



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

**Il riordino delle funzioni provinciali
nelle Regioni a Statuto ordinario in
attuazione della legge n. 56 del 2014
(dossier con banca dati di diritto regionale
comparato)**

REGGIO CALABRIA - 30 aprile 2015

a cura dell'Area Assistenza Commissioni del Consiglio regionale della Calabria

Dirigente	Carlo Pietro CALABRÒ
Coordinamento	Italia ROSCITANO, Carlo RANIERI
Elaborazione testi	Italia ROSCITANO, Eliana ROMEO, Maria Irene SGRÒ, Alessandra TRAMONTANA
Ricerca documentazione	Maria Giovanna SQUILLACE
Ricerca bibliografica	Rosa Grazia DE PAOLI
Collaborazione ed elaborazione grafica	Cosimo PISTOCCHI, Roberto CRUCITTI, Giuseppina FEI

Sono gradite segnalazioni di inesattezze o omissioni, anche ai fini di una revisione del presente elaborato.

Indice

PREMESSA.....	2
1. EXCURSUS NORMATIVO	4
2. LE RIFORME DEGLI ANNI 90, IL NUOVO TITOLO V COST. E LA LEGGE DELEGA SUL FEDERALISMO FISCALE.....	5
3. I TENTATIVI DI RIFORMA: LEGGE 211/2011; LEGGE 228/2012 (LEGGE DI STABILITÀ 2013).....	9
4. LA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 220 DEL 2013.....	12
5. LA LEGGE 7 APRILE 2014, N.56 “DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI” E SS. MM.	15
6. L’ACCORDO STATO-REGIONI STIPULATO L’11 SETTEMBRE 2014 CONCERNENTE L’INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI DELLE PROVINCE DIVERSE DA QUELLE FONDAMENTALI OGGETTO DI RIORDINO.....	21
7. IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 SETTEMBRE 2014 “CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENI E DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE, STRUMENTALI E ORGANIZZATIVE CONNESSE CON L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI”	23
8. LE PREVISIONI IN MATERIA DI PROVINCE CONTENUTE NELLA LEGGE DI STABILITÀ 2015	25
9. LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 50 DEL 2015 IN MATERIA DI RIDEFINIZIONE DEI CONFINI TERRITORIALI, QUADRO DELLE COMPETENZE DELLE PROVINCE E RIALLOCAZIONE DELLE FUNZIONI NON FONDAMENTALI	27
10. L’ABOLIZIONE DELLE PROVINCE NEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE ATTUALMENTE IN DISCUSSIONE IN PARLAMENTO.....	34
11. LE LEGGI REGIONALI APPROVATE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 56 DEL 2014.....	36
11.1 TOSCANA.....	36
11.2 UMBRIA.....	44
11.3 MARCHE	50
11.4 LIGURIA	54

12. LE PROPOSTE DI LEGGE ATTUALMENTE IN DISCUSSIONE NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 56 DEL 2014	58
12.1 ABRUZZO.....	58
12.2 BASILICATA.....	63
12.3 CALABRIA.....	66
12.4 CAMPANIA.....	68
12.5 EMILIA ROMAGNA.....	70
12.6 LAZIO	73
12.7 LOMBARDIA	76
12.8 MOLISE	79
12.9 PIEMONTE.....	82
12.10 PUGLIA	85
12.11 VENETO	87
12.12 MAPPA DELLE LEGGI E PROPOSTE LEGISLATIVE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO IN MATERIA DI RIORDINO DELLE PROVINCE CON COLLEGAMENTI IPERTESTUALI.....	89
13. CONCLUSIONI.....	90
APPENDICE NORMATIVA	99
LEGGE DI STABILITÀ 2015	99
DPCM 26 SETTEMBRE 2014	103
LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56	111
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1429-B	132
LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA 3 MARZO 2015, N. 22	168
LEGGE DELLA REGIONE UMBRIA 2 APRILE 2015, N.10	193
LEGGE DELLA REGIONE LIGURIA 10 APRILE 2015, N.15	210
LEGGE DELLA REGIONE MARCHE 3 APRILE 2015, N. 13.....	272
BIBLIOGRAFIA NEL TESTO	284
WEBGRAFIA	286

Premessa

La presente pubblicazione, redatta dall'Area Assistenza Commissioni, si propone di offrire un quadro dello stato di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” (c.d. “legge Delrio”), per quanto concerne il riordino delle funzioni provinciali, nelle varie Regioni a Statuto ordinario.

Nella prima parte del lavoro, è enucleato l'exkursus normativo statale in materia di Province, dai primi tentativi di riforma sino alle prospettive di revisione costituzionale.

Nella seconda parte, l'attenzione è focalizzata sulle leggi e le proposte di legge che le Regioni stanno attuando in relazione agli Accordi e le Intese raggiunti con il Governo e le Autonomie locali, per l'attuazione della Legge Delrio: quattro Regioni hanno approvato la legge di riordino regionale, tutte le altre hanno avviato l'iter di approvazione in Giunta e nelle Assemblee legislative.

Inoltre, si è ritenuto opportuno inserire all'interno del presente lavoro una mappa con collegamenti ipertestuali alle leggi e alle proposte legislative delle Regioni a statuto ordinario in materia di riordino delle Province.

Nelle conclusioni, si effettua un confronto fra i vari modelli accolti dagli organi legislativi regionali.

Infine, l'Appendice contiene una banca dati sulla normativa vigente in materia.

Reggio Calabria, 30 aprile 2015

1. Excursus normativo

Diversi sono stati gli interventi legislativi che si sono susseguiti nel tempo, volti a mutare radicalmente l'assetto politico-organizzativo degli Enti locali in senso autonomistico e che, in aggiunta ad un quadro politico in continuo divenire, hanno contribuito ad attribuire alle Province una posizione di rilievo nel sistema dei pubblici poteri.

Le numerose norme di settore, a partire dall'approvazione della legge n. 142/1990 fino all'entrata in vigore del Testo Unico degli Enti locali D.Lgs. n. 267/2000, sono state determinanti nel configurare le Province quali Enti locali intermedi tra Comuni e Regioni, dotate di strumenti moderni e sempre più proiettate verso il perseguimento di obiettivi di efficienza e di efficacia gestionale.

Lo stesso decentramento amministrativo introdotto inizialmente, "a Costituzione invariata", dalla legge n. 59/1997 (cd. "legge Bassanini"), come risposta inevitabile alla crescita esponenziale del debito pubblico e ad una serie di inefficienze poste in essere da un apparato burocratico rigidamente centralizzato, è stato costituzionalizzato nel 2001 attraverso la Riforma del Titolo V della Costituzione, ed ha confermato il ruolo centrale delle Province nella promozione e lo sviluppo delle Comunità locali di riferimento.

Il disegno autonomistico dell'ultimo ventennio ha subito un'inversione di tendenza in concomitanza del verificarsi della crisi economica epocale che ha investito il nostro Paese. In un'ottica sempre più attenta al risparmio e alla "*spending review*", le Province sono state considerate come causa di sprechi di risorse economiche, per l'indeterminatezza delle funzioni svolte e per la duplicazione dei costi della politica.

Si sono, dunque, create le premesse per l'adozione di disposizioni normative atte a ridimensionarne progressivamente il ruolo e le funzioni.

In tale contesto, è stata emanata la legge 7 aprile 2014, n. 56, (c.d. "legge Delrio"), in attesa di un processo di riforma più incisivo che porterà alla definitiva abolizione delle Province mediante revisione costituzionale.

2. Le riforme degli anni 90, il nuovo titolo V Cost. e la legge delega sul federalismo fiscale

Il territorio della Repubblica, all'inizio degli anni '90, in attuazione a quanto disposto dalla Carta Costituzionale all' art 114, è ripartito in Regioni, Province e Comuni.

Province e Comuni esercitano la propria autonomia “nell'ambito di principi generali fissati dalle leggi della Repubblica” (art. 128 Cost.); l'art. 118 Cost. ammette poi l'attribuzione di funzioni amministrative regionali “a Province, a Comuni o ad altri enti locali” in via meramente eventuale, e nel caso di sussistenza di un “interesse esclusivamente locale”.

Un primo passo per realizzare in concreto un effettivo decentramento amministrativo viene intrapreso con **legge 8 giugno 1990, n. 142**¹ (“Ordinamento delle autonomie locali”), con la quale si avvia una revisione capillare dell'ordinamento degli Enti locali , nell'ambito di un generale riassetto del sistema dei pubblici poteri. Trattasi di una legge dai principi innovativi che dà l'*input* agli Enti locali per la concreta attuazione del principio di autonomia e che, benché inserito tra i principi fondamentali della Carta Costituzionale del '48, è rimasto a lungo inattuato, quantomeno fino all'avvento delle Regioni.

Tale autonomia si concretizza, *in primis*, con il riconoscimento, tra gli altri, alla Provincia, della c.d. “autonomia statutaria”, ossia del potere di porre in essere un proprio Statuto che delinea, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Ente, definisce i compiti dei vari organi, degli uffici, dei servizi, le forme di collaborazione tra gli enti, la partecipazione popolare, il decentramento, le forme di accesso per i cittadini.

Viene altresì sancita la potestà dell'Ente, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dallo Statuto, di adottare regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Considerando che, prima della summenzionata riforma, l'ordinamento degli Enti locali e dunque delle Province, era ispirato sostanzialmente al principio dell'uniformità strutturale, si comprende l'importanza del principio dell'autonomia normativa – e quindi dell'autonomia statutaria e della potestà regolamentare in cui lo stesso si esplica – quale strumento necessario all' Ente per diversificare i propri comportamenti amministrativi in funzione delle differenti e specifiche caratteristiche territoriali, sociali ed economiche.

La vera rivoluzione copernicana nell'ordinamento degli Enti locali si è realizzata però con la Riforma Bassanini,² che ha prefigurato un quadro organico di riassetto strutturale,

¹ S.MANGIAMELI, *La Provincia:dall' Assemblea costituente alla riforma del titolo V*, 2009,in www.astrid-online.it

² Z. CIUFFOLETTI, *Il nodo del federalismo*, in *Le Regioni*, 6, 2001, pp. 1197-1202.

organizzativo e funzionale di tutto l'apparato pubblico (statale, regionale e locale), incidendo, in particolare, sull'ordine dei rapporti tra Stato ed Autonomie locali.

Nello specifico, è stata soprattutto **la legge 15 marzo 1997, n. 59**, la c.d. "Bassanini 1" ad avviare l'intero processo riformatore, ridando slancio all'attuazione del decentramento. Con la stessa, infatti, il Legislatore ha delegato il Governo ad emanare, nel rispetto di determinati principi e limiti, i decreti legislativi necessari a conferire a Regioni, Province, e Comuni le funzioni e i compiti fino ad allora di appannaggio esclusivo dello Stato ed a realizzare la conseguente riforma della Pubblica Amministrazione, sia in termini di snellimento dell'apparato che di semplificazione delle procedure.

È la fase del cd. "terzo decentramento amministrativo" che, benché in linea di sostanziale continuità con il primo ed il secondo – coincidenti rispettivamente con l'emanazione dei decreti delegati del '72 e con quelli del '77³ – appare diversa quanto a principi e criteri direttivi.

La riforma Bassanini rompe rispetto al passato, proponendo una rilettura dell'art. 5 della Costituzione, nell'ottica del principio di sussidiarietà, di matrice comunitaria, in omaggio al quale le funzioni amministrative devono essere esercitate dagli Enti più vicini agli amministrati, riservandosi ai livelli superiori di governo solo quelle intrasferibili o eccedenti, per estensione o dimensione organizzativa, la loro capacità di assolvimento. In applicazione di tale principio, sono scolpite, in termini assolutamente nuovi, le modalità di distribuzione delle competenze: si prevede, infatti, che lo Stato provveda a conferire a Regioni, Province e Comuni, tutte le competenze ed i compiti, riservandosi solo quelli irrinunciabili, espressivi di esigenze unitarie e fondamentali di gestione, tassativamente indicati dalla legge (c.d. "principio di residualità").

L'innovazione si avverte, del resto, anche sul piano semantico: la Bassanini, infatti, sostituisce i termini di trasferimento, delega, attribuzione, utilizzati nella legislazione precedente, con quello di conferimento, che implica una diretta attribuzione di funzioni agli enti territoriali, in ragione della loro riconosciuta attitudine al soddisfacimento immediato degli interessi della comunità di riferimento.

Vengono poi individuati, oltre al principio di sussidiarietà e di residualità, altri principi, quali quelli di:

- completezza;

³ Le prime due fasi del decentramento si sono ispirate al cd. principio del parallelismo: alle Regioni, pertanto, sono state attribuite competenze amministrative in quelle materie nelle quali, ai sensi dell'art. 117 Cost., le stesse avevano potestà legislativa ad eccezione di quelle nelle quali si ravvisava un predominante interesse locale che rendevano cedevole tale competenza rispetto a quelle di Comuni e Province.

- efficienza ed economicità;
- cooperazione tra Stato, Regioni ed Enti locali;
- responsabilità ed unicità dell'amministrazione;
- adeguatezza;
- differenziazione;
- copertura patrimoniale e finanziaria dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite;
- autonomia organizzativa e regolamentare e responsabilità nell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti.

La riforma amministrativa in esame trova la sua compiuta definizione ed il suo indispensabile avallo costituzionale nella **Riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione**, attuata con **legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3**, approvata dal Parlamento l'8 marzo 2001 e confermata con il referendum costituzionale del 7 ottobre dello stesso anno.

Essa rappresenta la prima grande riforma dell'assetto istituzionale, che innovando significativamente la parte della Costituzione dedicata ai rapporti tra Stato ed Enti periferici, recepisce i principi fondamentali delle leggi Bassanini, quanto soprattutto allo spostamento del baricentro legislativo alle Regioni e di quello amministrativo agli Enti locali, e consacra definitivamente l'impronta federalistica dello Stato.

Grazie alla legge Cost. n. 3/2001, i principi fondamentali dell'art. 5 della Costituzione acquistano ulteriore vigore ed attualità nel riconoscimento, ai sensi del rinnovato art. 114, della pari dignità politico-costituzionale di Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, quali elementi costitutivi della Repubblica.

In particolare, le Province, al pari di tutte le altre realtà istituzionali, vengono riconosciute quali Enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione (art. 114). Oltre all'autonomia statutaria, viene costituzionalizzata quella regolamentare, anche attraverso il riconoscimento di una potestà in tal senso assai ampia, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite (art.117).

Quanto alle funzioni amministrative, viene superato il principio del parallelismo tra funzioni legislative e funzioni amministrative e vengono formalizzati i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione con l'attribuzione di tutte le funzioni amministrative ai Comuni, "salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato".

In particolare, la legge di attuazione della riforma costituzionale (**legge 5 giugno 2003, n. 131, c.d. "legge La Loggia"**) delega il governo a dare attuazione all'art.117 Cost. relativo alle

funzioni fondamentali degli Enti locali e ad applicare il nuovo art. 118 Cost., in materia di esercizio delle funzioni amministrative⁴.

Questa delega, tuttavia, non è mai stata esercitata dal Governo che ha preferito proseguire sulla via del federalismo fiscale.

E' su questa scia che si apre una nuova stagione di riforme, avviata con la **legge 5 maggio 2009, n. 42**, che conferisce una "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione della riforma del titolo V".

Nell'individuare i principi e i criteri direttivi per il finanziamento delle funzioni delle Province e degli altri Enti locali, l'art. 11 della suddetta legge, al comma 1, lett. a), si limita a suddividere le funzioni in:

- "funzioni fondamentali", in cui rientrano le funzioni *ex art. 117, comma 2, lett. p), Cost.*;
- "funzioni residuali" o "altre funzioni".

L'art. 21, comma 4, della legge delega sul federalismo fiscale qualifica come "fondamentali", e quindi oggetto di finanziamento integrale, le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nonché quelle di istruzione pubblica, trasporti, gestione del territorio, tutela ambientale, sviluppo economico e mercato del lavoro. Viene, così, consolidato il ruolo della Provincia come ente di area vasta, che rappresenta gli interessi generali della sua comunità territoriale e ne coordina lo sviluppo locale, soprattutto nelle materie dove esercita competenza.

⁴ G. FALCON, *Funzioni amministrative ed enti locali nei nuovi artt. 118 e 117 della Costituzione*, in *Le Regioni*, 2002, p. 388 e ss.

3. I tentativi di riforma: legge 211/2011; legge 228/2012 (legge di stabilità 2013)

La realizzazione del “federalismo fiscale” mediante i decreti legislativi che hanno dato attuazione alla legge delega n. 42/2009, incontra una battuta d’arresto per effetto della congiuntura della crisi economica internazionale e della crisi dei debiti sovrani⁵.

Nell’ordinamento si assiste, difatti, a un progressivo ritorno all’accentramento dei poteri, sia nell’ottica del contenimento della spesa per favorire l’equilibrio economico finanziario, sia per il rispetto degli obblighi finanziari internazionali a cui l’Italia ha aderito.

Un primo tentativo di abolire le Province è rappresentato dal **d.l. 13 agosto 2011, n. 138** (c.d. “Manovra *bis*”), recante “Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”.

In particolare, l’art. 15, comma 1, di tale decreto disponeva che, una volta conclusosi il mandato amministrativo provinciale, ciascuna Provincia con una popolazione inferiore a 300.000 abitanti o con superficie inferiore a 3.000 chilometri quadrati dovesse essere soppressa e che le funzioni delle Province dovessero essere attribuite alle Regioni (che avrebbero avuto facoltà di riattribuirle successivamente ai Comuni) o alle Province limitrofe (comma 3). In ogni caso, veniva fatto espresso divieto di istituire Province in Regioni con meno di 500.000 abitanti (comma 4).

Tuttavia, in sede di conversione del decreto-legge l’intero art. 15 è stato soppresso, ad eccezione del comma 5, ai sensi del quale “A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto è ridotto della metà, con arrotondamento all’unità superiore”. Sostanzialmente, quindi, è rimasto in vigore solo il dimezzamento dei consiglieri e assessori provinciali.

Un secondo tentativo di riforma è costituito dal **decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201**, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” (c.d. “Salva-Italia” o riforma Monti sulle Province), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, c. 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L’art. 23 del decreto legge n. 201 del 2011 ha, tra l’altro, modificato la normativa in tema di funzioni delle Province (limitandole al solo indirizzo e coordinamento delle attività dei Comuni) e in tema di organi delle stesse (eliminando la Giunta, prevedendo che il Consiglio sia

⁵ G. PITRUZZELLA, *Crisi economica e decisioni di governo*, in *Quaderni costituzionali*, 1, 2014, pp. 29-50.

composto da non più di dieci membri eletti dagli organi elettivi dei Comuni e disponendo che il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale).

Successivamente viene emanato il **decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95**, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” (c.d. “*spending review bis*”), convertito con modificazioni, dall’art. 1, c. 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135.

L’art. 17 del d.l. n. 95 del 2012 ha disposto il cosiddetto riordino delle Province, modificando nuovamente la normativa inerente alle funzioni (ripristinandone un nucleo essenziale) e mantenendo invece la disciplina sugli organi recentemente introdotta.

Il Consiglio dei Ministri, in attuazione dell’art. 17 del d.l. n. 95/2012, ha approvato, con deliberazione del 20 luglio 2012, i criteri per la riduzione e l’accorpamento delle Province, da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna Provincia, tenendo conto dei dati dell’ultimo censimento.

Il successivo art. 18 del d.l. n. 95 del 2012 ha previsto la soppressione delle Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, disponendo la contestuale istituzione delle relative Città metropolitane a partire dal 1° gennaio 2014. Esso ha disciplinato, inoltre, gli organi e le funzioni delle Città metropolitane.

Un ulteriore tentativo di riforma è rappresentato dall’emanazione del **decreto legge 5 novembre 2012 n. 188**, recante “Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane”, che prevedeva la riduzione del numero delle Province delle Regioni a statuto ordinario da 86 a 51 (ivi comprese le Città metropolitane), ma che non è stato convertito in legge⁶.

Infine, un nuovo intervento sulle Province è previsto dalla **Legge 24 dicembre 2012, n. 228** recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”. Essa dispone:

- E’ sospeso fino al 31 dicembre 2013 il termine per emanare la legge dello Stato e le leggi regionali di trasferimento delle funzioni oggi svolte dalle Province ai Comuni o alle Regioni stesse;
- E’ prorogato al 31 dicembre 2013 il termine per approvare la legge dello Stato che regola l’elezione degli organi delle Province (come enti di secondo grado);
- Sono prorogati fino al 31 dicembre 2013 i commissariamenti delle Province in essere o di quelle Province i cui organi sono in scadenza nel 2013;
- E’ fissato al 31 dicembre 2013 il termine per emanare il nuovo decreto di riordino e accorpamento delle Province, sulla base delle ipotesi di riordino dei Consigli delle Autonomie Locali e delle proposte di riordino delle Regioni;

⁶ F. MANGANARO, *La riforma delle Province* in Giustizia amministrativa - Riv. trimestrale .dir. pubbl., 2014

- Fino al riordino le Province continuano a svolgere le attuali funzioni;
- Il Presidente, la Giunta e il Consiglio restano in carica fino alla scadenza naturale dei mandati.⁷

⁷ C. RAPICAVOLI, *Il riordino delle province e la schizofrenia normativa*, 12 gennaio 2015, <http://www.leggioggi.it/2015/01/12/riordino-delle-province-schizofrenia-normativa/>

4. La Sentenza Corte Costituzionale n. 220 del 2013

La sentenza della Corte Costituzionale n. 220 del 3 luglio 2013 ha posto una battuta d'arresto al percorso avviato dal Governo Monti e finalizzato alla semplificazione del sistema delle Province. La Corte Costituzionale, con la sentenza in parola⁸, si è pronunciata su nove ricorsi presentati dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Molise, Lazio, Campania, Valle d'Aosta, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, avverso alcune disposizioni del decreto-legge n. 201 del 2011⁹, e su altrettanti nove distinti ricorsi, promossi dalle Regioni Molise, Lazio, Veneto, Campania, Lombardia, Piemonte, Calabria, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, avverso alcune disposizioni del decreto-legge n. 95 del 2012¹⁰.

Come confermato dalla costante giurisprudenza costituzionale in materia (fra le altre, sentenze n. 311 del 2012 e n. 298 del 2009), le Regioni possono legittimamente denunciare le leggi statali anche nell'ipotesi in cui ledano le attribuzioni degli enti locali, indipendentemente, quindi, dalla prospettazione della violazione della competenza legislativa regionale.

Per converso, atteso che il giudizio di costituzionalità delle leggi si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità, con ordinanza

⁸ Il presente paragrafo è tratto prevalentemente dalla nota di sintesi della sentenza n. 220 del 2013, redatta dalla dott.ssa Eliana Romeo e reperibile nel fascicolo di "Annotazioni sulla giurisprudenza costituzionale di interesse regionale", a cura dell'Area Assistenza Commissioni del Consiglio regionale della Calabria, ai seguenti link:

http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/annotazioni/annotaz_119.pdf (singola sentenza);

<http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/documentazione/Annotazioni%20su%20giurisprudenza%20costituzionale%20di%20interesse%20regionale%20gennaio%20marzo%202015.pdf?p=13.14.19> (raccolta trimestrale).

⁹ Le Regioni Piemonte (reg. ric. n. 18 del 2012), Lombardia (reg. ric. n. 24 del 2012), Veneto (reg. ric. n. 29 del 2012), Molise (reg. ric. n. 32 del 2012), Lazio (reg. ric. n. 44 del 2012) e Campania (reg. ric. n. 46 del 2012), e le Regioni autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (reg. ric. n. 38 del 2012), Sardegna (reg. ric. n. 47 del 2012) e Friuli-Venezia Giulia (reg. ric. n. 50 del 2012), con nove distinti ricorsi, hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, tra queste, dell'art. 23, commi 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-bis, 21 e 22, per violazione degli artt. 1, 2, 3, 5, 72, 77, 97, 114, 117, 118, 119, 120 e 138 della Costituzione, nonché degli artt. 2, primo comma, lettera b), 3, primo comma, lettera f), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dell'art. 3, primo comma, lettere a) e b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), degli artt. 4, primo comma, n. 1-bis), 11, 51, 54 e 59 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e degli artt. 2 e 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), nonché del principio di leale collaborazione.

¹⁰ Le Regioni Molise (reg. ric. n. 133 del 2012), Lazio (reg. ric. n. 145 del 2012), Veneto (reg. ric. n. 151 del 2012), Campania (reg. ric. n. 153 del 2012), Lombardia (reg. ric. n. 154 del 2012), Piemonte (reg. ric. n. 161 del 2012) e Calabria (reg. ric. n. 169 del 2012), e le Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia (reg. ric. n. 159 del 2012) e Sardegna (reg. ric. n. 160 del 2012), con nove distinti ricorsi, hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, e, tra queste, degli artt. 17 e 18, per violazione degli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 71, 72, 77, 97, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 126, 132, 133 e 138 Cost., degli artt. 3, 43, 45 e 54 della legge cost. n. 3 del 1948, dell'art. 4 della legge cost. n. 1 del 1963, dell'art. 8 del d.lgs. n. 9 del 1997 e dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 ("Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"), nonché del principio di leale collaborazione.

allegata alla sentenza, degli interventi spiegati dall'Unione delle Province d'Italia (UPI), dalle Province di Isernia, Latina, Frosinone, Viterbo e Avellino e dal Comune di Mantova.

La Corte Costituzionale chiamata a pronunciarsi sulla costituzionalità della riforma delle Province attuata dall'art. 23 (commi dal 14° al 20°) del d.l. n. 201 del 2011 e dagli artt. 17 e 18 del d.l. n. 95 del 2012 in riferimento all'**art. 77 Cost.**¹¹, esclude che tale riforma possa essere realizzata legittimamente mediante ricorso allo strumento del decreto legge.

Difatti, la decretazione d'urgenza – pur ammissibile per interventi su singole funzioni degli enti locali, su singoli aspetti della legislazione elettorale o su specifici profili della struttura e composizione degli organi di governo – è incompatibile con il carattere ordinamentale degli interventi normativi oggetto di gravame, che modificano l'intero assetto di un ente previsto dalla Costituzione e dispongono una variazione delle circoscrizioni provinciali.

Il Giudice delle Leggi osserva, che ai sensi dell'art. 77 Cost., i decreti legge traggono la loro legittimazione dall'insorgere di “casi straordinari di necessità e d'urgenza” e sono destinati ad operare immediatamente, proprio al fine di fronteggiare le sopravvenute e urgenti necessità.

Nel caso sottoposto al vaglio della Consulta, la mancanza del requisito dell'urgenza è implicitamente riconosciuta dallo stesso legislatore statale, nella parte in cui sospende fino al 31 dicembre 2013 l'efficacia delle norme contenute nel d.l. n. 201 del 2011.

A proposito della variazione delle circoscrizioni provinciali, la Corte richiama, inoltre, l'art.133, c. 1, Cost., che richiede per la modificazione delle singole circoscrizioni provinciali l'iniziativa dei Comuni interessati ed il parere, non vincolante, della Regione.

Questi indefettibili obblighi procedurali sono incompatibili con il carattere urgente del decreto legge, che il Governo deve presentare alle Camere il giorno stesso dell'emanazione¹².

La Consulta dichiara, dunque, **l'illegittimità dell'art. 23 (commi dal 14° al 20°) del d.l. n. 201 del 2011 e dagli artt. 17 e 18 del d.l. n. 95 del 2012, nonché, in via consequenziale, dell'art. 23, c. 20-bis del d.l. n. 201 del 2011**¹³, nella parte in cui obbliga le Regioni speciali ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni (dichiarate incostituzionali) di cui ai commi dal 14° al 20° dell'art. 23¹⁴.

¹¹ Il citato parametro costituzionale è evocato da Piemonte, Lazio, Molise e Friuli-Venezia Giulia avverso l'art. 23 del d.l. n. 201 del 2011 e da Lazio, Veneto, Campania, Lombardia, Piemonte, Calabria, e Friuli-Venezia Giulia avverso gli artt. 17 e 18 del d.l. n. 95 del 2012. Sono, tuttavia, inammissibili entrambi i ricorsi presentati dal Molise e il primo dei due ricorsi presentati dal Friuli - Venezia Giulia in riferimento all'art. 77 Cost., per la mancata indicazione del suddetto parametro nelle delibere delle rispettive Giunte regionali.

¹² Al contrario, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 347 del 1994 ha ritenuto ammissibile l'istituzione di una provincia mediante decreto legislativo, “purché gli adempimenti procedurali destinati a rinforzare il procedimento (e consistenti nell'iniziativa dei Comuni e nel parere della Regione) possano intervenire, oltre che in relazione alla fase di formazione della legge di delegazione, anche successivamente alla stessa, con riferimento alla fase di formazione della legge delegata”.

¹³ Le censure promosse avverso l'art. 23, c. 20-bis, dalle Regioni ordinarie Piemonte e Molise sono inammissibili, stante l'assoluta carenza di interesse delle ricorrenti ad impugnare una norma non applicabile nei loro confronti.

Del pari, è inammissibile la censura sollevata dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 77 Cost., in quanto tale parametro costituzionale non è menzionato nella delibera della Giunta regionale.

Sono ammissibili, invece, le questioni promosse dalla Regione autonoma Sardegna.

¹⁴ Gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale rimangono assorbiti.

Nella sentenza oggetto di esame, la Consulta chiarisce, inoltre, che l'inadeguatezza del decreto-legge ad introdurre nuovi assetti ordinamentali che superino i limiti di misure meramente organizzative, non deve portare a ritenere che ogni intervento sull'ordinamento degli Enti locali debba avvenire per legge costituzionale: questa è indispensabile solo se si intenda sopprimere uno degli Enti previsti dall'art. 114 Cost., o comunque si voglia togliere allo stesso la garanzia costituzionale.

Con tali chiarimenti, la Corte Costituzionale ha suggerito al legislatore un duplice percorso: da un lato, il provvisorio riordino delle funzioni provinciali attraverso la legislazione ordinaria, dall'altro, il più ambizioso progetto di una riforma costituzionale che preveda la soppressione delle Province.

In quest'ultima direzione si è mosso il Governo Letta, a pochi giorni dalla succitata decisione della Corte Costituzionale, presentando **il disegno di legge costituzionale C.1543** dal titolo "Abolizione delle Province", avente l'espressa finalità di "rispondere a quelle autorevoli sollecitazioni europee verso un contenimento della spesa pubblica dell'amministrazione territoriale che erano state all'origine dell'intervento attuato con i [...] decreti legge"¹⁵ dichiarati incostituzionali.

Tale progetto, composto, di soli tre articoli, è stato assorbito, come si vedrà in seguito, dall'approvazione del disegno di legge C. 2613.

¹⁵ *Disegno di legge costituzionale C. 1543- Relazione*, www.camera.it/dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0009060.pdf

5. La legge 7 aprile 2014, n.56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e ss. mm.

La legge 7 aprile 2014 n. 56, cosiddetta “Legge Delrio” ha ridisegnato confini e competenze dell’Amministrazione locale, prevedendo una disciplina transitoria – nelle more dell’approvazione della riforma costituzionale del titolo V – volta alla concreta istituzione e disciplina delle Città metropolitane, alla ridefinizione del sistema delle Province, alla guida e al sostegno dei processi di unione e fusione dei Comuni.

Essa è stata oggetto di due interventi di modifica, da parte dell’art. 19 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”), convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, e dell’art. 23 del decreto legge 4 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Le Province sono “enti territoriali di area vasta” (art. 1, comma 3), la cui disciplina è contenuta all’art. 1, nei commi da 51 a 100, che ne regolano l’organizzazione di governo e le funzioni.

Gli organi delle Province

Ai sensi dell’art. 1, c.54, della legge n. 56 del 2014, gli organi delle Province sono:

- il presidente della Provincia;
- il consiglio provinciale;
- l’assemblea dei sindaci.

Il presidente della Provincia ha la rappresentanza dell’ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l’assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti, esercita le ulteriori funzioni attribuite dallo Statuto (art. 1, comma 55, legge Delrio).

È eletto dai sindaci e dai consiglieri dei Comuni della Provincia (art. 1, comma 56, legge Delrio). Sono eleggibili i sindaci della Provincia il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data delle elezioni (art. 1, comma 60, legge Delrio).

Il mandato di presidente della Provincia ha durata di quattro anni, ma decade in caso di cessazione dalla carica di sindaco (art. 1, commi 59 e 65, legge Delrio).

Il presidente della Provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, ed assegnare delle deleghe a questi, nonché, nei casi e nei limiti previsti dallo statuto, ad altri consiglieri provinciali (art. 1, commi 66, legge Delrio).

Il Consiglio provinciale è l'organo di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani, programmi e approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della Provincia, ha potere di proposta dello statuto e poteri decisori finali per l'approvazione del bilancio¹⁶ (art. 1, comma 55, legge Delrio).

Esso dura in carica 2 anni (art. 1, comma 68, legge Delrio) ed è composto dal presidente della Provincia e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione: 16 nelle Province con popolazione superiore a 700.000 abitanti; 12 nelle Province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti; 10 nelle Province con popolazione fino a 300.000 abitanti (art. 1, comma 67, legge Delrio).

È organo elettivo di secondo grado e l'elettorato attivo e passivo è attribuito ai sindaci e ai consiglieri dei Comuni della Provincia (la cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale) (art. 1, comma 69, legge Delrio).

L'elezione del consiglio provinciale avviene in un'unica giornata.

Il voto è ponderato (il complesso meccanismo di ponderazione per l'elezione degli organi elettivi delle Città metropolitane e delle Province è determinato nell'allegato A della legge Delrio, come modificato dal comma 1-bis dell'art. 23 del decreto n. 90 del 2014).

L'elezione avviene sulla base di liste di candidati concorrenti¹⁷, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della Provincia; l'elettore ha facoltà di esprimere un voto di preferenza all'interno della lista (art. 1, commi 74 e 76, legge Delrio, come modificato dall'art.23, c.1, lett. c-ter del decreto legge n. 90 del 2014).

Fra le novità introdotte dalla legge n. 114 del 2014, vi è la possibilità di esprimere un voto di lista senza espressione di preferenza. In effetti, in seguito alla novella, si prevede che ciascun elettore "può" esprimere un voto di preferenza per un candidato compreso nella lista (art. 1, comma 76, legge Delrio, come modificato dall'art.23, c.1, lett. c-quater del decreto legge n. 90 del 2014) e che, a conclusione delle operazioni di scrutinio, l'Ufficio elettorale debba procedere al computo della cifra elettorale ponderata oltre che dei singoli candidati, anche delle singole liste (art. 1, comma 77, legge Delrio, come modificato dall' art.23, c.1, lett. c-quinquies del decreto legge n. 90 del 2014).

I seggi sono assegnati con sistema proporzionale, con il metodo d'*Hondt*, secondo la disciplina prevista per l'elezione dei consigli metropolitani¹⁸.

¹⁶ SERVIZIO STUDI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1212-A "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni"*. Edizione provvisoria, n. 121, marzo 2014, www.senato.it

¹⁷ Nella versione previgente dell'art. 74 della legge Delrio si prevedeva che il voto fosse attribuito ai singoli candidati all'interno delle liste.

¹⁸ SERVIZIO STUDI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1582 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"*. Edizione provvisoria, n. 159, agosto 2014, www.senato.it

Le liste sono composte da un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi e devono essere sottoscritte da parte di almeno il 5 % degli aventi diritto al voto (art. 1, comma 70, legge Delrio).

Con una disposizione analoga a quella concernente il consiglio metropolitano, si prevede che nelle liste nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore al 60% dei candidati, pena la progressiva decurtazione delle candidature in lista, se “fuori soglia di genere” (ove questa riduzione non rimuova del tutto lo scostamento dalla soglia di genere, si determina l’inammissibilità della lista)¹⁹. Le succitate disposizioni sulla rappresentanza di genere non si applicano, tuttavia, nei primi cinque anni dall’entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215 (art. 1, commi 71 e 72, legge Delrio).

L’assemblea dei sindaci è composta dai sindaci dei Comuni della Provincia (art. 1, comma 56, legge Delrio); lo statuto può attribuire ad essa poteri propositivi, consultivi e di controllo; inoltre, la stessa è competente per l’adozione dello statuto ed ha potere consultivo per l’approvazione dei bilanci.

Il procedimento di approvazione del bilancio prevede che i relativi schemi siano proposti dal presidente della Provincia, adottati dal consiglio provinciale e sottoposti al parere dell’assemblea dei sindaci, espresso con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente. Il bilancio è successivamente approvato in via definitiva dal consiglio (art. 1, comma 55, legge Delrio).

Il procedimento di approvazione dello statuto e delle relative modifiche, prevede la proposta del consiglio provinciale e l’approvazione da parte dell’assemblea dei sindaci, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente²⁰ (art. 1, comma 55, legge Delrio).

La legge n. 114 del 2014 interviene sui termini previsti per la costituzione degli organi della Provincia in sede di prima applicazione, prorogando al 12 ottobre 2014²¹ il termine previsto per le Province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014. Si stabilisce, inoltre, che il suddetto termine riguardi, oltre che il consiglio provinciale, anche il presidente della Provincia²² e che entro tale data debba aver luogo non solo l’indizione ma anche lo

¹⁹ SERVIZIO STUDI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1212-A “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”*. Edizione provvisoria, n. 121, marzo 2014, www.senato.it

²⁰ SERVIZIO STUDI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1212-A “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”*. Edizione provvisoria, n. 121, marzo 2014, www.senato.it

²¹ Il termine precedentemente previsto era il 30 settembre 2014.

²² Conseguentemente, la lettera e) dell’art. 23, c.1, abroga le disposizioni del comma 81 (secondo e terzo periodo) dell’art.1 della legge Delrio che fanno riferimento all’elezione del presidente della Provincia.

Le disposizioni abrogate prevedevano l’elezione del presidente della Provincia entro il 31 dicembre 2014 e l’eleggibilità a presidente della Provincia, limitatamente alle prime elezioni, dei consiglieri provinciali uscenti. Tale eleggibilità permane in ragione della previsione contenuta all’art.1, comma 80, della legge Delrio che la prevede per tutte le elezioni previste dal comma 79, tra cui è compresa anche quella del presidente della Provincia.

svolgimento delle elezioni (art.1, comma 79, della legge Delrio, come modificato dall'art.23, c.1, lett. d, del decreto legge n. 90 del 2014).

La novella in esame reca, inoltre, delle modifiche all'art.1, comma 82, della legge Delrio, secondo cui fino all'insediamento del nuovo presidente della Provincia restano in carica a titolo gratuito, ed ai fini dell'ordinaria amministrazione e per gli atti indifferibili ed urgenti – assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale – il presidente della Provincia in carica alla data di entrata in vigore della legge, nonché la giunta provinciale. In ragione della riforma, la disposizione non contiene più il termine ultimo del 31 dicembre 2014; inoltre, si applica, nel caso in cui la Provincia sia commissariata, anche al commissario, che assume le predette funzioni a partire dal 1°luglio 2014 (art.23, c.1, lett.f, del decreto legge n. 90 del 2014).

Anche nell'ipotesi di permanenza in carica del presidente della Provincia (o commissario) e giunta provinciale ai fini della prima applicazione, rimangono a carico della Provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi (art.23, c.1, lett.f-bis, del decreto legge n. 90 del 2014).

Per quanto concerne la fase transitoria di passaggio alle nuove Province, e più precisamente gli atti di ordinaria amministrazione che possono essere adottati dagli organi provinciali (presidente e Giunta provinciale o commissario) in regime di proroga, la legge di conversione n. 114 del 2014 ha eliminato la limitazione agli atti adottabili in caso di gestione provvisoria del bilancio. (art.23, c.1, lett. 0a), n. 1, del decreto legge n. 90 del 2014).

In riferimento alla gratuità degli incarichi degli organi provinciali nella fase transitoria (presidente e componenti della Giunta provinciale prorogati), si specifica che restano a carico della provincia gli oneri per i permessi retribuiti e gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi (art.23, c.1, lett. 0a), n. 1, del decreto legge n. 90 del 2014)²³.

Il principio di gratuità dell'incarico viene ribadito anche all'art. 23, c.1, lett. g) del decreto legge n. 90 del 2014, con specifico riferimento agli incarichi commissariali, eventualmente conferiti dopo l'entrata in vigore della legge Delrio, su Città metropolitane e Province²⁴.

SERVIZIO STUDI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1582 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari". Edizione provvisoria*, n. 159, agosto 2014, www.senato.it

²³ SERVIZIO STUDI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1582 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari". Edizione provvisoria*, n. 159, agosto 2014, www.senato.it

²⁴ Il presente paragrafo è tratto prevalentemente dall'elaborato "La riforma della Pubblica Amministrazione", redatto dalle dott.sse Italia Roscitano, Eliana Romeo, Maria Irene Sgrò e Alessandra Tramontana, a cura dell'Area Assistenza Commissioni del Consiglio regionale della Calabria, reperibile al seguente link:

<http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/documentazione/1a%20riforma%20della%20pubblica%20amministrazione%2018%20dicembre%202014%20versione%20definitiva.pdf?p=18.52.26>

Le funzioni delle Province

Uno dei principali nodi della riforma Delrio riguarda la ripartizione delle funzioni delle Province regolata ai commi dall' 85 al 91 dell'art. 1.

Tali disposizioni si sviluppano su tre livelli: le funzioni fondamentali (commi 85-87), le funzioni esercitate d'intesa con i Comuni (comma 88) e le funzioni attribuite dallo Stato e dalle Regioni (commi 89-91).

Tra le funzioni fondamentali figurano:

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione dell'edilizia scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale (comma 85).

Tali funzioni sono sottoposte, ai sensi del comma 87, al limite stringente della competenza per materia prevista per lo Stato e per le Regioni dall'art. 117, commi 2, 3 e 4, Cost.

Le Province interamente montane e confinanti con Paesi stranieri esercitano, altresì, le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

- a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;
- b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti (comma 86).

Il processo di trasferimento delle funzioni diverse da quelle fondamentali è regolato dalle disposizioni contenute all' art.1, c. 89 e ss., della legge n. 56 del 2014. Lo Stato e le Regioni possono attribuire tali funzioni ad altri enti in attuazione dell' art.118 della Cost. e dunque nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Particolarmente interessante appare il comma 90 del citato art. 1, che rappresenta una grande occasione per porre ordine alla pletora di enti ed agenzie esistenti nel territorio e per ricondurre le relative funzioni, in un ambito più appropriato di competenze²⁵.

Nello specifico, si dispone che, nel caso in cui funzioni di organizzazione di servizi di rilevanza economica e di competenza provinciale, regolate da disposizioni normative statali o regionali, siano esercitate da enti o agenzie operanti in ambito provinciale o sub provinciale, per assicurare la gestione unitaria, se ne deve disporre, mediante leggi statali o regionali, la loro soppressione con la conseguenziale attribuzione della relativa competenza in capo alle Province.

Il comma 91 chiarisce poi che spetta allo Stato e alle Regioni individuare, in modo puntuale, entro l'8 luglio 2014, mediante Accordo sancito nella Conferenza unificata e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le funzioni delle Province diverse da quelle fondamentali oggetto di riordino.

Viene altresì prevista, ai commi 92 e 93, l'emanazione entro l'8 luglio 2014 di un DPCM volto a stabilire, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite dalle Province agli Enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso e quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza prevista²⁶.

²⁵ M. COLLEVECCHIO: *Il lungo e incerto processo di riordino delle province* - Relazione presentata al Convegno Nazionale di Legautonomie di Firenze del 13 febbraio 2015 "Le risorse degli enti locali, la nuova local tax e il riordino delle funzioni", www.legautonomie.it

²⁶ M. COLLEVECCHIO: *Il lungo e incerto processo di riordino delle province* - Relazione presentata al Convegno Nazionale di Legautonomie di Firenze del 13 febbraio 2015 "Le risorse degli enti locali, la nuova local tax e il riordino delle funzioni", www.legautonomie.it

6. L'Accordo Stato-Regioni stipulato l'11 settembre 2014 concernente l'individuazione delle funzioni delle province diverse da quelle fondamentali oggetto di riordino

Con un ritardo di oltre due mesi rispetto al termine previsto dal comma 91 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014 è stato stipulato l'Accordo in sede di Conferenza unificata Stato- Regioni, che consta di 18 punti concernenti l'individuazione delle funzioni non fondamentali delle Province oggetto di riordino.

In particolare, tale Accordo prevede procedure e tempi per la ricognizione e il riordino delle funzioni delle Province, disponendo che entro il 31 dicembre 2014 le Regioni adottino le iniziative legislative di propria competenza per la definizione del nuovo assetto di funzioni “sentiti gli Osservatori regionali, previa consultazione con il sistema delle autonomie locali, anche attraverso i Consigli delle autonomie locali”.

L'Accordo, al punto 13, stabilisce l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Osservatorio nazionale a cui sono attribuite funzioni di impulso, raccordo e monitoraggio per l'attuazione della legge n. 56 del 2014; dispone inoltre che presso ciascuna Regione sia costituito un Osservatorio regionale, composto secondo le modalità definite da ciascuna di esse.

Agli Osservatori regionali sono riconosciute funzioni di impulso e coordinamento per la ricognizione delle funzioni amministrative provinciali oggetto di riordino e per la conseguente formulazione di proposte concernenti la loro riallocazione presso il livello istituzionale più adeguato, in attuazione dei principi di cui all'art. 118 Cost.

Di seguito, si riportano alcuni tra i punti qualificanti dell'Accordo:

- piena applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione volti ad assicurare la continuità amministrativa, la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure e la riduzione dei costi;
- impegno a rispettare la valorizzazione delle funzioni fondamentali delle città metropolitane e degli enti di area vasta;
- piena attuazione dell'articolo 1, comma 90, della legge n.56/2014 sulla soppressione di enti e agenzie e l'attribuzione delle relative funzioni alle Province;
- individuazione delle misure premiali per le regioni previste dal medesimo comma 90 dell'art. 1, entro l'11 dicembre 2014 con decreto del MEF, previa intesa in Conferenza unificata;
- impegni riferiti alla successione delle Città metropolitane nell'esercizio delle funzioni delle Province dei rispettivi territori e nei rapporti attivi e passivi esistenti;

- valorizzazione delle funzioni fondamentali delle Province aventi territorio interamente montano;
- esigenza di favorire l'esercizio da parte degli Enti di area vasta e delle Città metropolitane d'intesa con i Comuni, delle funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio, di organizzazione di concorsi e procedure selettive e, più in generale, di assistenza tecnico-amministrativa agli Enti locali prevista come funzione fondamentale.

L'Accordo si chiude infine con due importanti punti di intesa:

- condivisione tra Stato e Regioni, sentiti i Comuni, delle metodologie per la ricognizione delle spese necessarie alla gestione delle funzioni oggetto del trasferimento, con la conseguente quantificazione finanziaria, del personale, dei rapporti attivi e passivi, dello stato patrimoniale e dell'indebitamento;
- garanzia dell'esame congiunto con le organizzazioni sindacali per individuare i criteri per la mobilità del personale e per affrontare le altre questioni riguardanti i rapporti di lavoro²⁷.

²⁷ M. COLLEVECCHIO: *Il lungo e incerto processo di riordino delle province* - Relazione presentata al Convegno Nazionale di Legautonomie di Firenze del 13 febbraio 2015 "Le risorse degli enti locali, la nuova local tax e il riordino delle funzioni", www.legautonomie.it

7. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014 “Criteri per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l’esercizio delle funzioni provinciali”

Il DPCM 26 settembre 2014 recante “Criteri per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l’esercizio delle funzioni provinciali” emanato, in forte ritardo rispetto ai termini previsti dalla legge 56/2014, si compone di quattro Capi e nove articoli.

Esso mira ad attuare concretamente il riordino delle funzioni, agendo sull’aspetto fondamentale dell’individuazione e del trasferimento dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative agli Enti subentranti per l’esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province ad essi trasferite.

Il DPCM in esame statuisce che alla suddetta individuazione si provveda attraverso una mappatura dei beni e delle risorse connesse a tutte le funzioni delle Province e riferita alla data di entrata in vigore della legge n. 56/2014 (8 aprile 2014).

Sono state pertanto predisposte dall’Osservatorio nazionale delle schede di rilevazione analitiche riferite ad una griglia di 24 funzioni concernenti, per ogni singola funzione, dati relativi al personale, alla spesa, alle entrate, ai prestiti e mutui, a enti e società costituite o partecipate dalla provincia, ai beni strumentali, ai beni immobili e mobili. Particolare attenzione è posta dal decreto al trasferimento del personale che deve avvenire in base ai seguenti principi e criteri previsti dall’articolo 4 del DPCM e già parzialmente previsti nel comma 96 dell’articolo 1 della legge n. 56/2014:

- subentro nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso, e nelle procedure concorsuali e graduatorie con riferimento ai posti di organico correlati alle funzioni oggetto del trasferimento;
- rispetto dei limiti finanziari e numerici previsti dall’accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali in sede di trasferimento delle funzioni;
- garanzia dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso e di quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza prevista;
- possibilità di adottare criteri integrativi tenendo anche conto dei carichi di famiglia, delle condizioni di disabilità, delle condizioni di salute, dell’età, dell’anzianità di servizio e della residenza;

- svolgimento in via prevalente alla data dell'8 aprile 2014 di compiti correlati alle funzioni oggetto di trasferimento.

Si fa presente che, in base all'articolo 3, comma 2, del DPCM, la definizione delle risorse finanziarie relative alla spesa per il personale tiene conto della spesa complessiva del personale dirigenziale e non dirigenziale risultante dagli impegni del rendiconto dell'ultimo anno.

Nelle restanti parti, il decreto indica le modalità di valutazione dei beni mobili e immobili e delle partecipazioni da trasferire; attribuisce alle Città metropolitane o alle Province competenti per territorio le funzioni statali in materia di tutela delle minoranze linguistiche e delle tradizioni culturali; stabilisce che l'effettivo avvio di esercizio da parte degli enti subentranti delle funzioni trasferite dalle Regioni sarà determinato dalle stesse con l'atto attributivo delle funzioni oggetto del trasferimento²⁸.

²⁸ M.COLLEVECCHIO: *Il lungo e incerto processo di riordino delle province* - Relazione presentata al Convegno Nazionale di Legautonomie di Firenze del 13 febbraio 2015 "Le risorse degli enti locali, la nuova local tax e il riordino delle funzioni", www.legautonomie.it

8. Le previsioni in materia di Province contenute nella legge di stabilità 2015

La legge **23 dicembre 2014, n.190**, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) interviene nel processo di riordino delle Province (art.1, commi dal 418 a 430).

Fra le norme più rilevanti, si segnala il comma 421, che impone alle Province, dal 1° gennaio 2015, il taglio delle dotazioni organiche, in misura pari al 50% (30% per le Province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri e le Città metropolitane); inoltre, detto comma interviene sul costo della dotazione organica del personale di ruolo all’ 8 aprile 2014 (data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014), esso, dispone anche, che gli Enti possono comunque deliberare una riduzione superiore.

Nei commi successivi si definisce un procedimento volto a favorire la mobilità del personale in eccedenza verso Regioni, Comuni e altre Pubbliche Amministrazioni, a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione; alla copertura degli oneri, si provvede mediante riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Si prevede, inoltre, che Province (e Città metropolitane) possano finanziare temporaneamente (nei limiti di 60 milioni di euro, a valere sul fondo di rotazione per la formazione professionale e l’accesso al fondo sociale europeo) il personale a tempo indeterminato e la proroga dei contratti a termine e flessibili dei servizi per l’impiego, al fine di garantirne il regolare funzionamento anche in relazione all’attuazione “Garanzia giovani”.²⁹.

Le descritte disposizioni della legge di stabilità 2015 sono state oggetto di profonde critiche.

In primo luogo, la normativa in oggetto è stata vista con forte sfavore dalle autonomie territoriali, in conseguenza dei rilevanti tagli e degli automatismi finanziari che il Governo ha operato nei confronti di tutto il sistema delle Enti locali.

In ragione di tale intervento legislativo, è stato, infatti, messo in crisi il principio, sancito dalla legge n. 56 del 2014 della “precisa corrispondenza tra funzioni e loro copertura finanziaria”³⁰.

Inoltre, la riduzione della dotazione organica è stata prevista in modo indiscriminato, senza tener conto dell’esito della mappatura realizzata dagli Osservatori regionali, del numero di dipendenti effettivamente addetti all’esercizio delle funzioni fondamentali; del diverso assetto di deleghe tra le diverse Regioni; della razionalizzazione già realizzata in numerose amministrazioni che si trovano maggiormente penalizzate; del rapporto dipendenti/abitanti o

²⁹ CAMERA DEI DEPUTATI XVII LEGISLATURA, *Stabilità 2015*, A.C. 2679-bis-B, Sintesi delle modifiche apportate al senato <http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/ID0014D.Pdf>

³⁰ DOCUMENTO DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI DEL 2 APRILE, *Legge Delrio sulle Province: la posizione delle Regioni*, www.regioni.it/newsletter/n-2696/del-02-04-2015/legge-delrio-sulle-province-la-posizione-delle-regioni-13735/

costo del personale/abitante; dell'assetto organizzativo dei singoli Enti e dell'eventuale esercizio di funzioni fondamentali tramite società partecipate.

E' stato evidenziato³¹, in particolare, che la riduzione della spesa corrente, prevista dalla legge di stabilità 2015, per le Province e Città Metropolitane, congiuntamente ai tagli alle Province previsti dal D. L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito in Legge 23 giugno 2014 n. 89, ("Le Province devono assicurare una riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi pari a 340 milioni di euro nel 2014 e di 510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017") - producono effetti pesantissimi sui bilanci delle Province e pongono, più in generale, dubbi di legittimità costituzionale, con riferimento al quarto comma dell'art. 119 Cost., secondo cui le risorse derivanti da entrate proprie e trasferimenti dello Stato consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Anche l'iter per la mobilità del personale soprannumerario, previsto dalla legge di stabilità 2015, appare lungo ed incerto³².

Sul punto, si segnala la circolare 30.1.2015, n. 1 del Ministero per la semplificazione e la P.A. con il Ministero per gli affari regionali e le autonomie, in cui sono state elaborate le "Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle Province e delle Città metropolitane. Art. 1, commi dal 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

Tali linee guida recano delle istruzioni applicative inerenti alle disposizioni sul personale contenute nella legge di stabilità 2015 e nella legge n. 56 del 2014, che disciplinano quello che è stato definito il "più grande processo di mobilità dei dipendenti pubblici mai realizzato nel nostro Paese"³³.

³¹ C. RAPICAVOLI, *Il riordino delle province e la schizofrenia normativa*, 12 gennaio 2015, <http://www.leggioggi.it/2015/01/12/riordino-delle-province-schizofrenia-normativa/>

³² C. RAPICAVOLI, *Il riordino delle province e la schizofrenia normativa*, 12 gennaio 2015, <http://www.leggioggi.it/2015/01/12/riordino-delle-province-schizofrenia-normativa/>

³³ *Personale province, finalmente le linee guida per orientarsi*, in <http://www.lagazzettadeglientilocali.it/pf/articolo/32968/Personale-province-finalmente-le-linee-guida-per-orientarsi>

9. La sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 2015 in materia di ridefinizione dei confini territoriali, quadro delle competenze delle Province e riallocazione delle funzioni non fondamentali

Sulla legittimità di numerose disposizioni della Legge Delrio, si è pronunciata di recente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 50 del 24 marzo 2015, depositata in Cancelleria il 26 marzo del medesimo anno.

Con quattro ricorsi, riuniti ed esaminati congiuntamente dalla Corte Costituzionale per la comunanza o connessione dei rispettivi oggetti, le Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia avevano impugnato complessivamente, cinquantotto commi (c. da 4° a 19°, 21°, 22°, 25°, 42°, 48°, da 54° a 58°, da 60° a 65°, 67°, da 69° a 79°, 81°, 83°, da 89° a 92°, 95°, 105°, 106°, 117°, 124°, 130°, 133° e 149°), dell'articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56, per contrasto con i parametri (congiuntamente o disgiuntamente evocati) di cui agli artt. 1, 2, 3, 5, 48, 97, 114, 117, commi secondo, lettera p), terzo e quarto, 118, 119, 120, 123, primo comma, 133, primo e secondo comma, 136 e 138 della Costituzione, oltreché all'art. 117, primo comma Cost., in relazione agli artt. 3 e 9 della Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata e resa esecutiva con legge 30 dicembre 1989, n. 439.

Nell'articolata motivazione della sentenza, la Corte suddivide quattro gruppi di norme sottoposte al vaglio di costituzionalità:

- la disciplina delle istituite “Città metropolitane”, per quanto attiene ai commi da 5 a 19, 21, 22, 25, 42 e 48 del suddetto art. 1 della legge n. 56 del 2014;
- la ridefinizione dei confini territoriali e del quadro delle competenze delle Province, “in attesa della riforma del titolo V, parte seconda, della Costituzione” quanto ai commi da 54 a 58, da 60 a 65, 67, da 69 a 79, 81 e 83 del medesimo art.1;
- il procedimento di riallocazione delle funzioni “non fondamentali” delle Province, disciplinato ai commi da 89 a 92 e 95 del citato articolo;
- la disciplina delle Unioni e Fusioni di Comuni, prevista dai commi 4, 105, 106, 117, 124, 130 e 133 dell'art. 1 della L. n. 56 del 2014.

Premesso che nessuna delle questioni sollevate dalle Regioni ricorrenti è accolta dal Giudice delle Leggi³⁴, ci si soffermerà di seguito sul secondo e terzo gruppo di norme sottoposte al vaglio di legittimità, di particolare interesse alla luce dell'oggetto del presente lavoro³⁵.

³⁴ Nello specifico, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 50 del 2015 ha dichiarato:

- l'inammissibilità, per tardività, dell'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al giudizio instaurato con il ricorso (iscritto al n. 39 del 2014) proposto dalla Regione Lombardia;

- la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dei commi 5, 9, 10, 11, lettere b) e c), 12 e 16, nonché del comma 6, nei sensi di cui in motivazione, dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 48, 114, 117, commi secondo, lettera p), e quarto, della Costituzione, dalle Regioni Veneto e Puglia (rispettivamente, con i ricorsi n. 42 e n. 44 del 2014);
- la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dei commi 5 e 12, nonché del comma 6, nei sensi di cui in motivazione, dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento all'art. 133, primo comma, Cost., dalle Regioni Veneto, Campania e Puglia (rispettivamente, con i ricorsi n. 42, n. 43 e n. 44 del 2014), nonché la questione di legittimità costituzionale dei commi da 12 a 18 dello stesso art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, dalla sola Regione Campania (con il ricorso n. 43 del 2014), in riferimento al medesimo art. 133, primo comma, Cost.;
- la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dei commi 7, 8, 9, 19, 25 e 42 dell'art.1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 1, 5, 48, 144, e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3, comma 2, della Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata e resa esecutiva con legge 30 dicembre 1989, n. 439), da tutte le Regioni ricorrenti; nonché dalle sole Regioni Lombardia e Veneto (con i ricorsi n. 39 e n. 42 del 2014), anche con riferimento agli artt. 3 e 118 Cost. e, soltanto dalla Regione Lombardia (con il ricorso n. 39 del 2014), in riferimento agli artt. 119 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 9 della suddetta Carta europea dell'autonomia locale;
- la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dei commi 17, 81 e 83 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 114, secondo comma, e 120, secondo comma, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);
- la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale del comma 19 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 1, 3, 48, 114, 117, primo comma in relazione all'art. 3, comma 2, della Carta europea dell'autonomia locale firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata e resa esecutiva con legge 30 dicembre 1989, n. 439 e 118 Cost., dalla Regione Lombardia (con il ricorso n. 39 del 2014);
- la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale del comma 22 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 123, primo comma, e 133, secondo comma, Cost., dalla Regione Campania (con il ricorso n. 43 del 2014) e limitatamente al solo art. 133, secondo comma, Cost. dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);
- la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dei commi 54, 55, 56, 58, 59, 60, 67 e 69 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 1, 3, 5, 48, 114, 117, primo comma in relazione all'art. 3, comma 2, della Carta europea dell'autonomia locale , 118 e 138 Cost., dalle Regioni Lombardia (con il ricorso n. 39 del 2014) e Veneto (con il ricorso n. 42 del 2014);
- la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dei commi 54, 55, 56, 58, 59, 60, 67 e 69 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 1, 3, 5, 48, 114, 117, primo comma in relazione all'art. 9 della Carta europea dell'autonomia locale , 118, 119 e 138 Cost., dalla Regione Lombardia (con il ricorso n. 39 del 2014) e dalla Regione Veneto (con il ricorso n. 42 del 2014);
- la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dei commi 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 1, 5, 48, 97, 114, 118, 119 e 120 Cost., dalla Regione Veneto (con il ricorso n. 42 del 2014);
- la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dei commi 57 e 89 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera p), e quarto, 118, secondo comma, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014), nonché la questione di legittimità costituzionale dei commi 11 e 89 dell'art. 1 della stessa legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento all'art. 118, primo comma, Cost., dalla medesima Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);
- la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale del comma 95 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, commi secondo, lettera p), terzo e quarto, 118, secondo comma, 120 e 138 Cost., dalle Regioni Lombardia (con il ricorso n. 39 del 2014), Campania (con il ricorso n. 43 del 2014) e Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);
- 13) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 4, 105 e 106 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera p), e quarto, e 118 Cost., dalla Regione Campania (con il ricorso n. 43 del 2014), nonché la questione di legittimità costituzionale degli stessi commi 105, lettere a) e b), e 106 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera p), e quarto, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);
- la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale del comma 130 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 123, primo comma, e 133, secondo comma, Cost., dalla Regione Campania (con il ricorso n. 43 del 2014), nonché la questione di legittimità costituzionale dello stesso comma 130, promossa, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera p), e quarto, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);
- la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dei commi 117, 124 e 130 (terzo periodo), nonché del comma 133 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento all'art.117, commi secondo, lettera p), e quarto, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);
- la non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale del comma 149 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 123 e 136 Cost., dalla Regione Campania (con il ricorso n. 43 del 2014);
- la cessazione della materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dei commi 89, 90, 91 e 92 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97,114, 117, commi secondo, lettera p), terzo e quarto, 118, secondo comma, e 138 Cost., da tutte le Regioni ricorrenti (con esclusione, da parte della Regione Puglia, del comma 90);

Il secondo gruppo di norme concerne, come anticipato, i seguenti commi dell'art.1 della legge n. 56 del 2014:

- 54, che definisce organi delle Province “esclusivamente: a) il presidente della provincia, b) il consiglio provinciale; c) l’assemblea dei sindaci”;
- 55, 58 e da 60 a 65, sulle funzioni, sui requisiti di eleggibilità e sulle modalità di elezione, nonché sulle cause di decadenza del Presidente della Provincia;
- 56, sulla assemblea dei sindaci, “costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia”;
- 57, sulla possibilità che gli statuti delle Province prevedano, d’intesa con la regione, “la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;
- 67 e da 69 a 78, sulla composizione del Consiglio provinciale e sui requisiti di eleggibilità e modalità di elezione dei consiglieri provinciali;
- 79, sulla elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale “in sede di prima applicazione della presente legge”;
- 81 e 83, sulle “modifiche statutarie conseguenti alla presente legge”, demandate al Consiglio provinciale (ed alla approvazione del collegio dei sindaci) ed all’eventuale esercizio del potere sostitutivo ex art. 8 della legge 5 giugno 2013, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità delle suddette norme, precisa anzitutto che è in corso l’approvazione di una riforma costituzionale che prevede la futura soppressione delle Province (come desumibile dallo stesso *incipit* dell’art.1, comma 51, della Legge Delrio), sicché il nuovo modello ordinamentale delle Province trova applicazione in attesa della riforma del titolo V, parte seconda, della Costituzione”.

La Consulta ritiene non pertinente l’evocazione da parte delle Regioni ricorrenti dell’art.138 Cost., sostenendo che il procedimento previsto da tale articolo sia obbligatorio nel solo caso di soppressione delle Province, e non nella fattispecie in esame relativa al riordino dell’ente medesimo.

I giudici costituzionali dichiarano, poi, non fondate le censure rivolte al modello di governo di secondo grado in riferimento all’ente Provincia, per le medesime ragioni per cui ne hanno

- la cessazione della materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale del comma 13 dell’art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera p), e quarto, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014).

³⁵ Per i profili della sentenza non trattati nel presente elaborato, si rinvia alla nota di sintesi della sentenza n. 50 del 2015, redatta dalla dott.ssa Eliana Romeo e reperibile nel fascicolo di “Annotazioni sulla giurisprudenza costituzionale di interesse regionale”, a cura dell’Area Assistenza Commissioni del Consiglio regionale della Calabria, ai seguenti link: http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/annotazioni/annotaz_166.pdf (singola sentenza); <http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/documentazione/Annotazioni%20su%20giurisprudenza%20%20costituzional e%20di%20interesse%20regionale%20gennaio%20marzo%202015.pdf?p=13.14.19> (raccolta trimestrale)

dichiarato l'infondatezza con riferimento alle Città metropolitane. Difatti, i giudici costituzionali nella medesima sentenza avevano già chiarito che la natura costituzionalmente necessaria degli enti previsti dall'**art.114 Cost.** ed il carattere autonomistico ad essi impresso dall'**art. 5 Cost.** non implicano che gli organi di governo di questi enti debbano essere eletti necessariamente in modo diretto.

Come già affermato nella sentenza n. 96 del 1968, **un meccanismo elettivo di secondo grado è pienamente compatibile con il principio democratico e con quello autonomistico**, come dimostra, del resto, il fatto che tale meccanismo è previsto dalla Costituzione per la più alta carica dello Stato.

Alla luce di tale principio, la materia "legislazione elettorale" – devoluta alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, c.2, lett. p), Cost. – va intesa come riferibile ad entrambi i modelli di "legislazione elettorale" e non esclusivamente al procedimento di elezione diretta.

Deve escludersi, peraltro, che sussista la denunciata incompatibilità della normativa impugnata con l'art. 3, c. 2, della Carta europea dell'autonomia locale, invocata dalle ricorrenti – come parametro interposto ai fini della violazione dell'art. 117, c.1, Cost. – nella parte in cui prevedrebbe che almeno uno degli organi collegiali sia ad elezione popolare diretta.

A prescindere dalla natura di documento di mero indirizzo della suddetta Carta europea, l'espressione usata dalla norma sovranazionale, che richiede che i membri delle assemblee siano "*freely elected*", va intesa nel senso sostanziale dell'esigenza di un'effettiva rappresentatività dell'organo rispetto alle comunità interessate.

Essa non esclude, pertanto, la possibilità di un'elezione indiretta, purché siano previsti meccanismi alternativi, che comunque permettano di assicurare una reale partecipazione dei soggetti portatori degli interessi coinvolti.

A riguardo della proroga dei commissariamenti, la Corte esclude che essa sia "*sine die*" come sostenuto dalle ricorrenti.

A tal proposito, è richiamato l'art. 1, comma 82, della Legge n. 56 del 2014 – nel testo sostituito dall'art. 23, c. 1, lett. f), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 ("Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"), convertito, con modificazioni dall'art. 1, c. 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114 – che dispone, che, per le Province già oggetto di commissariamento, il commissario, a partire dal 1° luglio 2014, muti natura, e cioè, sostanzialmente, decada, dando vita, pur nella coincidenza della persona fisica, ad un organo diverso, privo dei poteri commissariali, chiamato ad assicurare gratuitamente la gestione della fase transitoria solo "per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78".

La Consulta esamina, poi, la questione di costituzionalità riferita all'art.1, commi 81 e 83 (oltre che 17) della legge n. 56 del 2014, sollevata dalla Regione Puglia in relazione agli artt. 114, c.2, e 120, c.2, Cost.

Ad avviso della Regione ricorrente, sarebbe illegittima la previsione dell'esercizio del potere sostitutivo straordinario dello Stato nell'ipotesi di mancata realizzazione della potestà statutaria delle Province (e delle Città metropolitane).

Per la Corte Costituzionale, la questione non è fondata in quanto le norme censurate mirano ad assicurare il necessario principio dell'unità giuridica su tutto il territorio nazionale e poiché, in ogni caso, il potere sostitutivo dello Stato trova il suo fondamento espresso nella legge, che ne definisce i presupposti sostanziali, e costituisce la manifestazione degli interessi unitari, alla cui salvaguardia è preordinato l'intervento surrogatorio statale.

Peraltro, la Consulta evidenzia la sussistenza di rimedi giurisdizionali (fra cui il conflitto di attribuzione) che la Regione destinataria dell'esercizio del potere sostitutivo del Governo potrebbe attivare ove ravvisasse un'illegittimità nell'intervento sostitutivo statale.

Il terzo gruppo di censure concerne le disposizioni della Legge Delrio volte riordino delle funzioni ancora attribuite alle Province ed allo scorporo di quelle attribuite ad altri enti.

Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui ai seguenti commi dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014:

- 89, sulle funzioni (diverse da quelle “fondamentali”, che “in attesa della riforma del titolo V, parte seconda, della Costituzione” continuano ad essere esercitate dalle Province), che “nell’ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali”;
- 90, sul procedimento per il trasferimento delle funzioni di cui sopra;
- 91, secondo cui “Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze”;
- 92, sul procedimento e sui criteri generali per “l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all’esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista”;
- 95, per il quale “La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all’accordo di cui al comma 91.

Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131".

L'insieme di disposizioni contenute in detti commi disegna un complesso meccanismo finalizzato all'individuazione delle funzioni diverse da quelle "fondamentali" da trasferire dalle province ad altri enti territoriali (comma 89), all'individuazione del procedimento per il trasferimento di tali funzioni (comma 90), al raggiungimento di un accordo sancito in Conferenza unificata cui veniva rimessa l'individuazione puntuale delle funzioni di cui al comma 89 (comma 91), all'emanazione di un D.P.C.M. contenente il procedimento ed i criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite dalle province agli enti subentranti (comma 92), ed all'eventuale potere sostitutivo dello Stato in caso di inadempienza della Regione (comma 95).

Con riguardo a tale dettagliato processo di riorganizzazione, tutte le Regioni ricorrenti lamentavano la carenza di competenza dello Stato a disciplinare le modalità e le tempistiche per la riallocazione delle funzioni "non fondamentali" delle Province, nonché ad individuare le risorse connesse, sostenendo che la competenza esclusiva statale fosse da ricondurre esclusivamente alla individuazione delle funzioni fondamentali, esplicitamente ricomprese nell'art.117, comma 2, lettera p), Cost. Esse paventavano, altresì, l'illegittima limitazione del potere regionale di stabilire autonomamente il livello di governo più idoneo all'esercizio delle funzioni amministrative di propria competenza, in aperta violazione, in particolare, dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118 Cost. Tutte le ricorrenti individuavano, peraltro, un *vulnus* nell'esercizio del potere sostitutivo previsto nel caso di mancato rispetto del termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge per l'individuazione delle funzioni non fondamentali³⁶.

In ragione dell'attuazione del complesso procedimento delineato nei commi da 89 a 92 culminato nell'Accordo sancito nella Conferenza unificata dell'11 settembre 2014 e seguito dall'emissione del d.P.C.m. indicato nel comma 92, la Corte Costituzionale ritiene che l'interesse delle Regioni ricorrenti sia venuto meno e dichiara, pertanto, cessata la materia del contendere, sia in virtù della definizione congiunta delle competenze (in relazione al processo di riordino) e della loro ripartizione tra Stato e Regioni in conformità dei titoli di legittimazione stabiliti dalla Costituzione e delle linee direttrici della stessa legge Delrio, sia avuto riguardo al rispettato principio costituzionale di leale collaborazione.

In altri termini, dunque, la correttezza degli atti non legislativi compiuti successivamente all'approvazione della legge statale impugnata ha reso insussistente, ad avviso della Corte,

³⁶ A. STERPA, F. GRANDI, F. FABRIZZI, M. DE DONNO, *Corte costituzionale, sentenza n. 50 del 2015: scheda di lettura*, su www.federalismi.it, n.7/2015, p. 12.

l'interesse regionale alla rimozione della normativa statale oggetto di gravame. A tal proposito, è stato osservato dalla dottrina che una simile decisione della Corte si ispira a un canone di efficienza, considerato che un'eventuale accertata illegittimità costituzionale della legge potrebbe provocare l'inefficiente risultato di far venir meno una norma da cui sono già conseguiti esiti (non legislativi) costituzionalmente coerenti³⁷.

La Corte prosegue nell'analisi delle censure ad essa sottoposte, dichiarando la non fondatezza la questione avente ad oggetto l'art. 1, comma 95, della Legge n. 56 del 2014, nella parte in cui prevede il potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia delle Regioni rispetto all'attuazione dell'accordo di cui al comma 91.

Per la Consulta, tale previsione è legittima in quanto giustificata dall'esigenza di garantire che le attività attualmente svolte dalle Province siano mantenute in capo ai nuovi enti destinatari, senza soluzione di continuità, nell'interesse dei cittadini e della comunità nazionale³⁸.

³⁷ G.M. SALERNO, *La sentenza n. 50 del 2015: argomentazioni efficientistiche o neo-centralismo repubblicano di impronta statalistica?*, su www.federalismi.it, n.7/2015, p. 11.

³⁸ Il presente paragrafo è tratto prevalentemente dalla nota di sintesi della sentenza n. 50 del 2015, redatta dalla dott.ssa Eliana Romeo e reperibile nel fascicolo di "Annotazioni sulla giurisprudenza costituzionale di interesse regionale", a cura dell'Area Assistenza Commissioni del Consiglio regionale della Calabria, ai seguenti link:

http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/annotazioni/annotaz_166.pdf (singola sentenza);

<http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/documentazione/Annotazioni%20su%20giurisprudenza%20costituzional e%20di%20interesse%20regionale%20gennaio%20marzo%202015.pdf?p=13.14.19> (raccolta trimestrale)

10. L'abolizione delle Province nel disegno di legge costituzionale attualmente in discussione in Parlamento

Come chiarito anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 220 del 2013, la soppressione delle Province può avvenire solo mediante una legge costituzionale che riformi il Titolo V della Costituzione (attualmente rubricato “Le Regioni, le Province, i Comuni”).

In tale senso, si è mosso dapprima il Governo Letta con il già citato disegno di legge costituzionale C. n. 1543 sull’ “Abolizione delle Province”³⁹ e, successivamente, il Governo Renzi con un disegno di legge costituzionale dal titolo “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”.

Quest’ultimo disegno di legge è stato presentato, su iniziativa del Presidente del Consiglio Matteo Renzi e del Ministro senza portafoglio per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi, l’8 aprile 2014 presso il Senato (S. n. 1429), e da quest’ultimo approvato in prima lettura in data 8 agosto 2014; è stato, poi, approvato dalla Camera dei deputati con modificazioni in data 10 marzo 2015 (C. n. 2613), ed è attualmente all’esame del Senato (S. n. 1429-B).

Come si evince dallo stesso titolo, tale disegno di legge costituzionale non si limita a prevedere l’abolizione delle Province, ma ha una portata ben più ampia: esso trasforma radicalmente il Senato e il procedimento legislativo; sopprime il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL); elimina la legislazione concorrente tra Stato e Regioni, attribuisce alcune nuove materie alla legislazione esclusiva dello Stato e dispone che tutte le materie non affidate alla competenza esclusiva statale siano di competenza esclusiva regionale salvo intervento statale per “esigenze di tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica o di realizzazione di programmi o riforme economico-sociali di interesse nazionale”; limita gli emolumenti ai membri degli organi regionali e sopprime i trasferimenti monetari ai gruppi nei Consigli regionali⁴⁰.

Per quanto concerne specificatamente le Province, la loro soppressione è espressamente prevista all’art. 29 del disegno di legge costituzionale S. n. 1429-B, che sopprime le parole “alle Province” e “le Province”, rispettivamente dal primo e dal secondo comma dell’art. 114 Cost., eliminando, dunque, tale ente intermedio dalle articolazioni territoriali della Repubblica.

³⁹ Il disegno di legge costituzionale C. 1543 è stato assorbito il 10 marzo 2015 dall’approvazione del disegno di legge costituzionale C. n. 2613.

⁴⁰ SERVIZIO STUDI SENATO DELLA REPUBBLICA, *La riforma del Senato e del Titolo V nell’A.S. n. 1429 d’iniziativa del Governo - Note di sintesi*, <http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/760034/index.html>

La soppressione dei riferimenti alle Province nel testo costituzionale è disposta anche dagli articoli successivi del medesimo d.d.l. costituzionale e, più precisamente, dall'art. 31, nella parte in cui sostituisce interamente l'art. 117 Cost.; dall'art. 32, modificativo dell'art.118 Cost.; dall'art. 33 che sostituisce il testo dell'art. 119 Cost.; dall'art. 38, comma 8, che provvede a sostituire l'attuale rubrica del titolo V della parte II della Costituzione con la seguente "Le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni", dal successivo comma 9, che modifica l'art. 120, c. 2, Cost. (in tal caso il riferimento alle Province trova applicazione solo con riguardo alle Province autonome di Trento e Bolzano) e infine dal comma 12, modificativo dell'art. 132, c.2, Cost.

Si fa presente, infine, che, per espressa previsione dell'art. 39, comma 12, del d.d.l. cost. S. n. 1429-B, le disposizioni modificative del Titolo V, parte II, Cost., non si applicheranno alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adeguamento dei rispettivi Statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome; inoltre, fino alla revisione dei predetti Statuti speciali, resterà altresì ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi Statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 Cost.

11. Le leggi regionali approvate in attuazione della legge n. 56 del 2014

11.1 Toscana

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n.807 del 29/9/2014, è stato istituito l'Osservatorio regionale, previsto dall'accordo tra governo e regioni, sancito in conferenza unificata l'11 settembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014.

OSSERVATORIO REGIONALE TOSCANA⁴¹	
COMPONENTI	COMPITI
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presidente della Giunta Regionale; ▪ Assessore competente ai rapporti con gli enti locali, che lo presiede in assenza del Presidente; ▪ Sindaco della Città metropolitana di Firenze, o il consigliere della Città metropolitana da lui delegato; ▪ Presidenti delle Province toscane, o i consiglieri provinciali da loro delegati; in caso di gestione commissariale, la Provincia è rappresentata nell'Osservatorio dal Commissario in carica; ▪ Presidente dell'ANCI Toscana; ▪ Presidente dell'UPI Toscana 	<p>L'Osservatorio opera per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo e dal DPCM, come specificate nell'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione. L'allegato A stabilisce altresì le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.</p> <p>L'Assessore ai rapporti con gli enti locali informerà il Consiglio regionale degli orientamenti della Giunta sulle funzioni oggetto del riordino e del confronto in corso con le amministrazioni interessate, concordando le modalità con la Presidenza del Consiglio regionale.</p> <p>All.to A - Funzionamento e attività dell'Osservatorio</p> <p>1.1. Le sedute dell'Osservatorio sono convocate dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore delegato ai rapporti con gli enti locali, con le stesse modalità previste dal protocollo istitutivo del Tavolo di concertazione istituzionale.</p> <p>1.2. L'Osservatorio opera anche in assenza di uno o più componenti.</p> <p>1.3. I componenti dell'Osservatorio possono avvalersi dell'assistenza tecnica di propri collaboratori, secondo le indicazioni previste nella convocazione della seduta.</p> <p>1.4. L'Osservatorio programma i suoi lavori, definendo i tempi e le scadenze dell'attività in modo compatibile con i tempi previsti per l'adozione degli atti regionali. Salvo diversa intesa e il procedimento di cui al paragrafo 3, le attività connesse a un argomento posto all'ordine del giorno dell'Osservatorio si concludono entro 15 giorni dalla prima seduta.</p> <p>1.5. Degli esiti delle sedute dell'Osservatorio è dato atto nel verbale. Se i componenti intendono assumere orientamenti comuni e/o indicare attività che devono essere svolte dalle amministrazioni coinvolte nel processo di riordino, l'Osservatorio procede con intese sottoscritte da tutti i componenti presenti alla seduta.</p> <p>1.6. Su proposta della Giunta regionale, l'Osservatorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) svolge attività di impulso e di coordinamento per la ricognizione delle funzioni amministrative provinciali oggetto di riordino e per la formulazione di proposte concernenti la loro riallocazione presso il livello istituzionale più adeguato;

⁴¹ La seguente tabella è tratta da "Osservatori regionali previsti dall'accordo tra governo e regioni, sancito in conferenza unificata l'11 settembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge n. 56/2014", reperibile presso www.regioni.it/download/news/394666/

b) effettua la validazione della mappatura dei beni e delle risorse connesse a tutte le funzioni, di cui all'articolo 2 del DPCM.

1.7. L'Osservatorio è consultato sulle proposte di legge regionale concernenti il riordino delle funzioni, prima della loro adozione da parte della Giunta.

1.8. In caso di mancata intesa sulle attività da compiere, la Giunta regionale provvede all'adozione degli atti conseguenti.

1.9. Le amministrazioni componenti l'Osservatorio sono tenute a compiere le attività richieste dall'Osservatorio. Le amministrazioni sono comunque tenute a fornire alla Giunta regionale i dati e gli elementi necessari all'adozione degli atti di competenza della Regione.

1.10. L'Osservatorio cessa la sua attività con la consultazione di cui al punto 1.7.

§2. Attività tecniche di supporto

2.1 Le attività tecniche di supporto all'Osservatorio consistono nel supporto al funzionamento dell'Osservatorio e nella predisposizione dei documenti e delle proposte della Giunta regionale.

2.2 Le attività tecniche sono coordinate dal Direttore Generale della Presidenza della Giunta regionale, che si avvale, per i profili trasversali e generali, dell'Area di coordinamento legislativa, nonché dei Settori Affari istituzionali e delle autonomie locali, Politiche fiscali e finanza locale, Organizzazione reclutamento e assistenza normativa, Patrimonio e logistica. Per i profili di competenza, l'Avvocatura regionale partecipa alle attività tecniche di cui al presente punto.

2.3 In relazione alle questioni in esame da parte dell'Osservatorio, il DG della Presidenza si avvale del Comitato Tecnico di Direzione, o delle singole Direzioni Generali interessate e delle relative strutture di settore, definendo i compiti istruttori e gli adempimenti di rispettiva competenza. Se le attività comportano la partecipazione di strutture tecniche degli enti locali, il DG

della Presidenza provvede a richiedere detta collaborazione ai sensi del paragrafo 1, punto 1.9.

2.4 Il funzionamento dell'Osservatorio è assicurato dall'ufficio di supporto al Tavolo di concertazione istituzionale. L'ufficio provvede alle convocazioni e alla redazione di un verbale, in forma sintetica, della seduta. Il verbale, con allegati eventuali documenti tecnici attinenti agli argomenti trattati, è tempestivamente inoltrato, in via telematica, ai componenti dell'Osservatorio.

2.5 Il DG della Presidenza può affidare a un dirigente regionale di cui ai punti 2.2. e 2.3. lo svolgimento delle funzioni, anche in relazione a specifiche attività.

§3. Procedimento per la validazione della mappatura dei beni e delle risorse connesse al riordino.

3.1 Le Province e la Città metropolitana trasmettono la mappatura dei beni e delle risorse alla Giunta regionale, Direzione Generale della Presidenza.

3.2 Il Direttore Generale della Presidenza provvede alle attività tecniche istruttorie della Regione per la verifica della congruità dei dati trasmessi e dà comunicazione degli esiti al presidente dell'Osservatorio.

3.3 Il presidente dell'Osservatorio convoca la seduta dell'Osservatorio per la validazione della mappatura. In tale occasione, l'Osservatorio verifica la coerenza della ricognizione con i criteri del DPCM. In caso positivo la validazione è attestata da un'apposita intesa sottoscritta da tutti

	<p>i componenti l'Osservatorio presenti alla seduta. Il presidente dell'Osservatorio trasmette la documentazione finale all'Osservatorio centrale.</p> <p>3.4 Se la mappatura trasmessa non risulta completa o risulta incoerente, l'Osservatorio individua e propone alle amministrazioni interessate soluzioni per rendere conforme la ricognizione ai criteri previsti dal DPCM, richiedendo le integrazioni o le modifiche necessarie. Se non è raggiunta l'intesa sulle richieste da effettuare, o se persistono le incongruenze segnalate, e comunque se la mappatura non risulta effettuata, l'Osservatorio regionale rimette gli atti alla Giunta regionale, per l'assunzione delle relative determinazioni.</p> <p>3.5 Fermo restando il procedimento di validazione di cui ai punti precedenti, se risulta necessario richiedere integrazioni e specificazioni dei dati trasmessi dalla Province e dalla Città metropolitana ai fini dei successivi provvedimenti di riordino, l'Osservatorio procede all'intesa in merito. La Giunta regionale può comunque rappresentare la necessità di dette integrazioni e specificazioni e, acquisite le valutazioni dei componenti dell'Osservatorio, procedere alla richiesta.</p>
--	--

La Toscana è la prima Regione ad aver approvato una legge per il riordino delle funzioni delle Province: **la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22** “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014.”

Di seguito, si sintetizzano gli elementi salienti della legge.

Regione: Toscana
Legge 3 marzo 2015, n. 22
Proponente: Giunta Regionale D.G.R. 19 gennaio 2015, n. 1 divenuta Proposta di legge del Consiglio regionale 21 gennaio 2015, n. 402
Titolo: Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014
Stato dell'iter: in vigore

La legge regionale n. 22 del 2015 precisa che le funzioni non oggetto del riordino restino nella competenza degli enti (Province e Città metropolitana) che le esercitano ai sensi della legislazione vigente (art.1, c. 5); rinvia, invece, a una successiva legge regionale per il riordino delle funzioni in materia di mercato del lavoro (art.1, c.7).

Essa prevede, inoltre, che la Giunta regionale, al seguito del trasferimento delle funzioni, adotti proposte di legge e modifiche di piani e programmi, al fine di adeguare la legislazione e la programmazione di settore al trasferimento delle funzioni disposto dalla legge (art. 1, c.4).

All'art. 2, sono elencate le funzioni, esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana prima dell'entrata in vigore della legge, che sono oggetto di trasferimento alla Regione:

- a) le funzioni in materia di agricoltura;
- b) le funzioni in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne;
- c) le funzioni in materia di orientamento e formazione professionale, compresa la formazione e qualificazione professionale degli operatori turistici;
- d) le seguenti funzioni in materia di ambiente:
 - 1) le funzioni già esercitate dalle province prima dell'entrata in vigore della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010) e dalla medesima legge attribuite alla competenza della Regione, e per il cui effettivo trasferimento si rinviava alla presente legge;
 - 2) le funzioni in materia di difesa del suolo, ivi comprese quelle relative alla difesa della costa e degli abitati costieri e alla gestione del demanio idrico, compreso l'introito dei relativi proventi;
 - 3) le funzioni in materia di tutela della qualità dell'aria;
 - 4) le funzioni in materia di inquinamento acustico;
 - 5) le funzioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
 - 6) le funzioni di autorità competente concernenti l'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) e l'Autorizzazione unica ambientale (AUA);
- e) le funzioni in materia di energia;
- f) le funzioni in materia di Osservatorio sociale già esercitate dalle province prima dell'entrata in vigore della legge regionale 30 luglio 2014, n.45 (Modifiche alla l.r. 24 febbraio 2005, n.41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"), e dalla medesima legge attribuite alla competenza della Regione;
- g) le funzioni in materia di strade regionali, limitatamente alla progettazione e costruzione delle opere relative alle strade regionali, programmate dalla Regione.

Disposizioni particolari sono previste per le funzioni in materia di strade regionali e di ambiente. La Regione diviene autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative e all'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto diversamente disposto da specifiche disposizioni nelle materie di competenza esclusiva statale.

Resta fermo, in materia di trasporto pubblico locale (TPL), l'esercizio delle funzioni così come esercitate dalla Regione mediante l'ufficio unico, ai sensi degli articoli 83 e ss. della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 ("Legge finanziaria per l'anno 2011").

I termini per il trasferimento delle funzioni sono individuati all'art. 9, c.1 della legge.

La Regione esercita tali funzioni assicurando alle comunità locali la partecipazione alla formazione dei programmi di intervento (art.3, c.1).

L'art. 4 individua le funzioni, esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della legge, che sono oggetto di trasferimento ai Comuni:

- a) le funzioni in materia di turismo, a esclusione della formazione professionale degli operatori turistici e della raccolta dei dati statistici;
- b) le funzioni in materia di sport;
- c) la tenuta degli albi regionali del terzo settore;
- d) le funzioni in materia di forestazione.

Tale disposizione non si applica ai Comuni della Città metropolitana di Firenze, come previsto dall'art. 5, in quanto in tale territorio le suddette funzioni vengono attribuite alla Città metropolitana.

Il trasferimento delle funzioni decorre dalla data in cui è efficace il trasferimento del personale ai sensi dell'art. 13, c.8, lett. c.

L'articolo 5 disciplina specificatamente la Città metropolitana, per rafforzarne il ruolo di ente di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei Comuni che ne fanno parte ed istituisce, in particolare, la Conferenza Regione – Città metropolitana, il cui funzionamento sarà disciplinato da un protocollo d'intesa sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco metropolitano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Il Capo II reca disposizioni per il trasferimento delle funzioni alla Regione.

Nello specifico, l'articolo 6 prevede che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, con deliberazione della Giunta regionale, siano individuate le attività che devono essere compiute dalla Regione e dagli Enti locali interessati, i tempi di conclusione delle stesse e ogni altro adempimento necessario, per il trasferimento alla Regione del personale, dei beni e dei rapporti.

Ai fini del trasferimento, si provvede alla stipula di accordi tra Regione e Province o Città metropolitana, con le modalità stabilite nella suddetta deliberazione.

Ai sensi dell'articolo 9, entro quindici giorni dalla stipulazione degli accordi, la Giunta regionale approva una proposta di legge, con la quale si provvede al recepimento del contenuto degli stessi.

L'articolo 7 disciplina dettagliatamente gli accordi per il trasferimento del personale e dispone che la Giunta regionale adotti un piano di riorganizzazione della funzione oggetto di trasferimento. Il numero delle unità di personale da trasferire, con le rispettive qualifiche e profili professionali, necessario per l'esercizio della funzione trasferita, è individuato nominativamente a seguito di accordi tra le amministrazioni interessate. Detti accordi individuano altresì una quota di personale, assegnato ai servizi trasversali, svolgente compiti di supporto, da trasferire alla Regione.

L'articolo 8 individua le modalità per l'effettivo trasferimento del personale e dispone che, in funzione del trasferimento, siano costituiti in ogni Provincia e nella Città metropolitana, uffici territoriali della Regione. Il personale trasferito continua a operare nella sede dell'ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio, fino alla definizione dei rapporti tra detto ente e la Regione sul trasferimento dei beni e delle risorse strumentali.

Si prevede la possibilità per la Regione di adottare particolari disposizioni organizzative e di procedere, entro sessanta giorni dal trasferimento del personale, ad un'ulteriore riorganizzazione dell'ente con applicazione delle disposizioni del capo I del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 ("Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.").

L'articolo 9 stabilisce che il trasferimento del personale e delle funzioni decorra dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge regionale, con la quale si provvede alla previsione di entrate extratributarie, dei proventi connessi all'esercizio delle funzioni trasferite e alla determinazione della spesa per il personale trasferito. Per la copertura di detta spesa sono integralmente utilizzate le risorse regionali, risultanti ancora disponibili sul bilancio regionale e concernenti i trasferimenti alle Province e alla Città metropolitana per le spese di personale e di funzionamento delle funzioni ad esse già conferite.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di trasferimento di beni e successione nei rapporti attivi e passivi. Stabiliti i principi generali (comma 2), si individuano i casi di esclusione dalla successione per procedimenti e attività in corso (commi 3, 4 e 5). In tali casi, l'ente cedente potrà avvalersi del personale o degli uffici regionali, che opereranno funzionalmente anche come strutture della Provincia o della Città metropolitana (comma 6). Considerato il carattere del trasferimento di funzioni e di personale, la soluzione individuata appare l'unica in grado di consentire l'ordinata conclusione delle attività ancora in capo all'ente cedente.

Per le opere regionali strategiche (comma 7) e per quelle derivanti da gestioni commissariali connesse alla protezione civile (comma 9), si dettano disposizioni derogatorie, al fine di

consentire la successione della Regione per le opere che saranno specificamente individuate nella legge regionale di trasferimento delle funzioni.

Per i beni, è stabilito che entro un anno dalla data di trasferimento della funzione e del personale, la Regione e la Provincia o la Città metropolitana interessata, provvedano mediante accordi ad individuare i beni mobili e immobili nonché le risorse strumentali da trasferire. Entro quindici giorni dalla stipulazione dei suddetti accordi, la Giunta regionale approverà una proposta di legge con cui si provvederà al recepimento degli accordi e alla determinazione della spesa per la successione nei beni e nei relativi rapporti.

L'articolo 11 detta disposizioni specifiche per particolari funzioni e procedimenti.

Nello specifico, dispone che al fine di assicurare la migliore collaborazione tra la Regione e gli Enti locali e la continuità amministrativa in vista del trasferimento delle funzioni, nelle funzioni oggetto di trasferimento la Regione e gli enti locali interessati possono stipulare convenzioni, in particolare per l'esercizio associato di funzioni che richiedono il tempestivo adeguamento alla programmazione comunitaria. In dette convenzioni ciascun ente sostiene le spese relative al personale che risulta alle proprie dipendenze (art.11, c. 2).

Si prevede, altresì, che la Giunta regionale predisponga e sottoponga agli Enti locali, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge, proposte di esercizio associato delle funzioni di formazione professionale attinenti la programmazione attuativa e la gestione del programma operativo regionale (POR) del fondo sociale europeo (FSE) 2014 – 2020 (art.11, c. 3).

L'articolo 12 disciplina il trasferimento alla Regione di funzioni che sino alla data di entrata in vigore della legge sono state esercitate dalle Unioni di Comuni.

Si tratta in particolare delle funzioni in materia di agricoltura e forestazione, con esclusione degli interventi pubblici forestali.

Il Capo III reca, invece, disposizioni per il trasferimento di funzioni ai Comuni.

All'art. 14, si dispone che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, il consiglio provinciale stabilisca, con propria deliberazione, le attività che devono essere compiute dalla Provincia e dai Comuni per il trasferimento del personale, dei beni, dei rapporti e i tempi entro i quali dette attività debbano essere concluse. Al trasferimento si procede mediante accordi, stipulati con specifiche modalità, tra Provincia e Comuni.

Le funzioni sono trasferite (ad eccezione della tenuta degli albi regionali del terzo settore che viene attribuita al Comune capoluogo di Provincia) ai Comuni che le esercitano obbligatoriamente in forma associata, negli ambiti di dimensione adeguata di cui alla legge regionale n. 68 del 2011.

Si stabilisce, poi, che l'esercizio associato delle funzioni avvenga mediante convenzione stipulata da tutti i Comuni dell'ambito di dimensione adeguata, oppure mediante Unione di Comuni (art. 14).

Il Capo IV apporta modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 ("Norme sul sistema delle autonomie locali"), atte, in particolare, ad adeguare il sistema a quanto previsto dalla legge n. 56 del 2014.

Il Capo V apporta modifiche alle leggi regionali nn. 32/2002, 67/2003, 41/2005, 65/2014.

Il Capo VI reca disposizioni finali e transitorie. Nello specifico, l'art. 44 dispone che, fino alla data di effettivo trasferimento delle funzioni, le Province continuino ad esercitare le funzioni di competenza, sulla base della propria disciplina regolamentare.

11.2 Umbria

Con delibera di Giunta Regionale n. 1161 del 15/09/2014, è stato istituito l'Osservatorio regionale, previsto dall'accordo tra governo e regioni, sancito in conferenza unificata l'11 settembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014.

OSSERVATORIO REGIONALE UMBRIA ⁴²	
COMPONENTI	COMPITI
<ul style="list-style-type: none">▪ Assessore Regionale alle riforme endoregionali;▪ Presidente dell'ANCI o suo delegato;▪ Presidente dell'UPI o suo delegato;▪ Presidente del CAL o suo delegato;▪ Segretario generale del Consiglio regionale o suo delegato;▪ Coordinatore Area Organizzazione delle Risorse umane, innovazione tecnologica e Autonomie locali;▪ Direttore regionale "Risorsa Umbria";▪ Federalismo, risorse finanziarie e strumentali;▪ Dirigente Servizio Riforme endoregionali e rapporti con le autonomie locali;▪ Dirigente Attività legislativa e Segreteria della Giunta Regionale;▪ Tre segretari comunali già individuati da ANCI regionale;▪ Due rappresentanti tecnici delle province di Perugia e Terni, ovvero altri nominativi successivamente indicati anche a seguito del nuovo assetto istituzionale	<p>L'Osservatorio regionale sostituirà la Cabina di Regia di cui alla DGR 352/2012, successivamente integrata dalla DGR 1317/2013 e si potrà avvalere, nel caso lo ritenga opportuno, del Gruppo di lavoro interistituzionale istituito con DGR 75/2014.</p> <p>I compiti sono quelli contenuti nell'Accordo e nel DPCM attuativi dei commi 90 e 91 dell'articolo 1 della Legge 56 del 2014.</p> <p>Istituire presso il Consorzio Scuola Umbra di Pubblica Amministrazione- Villa Umbra- Perugia - un "laboratorio istituzionale".</p>

L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato la **legge regionale 2 aprile 2015, n. 10**, recante "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative".

Di seguito, si sintetizzano gli elementi salienti della legge.

⁴² La seguente tabella è tratta da "Osservatori regionali previsti dall'accordo tra governo e regioni, sancito in conferenza unificata l'11 settembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge n. 56/2014", reperibile presso www.regioni.it/download/news/394666/

Regione: Umbria

Legge 2 aprile 2015, n. 10

Proponente: **Giunta Regionale D.G.R. n. 140 del 09/02/2015**

Titolo: Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative.

Stato dell'iter: **in vigore**

L'art. 1 della legge regionale n. 10 del 2015 ha natura programmatica, da essa si evince il favore nei confronti delle gestioni associate da parte dei Comuni delle funzioni e dei servizi di competenza comunale e la volontà di procedere al riordino istituzionale.

La Regione favorisce e promuove l'esercizio da parte delle Province delle funzioni di cui all'art. 1, c. 88, della legge n. 56 del 2014, nonché di ulteriori funzioni per lo svolgimento delle quali i Comuni intendono avvalersi, mediante intese o convenzioni con le nuove Province (art. 1, c.4).

L'art. 2, c.1, individua le funzione oggetto di riordino che la Regione si riserva, rinviando all'allegato A, paragrafo I, di seguito riportate:

a) AMBIENTE

- **Rifiuti:** Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, rinnovo, vigilanza e controlli; Rinnovo autorizzazioni; Autorizzazione impianti di ricerca e sperimentazione (artt. 5 e 24 [l.r. 11/2009](#)); Riscossione ecotassa smaltimento rifiuti ([art. 7 l.r. 30/97](#))

- Valutazioni ambientali:

i. Rilascio, rinnovo, riesame Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA [L.R. 11/2009](#))

ii. Rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA ex [Dpr 59/2013](#))

iii. Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

- **Risorse idriche:** Funzioni amministrative in materia di difesa idraulica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche di cui all'art. 68 comma 1 lettera a, b, c, d, e, f, g, h, l, m [l.r. 3/99](#) , alla [l.r. 12/2007](#) e alla [l.r. 1/2015](#) fatto salvo quanto previsto all'articolo 124, comma 1, lettera g) limitatamente ai pozzi domestici.

b) ENERGIA

- **Funzioni amministrative concernenti la realizzazione e la modifica di impianti per la produzione di energia:** Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e l'esercizio degli impianti stessi, di cui all' [articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#) così come modificato dalla [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#) e di cui all' [articolo 8 del d.lgs. 8 febbraio 2007, n. 20](#)

- **Elettrodotti:** Autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione fino a 150 kV

c) GOVERNO DEL TERRITORIO

- **Controllo piani regolatori:** Verifica di compatibilità sui PRG parte strutturale e relative varianti adottate dai Comuni

- **Funzioni inerenti l'attività di vigilanza e controllo su opere e su costruzioni, in zona sismica** al fine di assicurare il rispetto della normativa tecnica vigente - [Titolo VI, Capo VI l.r. 1/2015](#) e artt. 250 e 269 della medesima [l.r. 1/2015](#)

- **Funzioni amministrative in materia paesaggistica di cui ai commi 1 e 5 dell' [art. 111 della l.r. 1/2015](#)** per i comuni che non sono in possesso dei requisiti previsti dall' [articolo 146 del D.lgs. 42/2004](#) - Funzioni

amministrative in materia paesaggistica di cui al [comma 1, lett. a\) dell'art. 110 della l.r. 1/2015](#)

- **Funzioni concernenti il controllo sull'attività edilizia** in materia di abusivismo di cui all'articolo 6, comma 2, let. b) punto 9) e agli articoli 148, 150, 151 e 152 della [l.r. 1/2015](#)

d) ATTIVITÀ PRODUTTIVE

- **Industria, Commercio, Artigianato** - Funzioni amministrative già delegate ai sensi della [L.R. 23 marzo 1995 n. 12](#) e successive modifiche e integrazioni, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo ([art. 9, LR 3/1999](#))

- **Cave e Miniere:** Vigilanza ([art. 14 l.r. 2/2000](#)) - Funzioni amministrative inerenti l'accertamento dei giacimenti di cava [L.R. 2/2000 art. 5bis](#) - Funzioni amministrative di polizia mineraria in materia di coltivazione di cave, comprensiva dei profili sanzionatori - Funzioni di polizia mineraria delle miniere: a) funzioni di polizia mineraria che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti; b) funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche; c) concessione e la erogazione degli ausili di cui all'articolo 20, comma 2, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo ([art. 21, comma 2 LR 3/1999](#))

e) CACCIA

- Funzioni amministrative in materia di gestione faunistica e della caccia, in particolare quelle relative:

- i. all'adozione dei piani faunistico - venatori provinciali pluriennali e dei programmi annuali di intervento inerenti la gestione faunistico – venatoria
- ii. all'istituzione e alla gestione degli ambiti territoriali di interesse faunistico e venatorio
- iii. alla gestione degli ambiti territoriali di caccia, alla costituzione e nomina dei Comitati di gestione, al controllo degli interventi tecnici dei Comitati
- iv. all'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria
- v. alle autorizzazioni e concessioni connesse alle attività faunistico – venatorie
- vi. ripopolamenti
- vii. piani finalizzati alla riduzione e controllo delle specie di fauna selvatica nell'intero territorio regionale
- viii. procedure di indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica

f) PESCA

- Funzioni amministrative relative a:

- i. elaborazione e approvazione dei programmi annuali degli interventi in materia ittica faunistica, articolati per bacini idrografici
- ii. all'istituzione degli ambiti di protezione, di frega, di tutela temporanea e di pesca regolamentata e ai relativi adempimenti
- iii. al rilascio delle licenze di pesca
- iv. all'istituzione dei campi di gara per la pesca agonistica
- v. al rilascio delle concessioni per l'esercizio della pesca sportiva nei laghetti e specchi d'acqua artificiali
- vi. ripopolamenti
- vii. funzioni di cui all' [art. 4 della l.r. 15/2008](#)

g) TURISMO

- Funzioni ex [art. 4 L.R. 12-7-2013 n. 13](#)

h) VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE (EX [D.LGS. 42/2004](#))

i) POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

j) FORMAZIONE PROFESSIONALE

k) DIRITTO ALLO STUDIO

- funzioni di cui alla [l.r. 16-12-2002 n. 28 art. 5 comma 1](#) , lettere g), h)

Inoltre, sono riallocate nella Regione le funzioni relative alle politiche attive del lavoro e alla formazione professionale (art. 2, c.2); la riallocazione di tali funzioni, nonché del personale che le esercita, deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle riforme di settore di cui all'Accordo tra lo Stato e le Regioni sancito in Conferenza unificata in data 11 settembre 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 91 della legge n. 56 del 2014 (art.2, c.3).

L'art. 3, al primo comma, conferma che le funzioni in materia di turismo e le funzioni in materia di politiche sociali (indicate nell'Allegato C), sono esercitate dai Comuni con le forme associative previste dalla normativa vigente.

Il comma successivo conferisce ai Comuni e alle loro forme associative le funzioni attualmente svolte dalle Province, individuate nell'Allegato A, paragrafo 2, ossia:

<p>a) SPORT</p> <p>- Diffusione della cultura della pratica sportiva e delle attività motorie; Concessione dei contributi per la promozione sportiva e motorio - ricreativa e per le manifestazioni sportive: a) per il finanziamento d'iniziative, progetti, studi e ricerche, finalizzati alla promozione dello sport per tutti; b) per l'organizzazione nel territorio regionale di manifestazioni sportive; c) per l'organizzazione nel territorio regionale di manifestazioni sportive di rilevante interesse promozionale e turistico; d) per lo sviluppo delle attività sportive in favore delle persone disabili (l.r. 3/99)</p>
<p>b) CULTURA</p> <p>- Promozione delle attività culturali di cui all' art. 102 l.r. 3/99</p>
<p>c) DIRITTO ALLO STUDIO</p> <p>- funzioni di cui alla l.r. 16-12-2002 n. 28 , art. 5 comma 1 , lettere a), b), c), d), e), f)</p>

L'art. 4 chiarisce che le nuove Province esercitano le funzioni di cui alla legge n. 56 del 2014 e rialloca, nelle Province medesime, le funzioni elencate nell'Allegato A, paragrafo 3:

<p>a) AMBIENTE:</p> <p>- RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO: Funzioni amministrative in materia di concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi di cui all' art. 68 comma 1 lettera i) l.r. 3/99</p>
<p>b) FUNZIONI AMMINISTRATIVE LAGO TRASIMENO DI CUI ALLA L.R. 39/1980 ad esclusione della gestione e regolazione delle opere idrauliche ad esclusione della gestione e regolazione delle opere idrauliche</p>
<p>c) TRASPORTI</p> <p>- Funzioni ex art. 76 L.R. 2-3-1999 n. 3</p>
<p>d) VIABILITÀ REGIONALE</p> <p>- Gestione della rete stradale (interventi di nuova costruzione e ordinaria e straordinaria manutenzione) sulla base della programmazione regionale e delle disposizioni per la sicurezza stradale (LR 8/2014)</p> <p>- Attività di gestione amministrativa connessa con le infrastrutture stradali e autorizzazioni di cui al d.lgs. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo codice della strada) (ordinanze di limitazione del traffico, autorizzazioni per trasporti eccezionali, autorizzazioni e nulla osta per competizioni e manifestazioni lungo strade regionali, provinciali e comunali)</p> <p>- Classificazione amministrativa delle strade di competenza ai sensi della normativa vigente</p>

Ai sensi dell'art. 5, la Regione favorisce il riordino delle partecipazioni societarie delle Province.

Le nuove Province – nel rispetto della normativa vigente ed, in particolare, della legge di stabilità 2015 – approvano il Piano di ricognizione, corredato da una relazione tecnica, che individua gli enti e le agenzie, nonché le società partecipate che svolgono servizi di rilevanza economica e quelle che hanno ad oggetto le funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014.

Il suddetto Piano prevede, inoltre, il programma di dismissione delle partecipazioni in società che hanno ad oggetto servizi e/o funzioni non ricomprese nelle funzioni di cui al citato articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014, nonché le modalità e i tempi per l'attuazione del programma di dismissione stesso.

L'art. 6, c.1, incarica la Giunta regionale di determinare con proprio atto – sulla base di un protocollo di intesa tra Regione, Province ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore, da stipularsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge – i criteri, l'entità e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali connesse al riordino delle funzioni.

Il successivo comma 2 sancisce il principio secondo cui i trasferimenti della proprietà dei beni mobili e immobili connessi all'esercizio delle funzioni provinciali sono effettuati ai sensi dell'art. 1, comma 96, lettera b), della legge n. 56 del 2014.

L'art. 7 è inerente all'ambito territoriale ottimale, unioni e fusioni di Comuni.

L'articolo in esame richiama, ai commi 1 e 2, gli artt. 14, c.3 1 e 12, c.1, della legge n. 56 del 2014, nella parte in cui fissano i limiti demografici minimi per l'insieme dei Comuni tenuti all'esercizio delle funzioni fondamentali e delle funzioni di cui all'allegato B della legge.

Sono individuate, poi, misure premiali volte a favorire le gestioni associate delle funzioni e dei servizi e ad incentivare, in particolare, fusioni e unioni di Comuni (art. 7, c.3).

Gli incentivi regionali si articolano in tre categorie:

- a) finanziamenti per le spese di esercizio e/o in conto capitale;
- b) supporto formativo e tecnico-operativo per fornire assistenza qualificata e formazione per amministratori e dipendenti degli Enti locali;
- c) premialità nella partecipazione a bandi o avvisi regionali riservata ai Comuni confluiti nella fusione o costituenti le unioni di cui al comma 3 (art. 7, c. 4).

Il titolo II apporta le necessarie modifiche alle precedenti leggi regionali in materia.

Il titolo III reca norme transitorie e finali, una clausola valutativa e norme finanziarie e di rinvio.

In particolare, l'art. 14 contiene una clausola valutativa, disponendo che la Giunta regionale – entro il 31 marzo 2016 e, successivamente, con cadenza annuale e, comunque fino al completamento del riordino delle funzioni di cui agli allegati A, B e C – trasmette all'Assemblea legislativa una relazione dettagliata sullo stato di attuazione della legge.

L'art. 15 prevede che non sono introdotte nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale e individua le dotazioni finanziarie del bilancio regionale con cui far fronte alle spese conseguenti al riordino delle funzioni, specificando, da un lato, che al finanziamento di tali interventi potranno concorrere anche eventuali finanziamenti statali, dell'Unione europea o derivanti da atti di programmazione negoziata; dall'altro che l'entità di tale spesa verrà determinata annualmente con la legge finanziaria regionale.

L'art. 16 rinvia ad apposito atto della Giunta regionale la definizione, ai sensi dell' art, 1, c. 424 della legge n. 190/2014, della destinazione delle risorse finanziarie alla ricollocazione nei propri ruoli del personale provinciale destinatario dei processi di mobilità, tenuto conto della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015.

11.3 Marche

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 06/10/2014, è stato istituito l'**Osservatorio regionale**, previsto dall'accordo tra governo e regioni, sancito in conferenza unificata l'11 settembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014.

OSSERVATORIO REGIONALE MARCHE ⁴³	
COMPONENTI	COMPITI
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vice Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, con funzioni di collaboratore; ▪ 6 rappresentanti dei Comuni designati da ANCI Marche; ▪ 6 rappresentanti delle province designati da UPI Marche; ▪ Il dirigente del Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie; ▪ Il dirigente della p.f. Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione; ▪ Il Dirigente della p.f. Attività normativa; ▪ Il Dirigente della p.f. Bilancio; ▪ Il Dirigente della p.f. Relazioni con gli enti locali; 	<p>L'Osservatorio regionale è tenuto a provvedere alla ricognizione delle funzioni amministrative provinciali oggetto di riordino e alla conseguente formulazione di proposte concernenti la loro attribuzione presso il livello istituzionale più adeguato, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 118 della Costituzione.</p> <p>Secondo quanto previsto dall'intesa, l'Osservatorio regionale verifica la coerenza della ricognizione, effettuata dalle Province, circa i beni e le risorse collegate alle funzioni oggetto di riordino, e ne valida i contenuti, trasmettendo la relativa</p> <p>documentazione all'Osservatorio nazionale. In caso di incongruenze, l'Osservatorio regionale individua e propone alle Province interessate soluzioni per rendere conforme la ricognizione ai criteri previsti dall'intesa.</p> <p>L'Osservatorio regionale, infine, esprime un parere sull'iniziativa legislativa regionale per la riallocazione delle funzioni oggetto di riordino e, in esito al processo di trasferimento del personale, trasmette una relazione illustrativa e tecnico finanziaria all'Osservatorio nazionale.</p> <p>Alle sedute dell'Osservatorio regionale possono essere chiamati a partecipare i funzionari regionali competenti in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno.</p>

La Regione Marche ha approvato la **legge regionale 3 aprile 2015, n. 13**, recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province"

Di seguito, si sintetizzano gli elementi salienti della legge.

⁴³ La seguente tabella è tratta da "Osservatori regionali previsti dall'accordo tra governo e regioni, sancito in conferenza unificata l'11 settembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge n. 56/2014", reperibile presso www.regioni.it/download/news/394666/

Regione: **Marche**

Legge 3 aprile 2015, n. 13

Proponente: **Giunta Regionale D.G.R. n. 40 del 02/02/2015, divenuta proposta di legge del Consiglio regionale n. 470 del 04/02/2015**

Titolo: **Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province**

Stato dell'iter: **in vigore**

L'art. 1 disciplina l'oggetto della legge, prevedendo il riordino delle funzioni provinciali non fondamentali, in attuazione della legge n. 56 del 2014 e dell'accordo sancito ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della stessa legge statale nella Conferenza unificata dell'11 settembre 2014.

L'art. 2 stabilisce il trasferimento alla Regione delle funzioni non fondamentali esercitate dalla Province di cui all'Allegato A:

- Turismo, informazione e accoglienza turistica;
- Beni e attività culturali;
- Trasporto pubblico locale e viabilità;
- Protezione civile;
- Difesa del suolo;
- Caccia;
- Pesca nelle acque interne;
- Formazione professionale;
- Servizi sociali;
- Artigianato;
- Agricoltura;
- Edilizia pubblica.

Le Province cessano di esercitare tali funzioni dalla data (fissata con deliberazione della Giunta regionale) di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della Regione, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2015 (art.3, c.4).

L'art. 3 rinvia a successive deliberazioni della Giunta regionale la definizione delle modalità di trasferimento delle funzioni alla Regione ed, in particolare, la disciplina dei procedimenti pendenti e l'individuazione e il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie correlate alle funzioni oggetto di conferimento. Tali deliberazioni possono prevedere la

costituzione di strutture organizzative di decentramento amministrativo dislocate nel territorio e sono adottate previo parere della Provincia interessata, nonché sentiti il Consiglio delle autonomie locali (CAL) e il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL).

L'art. 4 stabilisce nel dettaglio le modalità relative al trasferimento del personale collegato alle funzioni trasferite. In particolare, fino alla data di adozione da parte della Giunta regionale degli atti di riorganizzazione dei propri uffici, si prevede che il personale a tempo indeterminato trasferito alla Regione sia inserito in un'apposita dotazione organica provvisoria (art. 4, c.1).

L'art. 5 reca le disposizioni finanziarie necessarie all'attuazione della legge. Nello specifico:

- per l'anno 2015, a decorrere dalla data di trasferimento delle funzioni, si provvede nei limiti delle risorse allocate nel bilancio di previsione 2015 connesse alle funzioni trasferite alla Regione;
- per le annualità successive, le somme occorrenti all'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione sono determinate annualmente con le rispettive leggi regionali di stabilità, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

L'art. 6 contiene norme transitorie e finali.

In particolare, esso dispone che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenti all'Assemblea legislativa:

- a) apposite proposte di legge ai fini del coordinamento formale delle discipline di settore relative alle funzioni riallocate alla Regione;
- b) eventuali proposte di atto necessario a dare attuazione alle disposizioni statali nelle materie mercato del lavoro e polizia provinciale escluse dal riordino (art. 6, c. 8).

Con riguardo specifico alla polizia provinciale, si prevede che essa eserciti le funzioni e i compiti di polizia locale di cui all'articolo 11 della legge regionale 17 febbraio 2014, n. 1 ("Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale") all'interno dei rispettivi enti sino all'emanazione di eventuali disposizioni statali in materia di polizia provinciale, e che continui ad esercitare i compiti di vigilanza anche nell'ambito delle funzioni oggetto di riordino (art. 6, c. 9).

L'ultimo comma dell'art. 6 chiarisce, infine, che restano affidate alle Commissioni provinciali, per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, le funzioni svolte ai sensi della legge regionale 6 aprile 1998, n. 10 ("Norme in materia di trasporto di persone mediante il servizio di taxi ed il servizio di noleggio di veicoli con conducente") (art. 6, c.12).

L'art. 7 prevede alcune modifiche e abrogazioni alla normativa vigente, al fine di eliminare i riferimenti alle competenze delle Province contenute nelle leggi regionali.

L'art. 8 dispone la dichiarazione di urgenza della legge, ai fini della sua immediata eseguibilità.

11.4 Liguria

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 37 del 2014 è stato istituito l'Osservatorio regionale, previsto dall'accordo tra governo e regioni, sancito in conferenza unificata l'11 settembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014.

OSSERVATORIO REGIONALE LIGURIA ⁴⁴	
COMPONENTI	COMPITI
<ul style="list-style-type: none">▪ Presidente della Giunta regionale;▪ Assessore regionale alle Infrastrutture, attività di protezione civile, difesa del suolo, ciclo delle acque e dei rifiuti, ecosistema costiero, rapporti con enti locali;▪ Assessore regionale alle Risorse finanziarie e controlli, patrimonio e amministrazione generale, istruzione, formazione, università, formazione ed educazione ambientali, parchi;▪ Assessore regionale allo Sport e tempo libero, organizzazione e personale, pesca e acque interne;▪ Sindaco della Città metropolitana di Genova;▪ Presidente di ANCI Liguria o suo delegato;▪ Presidente di UPI Liguria;▪ I Presidenti delle altre Province della Liguria;▪ Due consiglieri scelti dal Consiglio regionale-Assemblea Legislativa della Liguria in rappresentanza della forze politiche di maggioranza e minoranza presenti in Consiglio regionale.	<p>L'osservatorio previsto dall'articolo 13 lettera b) dell'Accordo della Conferenza dell'11 settembre 2014 è costituito secondo le finalità e i compiti previsti dall'Accordo e dal DPCM attuativo del comma 91 della Legge 56 del 2014.</p> <p>Si raccorda con il Tavolo costituito ai sensi del Protocollo di intesa sottoscritto in data 24 settembre 2014 tra Regione Liguria, rappresentata dagli Assessori regionali competenti, Anci Liguria, UPI Liguria e gli organismi sindacali Cgil, Cisl, Uil, Fp Cgil Cisl Fp, Uil Fp.</p> <p>Al fine di supportare l'Osservatorio regionale nello svolgimento delle sue funzioni, è istituita una Segreteria Tecnica composta da:</p> <ul style="list-style-type: none">a) il Direttore Generale della Direzione Affari Legali Giuridici e Legislativi della Regione;b) il Direttore Generale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli o suo delegato;c) il Dirigente del Settore Affari Giuridici Istituzionali;d) i Dirigenti del Settore Coordinamento Legislativo e Processi di Semplificazione;e) il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Bilancio ed Entrate regionali;f) il Dirigente del Settore Sviluppo, Valutazione e Controllo della Performance;g) il Segretario Generale della Città metropolitana;h) i Segretari Generali delle Province;i) il Segretario di UPI;j) il Segretario di ANCI.

La Regione Liguria ha approvato la **legge regionale 10 aprile 2015, n. 15**, recante “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).”

Di seguito, si sintetizzano gli elementi salienti della legge.

⁴⁴ La seguente tabella è tratta da “*Osservatori regionali previsti dall'accordo tra governo e regioni, sancito in conferenza unificata l'11 settembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge n. 56/2014*”, reperibile presso www.regioni.it/download/news/394666/

Regione: **Liguria**

Legge 10 aprile 2015, n. 15

Proponente: **Giunta Regionale disegno di legge n. 167/2014, divenuto Disegno di legge del Consiglio regionale 8 gennaio 2015, n. 388**

Titolo: **Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).**

Stato dell'iter: **in vigore**

L'articolo 1, c.1, individua l'oggetto della legge, ossia il riordino delle funzioni conferite alle Province dalla Regione, prevedendo che esso avvenga sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché nel rispetto degli articoli 117,118 e 119 Cost.

Il successivo comma 2 esclude dall'ambito applicativo della legge le funzioni di polizia provinciale, le funzioni relative ai centri per l'impiego e quelle relative alle politiche attive del lavoro (in ottemperanza di quanto previsto nell'accordo di cui al comma 91 della legge n. 56 del 2014 sancito in Conferenza Unificata 11 settembre 2014).

L'articolo 2 attribuisce alla Regione il compito d'individuare l'ambito territoriale ottimale di esercizio di ciascuna funzione tenendo conto delle esigenze unitarie, promuovendo e valorizzando il ruolo della Città metropolitana e dei Comuni e favorendo forme di esercizio associato delle funzioni da parte degli Enti locali (art. 2, c.1). Determina, inoltre, i principi cui deve ispirarsi il processo di riordino: continuità amministrativa, semplificazione e razionalizzazione delle procedure, riduzione dei costi, allocazione delle funzioni privilegiando l'attribuzione dell'intera funzione ad un unico soggetto (art.2, c.2).

L'articolo 3 dispone che la Regione Liguria e la Città metropolitana di Genova possano concordare, anche tramite intese, le principali azioni e progetti di interesse della Città metropolitana per il sostegno allo sviluppo economico e la dotazione infrastrutturale strategica del territorio. In particolare, sono previste intese fra Città metropolitana e Regione in materia di formazione professionale, difesa del suolo e sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione.

Inoltre, al fine di definire le forme di collaborazione e sinergia per costituire il sistema regionale degli appalti, è prevista la stipulazione di intese fra la Stazione unica appaltante regionale (SUAR) e la Stazione unica appaltante (SUA) della Città metropolitana.

Si dispone, infine, che la Città metropolitana eserciti le funzioni fondamentali già di competenza della Provincia di Genova garantendone la continuità dell'esercizio.

L'art. 4, c.1, sancisce il principio, previsto dalla legge n. 56 del 2014, dell'attribuzione delle funzioni fondamentali alle Province, richiamando alcune leggi regionali inerenti, e reca alcune

disposizioni in materia di costo del personale.

L'articolo 5 individua le funzioni già esercitate dalle Province ed ora attribuite alla Regione:

- difesa del suolo;
- turismo;
- caccia e pesca;
- cultura, sport e spettacolo (attribuite alla Regione per quanto concerne le funzioni che richiedono una gestione unitaria a livello regionale e ai comuni per quanto concerne i servizi di interesse locale) ;
- formazione professionale (esercitata dalla Regione avvalendosi di Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro – ARSEL);

Si prevede, inoltre, che le funzioni relative all'applicazione delle sanzioni amministrative nelle materie di difesa del suolo, turismo, formazione professionale, caccia e pesca siano disciplinate dalle rispettive leggi di riordino.

Si dispone, inoltre, che sino all'emanazione delle disposizioni nazionali in materia di polizia provinciale, restino comunque alle Province le funzioni di accertamento e contestazione delle violazioni, già svolte con il personale della polizia provinciale.

L'articolo 6 regola l'esercizio delle funzioni da parte dei Comuni, i quali esercitano le funzioni ad essi attribuite di norma in forma associata e tramite convenzioni con le Province e con la Città metropolitana per l'utilizzo del relativo personale, i cui costi sono posti a carico degli enti richiedenti.

L'articolo 7 individua modalità attuative relative al trasferimento di beni, risorse finanziarie, strumentali, organizzative e dei rapporti attivi e passivi, connesse all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino, tenendo conto di quanto emerso in sede di Osservatorio regionale e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative con riferimento al trasferimento di personale.

L'articolo 8 regola il trasferimento del personale, delle funzioni e delle risorse finanziarie, fissandone la decorrenza a far data dal 1° luglio 2015.

L'articolo 9 prevede disposizioni concernenti il trattamento economico giuridico da applicare al personale proveniente dalle Province e dalla Città metropolitana trasferito alle Regioni.

L'articolo 10 dispone che i beni, le risorse finanziarie strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino siano individuate nell'ambito di accordi fra le parti, stipulati ai sensi dell'art. 7.

Si prevede, inoltre, che la definizione dei procedimenti già avviati al momento del trasferimento

delle funzioni rimanga di competenza delle Province e della Città metropolitana, che concludono tali procedimenti, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.

Le disposizioni del Titolo II, relativo alla difesa del suolo, individuano i soggetti destinatari delle singole competenze, ed, in particolare, prevedono in capo alla Regione l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo, anche attraverso l'organizzazione di uffici territoriali, secondo modalità che verranno stabilite dalla Giunta regionale.

In capo ai Comuni viene attribuito, in forma singola e associata, l'esercizio degli interventi di manutenzione lungo i corsi d'acqua compresi nei territori comunali di competenza, con particolare riguardo alle condizioni di rischio per la pubblica incolumità. I Comuni, inoltre, potranno disporre delle risorse derivanti dalla programmazione regionale degli interventi di manutenzione e delle opere di difesa del suolo e avvalersi del supporto delle Province e della Città metropolitana nell'ambito della funzione fondamentale di supporto tecnico amministrativo nei confronti dei Comuni.

Il Titolo II, inoltre, specifica le competenze del Consiglio regionale e della Giunta nella materia dei piani di bacino e di partecipazione in qualità di organo della Autorità di bacino, disciplinando, altresì, il relativo Comitato tecnico.

Il Titolo III adegua la legislazione regionale in materia di turismo, disciplinando le competenze della Regione e apportando modifiche alle relative leggi regionali di settore (imprese turistiche, organizzazione e intermediazioni di viaggi e soggiorni turistici, professioni turistiche).

Il Titolo IV concerne le norme di adeguamento legislativo in materia di formazione, istruzione e lavoro, che inseriscono modifiche alle competenze dell'Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro, di cui alla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 43 ("Istituzione dell'Agenzia regionale per i servizi educativi e del lavoro (ARSEL Liguria)").

I titoli successivi procedono all'adeguamento normativo in materia di pesca nelle acque interne (Titolo V), caccia (Titolo VI); cultura e spettacolo, diffusione dell'esercizio cinematografico e istituzione Film Commission (Titolo VII); sport (Titolo VIII), tempo libero (Titolo IX).

Il Titolo X, infine, reca disposizioni per il periodo transitorio stabilendo, in particolare, che le disposizioni di cui ai Titoli II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX entrino in vigore dal 1° luglio 2015 e che la Regione, entro il 31 dicembre 2015, debba provvedere ad emanare le ulteriori disposizioni necessarie per il riordino e la riforma delle normative di settore relativa alle funzioni trasferite.

12. Le proposte di legge attualmente in discussione nelle Regioni a Statuto ordinario in attuazione della legge n. 56 del 2014

12.1 Abruzzo

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 71 del 26/9/2014, è stato istituito l'**Osservatorio regionale**, previsto dall'accordo tra governo e regioni, sancito in conferenza unificata l'11 settembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014.

OSSERVATORIO REGIONALE ABRUZZO ⁴⁵	
COMPONENTI	COMPITI
<ul style="list-style-type: none">▪ Presidente della Giunta regionale, o suo delegato/referente;▪ Assessore regionale competente con delega alle "Riforme istituzionali" o suo delegato/referente;▪ Presidente della Provincia di L'Aquila, o suo delegato/referente;▪ Presidente della Provincia di Pescara, o suo delegato/referente;▪ Presidente della Provincia di Chieti, o suo delegato/referente;▪ Presidente della Provincia di Teramo, o suo delegato/referente;▪ Presidente della delegazione regionale dell'Unione delle Province Italiane (UPI), o suo delegato/referente;▪ Presidente della delegazione regionale dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI) o suo delegato/referente.	<p>Coordinamento per la ricognizione delle funzioni amministrative provinciali oggetto di riordino e per la conseguente formulazione di proposte concernenti la riallocazione presso il livello istituzionale più adeguato, in attuazione dei principi di cui all'art 118 della Costituzione e di quanto previsto nell'accordo raggiunto ai sensi del comma 91 dell'art 1 della L. 56/2014 tra Governo e Regioni e sancito in Conferenza Unificata in data 11 settembre 2014, concernente l'individuazione delle funzioni di cui al comma 89 dello stesso art.1;</p> <p>Funzioni di indirizzo da impartire al Gruppo di Lavoro Tecnico^[1].</p> <p>[1] E' previsto un Gruppo di Lavoro Tecnico, composto dai competenti dirigenti della Regione Abruzzo, delle Province e delle delegazioni regionali dell'U.P.I. e dell'A.N.C.I. con i seguenti compiti:</p> <p>a) avviare e completare il monitoraggio delle funzioni regionali conferite alle Province, nonché l'esatta individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, dei rapporti attivi e passivi, dello stato patrimoniale e dell'indebitamento delle medesime province e delle loro società partecipate;</p> <p>b) predisporre bozze di provvedimenti legislativi ed amministrativi, concernenti l'allocazione delle funzioni, diverse da quelle fondamentali, delle province ed il relativo trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali, presso il livello istituzionale più adeguato che saranno formalizzate con proposte di provvedimenti predisposti dalla Direzione "Affari della Presidenza e Legislativi" /Servizio "Legislativo, Qualità della Legislazione e Studi" del Consiglio regionale e dalla Direzione "Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive"/Servizio "Governance locale, Riforme istituzionali e Rapporti con gli Enti Locali: Sicurezza del Territorio, Legalità" della Giunta regionale, ciascuno per quanto di propria competenza, da sottoporre alla approvazione</p>

⁴⁵ La seguente tabella è tratta da "Osservatori regionali previsti dall'accordo tra governo e regioni, sancito in conferenza unificata l'11 settembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge n. 56/2014", reperibile presso www.regioni.it/download/news/394666/

	dell'organo regionale competente; c) informare costantemente l'Osservatorio per la Riforma delle Province, in merito agli atti predisposti.
--	--

Attualmente presso la I commissione del Consiglio regionale dell'Abruzzo, è giacente il **progetto di legge n. 0058/15**, d'iniziativa della Giunta regionale, dal titolo "Disposizioni di principio per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della L. 56/2014".

Di seguito, si sintetizzano gli elementi salienti del progetto di legge.

<p>Regione: Abruzzo Progetto di Legge n. 0058/15 Proponente: Giunta Regionale D.G.R. n. 897 /C del 29/12/2014 Titolo: Disposizioni di principio per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della L. 56/2014 Stato dell'iter: assegnato alla I commissione consiliare</p>

RIALLOCAZIONE FUNZIONI	PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE	RISORSE
<p>La Regione Abruzzo provvede al riordino e alla riallocazione delle funzioni amministrative, nel rispetto dei seguenti principi:</p> <p>a) conferma in capo alle province, quali enti di area vasta, delle funzioni amministrative diverse da quelle fondamentali di cui all'articolo 1, comma 89, della L. 56/2014, già conferite dalla legislazione regionale vigente o, in deroga, attribuzione delle stesse in capo ai Comuni, singoli o associati, ovvero in capo alla Regione al fine assicurarne l'esercizio unitario;</p> <p>b) individuazione di funzioni diverse da quelle fondamentali ulteriori rispetto a quelle di cui alla lettera a) e allocazione delle stesse presso il livello istituzionale più adeguato;</p> <p>c) esercizio obbligatorio in forma associata da parte delle province di specifiche funzioni amministrative al fine di assicurare l'uniformità, l'efficacia e il miglioramento dei servizi erogati ai cittadini, nonché l'integrazione delle politiche sociali, territoriali ed economiche;</p> <p>d) individuazione delle eventuali funzioni da sopprimere (art. 3)</p> <p>La Regione favorisce e promuove l'esercizio da parte delle Province delle funzioni di cui al comma 88 dell'art. 1 della Legge Delrio (art. 1, c.3)</p>	<p>La Regione favorisce e promuove la gestione associata delle funzioni comunali e dei servizi attribuiti loro dalla legge e di quelli di loro competenza e, in particolare, le unioni e le fusioni di Comuni, anche per incorporazione di Comuni contigui e di quelli obbligati alla gestione delle funzioni fondamentali. (art. 1, c.2)</p>	<p>Le leggi regionali di riordino e di allocazione delle funzioni amministrative individuano la data di effettivo avvio dell'esercizio delle funzioni da parte dell'ente subentrante e garantiscono altresì adeguata copertura finanziaria per l'esercizio delle stesse (art. 3, c.4).</p> <p>L'individuazione e l'assegnazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative derivanti dalla nuova allocazione delle funzioni sono di competenza della Giunta regionale (art. 3, c.5)</p> <p>Le leggi regionali di riordino e di riallocazione delle funzioni amministrative, al fine di incentivare la ricollocazione delle unità soprannumerarie del personale delle province possono prevedere misure premiali per gli enti locali che, nell'ambito del processo di riordino istituzionale di cui alla presente legge, assumono nei propri organici il predetto personale provinciale (art.3, c.6).</p>

In attesa delle riforme di settore, le Province continuano ad esercitare le funzioni e i compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro (art. 5).		
--	--	--

Con deliberazione n. 3 del 09/03/2015, il Consiglio delle Autonomie Locali ha approvato un nuovo progetto di legge dal titolo “Norme per la definizione ed il riordino delle funzioni amministrative provinciali”, trasmesso dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 47 del 26/03/2015 al Presidente della Giunta regionale affinché questi assicurati, per quanto possibile e di competenza, l’assistenza al CAL per la predisposizione delle norme finanziarie relative al progetto di legge, da parte dei Dipartimenti regionali competenti.

Con la stessa deliberazione, l’Ufficio di Presidenza dà atto che il Servizio Affari Istituzionali ed Europei, quale struttura di supporto al CAL, è la struttura di riferimento per la Giunta regionale per l’attività di assistenza in ordine agli aspetti finanziari del progetto di legge di che trattasi.

Gli elementi essenziali di tale progetto di legge, risultanti dalla relazione allegata, sono i seguenti:

Regione: Abruzzo

Progetto di legge

Proponente: Consiglio delle Autonomie Locali.

Titolo: Norme per la definizione ed il riordino delle funzioni amministrative provinciali.

Stato dell’iter: approvato dal Consiglio delle autonomie locali con deliberazione n. 3 del 09/03/2015 e trasmesso dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 47 del 26/03/2015 al Presidente della Giunta regionale affinché assicurati, per quanto possibile e di competenza, l’assistenza al CAL per la predisposizione delle norme finanziarie relative al progetto di legge, avente ad oggetto: “Norme per la definizione ed il riordino delle funzioni amministrative provinciali”, da parte dei Dipartimenti regionali competenti.

**Si riporta di seguito nota metodologica al succitato disegno di legge regionale,
redatta dall'UPI Abruzzo:**

1. Individuazione delle funzioni fondamentali della Provincia derivanti da normative statali.

In linea teorica (purtroppo non pratica a causa della L. n. 190/2014) tali funzioni sono coperte da trasferimenti statali e da entrate tributarie proprie. Tra le funzioni fondamentali si possono individuare anche quelle di servizio ai Comuni per la gestione dei servizi generali, come indicato dalla L. n. 56/14.

2. Applicazione dell'art. 1 comma 90 della L. n. 56/2014 sulla ricognizione dei servizi a rilevanza economica sul territorio e affidamento degli stessi alle Province. In particolare alle Province vengono attribuite, entro 60 giorni, le competenze in materia di gestione del ciclo integrato delle acque e del ciclo dei rifiuti. Tali competenze, tipiche di quelle di area vasta, darebbero immediata attuazione alla riforma, garantendo un livello di entrate correnti che potrebbe ripristinare le capacità di indebitamento degli Enti. Tale evenienza darebbe immediato respiro anche agli interventi su scuole e viabilità provinciale.

3. Individuazione delle funzioni oggetto di riordino. Trattasi delle funzioni non più fondamentali a seguito dell'applicazione della L. n. 56/14 e delle funzioni fondamentali (ambiente, pianificazione, viabilità regionale) svolte dalle province su delega, attribuzione e/o trasferimento da parte della regione. Tra queste funzioni non vengono trattate quelle dei Corpi di polizia provinciale e Servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro che l'accordo Stato Regioni esclude dalle leggi di riordino regionali.

4. Individuazione delle funzioni che immediatamente sono riattribuite alle Province. Sono quelle già attribuite da leggi regionali sulle funzioni fondamentali (ambiente, pianificazione, viabilità regionale), per le quali, tuttavia, occorre individuare la copertura finanziaria adeguata. In coerenza con quanto stabilito sulle competenze gestionali dei servizi a rilevanza economica, non sono riattribuite le competenze in termini di controllo su dette materie. D'altronde, il Servizio di Polizia Provinciale è tra le funzioni considerate non più di competenza per gli Enti di area vasta.

5. Funzioni che immediatamente vengono attribuite ad altri. Sono quelle legate al diritto allo studio e all'assistenza a ciechi e sordi che erano fortemente coperte da finanziamenti provinciali e che ora non sono più nelle disponibilità finanziarie delle Province. Inoltre vengono immediatamente trasferite le funzioni in materia di turismo, formazione professionale, agricoltura, caccia e pesca, raccolta funghi epigei e genio civile. Con deliberazione della Giunta Regionale, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, devono essere disposte le modalità per l'effettivo trasferimento delle funzioni di cui al precedente comma, delle risorse e del personale delle Province addetto all'esercizio delle stesse. Nelle more, le Province continuano nell'esercizio delle funzioni con oneri a carico della Regione.

6. Per il riordino delle altre funzioni le stesse vanno suddivise tra Regione, Province e Comuni sulla base del principio di sussidiarietà; conseguentemente, tutte le funzioni che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale, sono conferite ai Comuni, in forma singola o associata, o alle Province. Tale individuazione deve avvenire, entro tre mesi, con apposite leggi regionali, in condivisione con il C.A.L. Nelle more, le funzioni sono svolte dalle Province con onere a carico della Regione. Si evidenzia come l'attuale sistema delle funzioni fondamentali non è coperto da entrate proprie dirette e, quindi, nel breve periodo non potranno più essere gestite dalle Province nell'attuale configurazione stante il forte taglio dei trasferimenti statali.

In questa prospettiva la Regione deve superare l'attuale assetto delle province abruzzesi ed individuare nuove forme di gestione di area vasta che prefigurino le Province come Comunità locali di area vasta, in coerenza con la nuova natura giuridica di enti di derivazione comunale, favorendo la gestione condivisa e/o coordinata delle funzioni, in particolare di quelle generali di supporto a quelle fondamentali.

Le Province si propongono per sperimentare tale forma innovativa di gestione, nel rispetto comunque degli stringenti vincoli di legge attualmente vigenti.

7. Vengono enunciati i principi per il trasferimento del personale e per il trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi alla Regione. Tali principi devono trovare applicazione nella formulazione delle leggi regionali e negli accordi susseguenti in fase attuativa.

8. Come principio metodologico si ribadisce, infine, che la decorrenza dell'esercizio delle funzioni riassegnate alle Province o trasferite ai Comuni, tranne quelle di cui alla riattribuzione immediata, è contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime.

Si segnala, inoltre, che nelle more dell'approvazione di una legge di riordino in attuazione della legge n. 56 del 2014, la Regione Abruzzo ha promulgato la **Legge Regionale 24 marzo 2015, n. 8**, recante "Disposizioni urgenti in favore delle Province e altre disposizioni".

Regione: **Abruzzo**

Legge 24 marzo 2015, n. 8

Proponente: **Consiglio regionale (Paolucci, Di Nicola e Mariani)**

Titolo: **Disposizioni urgenti in favore delle Province e altre disposizioni.**

Stato dell'iter: **in vigore**

Tale legge ha la finalità principale di fornire un intervento urgente a favore delle Province, consentendo loro – nelle more della definizione delle procedure inerenti l'attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi e di poter fronteggiare le situazioni di maggiore urgenza – di poter utilizzare le risorse già trasferite dalla Regione per le funzioni delegate ai sensi della legge n. 72 del 1998 ed oggi risultanti quali economie con vincolo di destinazione (art. 1).

L'articolo 2 è, invece, finalizzato a consentire la conclusione delle attività inerenti i Programmi di Cooperazione Internazionale della Regione Abruzzo 2006-2011, per le quali si è reso necessario sostenere un ultimo residuale onere di spesa quantificato in Euro 18.000,00.

12.2 Basilicata

Con Delibera di giunta regionale n. 20140001305 del 07/11/2014 è stato istituito l'**Osservatorio regionale**, previsto dall'accordo tra governo e regioni, sancito in conferenza unificata l'11 settembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014.

OSSERVATORIO REGIONALE BASILICATA⁴⁶	
COMPONENTI	COMPITI
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presidente della Giunta regionale o suo delegato; ▪ Presidente Anci o suo delegato; ▪ Presidente Upi o suo delegato; ▪ Presidenti delle Province di Potenza e Matera; ▪ Dirigente Generale Presidenza della Giunta; ▪ Dirigente Generale Programmazione e Finanze; ▪ Dirigente Ufficio Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo; ▪ Dirigente Ufficio Risorse Umane e Organizzazione; ▪ Dirigente Affari Legislativi e qualità della normazione; ▪ Dirigente o funzionario della Provincia di Potenza e un Dirigente o funzionario della Provincia di Matera, designati dai rispettivi Presidenti, con funzioni di raccolta e predisposizione dei dati e della documentazione, in raccordo con le strutture provinciali. 	<p>La ricognizione delle funzioni, dei servizi, dei beni e delle risorse connesse alle funzioni provinciali è di competenza di ciascuna amministrazione provinciale;</p> <p>L'Osservatorio regionale, acquisite le risultanze delle ricognizioni effettuate dalle Province, provvede alla trasmissione della relativa documentazione all'Osservatorio nazionale;</p> <p>I compiti legati al funzionamento dell'Osservatorio regionale sono svolti dall'Ufficio di Autonomie locali e Decentramento amministrativo, mentre il supporto tecnico ed amministrativo è garantito dai componenti tecnici dello stesso Osservatorio;</p> <p>L'Osservatorio può avvalersi di ulteriori soggetti e/o uffici in relazione a specifiche esigenze che dovessero sopravvenire nel corso delle attività.</p>

Attualmente è giacente presso la prima commissione il **disegno di legge n. 34/2014**, di iniziativa della Giunta regionale (D.G.R. n. 1217 del 10 ottobre 2014), avente ad oggetto "Riordino del sistema di governo locale-comma1, art. 26, della L.r. n. 8/2014".

Di seguito, si sintetizzano gli elementi salienti del disegno di legge.

⁴⁶ La seguente tabella è tratta da "Osservatori regionali previsti dall'accordo tra governo e regioni, sancito in conferenza unificata l'11 settembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge n. 56/2014", reperibile presso www.regioni.it/download/news/394666/

Regione: **Basilicata**

Disegno di Legge n. 34/2014

Proponente: **Giunta Regionale D.G.R. n. 1217 del 10/10/2014**

Titolo: **Riordino del sistema di governo locale-comma1, art. 26, della L.r. n. 8/2014**

Stato dell'iter: **assegnato alla I commissione consiliare**

RIALLOCAZIONE FUNZIONI	PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE	RISORSE
<p>Le Province esercitano funzioni amministrative e di programmazione quali enti di area vasta nelle materie di propria competenza o ad esse delegate (art. 5, c.1).</p> <p>La Regione, con apposito provvedimento legislativo, procede al trasferimento delle funzioni alle Province, a seguito dei provvedimenti statali in materia secondo le modalità previste dai commi 91 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014 e ss.mm. (art. 5, c.2)</p> <p>I Comuni esercitano la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative previste dagli artt.117 e 118 Cost. che non sono conferite, attribuite o delegate ad altri livelli di governo locale (art. 6, c.1)</p> <p>La Regione nel conferire ai Comuni ulteriori funzioni rispetto a quelle fondamentali può stabilire che l'esercizio si svolga mediante ricorso a forme di gestione associata (art. 4, c.4)</p> <p>Le Unioni di Comuni provvedono in via principale all'esercizio di funzioni e servizi fondamentali per i quali esiste l'obbligo di gestione in forma associata, nonché all'esercizio delle ulteriori funzioni oggetto di specifica delega da parte dei Comuni e della Regione (art. 7, c.1); esercitano, altresì, le funzioni e i servizi posti in capo alle ex comunità montane ed alle amministrazioni capofila delle Aree programma. (art. 7, c.3).</p> <p>Le Unioni di Comuni, in coerenza con gli indirizzi della pianificazione e programmazione regionale e provinciale ed entro i limiti delle deleghe della Regione e dei Comuni, fermo restando gli obblighi derivanti dall'applicazione dei commi 27 e 28 dell'art. 14 della L.n.122/2010 possono esercitare funzioni e realizzare interventi di interesse sovra comunale nell'ambito delle seguenti materie, ad integrazione delle funzioni fondamentali:</p>	<p>La Regione promuove la gestione associata delle funzioni e dei servizi fondamentali comunali, individuandone la dimensione demografico-territoriale ottimale e omogenea per area geografica (art.2, c.2)</p> <p>La Regione sostiene la trasformazione degli Ambiti ottimali in Unioni di Comuni (art. 14, c.1) e incentiva la Fusione dei Comuni (art. 23).</p> <p>I Comuni, obbligati all'esercizio associato in base alla normativa statale vigente, esercitano le funzioni fondamentali anche attraverso le convenzioni (art. 24, c.1).</p> <p>La Giunta regionale definisce misure di premialità per incentivare e sostenere le gestioni associate delle funzioni e dei servizi (art. 25, c.1).</p>	<p>L'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione e l'esercizio delle funzioni e dei servizi fondamentali comunali è attuato prioritariamente mediante l'utilizzo delle risorse immobiliari e strumentali rivenienti dalle Comunità montane e dalle Amministrazioni capofila delle aree programma (art. 22).</p>

<p>a) Pianificazione socio-economica;</p> <p>b) Difesa del suolo e tutela dell'ambiente;</p> <p>c) Conservazione e valorizzazione del patrimonio forestale di cui alla LR n. 42-1998;</p> <p>d) Aree protette e tutela del paesaggio di cui alla LR n.28-1994;</p> <p>e) Sviluppo economico e programmazione delle attività produttive;</p> <p>f) Attività turistiche;</p> <p>g) Valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e naturali;</p> <p>h) Promozione della cittadinanza attiva, servizi alla persona, alla famiglia ed alla comunità di cui alla LR n.4-2007, terzo settore e servizio civile volontario;</p> <p>l) Trasporti locali di cui alla LR n.22/98 fermo restando quanto previsto dall'art.1 della LR 7;</p> <p>m) Cultura, cooperazione transnazionale europea, istruzione e formazione;</p> <p>n) Edilizia residenziale pubblica di cui alla LR 7-1999;</p> <p>o) Gestione dei rifiuti urbani;</p> <p>p) Politiche per la montagna;</p> <p>q) Protezione civile;</p> <p>r) Piani sociali di zona e interventi socio-assistenziali.</p> <p>L'attuazione di programmi ed interventi nell'ambito delle materie succitate dovrà essere coordinata ed armonizzata con i compiti e le funzioni delle Province (art.8).</p>		
---	--	--

Si segnala, altresì, che l'**art. 31 della legge n. 5 del 27 gennaio 2015** ("Legge di stabilità regionale 2015") dispone che:

<< A sostegno del processo di riordino delle funzioni di cui all'art. 1, commi da 85 a 97, della legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", nonché al fine di sostenere il processo di riordino del Sistema formativo integrato è istituito un apposito Fondo regionale.>>

12.3 Calabria

Con Decreto del Presidente della regione n. 2 del 12/01/2015 è stato istituito l'Osservatorio regionale, previsto dall'accordo tra governo e regioni, sancito in conferenza unificata l'11 settembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014.

Nessun progetto di legge risulta allo stato odierno giacente presso le Commissioni consiliari competenti.

OSSERVATORIO REGIONALE CALABRIA ⁴⁷	
COMPONENTI	COMPITI
<ul style="list-style-type: none">▪ Presidente della Giunta regionale o suo delegato;▪ Presidente Anci Calabria;▪ Presidente Upi Calabria;▪ Presidenti delle Province Calabresi;▪ Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria;▪ Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio;▪ Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale;▪ Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive	<p>Il Presidente della Giunta Regionale si avvale anche dell'assistenza tecnica di uno o più dirigenti generali o dirigenti di settore della Giunta Regionale ovvero di dirigenti degli enti locali, dotati di particolari competenze nelle materie oggetto delle attività dell'Osservatorio regionale.</p> <p>All'Osservatorio regionale sono riconosciute funzioni di impulso e coordinamento per la ricognizione delle funzioni amministrative provinciali oggetto di riordino e per la conseguente formulazione di proposte concernenti la loro riallocazione presso il livello istituzionale più adeguato, in attuazione dei principi di cui all'art. 118 della Costituzione.</p>

È stata assegnata alla I commissione consiliare nel merito e alla II commissione per il parere finanziario la proposta di legge n. **26/2015**, d'iniziativa della Giunta regionale, dal titolo "Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56".

Di seguito, si sintetizzano gli elementi salienti del progetto di legge.

Regione: **Calabria**

Proposta di Legge n. 26/2015

Proponente: **Giunta Regionale D.G.R. n. 97 del 31/03/2015**

Titolo: Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56

Stato dell'iter: assegnato alla I commissione consiliare nel merito e alla II commissione per il parere finanziario

⁴⁷ La seguente tabella è tratta da "Osservatori regionali previsti dall'accordo tra governo e regioni, sancito in conferenza unificata l'11 settembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge n. 56/2014", reperibile presso www.regioni.it/download/news/394666/

RIALLOCAZIONE FUNZIONI	PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE	RISORSE
<p>Ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 89, della l. 7 aprile 2014 n.56, nelle more della elaborazione partecipata di una legge generale di riordino delle funzioni sulla base di criteri e delle finalità indicate dal medesimo comma, la Regione Calabria riassume, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già trasferite alle Province sulla base della l.r. 12 agosto 2002 n. 34 e s.m.i. Conseguentemente, il relativo personale, transita nei ruoli della Giunta regionale secondo le modalità e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 96, della l. 7 aprile 2014 n.56 con decorrenza 1 aprile 2015(art. 1, c.1).</p> <p>In conformità a quanto previsto dall'accordo di cui all'art 1, comma 91, l. 7 aprile 2014, n.56, fino all'emanazione di disposizioni nazionali in materia, continuano ad essere svolte dalle Province le funzioni di polizia provinciale e quelle relative ai servizi per l'impiego (art.1, c. 2).</p> <p>La legge generale di riordino di cui al comma 1 dovrà essere adottata entro il 31 dicembre 2015 sulla base di prassi deliberative partecipative (art. 1, c.3).</p> <p>Le funzioni connesse alle materie "agricoltura, caccia e pesca" e "formazione professionale" svolte dalle Province per effetto della l.r. 12 agosto 2002 n. 34 sono direttamente esercitate dalla Regione (art. 2, c.1).</p> <p>Le altre funzioni di cui alla l.r. n. 34 del 2002 e s.m.i., trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 1, continuano ad essere svolte presso l'Amministrazione provinciale, anche in considerazione di quanto previsto dall'art.1, c.497, della l. 23 dicembre 2014, n. 190 (art.2, c.1).</p> <p>In via straordinaria, su richiesta motivata dall'Ente per ragioni di carattere finanziario o gestionale, e previa Stipulazione di apposita convenzione approvata dalla Giunta Regionale, l'esercizio di specifiche funzioni fra quelle di cui all'art. 2, comma 1, secondo periodo, della presente legge, può essere direttamente riassunto dalla Regione ed in tal caso il relativo personale è riallocato presso la medesima (art. 3, c.1).</p> <p>La Regione cura con i Dipartimenti competenti, gli adempimenti necessari all'attuazione di quanto previsto nei commi che precedono, in coerenza con le previsioni legislative e contrattuali in materia, anche mediante protocolli d'intesa con le Province, ove necessari. (art, 2, c.5).</p>		<p>Il personale addetto alla data dell'8 aprile 2014, alle funzioni connesse alle materie "agricoltura, caccia e pesca" e "formazione professionale" è riallocato presso la Regione; il restante personale assegnato alle altre funzioni alla data dell'8 aprile 2014 continua a svolgere le proprie mansioni presso l'Amministrazione provinciale di riferimento (art. 2, c.2).</p> <p>Sono rideterminate le risorse di cui alla l.r. 12 agosto 2002, n.34 e s.m.i., anche per quanto concerne l'attribuzione e l'uso dei beni strumentali (art. 2, c.4).</p> <p>La Regione assicura alle Province le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni affidate per l'esercizio, promuovendone anche l'accesso alle risorse comunitarie in conformità a quanto stabilito in materia (art. 6).</p> <p>L'applicazione della presente legge non può comportare incrementi di spesa a carico del bilancio regionale rispetto alla spesa effettiva sostenuta alla data dell' 8 aprile 2014 (art.8).</p>

12.4 Campania

Con deliberazione della Giunta regionale n. 442 del 6/10/2014 è stato istituito l'Osservatorio regionale, previsto dall'accordo tra governo e regioni, sancito in conferenza unificata l'11 settembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014.

OSSERVATORIO REGIONALE CAMPANIA ⁴⁸	
COMPONENTI	COMPITI
<ul style="list-style-type: none">▪ Presidente della Regione Campania o suo delegato, che lo presiede;▪ Assessore ai Rapporti con province, comuni, comunità montane e consorzi o suo delegato;▪ Il Sindaco della città metropolitana di Napoli o suo delegato;▪ I Sindaci dei comuni capoluogo di provincia della Campania, o loro delegati;▪ Il Presidente di A.N.C.I. Campania o suo delegato;▪ Il Presidente di U.P.I. Campania o suo delegato;▪ il Presidente dell'A.N.P.C.I. Campania o suo delegato;▪ i Presidenti delle Province e i Commissari attualmente in carica,▪ nonché, successivamente i Presidenti di Provincia eletti ai sensi dei commi da 58 a 78 dell'art. 1 della legge n. 56/2014, a seguito del loro insediamento, o loro delegati;▪ il Presidente della I Commissione consiliare permanente di Consiglio regionale della Campania;▪ Il capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale o suo delegato;	<p>L'Osservatorio regionale come sede di impulso e coordinamento per la ricognizione delle funzioni amministrative provinciali oggetto di riordino e per la conseguente formulazione di proposte concernenti la loro riallocazione presso il livello istituzionale più adeguato, in attuazione dei principi di cui all'art. 118 della Costituzione e di quanto previsto nell'accordo – concernente l'individuazione delle funzioni di cui al comma 89 dell'art. 1 della legge n. 56/2014, oggetto del riordino e le relative competenze – sancito in Conferenza Unificata nella seduta dell'11 settembre 2014.</p> <p>L'Osservatorio svolge tutti compiti che risultino ad esso assegnati dai suddetti Accordi sanciti in Conferenza Unificata e dal D.P.C.M. previsto dall'art. 1, comma 92, della legge n. 56/2014.</p>

Attualmente presso la I commissione del Consiglio regionale della Campania, è giacente il **disegno di legge n. 580 del 14/01/2015**, dal titolo “**Riordino delle funzioni provinciali non fondamentali in attuazione dell'accordo tra lo Stato e le Regioni ai sensi dell'articolo 1, comma 91 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni)**” ad iniziativa della Giunta regionale.

Di seguito, si sintetizzano gli elementi salienti del disegno di legge.

⁴⁸ La seguente tabella è tratta da “*Osservatori regionali previsti dall'accordo tra governo e regioni, sancito in conferenza unificata l'11 settembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge n. 56/2014*”, reperibile presso www.regioni.it/download/news/394666/

Regione: **Campania**

Disegno di Legge n. 580 del 14/01/15

Proponente: **Giunta Regionale D.G.R. n. 769 del 30/12/2014**

Titolo: Riordino delle funzioni provinciali non fondamentali in attuazione dell'accordo tra lo Stato e le Regioni ai sensi dell'articolo 1, comma 91 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni)

Stato dell'iter: **assegnato alla I commissione consiliare**

RIALLOCAZIONE FUNZIONI	PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE	RISORSE
<p>Sono confermate in capo alla Città metropolitana di Napoli e alle nuove Province tutti i compiti e le funzioni di area vasta già conferite alle Province dalla legislazione vigente, con eccezione delle funzioni riassorbite dalla Regione in quanto esercitabili in modo unitario per l'intero territorio regionale ed incompatibili con la nuova struttura della Città metropolitana di Napoli e degli altri enti di area vasta (art. 2, c.1, lett. c e d)</p> <p>Si prevede l'attribuzione di funzioni per lo svolgimento in forma associata tra le Province contermini di Caserta e Benevento e di Avellino e Salerno (art. 2, c.1, lett. f)</p> <p>Si favorisce l'esercizio da parte della Città metropolitana di Napoli e degli altri enti di area vasta delle funzioni di cui al comma 88 dell'art. 1 della Legge n. 56 del 2014 (art. 2, c.1,lett. h)</p> <p>Entro 30 giorni, la Giunta regionale presenta uno o più disegni di legge per il riordino delle funzioni provinciali non fondamentali per settori organici di materie, previa consultazione del sistema degli enti locali attraverso l'Osservatorio regionale e, per le questioni riguardanti i rapporti di lavoro, con le Organizzazioni sindacali (art. 3)</p>	<p>Si promuovono la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali, nonché l'Unione e le Fusioni dei Comuni (art. 2, c.1, lett. i)</p>	<p>Si assicura la copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative degli enti di area vasta, considerando le risorse umane trasferite alle Province con gli originari atti di conferimento e le connesse risorse finanziarie alla data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014 (art. 2, c.1, lett. j)</p>

12.5 Emilia Romagna

L'Osservatorio regionale, previsto dall'accordo tra governo e regioni, sancito in conferenza unificata l'11 settembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014, è costituito in Emilia Romagna con delibera del 13/10/2014, attraverso la conferma delle competenze del **Nucleo di coordinamento interistituzionale**, costituito ai sensi dell'art. 48 della **L. r. Emilia Romagna 18 luglio 2014, n. 17** "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016. primo provvedimento generale di variazione".

Nello specifico, il succitato art. 48 dispone:

Art. 48

Disposizioni transitorie per la continuità di esercizio delle funzioni amministrative provinciali

1. Al fine di garantire la continuità ed il regolare svolgimento delle funzioni amministrative provinciali, nelle more dell'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) è istituito un organismo tecnico, denominato Nucleo di coordinamento inter-istituzionale presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di cooperazione con il sistema delle autonomie. Fanno altresì parte del Nucleo di coordinamento i componenti del Comitato di Direzione di cui all'art. 35 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), integrato da nove componenti designati dal Consiglio delle Autonomie Locali (CAL).
2. Il Nucleo di coordinamento monitora il corretto svolgimento delle funzioni amministrative conferite alle Province dalla Regione e propone l'adozione di misure volte ad assicurarne la continuità di esercizio, come previsto dall'art. 1, comma 89, terzo periodo, della legge n. 56 del 2014. A tal fine, a fronte di specifiche criticità, il Nucleo di coordinamento propone l'adozione di misure amministrative fondate sulla collaborazione tra le amministrazioni interessate.
3. Restano ferme le funzioni amministrative attribuite dalla legge regionale alle province secondo quanto previsto dal comma 89 della legge n. 56 del 2014.
4. Il Nucleo di coordinamento opera senza oneri per la Regione.

OSSERVATORIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA⁴⁹	
COMPONENTI	COMPITI
<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'Assessore regionale competente in materia di cooperazione con il sistema delle autonomie locali (Presidente); ▪ Direttori generali della Giunta regionale, in qualità di componenti del Comitato di direzione; ▪ il Sindaco dell'istituenda Città metropolitana di Bologna; ▪ i presidenti rispettivamente delle province di Bologna e Ravenna, fino alla scadenza dei rispettivi mandati; ▪ i presidenti delle province di Ferrara, Rimini, Forlì Cesena, Reggio Emilia, Parma, Modena, Piacenza; ▪ i Presidenti dell'ANCI, dell'UNCEM e dell'UPI Emilia-Romagna, o loro delegati; ▪ i componenti degli esecutivi di Regione, province e comuni possono essere invitati a partecipare alle sedute del Nucleo, in ragione delle materie oggetto di esame. 	<p>Il Nucleo, nell'adempimento delle proprie competenze nonché l'Osservatorio regionale ha la facoltà di promuovere e valorizzare attività di alto approfondimento tecnico-scientifico effettuate, anche in collaborazione con soggetti esterni, nell'ambito di percorsi formativi rivolti al personale ed agli amministratori degli enti coinvolti nel processo di riordino previsto dalla l.r. n. 21 del 2012;</p> <p>Il Nucleo e l'Osservatorio si insediano con la prima convocazione da parte dell'Assessore regionale competente in materia, così come previsto dall'art. 48 della l.r. n. 17 del 2014;</p> <p>Il Nucleo, all'atto del suo insediamento, organizza la propria attività in modo da garantire il rispetto degli adempimenti e delle rispettive scadenze temporali previste dall'Accordo dell'11 settembre 2014 e dalla legge n. 56 del 2014</p>

In data 20 marzo 2015 è stato firmato il “Protocollo di relazioni sul riordino delle funzioni in capo a regioni, città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro Unioni nel quadro dell’attuazione della legge 56/2014 e per la gestione del personale degli enti interessati a tale riordino” da CGIL, CISL, UIL, confederali e di categoria, e dell’assessore Emma Petitti per la Regione Emilia Romagna, con cui le parti si sono impegnate a confrontarsi sulla ricollocazione e valorizzazione del personale delle Province e sull’analisi congiunta sull’impianto del progetto di legge di riordino istituzionale. Il Protocollo, inoltre, sottolinea la costituzione di un Fondo Speciale nel bilancio di previsione 2015 della Regione che prevede la copertura per le spese di gestione delle funzioni delegate, nonché per il personale attribuito alle funzioni e i connessi costi di gestione. Tale fondo concorrerà al mantenimento dell’equilibrio di bilancio delle Province per il 2015.

Il Protocollo, inoltre, individua alcuni principi di carattere generale che possono così sintetizzati:

- una riforma strategica del sistema di governo regionale e locale che dovrà ulteriormente valorizzare e sostenere le Unioni e le fusioni dei Comuni;
- tutte le funzioni verranno esaminate anche al fine di confermare alcune importanti funzioni già in capo alle Province;

⁴⁹ La seguente tabella è tratta da “Osservatori regionali previsti dall’accordo tra governo e regioni, sancito in conferenza unificata l’11 settembre 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 91, della legge n. 56/2014”, reperibile presso www.regioni.it/download/news/394666/

- si dovrà affrontare il riordino anche legislativo delle funzioni nei seguenti settori: pianificazione territoriale; ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile; trasporti e viabilità; agricoltura, caccia e pesca; attività produttive e turismo; istruzione e formazione professionale; lavoro, cultura, sport e giovani; sanità e politiche sociali;
- le funzioni in capo ai diversi livelli di governo dovranno essere ridefinite nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, eliminando le sovrapposizioni di funzioni tra i vari livelli di governo⁵⁰.

⁵⁰ CGIL EMILIA ROMAGNA, *La posizione della CGIL Emilia Romagna sul progetto di legge regionale di riordino istituzionale*, 2 aprile 2015, www.er.cgil.it

12.6 Lazio

Con deliberazione della Giunta regionale n. 647 del 7/10/2014 è stato istituito l'Osservatorio regionale, previsto dall'accordo tra governo e regioni, sancito in conferenza unificata l'11 settembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014.

OSSERVATORIO REGIONALE LAZIO⁵¹	
COMPONENTI	COMPITI
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presidente della Regione, con funzioni di Presidente della sezione politica dell'Osservatorio regionale, o, previa delega, dall'Assessore regionale alle "Pari opportunità, Autonomie Locali e sicurezza"; ▪ Sindaco o suo rappresentante della Città metropolitana di Roma e/o di Roma capitale; ▪ Presidente o suo delegato dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia del Lazio (Anci-Lazio); ▪ Presidente o suo delegato dell'Unione Province Italiane del Lazio (UPI Lazio); ▪ Tre rappresentanti del Consiglio delle Autonomie Locali del Lazio; ▪ Assessori regionali di volta in volta individuati dal Presidente della Regione, in ragione della materia trattata; <p>È articolato in una sezione politica e in una sezione tecnico-scientifica.</p> <p>La sezione tecnico-scientifica dell'Osservatorio regionale è composta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dal Responsabile dell'Ufficio Legislativo della Regione Lazio, con funzioni di Presidente della Sezione tecnico-scientifica dell'Osservatorio; ▪ dal Segretario generale della Giunta regionale; ▪ dal Responsabile del Servizio Giuridico e Legislativo del Consiglio regionale o suo delegato; ▪ dal Segretario generale o dirigente della Città metropolitana di Roma e/o di Roma capitale; ▪ dal Responsabile della struttura "Coordinamento delle politiche territoriali" del Segretariato Generale; ▪ dal Direttore della Direzione Regionale "Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio", o suo delegato; ▪ dal Direttore della Direzione Regionale "Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport", o suo delegato; ▪ dal Direttore della Direzione Regionale "Centrale Acquisti", o suo delegato; ▪ dal Direttore della Direzione Regionale "Risorse Umane e Sistemi Informativi", o suo delegato; ▪ da quattro Segretari o dirigenti comunale indicati dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia del Lazio (Anci-Lazio), tenuto conto delle classi e della collocazione 	<p>Sede di impulso e coordinamento che, nel rispetto dei criteri definiti dal citato Accordo della Conferenza Stato-Regioni dell'11 settembre 2014, proceda, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) alla ricognizione e descrizione delle funzioni rientranti nelle competenze regionali, non riconducibili alle funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 85, della legge n. 56/2014 e attualmente esercitate dalle Province, nonché dei procedimenti connessi; b) alla valutazione del conferimento degli stessi ad enti provinciali o sub-provinciali, in attuazione dei principi di cui all'art. 118 della Costituzione e di quanto previsto dal citato accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni; c) alla valutazione degli ambiti territoriali e delle soglie demografiche entro i quali devono essere esercitate le funzioni oggetto di riordino; d) al coordinamento delle Direzioni regionali nello svolgimento di tali attività; e) alla stesura della bozza di proposta di legge regionale di cui all'art. 1, comma 95, della l.r. n. 56/2014, fatta salva l'applicazione di quanto previsto dall'accordo dell'11 settembre 2014 sancito dalla Conferenza Stato-Regioni; f) alla comunicazione costante d'informazioni all'Osservatorio nazionale istituito dal citato Accordo Stato-Regioni, anche ai fini del monitoraggio e dell'attività riorganizzativa; <p>Promuovere lo studio e la conoscenza dei temi e delle problematiche inerenti l'attuazione della legge n. 56/2014 mediante percorsi didattici formativi e di ricerca aperti a tutti gli operatori del diritto coinvolti, con particolare riguardo agli enti locali;</p>

⁵¹ La seguente tabella è tratta da "Osservatori regionali previsti dall'accordo tra governo e regioni, sancito in conferenza unificata l'11 settembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge n. 56/2014", reperibile presso www.regioni.it/download/news/394666/

<p>territoriale dei Comuni;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ da quattro Segretari o dirigenti provinciali indicati dall'Unione Province Italiane del Lazio (UPI Lazio) in rappresentanza delle singole Province; ▪ da cinque esperti in materia di autonomie territoriali, individuati con decreto dell'Assessore regionale alle "Pari opportunità, Autonomie Locali, e Sicurezza", tra i prefetti, i docenti universitari, i segretari comunali e provinciali o appartenenti ad ordini o categorie similari e i dirigenti pubblici; <p>Con riferimento alle questioni riguardanti il personale, le due sezioni dell'Osservatorio regionale si riuniscono congiuntamente, con la partecipazione del Direttore regionale competente in materia di personale e delle organizzazioni sindacali, al fine di garantire l'esame congiunto per l'individuazione dei criteri per la mobilità e per affrontare ogni questione inerente i rapporti di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dal protocollo d'intesa stipulato in data 19 novembre 2013 e successivi aggiornamenti</p>	
---	--

È attualmente assegnata presso alcune Commissioni del Consiglio regionale, la **proposta di legge n. 233 del 12/01/2015**, d'iniziativa della Giunta regionale, dal titolo "Norme regionali di riallocazione delle funzioni amministrative già esercitate dalle province alla luce della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni) e successive modifiche".

Di seguito, si sintetizzano gli elementi salienti della proposta di legge.

Regione: Lazio

Proposta di legge n. 233 del 12/01/2015

Proponente: Giunta Regionale D.G.R. n. 934 del 30/12/2014

Titolo: Norme regionali di riallocazione delle funzioni amministrative già esercitate dalle province alla luce della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni) e successive modifiche

Stato dell'iter: assegnato in sede primaria presso la I e la IV commissione, e in sede secondaria presso le commissioni V,VI,VII,VIII e il CAL

RIALLOCAZIONE FUNZIONI	ASSOCIAZIONISMO COMUNALE	RISORSE
<p>La proposta di legge definisce una prima riallocazione delle funzioni fra Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni in riferimento alle materie indicate al capo II :</p> <p>Art. 4 – Politiche sociali</p> <p>Art. 5 – Sport</p> <p>Art. 6 – Polizia locale</p> <p>Art. 7 – Sviluppo economico e attività produttive</p> <p>Art. 8 – Governo del territorio</p> <p>Art. 9 – Turismo</p> <p>Art. 10 – Agricoltura, caccia e pesca</p> <p>Art. 11 – Formazione professionale</p> <p>Art. 12 – Norme in materia di beni, servizi e attività culturali</p> <p>Art. 13 – Richiesta di attribuzione di funzioni dei comuni</p> <p>Art. 14 – Beni, risorse e personale connessi all’esercizio della funzione)</p> <p>Rinvia ad appositi regolamenti per la riallocazione di ulteriori funzioni provinciali non fondamentali (art.15)</p>	<p>Fra i principi generali e i criteri che devono ispirare l’allocazione delle funzioni vi è, ai sensi dell’art. 1, c.2, la valorizzazione (ove possibile e in assenza di esigenze di allocazione ad un livello territoriale superiore) delle autonomie locali mediante il conferimento di funzioni ai Comuni, per la gestione in forma associata, privilegiando le unioni di Comuni.</p>	<p>La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore dei regolamenti di cui all’art. 15, previo parere del CAL e previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua la struttura regionale, il Comune o i Comuni subentranti nell’esercizio della funzione oggetto di trasferimento, nonché le risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali connesse all’esercizio della stessa (art.16).</p>

12.7 Lombardia

Con deliberazione della Giunta regionale n. X/2386 del 19/09/2014, è stato istituito l'Osservatorio regionale, previsto dall'accordo tra governo e regioni, sancito in conferenza unificata l'11 settembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014.

OSSERVATORIO REGIONALE LOMBARDIA ⁵²	
COMPONENTI	COMPITI
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Presidente Regione; ▪ Assessore all'Economia, Crescita e Semplificazione; ▪ Sottosegretario alle Riforme istituzionali, agli enti locali, alle sedi territoriali e alla programmazione negoziata; ▪ Presidente di UPL o suo delegato; ▪ Sindaco della Città metropolitana di Milano o suo delegato; ▪ Presidente di ANCI Lombardia o suo delegato; ▪ Sindaci dei Comuni Capoluogo o di Provincia o loro delegati; ▪ Presidenti delle Province della Lombardia e i Commissari attualmente in carica, nonché, successivamente, i Presidenti di Provincia eletti ai sensi dei commi da 58 a 78 della legge n. 56/2014, a seguito del loro insediamento, o loro delegati; ▪ Presidente della Commissione consiliare speciale riordino delle Autonomie; 	<p>L'Osservatorio è collocato presso le strutture del Segretariato della Presidenza della Giunta regionale, che assicurano le funzioni di segreteria e di supporto tecnico; l'Osservatorio può altresì avvalersi di tutte le funzioni e le strutture della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale eventualmente interessati;</p> <p>L'Osservatorio può infine coinvolgere ulteriori soggetti in relazione a specifiche esigenze che dovessero sopravvenire nel corso delle attività;</p> <p>L'Osservatorio si raccorda con i Tavoli politici e le relative articolazioni tecniche, eventualmente istituiti presso la Giunta regionale nell'ambito del percorso di attuazione della legge n. 56/2014, anche mediante l'organizzazione dei propri lavori per gruppi tematici;</p> <p>L'Osservatorio regionale garantisce lo svolgimento di tutti i compiti affidati dal citato accordo sancito in Conferenza Unificata e dal D.P.C.M. sulle risorse connesse all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino;</p> <p>All'interno dell'Osservatorio è costituito un Ufficio di Presidenza e svolge l'attività istruttoria finalizzata all'adozione delle determinazioni dell'Osservatorio, previste dall'accordo e dal D.P.C.M, formulando le necessarie proposte di competenza dell'Osservatorio.</p>

Attualmente presso le Commissioni designate del Consiglio regionale, è giacente la **proposta di legge n. 223/15** d'iniziativa della Giunta regionale dal titolo "Riforma del sistema delle autonomie della Regione in attuazione della legge 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni)"⁵³.

⁵² La seguente tabella è tratta da "Osservatori regionali previsti dall'accordo tra governo e regioni, sancito in conferenza unificata l'11 settembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge n. 56/2014", reperibile presso www.regioni.it/download/news/394666/

⁵³ Si fa presente che La Regione Lombardia e l'Unione delle Province Lombarde hanno siglato un'intesa nell'ambito del percorso attuativo della legge n.56/2014, finalizzata in particolare al finanziamento delle funzioni regionali.

TRASFERIMENTO RISORSE DA REGIONE A PROVINCE - La Regione Lombardia si è impegnata a mantenere il trasferimento alle Province delle risorse ex-fiscalizzate, sulla base di determinati parametri.

TPL E FORMAZIONE PROFESSIONALE - All'interno delle suddette risorse viene assicurato il finanziamento del Tpl (150 milioni), mentre la Formazione Professionale sarà garantita tramite il sistema dote a partire dal nuovo anno formativo 2015-2016. È stato quindi confermato che le Province possono continuare a fruire di proventi non compresi nelle risorse ex fiscalizzate (quali ad esempio, canoni del demanio idrico, introiti dal rilascio delle autorizzazioni ambientali, trasferimento per accisa relativa al Tpl).

Di seguito, si sintetizzano gli elementi salienti della proposta di legge.

Regione: Lombardia

Proposta di legge n. 223/15

Proponente: Giunta Regionale D.G.R. n. 2292 del 31/12/2014

Titolo: Riforma del sistema delle autonomie della Regione in attuazione della legge 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni)

Stato dell'iter: assegnato in sede co-referente presso la Commissione speciale riordino delle autonomie e la II Commissione, in sede consultiva presso le Commissioni I, V, VI e VIII

CONTRIBUTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA - In materia di edilizia scolastica, con deliberazione X/3293 del 16 marzo 2015, è stato assicurato un contributo a fondo perduto senza prevedere quota di cofinanziamento (come invece previsto per i Comuni), garantendo, inoltre, una quota di riserva del 25% sulle risorse destinate a Regione Lombardia, e impegnandosi a trovare una soluzione anche per le eventuali anticipazioni.

FUNZIONI CHE RESTANO A PROVINCE TROVANO COPERTURA ECONOMICA - La Regione Lombardia e l'Unione delle Province Lombarde, in base all'intesa siglata, hanno riconosciuto che, con i trasferimenti sopra richiamati, tutte le funzioni che restano in capo alla Province, in base al progetto di legge regionale n. 223, attualmente all'esame del Consiglio regionale, trovano copertura con 205 milioni di euro.

AZIONE COMUNE VERSO IL GOVERNO CONTRO I TAGLI - La Regione Lombardia e l'Unione delle Province Lombarde hanno stigmatizzato l'azzeramento, a seguito delle manovre finanziarie nazionali delle risorse Bassanini, azzeramento che ha lasciato tuttavia inalterate le competenze di Regioni, Province e Comuni. In particolar modo la Regione Lombardia e l'Unione delle Province Lombarde si sono impegnate, da subito, a richiedere al Governo il reintegro dei trasferimenti, a cominciare dalle risorse finalizzate all'inclusione scolastica, all'assistenza educativa e al trasporto delle persone disabili e rispetto alle quali, sino ad oggi, si è sopperito con risorse della Regione e degli enti locali, anche a fronte dei consistenti tagli operati dalle successive manovre di finanza pubblica.

IMPEGNO PER GESTIRE IMPATTI OCCUPAZIONALI - La Regione Lombardia e l'Unione delle Province Lombarde, in collaborazione e in sinergia con l'ANCI e le organizzazioni sindacali, si sono poi impegnate a proseguire in modo coordinato anche il lavoro atto a gestire gli impatti occupazionali. A riguardo Regione e UPL hanno concordato di sottoporre all'esame dell'Osservatorio regionale i criteri per la determinazione del personale sovranumerario\eccedentario, che dovrà essere oggetto delle procedure di cui ai commi 424 e 425, dell'articolo 1, della Legge n. 190/2014, come definiti dal documento 'Posizione delle Regioni sullo stato di attuazione della legge n. 56/14' approvato dalla Conferenza delle Regioni il 2 aprile 2015.

TEMPI PER DARE ATTUAZIONE A INTESA - La Regione Lombardia e l'Unione delle Province Lombarde si sono quindi impegnate ad adottare i provvedimenti necessari all'attuazione della presente intesa, comprensivi dell'erogazione alle Province, entro un mese dall'approvazione da parte del Consiglio regionale dell'apposito provvedimento legislativo, delle risorse del primo quadrimestre 2015 e ad assicurare comunque le erogazioni mensili fino al 30 settembre 2015.

TAVOLO TECNICO DI MONITORAGGIO - Infine la Regione Lombardia e l'Unione Province Lombarde si sono impegnate ad attivare (nell'ambito dell'Osservatorio regionale) un tavolo tecnico di monitoraggio per la valutazione del processo di efficientamento e dell'andamento dei costi delle funzioni regionali delegate, a partire da quelle a maggior impatto sui cittadini lombardi.

MARONI: RAPIDA APPROVAZIONE IN CONSIGLIO REGIONALE DEL PDL - "Alla luce di questa intesa, domani - ha precisato il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni - chiederò al Consiglio regionale di procedere ad una rapida approvazione della proposta di legge, sulla revisione delle competenze delle Province, approvata dalla giunta regionale a dicembre". (tratto da Lombardia notizie - <http://www.regione.lombardia.it/>)

RIALLOCAZIONE FUNZIONI	ASSOCIAZIONISMO COMUNALE	RISORSE
<p>Si confermano in capo alle Province le funzioni già conferite dalle leggi regionali alla data di entrata in vigore della proposta legislativa, ad esclusione di quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, che sono trasferite alla Regione (art.2)</p> <p>Alla città metropolitana di Milano sono conferite funzioni ulteriori rispetto a quelle fondamentali: nelle more di tale conferimento, essa eserciterà le funzioni già conferite alla Provincia di Milano, incluse quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca (art. 3).</p> <p>Sono riconosciute funzioni aggiuntive, in particolare in materia di risorse idriche, alla Provincia di Sondrio, quale Provincia interamente montana (art. 4).</p> <p>Si rinvia a successivi provvedimenti legislativi, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, che apportino alle leggi di settore le modifiche necessarie all'effettivo trasferimento delle funzioni, nonché le ulteriori modifiche necessarie a soddisfare esigenze di riordino normativo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi (art. 5).</p>		<p>Si rinvia a successivi provvedimenti legislativi, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, che disciplinino le modalità del trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie correlate alle funzioni oggetto di conferimento, fatto salvo quanto previsto di seguito. Lo svolgimento delle funzioni trasferite in capo alla Regione è prioritariamente assicurato attraverso forme di avvalimento del personale delle Province che, alla data di entrata in vigore della legge n. 56/2014, svolgeva le medesime funzioni. L'avvalimento è attivato, in particolare, mediante apposite convenzioni e secondo le modalità previste dall'art. 1, c.427, della legge di stabilità 2015.</p> <p>E' inoltre autorizzato il ricorso a forme di acquisizione di beni e servizi secondo procedure ad evidenza pubblica (art. 5).</p> <p>Con riferimento alle risorse correlate alle funzioni trasferite alla Regione cessano i trasferimenti erogati alle province; per quanto attiene alle funzioni che sono rimaste in capo alle province si provvede con le risorse allocate nel bilancio regionale 2015-2017 (art. 6).</p>

12.8 Molise

Con delibera di Giunta Regionale n. 436 del 17/09/2014, è stato istituito l'Osservatorio regionale per la finanza territoriale della regione Molise, previsto dall'accordo tra governo e regioni, sancito in conferenza unificata l'11 settembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014.

OSSERVATORIO REGIONALE MOLISE ⁵⁴	
COMPONENTI	COMPITI
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Un Responsabile con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento; ▪ Un Coordinatore che, in raccordo col responsabile, garantisce la realizzazione delle attività programmate, sottoponendo in tempo utile al Responsabile ed al Comitato esecutivo le eventuali criticità riscontrate; ▪ Un Comitato esecutivo con il compito di predisporre il programma di attività dell'Osservatorio e di verificarne periodicamente l'attuazione; ▪ Un Gruppo di lavoro, con funzioni consultiva e propositiva nei confronti del Comitato; 	<p>Dare impulso e coordinamento alla ricognizione delle funzioni amministrative provinciali oggetto di riordino, ai sensi dell'art.1 comma 89 della legge 56/2014, e per la conseguente formulazione di proposte concernenti la loro riallocazione presso il livello istituzionale più adeguato, in attuazione dei principi di cui all'art.118 della Costituzione e di quanto previsto nell'accordo dell'11 settembre 2014, sancito ai sensi del comma 91 dell'art.1 della legge 56/2014, in sede di Conferenza Unificata tra Governo e Regioni, concernente l'individuazione delle funzioni di cui al comma 89 dello stesso articolo;</p> <p>Realizzare un sistema informativo in materia di finanza regionale e locale, da porre a supporto delle politiche della Regione e di quelle di ciascun ente locale del territorio;</p> <p>Assicurare strumenti idonei alla condivisione di politiche ed interventi che tengano conto della differenze tra territori e delle possibili integrazioni, ai fini dell'efficientamento della spesa e del miglioramento dei servizi, ivi compresa la definizione di ambiti ottimali e l'attuazione delle norme in materia di federalismo fiscale;</p> <p>Rendere disponibili per la Regione, gli Enti locali, le parti sociali, i cittadini e per chiunque ne abbia interesse, il sistema delle informazioni che caratterizzano le politiche finanziarie degli enti locali della Regione Molise;</p> <p>Dare mandato al Direttore dell'Area Prima con proprio atto di individuare, d'intesa con la Direzione generale della Giunta, i componenti degli organi dell'Osservatorio sulla Finanza Territoriale della Regione Molise e di adottare, in coerenza con la programmazione finanziaria prevista per l'esercizio in corso, i provvedimenti eventualmente necessari a garantirne il pieno funzionamento.</p>

Nella seduta del 31 dicembre 2014, la Giunta regionale ha approvato la deliberazione **n.759/2014**, avente ad oggetto il disegno di legge “Principi per il riordino delle funzioni amministrative in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”.

La D.G.R. n. 759/2014 dispone l'attivazione, nell'ambito dell'Osservatorio regionale per la Finanza territoriale, del **Tavolo regionale permanente per il riordino delle funzioni**

⁵⁴ La seguente tabella è tratta da “Osservatori regionali previsti dall'accordo tra governo e regioni, sancito in conferenza unificata l'11 settembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge n. 56/2014”, reperibile presso www.regioni.it/download/news/394666/

provinciali⁵⁵, al fine di monitorare i processi di allocazione delle funzioni e la conseguente mobilità del personale, promuovendo incontri politici e tecnici tra Regione Molise, ANCI e UPI, per governare tutta la fase del riordino delle funzioni.

Di seguito, si sintetizzano gli elementi salienti della proposta di legge.

Regione: Molise
Proponente: Giunta Regionale D.G.R. n. 759 del 31/12/2014
Titolo: Principi per il riordino delle funzioni amministrative in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)
Stato dell'iter: modificato ed integrato dalla D.G.R. n. 80 del 17/02/2015 avente ad oggetto la "definizione degli ambiti ottimali per la gestione delle funzioni e dei servizi da parte degli enti locali: modifica ed integrazioni alla dgr 590/2013."

RIALLOCAZIONE FUNZIONI	ASSOCIAZIONISMO COMUNALE	RISORSE
<p>Sono confermate in capo alle Province le funzioni amministrative diverse da quelle fondamentali di cui all'articolo 1, c. 89, della L. n. 56/2014, già conferite ed esercitate sulla base della legislazione regionale vigente.</p> <p>Le ulteriori funzioni diverse da quelle fondamentali sono assegnate al soggetto istituzionale ritenuto idoneo ad assicurare l'efficace ed efficiente esercizio, individuando l'ambito territoriale ottimale di esercizio delle funzioni e tenendo conto anche delle competenze statali.</p> <p>Sono escluse le funzioni che rientrano nell'ambito di applicazione dei disegni di legge delega già in atto di cui all'allegato 1 dell'Accordo sancito l'11 settembre 2014, che continuano ad essere svolte dagli Enti che le esercitano.</p> <p>Si rinvia alla Giunta regionale l'approvazione di leggi regionali di riordino delle funzioni amministrative, sulla base degli indirizzi e delle direttive dell'Osservatorio regionale istituito ai sensi dell'Accordo, previo parere della Conferenza delle Autonomie Locali (art.3).</p>	<p>La Regione favorisce e promuove l'adozione di forme collaborative tra gli Enti coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni e la valorizzazione di forme di esercizio associato delle funzioni (art. 2, c.1, lett.b).</p>	<p>Nell'ambito dell'Osservatorio regionale per la Finanza territoriale è istituito il Tavolo regionale permanente per monitorare i processi di allocazione dalle funzioni e la conseguente mobilità del personale, promuovendo incontri politici e tecnici tra Regione Molise, ANCI e UPI per governare tutta la fase del riordino delle funzioni.</p> <p>L'Osservatorio regionale avvia sulla base della legislazione vigente la ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale interessato ai processi di mobilità (art. 4).</p>

Si segnala, infine, che con deliberazione di Giunta Regionale **n. 80 del 17 febbraio 2015** è stata adottata la proposta di definizione degli ambiti ottimali per la gestione delle funzioni e dei servizi, attraverso la revisione della DGR n. 590/2014. Nella sua elaborazione si è tenuto conto

⁵⁵ Il Tavolo Permanente per il riordino delle funzioni provinciali si è riunito nei giorni 26 gennaio, 2 febbraio ed 11 febbraio 2015. Le riunioni si sono concentrate sugli adempimenti conseguenti alla Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014), in particolare sulla mobilità del personale provinciale. Inoltre, si stanno predisponendo le necessarie integrazioni al disegno di legge già approvato dalla Giunta in relazione al riordino delle funzioni provinciali e alla loro ricollocazione. Per rispondere in maniera più adeguata agli obiettivi della stessa Legge Delrio, la Regione sta procedendo anche ad una verifica della normativa regionale in tema di associazionismo intercomunale.

delle perimetrazioni delle quattro aree interne individuate nell'ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI)⁵⁶.

⁵⁶ *L'applicazione della Legge 56/2014 Regione per Regione*, MONITORAGGIO A CURA DELLA SEGRETERIA DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, aggiornamento al 10 aprile, www.regioni.it

12.9 Piemonte

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 2-406 del 13/10/2014, è stato istituito l'Osservatorio regionale, previsto dall'accordo tra governo e regioni, sancito in conferenza unificata l'11 settembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014.

OSSERVATORIO REGIONALE PIEMONTE ⁵⁷	
COMPONENTI	COMPITI
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presidente della Regione Piemonte; ▪ Vicepresidente e Assessore al Bilancio Finanze, Programmazione economico-finanziaria, Patrimonio, Affari Legali e contenzioso, Rapporti con il Consiglio Regionale, Enti Locali, Post Olimpico; ▪ Assessore all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi e Protezione Civile; ▪ Presidente di ANCI Piemonte; ▪ Presidente di UPP; ▪ Presidente di ANPCI Piemonte; ▪ Presidente di UNCEM Piemonte; ▪ Presidente di Lega delle Autonomie locali; ▪ Sindaco della città metropolitana Torino; 	<p>Le competenze facenti capo all'Osservatorio regionale sono quelle delineate nell'accordo e ulteriormente specificate nella DPCM riguardante i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse connesse all'esercizio delle funzioni;</p> <p>Compito principale dell'Osservatorio regionale è quello di formulare proposte sul tema della riallocazione delle funzioni in capo agli Enti locali;</p> <p>Stabilire che le funzioni di supporto tecnico-giuridico all'attività dell'Osservatorio regionale sono garantite dalla struttura, in relazione alle specifiche competenze istituzionali, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Direzione Affari istituzionali ed Avvocatura; - la Direzione Risorse umane e Patrimonio; - la Direzione Risorse finanziarie; - la Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e Foreste; <p>con il coinvolgimento ed il supporto specialistico delle altre Direzioni regionali competenti in relazione alle materie ed alle problematiche coinvolte nel processo decisionale da affrontare;</p> <p>Disporre che la struttura regionale potrà confrontarsi con i tecnici designati dalle Associazioni degli Enti locali per ogni raffronto giuridico e conoscitivo ritenuto utile;</p> <p>Avviare, parallelamente ai lavori dell'Osservatorio regionale che si istituisce con il presente provvedimento, tavoli di ascolto e confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con le Associazioni di categoria, al fine di</p> <p>acquisire ogni elemento utile per l'adozione delle scelte regionali.</p>

Attualmente è stata assegnata alla Prima Commissione consiliare, la **proposta di legge n. 86 del 30/12/2014**, intitolata "Principi per il riordino delle funzioni amministrative in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)".

⁵⁷ La seguente tabella è tratta da "Osservatori regionali previsti dall'accordo tra governo e regioni, sancito in conferenza unificata l'11 settembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge n. 56/2014", reperibile presso www.regioni.it/download/news/394666/

Di seguito, si sintetizzano gli elementi salienti della proposta di legge.

Regione: Piemonte
Disegno di legge n. 86 del 30/12/2014
Proponente: Giunta Regionale
Titolo: Principi per il riordino delle funzioni amministrative in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)
Stato dell'iter: assegnato alla I commissione consiliare in sede referente

RIALLOCAZIONE FUNZIONI	ASSOCIAZIONISMO COMUNALE	NOTE
<p>Si confermano in capo alle Province le funzioni attualmente esercitate, conferite dalle relative leggi regionali.</p> <p>Si attribuiscono alla Città metropolitana di Torino le funzioni già conferite alla corrispondente Provincia dalle specifiche normative regionali, oltre a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 44, della legge n. 56/2014, nonché le ulteriori funzioni da individuare nell'ambito del processo di riordino.</p> <p>La legislazione di riordino può eccezionalmente attribuire ai Comuni singoli o associati, funzioni già spettanti alle Province, nel rispetto del principio di sussidiarietà, o ricondurre in capo alla Regione le funzioni amministrative che richiedono la gestione unitaria (art.2).</p>		<p>Le funzioni amministrative relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) organizzazione e controllo diretto del servizio idrico integrato; b) organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; c) autorizzazioni e concessioni relative alle attività estrattive; d) autorizzazione e controllo in materia energetica; e) gestione delle attività di formazione e orientamento professionale; f) organizzazione del trasporto pubblico su gomma <p>sono esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana con riferimento ai seguenti ambiti territoriali ottimali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ambito 1: Novarese, Vercellese, Biellese e Verbano, Cusio, Ossola; ambito 2: Astigiano e Alessandrino; ambito 3: Cuneese; ambito 4: Torinese, coincidente con il territorio della Città Metropolitana. <p>Per gli ambiti 1 e 2 le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalle province obbligatoriamente in forma associata, secondo criteri, modalità e tempistiche stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere della Conferenza Permanente Regione Autonomie locali.</p> <p>I confini degli ambiti territoriali ottimali sono individuati con riferimento ai confini amministrativi delle Province di riferimento.</p> <p>La eventuale parziale modificazione dei confini degli ambiti territoriali ottimali 1, 2 e 3 è apportata con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, anche su istanza degli enti locali interessati (art.3).</p>

Si fa presente che il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato – al fine di garantire continuità nella gestione delle funzioni amministrative in vista del riordino complessivo della materia conseguente alla legge 7 aprile 2014, n. 56 – **la legge regionale 15 dicembre 2014, n. 20** recante “Norme in materia di conferimento alle unioni montane delle funzioni

amministrative già attribuite dalla Regione alle comunità montane e modifica alla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna)”.

Tale legge dispone, all’art.1, che le funzioni amministrative di cui all’articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (“Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca”) sono mantenute in capo alle Comunità montane fino alla chiusura delle pratiche relative alla programmazione comunitaria dello sviluppo rurale 2007 – 2013, fermo restando la possibilità, per la Giunta regionale, di intervenire in via sostitutiva ai sensi dell’ articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (“Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), come da ultimo modificata dalla legge regionale 19 maggio 2011, n. 8.

Inoltre, il Consiglio regionale piemontese ha adottato – in attuazione dell’art. 1, comma 3, secondo periodo, della legge n. 56 del 2014 e dell’art.8, comma 3, dello Statuto della Regione Piemonte, ed in considerazione della specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, avente territorio interamente montano e confinante con paesi stranieri – **la legge regionale 20 aprile 2015, n. 8** (“Riconoscimento della specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola”). Con essa, la Regione Piemonte riconosce alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola forme particolari di autonomia nelle materie di cui all’art. 117, commi terzo e quarto, Cost., ai sensi dell’art. 1, comma 52, secondo periodo, della legge n. 56/2014, e conferisce ad essa ulteriori funzioni oltre a quelle fondamentali di cui all’art. 1, commi 85 e 86, della legge n. 56/2014. Tale legge prevede, inoltre, che nelle more del suddetto conferimento, la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola continui ad esercitare le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge.

12.10 Puglia

Con deliberazione di Giunta Regionale del 9 ottobre 2014, n. 1956, è stato istituito l'Osservatorio regionale, previsto dall'accordo tra governo e regioni, sancito in conferenza unificata l'11 settembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014.

OSSERVATORIO REGIONALE PUGLIA ⁵⁸	
COMPONENTI	COMPITI
<ul style="list-style-type: none">▪ È costituito dai soggetti istituzionali già previsti per la Cabina di regia, nonché dal Sindaco della Città metropolitana di Bari nel rispetto del citato Accordo Stato- Regioni dell'11 settembre 2014.	<p>È affidata alla Cabina di Regia ex art. 8 della l.r. n. 36/08 la funzione istituzionale di Osservatorio regionale quale sede di impulso, raccordo e monitoraggio per l'attuazione della l. n. 56/2014 secondo i criteri definiti nell'Accordo della seduta della Conferenza Stato-Regioni dell'11 settembre 2014;</p> <p>L'Osservatorio regionale è costituito presso la Cabina di regia ex art. 8 della l.r. n. 36, nelle modalità organizzative della stessa, per il tempo necessario al completamento dei propri compiti istituzionali;</p> <p>L'Osservatorio è assistito permanentemente da una segreteria tecnica composta dal Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, dal Dirigente del Servizio Enti Locali, dal Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione e dal Dirigente della Struttura di Progetto per l'Implementazione di un sistema elettorale e referendario regionale e per il coordinamento del processo di riorganizzazione delle funzioni regionali nonché, di volta in volta, dai Direttori di Area e dai Dirigenti regionali, secondo le loro specifiche competenze e responsabilità sulle materie oggetto delle singole convocazioni dell'Osservatorio medesimo;</p> <p>L'Osservatorio regionale garantisce lo svolgimento di tutti i compiti affidati dal citato accordo sancito in Conferenza e dal D.P.C.M. sulle risorse connesse all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino.</p>

Attualmente è giacente presso la VII commissione consiliare, il **disegno di legge n.37 del 30/12/2014**, recante “Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative regionali nel nuovo sistema delle Autonomie Locali della Puglia”.

Di seguito, si sintetizzano gli elementi salienti della proposta di legge.

Regione: **Puglia**

Disegno di legge n. 37 del 30/12/2014

Proponente: **Giunta Regionale**

Titolo: Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative regionali nel nuovo sistema delle Autonomie Locali della Puglia

Stato dell'iter: assegnato alla VII commissione consiliare in sede referente

⁵⁸ La seguente tabella è tratta da “Osservatori regionali previsti dall'accordo tra governo e regioni, sancito in conferenza unificata l'11 settembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge n. 56/2014”, reperibile presso www.regioni.it/download/news/394666/

RIALLOCAZIONE FUNZIONI	ASSOCIAZIONISMO COMUNALE	RISORSE
<p>Sono conferiti alle nuove Province e alla Città metropolitana di Bari le funzioni e i compiti già assegnati dalla Regione alle vecchie Province (art.2, c.1).</p> <p>La Regione favorisce e promuove l'esercizio delle funzioni indicate al comma 88 della legge n. 56 del 2014, nonché di ulteriori funzioni per lo svolgimento delle quali i Comuni intendano di avvalersi di intese o convenzioni con le nuove Province (art.2, c.2).</p> <p>Le funzioni residuali non fondamentali di competenza legislativa regionale e, in particolare le politiche sociali, sono esercitate in forma associata dai Comuni ovvero in via subordinata dalle nuove Province e dalla Città metropolitana di Bari (art.3).</p> <p>Sono riassegnate alla Regione le funzioni non fondamentali già conferite alle Province e non riallocate, in particolare la vigilanza sui Comuni nelle materie di competenza legislativa regionale (art.4, c.1).</p> <p>Si rinvia a successivi interventi di riordino, la riallocazione delle funzioni nelle altre materie precedentemente conferite dalle Regioni alle Province (art. 4, c.2).</p> <p>In attesa delle riforme di settore, le Province continuano ad esercitare le funzioni e i compiti in materia di politiche attive e formazione professionale (art. 4, c.3).</p>	<p>La Giunta regionale, con proprio atto, nei limiti previsti nel bilancio di previsione annuale e pluriennale, stabilisce misure di premialità per incentivare, favorire e promuovere le gestioni associate delle funzioni e dei servizi di area vasta (art. 6).</p>	<p>La Giunta stabilisce criteri e modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali connesse al riordino delle funzioni, nel rispetto dell'art. 1, comma 96, della legge n. 56/2014 e delle relazioni sindacali, nonché della legge regionale n. 36/2008 (art. 5).</p>

12.11 Veneto

Con deliberazione di Giunta Regionale n.1821 del 6 ottobre 2014, è stato istituito l'Osservatorio regionale, previsto dall'accordo tra governo e regioni, sancito in conferenza unificata l'11 settembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014.

OSSERVATORIO REGIONALE VENETO ⁵⁹	
COMPONENTI	COMPITI
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assessore al Bilancio ed agli Enti Locali; ▪ Presidente dell'ANCI Veneto; ▪ Direttore dell'ANCI Veneto; ▪ Presidente dell'UPI Veneto; ▪ Segretario generale dell'UPI Veneto; ▪ Sindaco della Città Metropolitana di Venezia; ▪ Direttore della Sezione Riforme Istituzionali e Processi di Delega; ▪ Direttore della Sezione Enti Locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti Servizio Elettorale e Grandi Eventi; ▪ Direttore della Sezione Affari Legislativi; ▪ Direttore della Sezione Bilancio; ▪ Direttore della Sezione Risorse Umane. 	<p>All'osservatorio regionale è attribuita la funzione di impulso e coordinamento per la ricognizione delle funzioni amministrative provinciali oggetto di riordino e per la conseguente formulazione di proposte concernenti la loro riallocazione presso il livello istituzionale più adeguato, in attuazione dei principi di cui all'art. 118 della Costituzione.</p> <p>Inoltre secondo quanto previsto dall'art. 2 dello schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Osservatorio regionale verifica la coerenza della ricognizione, effettuata dalle Province, dei beni e delle risorse da trasferire, con i criteri definiti dal medesimo D.P.C.M. e ne valida i contenuti trasmettendo la documentazione all'Osservatorio nazionale.</p> <p>A livello regionale in ordine all'attuazione della legge n. 56/2014, è già stato costituito nella seduta della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali del 29 luglio u.s. un "Tavolo tecnico" con il compito di gestire il processo di riordino delle funzioni delle Province. Tanto premesso, in attuazione del predetto Accordo, si rende ora necessario procedere alla costituzione dell'Osservatorio regionale che – anche al fine di evitare la duplicazione di organismi con funzioni analoghe – si sostituisce al predetto Tavolo tecnico già costituito per l'attuazione della Riforma Delrio.</p> <p>Il coordinamento dell'Osservatorio regionale è affidato all'Assessore al Bilancio e agli Enti Locali, il quale potrà invitare a partecipare alle sedute dell'Osservatorio anche i Direttori di altre strutture regionali, di volta in volta coinvolti in relazione alle loro competenze di settore.</p> <p>Dei lavori dell'Osservatorio è informata la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali.</p>

Attualmente presso la I commissione consiliare, è giacente il **progetto di legge n. 495 del 09/02/2015**, recante "Norme per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" d'iniziativa della Giunta regionale.

Di seguito, si sintetizzano gli elementi salienti del progetto di legge.

Regione: **Veneto**
Progetto di legge n. 495 del 09/02/2015
 Proponente: **Giunta Regionale D.G.R. 35/DDL del 29 dicembre 2014**
 Titolo: **Norme per il riordino delle funzioni amministrative provinciali.**
 Stato dell'iter: **assegnato alla I commissione consiliare in sede referente**

⁵⁹ La seguente tabella è tratta da "Osservatori regionali previsti dall'accordo tra governo e regioni, sancito in conferenza unificata l'11 settembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge n. 56/2014", reperibile presso www.regioni.it/download/news/394666/

Si fa presente che UPI Veneto e ANCI Veneto hanno trasmesso in data 29 gennaio 2014 alla Regione il testo del disegno di legge “Norme per la definizione ed il riordino delle funzioni amministrative provinciali”, successivamente integrato, a seguito della condivisione con le organizzazioni sindacali, il 10 gennaio 2015.

Successivamente, in data 30 marzo 2015, è stata illustrata in Osservatorio regionale la bozza di un nuovo progetto di legge regionale, recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”.

RIALLOCAZIONE FUNZIONI	ASSOCIAZIONISMO COMUNALE	RISORSE
<p>Sono confermate in capo alle nuove Province le funzioni già conferite alle Province dalla normativa regionale vigente sino all'adozione delle leggi di riordino.</p> <p>Si precisa, inoltre, che la Provincia di Belluno, oltre alle funzioni fondamentali riconosciute dalla legge n. 56 del 2014, eserciterà le competenze previste dalla l.r. n. 25 del 2014 (art. 2).</p> <p>Si attribuisce alla Giunta regionale il compito di adottare, entro un anno, uno o più disegni di legge che individuano le funzioni da riallocare in capo alla Regione o agli enti locali in forma singola o associata, previa intesa in sede di CAL (art. 3)</p>		<p>La Giunta regionale, con i disegni di legge di riordino, individua le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa regionale.</p> <p>In particolare, con riguardo al personale provinciale, si prevede che la Giunta regionale provveda a ricollocare il personale stesso, tenendo conto della dotazione organica e delle risorse previste nella Programmazione triennale del fabbisogno di personale della Regione (art.3).</p> <p>La Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore delle leggi di riordino, ha il compito di presentare alla Commissione consiliare competente per materia una relazione sullo stato di attuazione della normativa (art.4).</p> <p>Si prevede, infine, una clausola di neutralità finanziaria, secondo cui all'attuazione della legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione (art. 6).</p>

12.12 Mappa delle leggi e proposte legislative delle Regioni a statuto ordinario in materia di riordino delle Province con collegamenti ipertestuali



13. Conclusioni

Il quadro che emerge dal lavoro fin qui svolto ci consente di delineare, attraverso le leggi e le proposte legislative esaminate, l'impegno di ciascuna Regione in riferimento al riordino delle funzioni provinciali e alla conseguente redistribuzione delle risorse necessarie.

Le Regioni **Abruzzo** (p.d.l. n. 0058/2015), **Basilicata** (d.d.l. n. 34/2014), **Campania** (d.d.l. n. 580/2015), **Molise** (D.G.R. n. 759/2014), **Piemonte** (p.d.l. n. 86/2014) e **Veneto** (p.d.l. n. 495/2015) hanno optato per *disegni di legge che non operano un immediato e diretto riordino delle funzioni non fondamentali delle Province, ma rinviando a successivi interventi*, limitandosi a richiamare un complesso di principi ai quali le riallocazioni future sono tenute ad attenersi.

Una scelta ricorrente, fra i progetti di legge regionali appartenenti a tale gruppo, è quella di confermare, quale criterio direttivo del riordino, in capo alle nuove Province le funzioni già attribuite agli enti intermedi dalla legislazione vigente, pur riconoscendo la possibilità di derogare a tale principio mediante una riallocazione delle competenze presso i Comuni, in forma singola o associata, o le Regioni.

In particolare, la **Campania**, al fine di evitare fenomeni di centralismo regionale in relazione al riordino delle funzioni provinciali, specifica che alla Regione potranno essere trasferiti i soli compiti coerenti con la loro natura di enti di governo, esercitabili in modo unitario per l'intero territorio di riferimento, incompatibili con la natura della città metropolitana di Napoli e degli altri soggetti di area vasta, e comunque privi di carattere operativo e gestionale.

Al contrario, nel progetto di legge **piemontese**, si prevede che la legislazione di riordino può attribuire solo in via eccezionale ai Comuni, singoli o associati, funzioni già spettanti alle Province, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Il progetto di legge della Regione **Basilicata**, prevalentemente incentrato su Comuni e Unioni di Comuni, prevede che i Comuni esercitino la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative che non siano conferite, attribuite o delegate ad altri livelli di governo locale e riconosce la possibilità per la Regione di conferire ai Comuni funzioni diverse rispetto a quelle fondamentali, potendo, altresì stabilire che l'esercizio avvenga in forma associata.

Le proposte legislative di **Abruzzo e Molise** consentono, infine, di estendere il riordino non solo a funzioni diverse da quelle fondamentali, ma anche a funzioni ulteriori rispetto a quelle sino ad oggi conferite alle Province⁶⁰.

Con riguardo alle disposizioni concernenti la *riallocazione delle risorse*, può osservarsi che nei progetti di legge che optano per il modello del rinvio a successivi interventi di riordino, le disposizioni in materia sono assenti (è il caso del **Piemonte**, che non prevede nulla al riguardo, e del **Molise**, che si limita a demandare all'Osservatorio regionale per la Finanza Territoriale l'istituzione di un Tavolo per il monitoraggio della fase di riordino) o comunque sommarie⁶¹.

In particolare, il progetto di legge della Regione **Veneto** prevede che la Giunta regionale, nel riordinare le funzioni assegnate alla Regione mediante progetti di legge, debba ricollocare il personale provinciale tenendo conto della dotazione organica e delle risorse previste nella Programmazione triennale del fabbisogno di personale della Regione; contiene, inoltre, una clausola di neutralità finanziaria, secondo cui all'attuazione della legge deve provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

La Regione **Abruzzo** dispone, invece, che “le leggi regionali di riordino e di allocazione delle funzioni amministrative individuano la data di effettivo avvio dell'esercizio delle funzioni da parte dell'ente subentrante e garantiscono altresì adeguata copertura finanziaria per l'esercizio delle stesse”; che “con atti della Giunta regionale successivi all'approvazione delle leggi regionali di riordino e di ricollocazione delle funzioni amministrative si provvede alla puntuale individuazione e assegnazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative derivanti dalla nuova allocazione delle funzioni” e che, infine, le leggi regionali di riordino possono prevedere misure premiali per gli Enti locali che assumono nei propri organici il personale provinciale.

Il disegno di legge della Regione **Basilicata** prevede che l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione e l'esercizio delle funzioni e dei servizi fondamentali comunali sia attuato prioritariamente mediante l'utilizzo delle risorse immobiliari e strumentali rivenienti dalle Comunità montane e dalle Amministrazioni capofila delle aree programma.

⁶⁰ M. DI FOLCO, *Il riordino delle province nelle proposte regionali di attuazione della l. n. 56/2014*, Testo provvisorio dell'intervento svolto al seminario “*Il riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane: riflessioni a partire dalle proposte di legge delle regioni*”, *Accademia per le autonomie*, Roma, 11 febbraio 2015, www.accademiaautonomia.it/

⁶¹ G. PERNICIARO, *Le previsioni in materia di trasferimento di risorse e personale nell'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56: una disamina dei disegni di legge regionali*, Testo provvisorio dell'intervento svolto al seminario “*Il riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane: riflessioni a partire dalle proposte di legge delle regioni*”, *Accademia per le autonomie*, Roma, 11 febbraio 2015, www.accademiaautonomia.it/

La Regione **Campania** individua, fra i principi generali di riordino cui devono attenersi le normative di settore, quello secondo cui la copertura finanziaria e patrimoniale per l'esercizio delle funzioni di area vasta va assicurata considerando le risorse umane trasferite alle Province con gli originari atti di conferimento e le connesse risorse finanziarie alla data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014.

A un diverso modello, sono riconducibili le leggi approvate dalle Regioni **Toscana (n. 22/2015)**, **Umbria (l. r. n. 10/2015)**, **Marche (l. r. n. 13/2015)**, **Liguria (l. r. n. 15/2015)**, e i progetti di legge in esame presso le Commissioni consiliari delle Regioni **Calabria (p.d.l. n. 26/2015)**, **Lazio (p.d.l. n. 233/2015)**, **Lombardia (p.d.l. n. 223/2015)** e **Puglia (p.d.l. n. 37/2014)**.

Tali Regioni prefigurano un *riordino delle funzioni, sebbene con diverse gradazioni* (alcune senza ulteriori rinvii, altre rinviando a successivi interventi ulteriori riallocazioni).

In particolare, la **Regione Toscana** ha disposto un immediato e complessivo riordino, in chiave regionocentrica, senza ulteriori rinvii, delle funzioni non fondamentali delle Province.

Essa, infatti, **regionalizza gran parte delle funzioni “non fondamentali” scorporate dall'ente intermedio**, attribuendo alla Regione un ampio novero di funzioni in materie ambientali quali agricoltura, foreste, caccia e pesca, difesa del suolo, qualità dell'aria, inquinamento acustico, tutela delle acque, nonché Autorizzazione integrata ambientale (Aia), Autorizzazione unica ambientale (Aua), Valutazione d'impatto ambientale (Via) ed energia. Sono attribuite alla Regione anche ulteriori materie come l'orientamento e la formazione professionale, le strade e l'osservatorio sociale.

Le poche funzioni che vengono conferite ai Comuni concernono il turismo (ad esclusione della formazione professionale degli operatori turistici e la raccolta di dati statistici), lo sport, la forestazione e la tenuta degli albi regionali del Terzo settore (esercitata dal Comune capoluogo per tutti gli enti locali della Provincia); mentre nessuna funzione aggiuntiva, rispetto a quelle già previste dalla legge n. 56 del 2014, viene assegnata alla Città metropolitana di Firenze.

Anche la legge regionale dell'**Umbria** individua le funzioni oggetto di riordino che la Regione si riserva in materia di ambiente, energia, governo del territorio, attività produttive, caccia, pesca, turismo, valorizzazione del patrimonio culturale, politiche attive del lavoro, formazione professionale e diritto allo studio.

Tale legge dispone che le funzioni in materia di turismo e in materia di politiche sociali siano esercitate dai Comuni con le forme associative previste dalla normativa vigente; domanda,

inoltre, ai Comuni e alle loro forme associative le funzioni attualmente svolte dalle Province, ossia sport, cultura e diritto allo studio. Rialloca alle Province le competenze in materia di risorse idriche e difesa del suolo, viabilità regionale, trasporti, controllo e vigilanza degli impianti termici, nonché quelle relative alle funzioni amministrative del lago Trasimeno.

Analogamente, la legge regionale approvata dalle **Marche** riordina le funzioni non fondamentali esercitate dalla Province, attribuendo alle Regioni le funzioni in materia di turismo, informazione e accoglienza turistica; beni e attività culturali; trasporto pubblico locale e viabilità; protezione civile; difesa del suolo; caccia; pesca nelle acque interne; formazione professionale; servizi sociali; artigianato; agricoltura; edilizia pubblica.

Tale legge, pur effettuando un primo riordino, rinvia a successive deliberazioni della Giunta regionale la definizione delle modalità di trasferimento delle funzioni alla Regione ed, in particolare, la disciplina dei procedimenti pendenti e l'individuazione e il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie correlate alle funzioni oggetto di conferimento. Tali deliberazioni possono prevedere la costituzione di strutture organizzative di decentramento amministrativo dislocate nel territorio e sono adottate previo parere della Provincia interessata, nonché sentiti il Consiglio delle autonomie locali (CAL) e il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL). Fino alla data di adozione da parte della Giunta regionale degli atti di riorganizzazione dei propri uffici, si prevede che il personale a tempo indeterminato trasferito alla Regione sia inserito in un'apposita dotazione organica provvisoria.

La legge regionale **ligure** opera solo un parziale riordino delle funzioni, identificando le funzioni proprie della Provincia in quelle fondamentali e individuando una serie di materie in cui le funzioni, già esercitate dalle Province, sono attribuite alla Regione: difesa del suolo; turismo; caccia e pesca; cultura, sport e spettacolo (attribuite alla Regione per quanto concerne le funzioni che richiedono una gestione unitaria a livello regionale e ai Comuni per quanto concerne i servizi di interesse locale); formazione professionale (esercitata dalla Regione avvalendosi di Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro – ARSEL).

Si rinvia, invece, alle rispettive leggi di riordino per quanto riguarda le funzioni relative all'applicazione delle sanzioni amministrative nelle materie di difesa del suolo, turismo, formazione professionale, caccia e pesca.

Per quanto concerne il progetto di legge della Regione **Calabria**, esso reca delle disposizioni urgenti che effettuano un parziale riordino delle funzioni, nelle more dell'elaborazione di una legge generale di riordino che dovrà essere adottata entro il 31 dicembre 2015 sulla base di

prassi deliberative partecipative. Sino all'adozione di tale legge partecipata, la Regione Calabria, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, c. 89, della l. 7 aprile 2014 n. 56, riassume, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già trasferite alle Province per effetto della l.r. 12 agosto 2002 n. 34 e s.m.i. (conseguentemente, si dispone che il relativo personale transiti nei ruoli della Giunta regionale).

Il progetto di legge calabrese attribuisce, inoltre, alla Regione le funzioni, sino ad oggi delegate alle Province, connesse alle materie "agricoltura, caccia e pesca" e "formazione professionale", disponendo che il relativo personale sia riallocato presso la Regione (mentre il restante personale assegnato ad altre funzioni continua a svolgere le proprie mansioni presso l'Amministrazione provinciale di riferimento). Per quanto concerne, infine, le funzioni di polizia provinciale e quelle relative ai servizi per l'impiego, queste continuano ad essere svolte dalle Province fino all'emanazione di disposizioni nazionali in materia.

Quanto alla proposta legislativa della Regione **Lazio**, essa definisce una prima riallocazione delle funzioni fra Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni in riferimento alle seguenti materie: politiche sociali; sport; polizia locale; sviluppo economico e attività produttive; governo del territorio; turismo; agricoltura, caccia e pesca; formazione professionale; norme in materia di beni, servizi e attività culturali.

Si evidenzia che la proposta in esame rinvia le future riallocazioni di ulteriori funzioni provinciali non ad atti legislativi ma a regolamenti autorizzati. Tale scelta pone dubbi di legittimità costituzionale in riferimento sia alla sussistenza di una riserva di legge, seppur relativa, in materia, sia alla individuazione della precedente legislazione regionale da abrogare o modificare in seguito ai futuri riordini delle funzioni provinciali⁶².

Un'altra peculiarità della proposta di legge laziale è il riconoscimento ai Comuni del potere di richiedere alla Regione l'attribuzione di funzioni, con riferimento sia a quelle direttamente riallocate dal progetto di legge, sia a quelle che saranno riordinate in via regolamentare. Tale previsione appare sorretta dalla volontà di limitare le spinte al centralismo regionale e di favorire l'attuazione del principio di differenziazione, sebbene l'effettivo raggiungimento di

⁶² M. DI FOLCO, *Il riordino delle province nelle proposte regionali di attuazione della l. n. 56/2014*, Testo provvisorio dell'intervento svolto al seminario "Il riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane: riflessioni a partire dalle proposte di legge delle regioni", *Accademia per le autonomie*, Roma, 11 febbraio 2015, www.accademiaautonomia.it/

tali obiettivi potrebbe essere ostacolato dal carattere non vincolante della richiesta e dalla sua natura di mera eventualità (con riferimento alle funzioni riordinate in sede legislativa)⁶³

Quanto al progetto di legge della **Lombardia**, esso realizza un parziale riordino, attraendo nella sfera regionale le funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, e confermando in capo alle Province le altre funzioni già conferite dalle leggi regionali. Particolari funzioni aggiuntive sono riconosciute, poi, in materia di risorse idriche, alla Provincia di Sondrio, quale Provincia interamente montana.

Si fa presente, tuttavia, che l'effettività di tali trasferimenti è subordinata all'emanazione di successive leggi di settore.

Per quanto riguarda la proposta legislativa **pugliese**, essa conferisce alle nuove Province e alla Città metropolitana le funzioni e i compiti già assegnati alle vecchie Province; prevede che le funzioni residuali non fondamentali di competenza legislativa regionale (e in particolare le politiche sociali) siano esercitate in forma associata dai Comuni ovvero, in via subordinata, dalle nuove Province e dalla Città metropolitana di Bari; riassegna alla Regione le ulteriori funzioni non fondamentali già conferite alle Province e non riallocate (in particolare la vigilanza sui Comuni nelle materie di competenza legislativa regionale).

Anche in tal caso, il riordino è solo parziale: la proposta di legge prevede, difatti, che le altre materie precedentemente conferite dalle Regioni alle Province saranno oggetto di successivo riordino. Si dispone, infine, che in attesa delle riforme di settore, le Province continuano ad esercitare le funzioni e i compiti in materia di politiche attive e formazione professionale.

Per quanto concerne le *disposizioni in materia finanziaria* delle leggi e proposte legislative riconducibili al secondo modello, si osserva che esse sono tanto più dettagliate, quanto più completo è il riordino effettuato.

Ad esempio, nella legge regionale della **Toscana**, ad un particolareggiato riordino delle funzioni, corrisponde, una disciplina puntuale in materia di riallocazione delle risorse e del personale, contenuta agli articoli 7 (“Accordi per il trasferimento di personale”), 8 (“Trasferimento del personale con costituzione della relativa dotazione organica e organizzazione degli uffici regionali”), 9 (“Decorrenza del trasferimento delle funzioni e del personale e effetti finanziari”) e 10 (“Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi”).

⁶³ M. DI FOLCO, *Il riordino delle province nelle proposte regionali di attuazione della l. n. 56/2014*, Testo provvisorio dell'intervento svolto al seminario “*Il riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane: riflessioni a partire dalle proposte di legge delle regioni*”, Accademia per le autonomie, Roma, 11 febbraio 2015, www.accademiaautonomia.it/

In materia finanziaria, la legge regionale dell'**Umbria**, oltre a prevedere che non sono introdotte nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale, individua le dotazioni finanziarie del bilancio regionale con cui far fronte alle spese conseguenti al riordino delle funzioni, specificando, da un lato, che al finanziamento di tali interventi potranno concorrere anche eventuali finanziamenti statali, dell'Unione europea o derivanti da atti di programmazione negoziata; dall'altro, che l'entità di tale spesa verrà determinata annualmente con la legge finanziaria regionale.

Inoltre, tale legge rinvia ad apposito atto della Giunta regionale la definizione, ai sensi dell' art.1, comma 424, della legge n. 190 del 2014, della destinazione delle risorse finanziarie alla ricollocazione nei propri ruoli del personale provinciale destinatario dei processi di mobilità, tenuto conto della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015.

Per quanto concerne la legge regionale delle **Marche**, essa reca una norma finanziaria che specifica che per l'anno 2015, a decorrere dalla data di trasferimento delle funzioni, si provvede nei limiti delle risorse allocate nel bilancio di previsione 2015 connesse alle funzioni trasferite alla Regione; per le annualità successive, le somme occorrenti all'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione sono determinate annualmente con le rispettive leggi regionali di stabilità, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

La legge regionale della **Liguria** reca un'apposita disposizione finanziaria che prevede una serie di variazioni al bilancio per gli anni finanziari 2015-2017, necessarie a coprire gli oneri derivanti dal riordino delle funzioni (congiuntamente agli stanziamenti iscritti all'U.P.B. 18.101 "Risorse Umane"), mentre per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Inoltre, per quanto attiene al personale, la legge regionale specifica che in data 1° luglio 2015 il personale delle Province e della Città metropolitana con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato, nonché il personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in corso e fino alla scadenza prevista, che svolge le attività relative all'esercizio delle funzioni già esercitate dalle Province e attribuite alla Regione, sia trasferito alla Regione o agli enti strumentali della Regione ai quali sono conferite le funzioni medesime sulla base delle esigenze per lo svolgimento dei servizi e delle attività e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Il disegno di legge **calabrese** reca una generica clausola di neutralità finanziaria, nella parte in cui dispone che l' applicazione della legge non possa comportare incrementi di spesa a carico del bilancio regionale rispetto alla spesa effettiva sostenuta alla data dell' 8 aprile 2014. In altra

disposizione, però statuisce che “la Regione assicura alle Province le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni affidate per l’esercizio, promuovendone anche l’accesso alle risorse comunitarie in conformità a quanto stabilito in materia”.

Il disegno di legge **laziiale** non reca una specifica norma finanziaria ma rinvia ad apposita deliberazione della Giunta regionale (da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore dei regolamenti per la riallocazione di ulteriori funzioni provinciali non fondamentali, previo parere del CAL e previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative) che individui la struttura regionale, il Comune o i Comuni subentranti nell’esercizio della funzione oggetto di trasferimento, nonché le risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali connesse all’esercizio della stessa.

Nel disegno di legge della Regione **Lombardia** è prevista una specifica norma finanziaria, ove si prevede che con riferimento alle risorse correlate alle funzioni trasferite alla Regione cessano i trasferimenti erogati alle Province, e che per quanto attiene alle funzioni rimaste in capo alle Province si provvede con le “risorse allocate nel bilancio regionale 2015-2017”.

Il disegno di legge della Regione **Puglia**, infine, contiene disposizioni generiche in materia finanziaria, attribuendo alla Giunta il compito di adottare un provvedimento che definisca “i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali connesse al riordino delle funzioni”.

Infine, per completezza, si segnalano alcune leggi o disposizioni di legge che alcune Regioni hanno approvato nelle more della definizione delle procedure inerenti l’attuazione della legge n. 56 del 2014.

Nello specifico, la Regione **Abruzzo** con la **legge regionale n. 8/2015** ha dettato “Disposizioni urgenti in favore delle Province e altre disposizioni”; la Regione **Piemonte** ha legiferato in materia di “conferimento alle unioni montane delle funzioni amministrative già attribuite dalla Regione alle comunità montane e modifica alla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna)” (**legge regionale n. 20/2014**) e in materia di “Riconoscimento della specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola” (**legge regionale n. 8/2015**).

Hanno optato per l’inserimento di specifiche disposizioni all’interno di leggi dal contenuto più ampio: la Regione **Basilicata**, che all’**art. 31 della legge n. 5/2015** (“Legge di stabilità regionale 2015”) ha istituito un apposito fondo regionale a sostegno del processo di riordino delle funzioni di cui all’art. 1, commi da 85 a 97, della legge 7 aprile 2014, n.56, del processo di riordino del Sistema formativo integrato, e la Regione **Emilia Romagna** che, all’ **art. 48**

della L. r. n. 17/2014 (“Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016. primo provvedimento generale di variazione”), ha dettato “Disposizioni transitorie per la continuità di esercizio delle funzioni amministrative provinciali”.

Appendice normativa

Legge di stabilità 2015

L. 23-12-2014 n. 190

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

Publicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.

Articolo 1

Comma 418

Le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. In considerazione delle riduzioni di spesa di cui al periodo precedente, ciascuna provincia e città metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa. Sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 febbraio 2015, con il supporto tecnico della Società per gli studi di settore - SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard.

Comma 419

In caso di mancato versamento del contributo di cui al comma 418, entro il 30 aprile di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all'*articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'*articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle medesime province e città metropolitane. In caso di incapienza a valere sui versamenti dell'imposta di cui al primo periodo, il recupero è effettuato a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione, con modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno.

Comma 420

A decorrere dal 1° gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario è fatto divieto:

- a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell'edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;
- c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità;

- d) di acquisire personale attraverso l'istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;
- e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;
- f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'*articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni;
- g) di attribuire incarichi di studio e consulenza.

Comma 421

La dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della *legge 7 aprile 2014, n. 56*, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima *legge 7 aprile 2014, n. 56*, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della *legge 7 aprile 2014, n. 56*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti possono deliberare una riduzione superiore. Restano fermi i divieti di cui al comma 420 del presente articolo. Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 422 a 428 del presente articolo.

Comma 422

Tenuto conto del riordino delle funzioni di cui alla *legge 7 aprile 2014, n. 56*, secondo modalità e criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'*articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, è individuato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 421 del presente articolo e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente.

Comma 423

Nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'*articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, sono determinati, con il supporto delle società in house delle amministrazioni centrali competenti, piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti di cui al comma 421. In tale contesto sono, altresì, definite le procedure di mobilità del personale interessato, i cui criteri sono fissati con il decreto di cui al comma 2 dell'*articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per accelerare i tempi di attuazione e la ricollocazione ottimale del personale, in relazione al riordino delle funzioni previsto dalla citata *legge n. 56 del 2014* e delle esigenze funzionali delle amministrazioni di destinazione, si fa ricorso a strumenti informatici. Il personale destinatario delle procedure di mobilità è prioritariamente ricollocato secondo le previsioni di cui al comma 424 e in via subordinata con le modalità di cui al comma 425.

Si applica l'*articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56*. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3 milioni di euro per l'anno 2016.

Comma 424

Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei

ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'*articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56*. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.

Comma 425

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'*articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del *decreto legislativo n. 165 del 2001*, prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.

Comma 426

In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'*articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali.

Comma 427

Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428, il relativo personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego anche le regioni possono avvalersi della previsione di cui al comma 429 ricorrendo altresì, ove necessario,

all'imputazione ai programmi operativi regionali cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, con relativa rendicontazione di spesa. A conclusione del processo di ricollocazione di cui ai commi da 421 a 425, le regioni e i comuni, in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni agli enti di cui al comma 421 o ad altri enti locali, dispongono contestualmente l'assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell'ente delegante o affidante, previa convenzione con gli enti destinatari.

Comma 428

Al 31 dicembre 2016, nel caso in cui il personale interessato ai processi di mobilità di cui ai commi da 421 a 425 non sia completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta, ivi comprese le città metropolitane, si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva. Esclusivamente in caso di mancato completo assorbimento del personale in soprannumero e a conclusione del processo di mobilità tra gli enti di cui ai commi da 421 a 425, si applicano le disposizioni dell'*articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

Comma 429

Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonché la conduzione del Piano per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una «Garanzia per i giovani», le città metropolitane e le province che, a seguito o in attesa del riordino delle funzioni di cui all'*articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, continuano ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facoltà di finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nonché di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi nell'ambito dei fondi strutturali. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro di cui al primo periodo del presente comma, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, nei limiti di 60 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'*articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845*, a concedere anticipazioni delle quote europee e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle regioni cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.

Comma 430

In considerazione del processo di trasferimento delle funzioni di cui all'*articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, le province e le città metropolitane possono rinegoziare le rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2015 dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'*articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, con conseguente rimodulazione del relativo piano di ammortamento anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 204 del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma restano a carico dell'ente richiedente.

DPCM 26 settembre 2014

Criteria per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali. (14A08714)

(GU n.263 del 12-11-2014)

Capo I Disposizioni generali

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e successive modificazioni, di seguito anche "legge";

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 92, della legge, secondo cui: "Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale";

Visto l'art. 1, comma 16, della legge secondo cui dal "1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno";

Visto l'art. 1, comma 44, della legge che stabilisce "A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonché, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione" le funzioni fondamentali elencate dal medesimo comma;

Visto, altresì, quanto previsto dall'art. 1, comma 47, della legge, secondo cui "Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali";

Visto, altresì, quanto previsto dall'art. 1, comma 48, della legge, secondo cui "Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento";

Visto, altresì, il disposto dell'art. 1, comma 89, della legge, in base al quale, con riferimento alle funzioni di competenza statale trasferite dalle province ad altri enti territoriali, il presente decreto determina la data di effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante;

Visto, altresì, quanto previsto dall'art. 1, comma 90, della legge, in relazione ad enti o agenzie che esercitano, in ambito provinciale o sub-provinciale, funzioni di organizzazione di servizi di rilevanza economica di competenza comunale o provinciale, a seguito di attribuzione ad opera di disposizioni normative statali;

Visto, altresì, il disposto dell'art. 1, comma 95, della legge, secondo cui "La Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la Regione abbia provveduto, si applica l'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131";

Visto, altresì, il disposto dell'art. 1, comma 96, della legge, che recita: "Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:

- a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;
- b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;
- d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetti del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a

livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio";

Visto, altresì, il disposto dell'art. 1, comma 97, della legge, secondo cui il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, uno o più decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal medesimo comma 97;

Visto, il disposto dell'art. 1, comma 150, della legge che prevede che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Visto, infine, il disposto dell'art. 1, comma 150-ter, della legge, secondo cui il presente decreto, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dell'art. 1 comma da 85 a 97 della legge, tra le province, città metropolitane e gli altri enti territoriali interessati, stabilisce altresì le modalità di recupero delle somme di cui all'art. 1, comma 150-bis, della legge;

Tenuto conto di quanto previsto dalla legge in merito ai criteri e alle modalità per il trasferimento di funzioni dalle province agli enti subentranti;

Visto, altresì, il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito con modificazioni con la legge 23 giugno 2014, n. 89;

Considerato l'Accordo ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge (di seguito anche Accordo) sancito in sede di Conferenza Unificata, in data 11 settembre 2014, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in merito all'individuazione delle funzioni oggetto del riordino e le relative competenze;

Considerato che nel predetto Accordo Stato e Regioni hanno convenuto che, per quanto riguarda il personale, sia garantito l'esame congiunto con le organizzazioni sindacali per individuare i criteri per la mobilità, nel rispetto di quanto previsto dal protocollo d'intesa stipulato in data 19 novembre 2013;

Consultate, per quanto attiene le risorse umane, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed esaminati i criteri per la mobilità;

Acquisita, conformemente a quanto previsto dal comma 92, primo periodo dell'art. 1 della legge, l'intesa in sede di Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali in data 11 settembre 2014;

Su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto:

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 92, della legge:

- a)** stabilisce i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97 dell'art. 1 della stessa legge, dalle

province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista;

- b) tiene conto delle risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88 dell'art. 1 della legge;
- c) dispone, altresì, in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale;
- d) stabilisce, fermo il rispetto di quanto previsto all'art. 1, comma 96, della legge, modalità e termini procedurali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino.

2. Lo Stato, le Regioni e gli enti locali interessati applicano, secondo i rispettivi ambiti, le disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 2

Criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse

1. L'individuazione dei beni e delle risorse connessi alle funzioni oggetto di riordino tiene prevalentemente conto della correlazione e della destinazione alle funzioni alla data di entrata in vigore della legge, anche ai fini del subentro nei rapporti attivi e passivi in corso.

2. In applicazione del criterio generale di cui al comma 1 e delle disposizioni di cui al presente decreto le province, anche quelle destinate a trasformarsi in città metropolitane, effettuano, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, una mappatura dei beni e delle risorse connesse a tutte le funzioni, fondamentali e non, alla data di entrata in vigore della legge, salvo per quanto riguarda i beni e le partecipazioni in enti e società per i quali prevale il termine di cui al successivo art. 5 del presente decreto, compresi i rapporti attivi e passivi. Tale mappatura è comunicata alla Regione e al rispettivo Osservatorio di cui all'Accordo adottato ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge, secondo il modello adottato dall'Osservatorio nazionale. Il documento di cui al presente comma indica, per quanto riguarda le risorse umane, il contingente numerico complessivo e l'equivalente finanziario in termini di spesa del personale riferito alle singole funzioni tenendo conto anche del personale in posizione di comando o di distacco.

3. L'Osservatorio regionale verifica la coerenza della ricognizione con i criteri del presente decreto e ne valida i contenuti entro i successivi 15 giorni trasmettendo tempestivamente all'Osservatorio nazionale, di cui all'Accordo adottato ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge, la documentazione finale. In caso di incongruenze l'Osservatorio regionale individua e propone alle province interessate soluzioni per rendere conforme la ricognizione ai criteri previsti dal presente decreto. In caso di mancata ricognizione o qualora persistano le incongruenze segnalate, la Regione assume le relative determinazioni.

4. In esito all'attribuzione delle funzioni ai sensi dell'art. 1, comma 89, della legge, le amministrazioni interessate concordano, entro i termini previsti e secondo le modalità stabilite dalle Regioni, tenendo conto del documento validato di cui al comma 3, il trasferimento dei beni e delle risorse, ivi comprese le risorse assegnate dallo Stato in conto capitale o interessi. Resta fermo, per quanto riguarda il personale, il rispetto dell'art. 4. Concordano inoltre le compensazioni sulla spesa di personale e sulle facoltà ad assumere riferibili agli enti coinvolti nel rispetto del principio di invarianza di spesa complessiva e della normativa vigente in materia. A tale scopo le spese di personale per gli enti riceventi sono neutre ai fini del rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dalla normativa vigente e sono considerati per gli enti

cedenti quali riduzioni di spesa. Ove le amministrazioni interessate non concordino nei termini previsti, la Regione assume le relative determinazioni.

5. Quanto concordato ai sensi del comma 4 viene comunicato alle Regioni che ne informano l'Osservatorio nazionale unitamente alle determinazioni assunte ai sensi dello stesso comma 4, ai fini della conseguente presa d'atto con più decreti ricognitivi del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze. Tali decreti, per la parte relativa alle risorse assegnate dallo Stato in conto capitale o interessi, ed eventualmente non ancora trasferite all'ente subentrante, sono comunicati anche ai singoli Ministeri interessati, per la relativa riattribuzione.

Capo II

Criteria per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative

Art. 3

Criteria generali per l'individuazione delle risorse finanziarie

1. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, procedono, nel rispetto dello stesso art. 2, alla ricognizione delle risorse finanziarie tenendo conto:

- a) dei dati desumibili dai rendiconti di bilancio provinciali dell'ultimo triennio;
- b) dei dati forniti dalle province relativamente alla quantificazione della spesa provinciale ascrivibile a ciascuna funzione o a gruppi omogenei di funzioni;
- c) della necessità che siano attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione, compatibilmente con il quadro finanziario di riferimento.

2. Ai fini della definizione delle risorse finanziarie relative alla spesa del personale, in relazione al contingente numerico complessivo di cui all'art. 2, comma 2, si tiene conto della spesa complessiva del personale dirigenziale e non dirigenziale risultante dagli impegni del rendiconto di bilancio dell'ultimo anno. Restano ferme le previsioni di cui all'art. 1, comma 96, lettera a), della legge, che garantisce anche il mantenimento del trattamento fondamentale e accessorio in godimento del personale trasferito.

3. Le risorse finanziarie trasferite non potranno, in ogni caso, superare l'ammontare di quelle utilizzate dalle Province per l'esercizio delle funzioni precedente al riordino, tenuto conto del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

4. I decreti ricognitivi di cui al comma 5 dell'art. 2, per la parte relativa alle risorse finanziarie, sono trasmessi anche all'Agenzia delle Entrate la quale, attraverso la struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede, ove non siano state già trasferite dalle province o dalle città metropolitane, al recupero delle risorse dovute all'ente subentrante nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'art. 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province o alle città metropolitane, con contestuale riversamento agli enti interessati.

5. Gli obiettivi del patto di stabilità interno con corrispondenza fra funzione svolta, oneri finanziari, risorse trasferite e revisione degli spazi sul patto di stabilità interno per ciascun ente coinvolto sono modificati secondo quanto previsto dal comma 94 dell'art. 1 della legge.

6. Gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni per gli enti subentranti, non rilevano ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, così come previsto dal comma 96, lett. d) dell'art. 1 della legge n. 56/14, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante.

7. Al recupero delle somme di cui al comma 150-bis dell'art. 1 della legge si provvede con modalità stabilite con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi successivamente alla ricognizione di cui all'art. 2.

Art. 4

Criteria generali per l'individuazione delle risorse umane

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 89, della legge, nei termini e secondo le modalità previste dallo Stato e dalle Regioni, le amministrazioni interessate al riordino delle funzioni individuano, nel rispetto della disciplina prevista all'art. 1, comma 96, lettera a), della legge nonché delle forme di esame congiunto con le organizzazioni sindacali previste dalla normativa vigente, il personale e i rapporti di lavoro interessati al trasferimento secondo i seguenti principi e criteri:

- a) rispetto dei limiti finanziari e numerici previsti dall'accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto;
- b) garanzia dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nonché di quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista;
- c) svolgimento in via prevalente, alla data di entrata in vigore della legge, ferme restando le cessazioni eventualmente intervenute, di compiti correlati alle funzioni oggetto di trasferimento;
- d) subentro anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso, e, con riferimento ai posti di organico correlati alle funzioni oggetto di trasferimento, le procedure concorsuali e le graduatorie vigenti;

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, anche in merito alle forme di esame congiunto con le organizzazioni sindacali, le amministrazioni possono adottare criteri integrativi nel rispetto di principi di trasparenza ed imparzialità, tenendo altresì conto dei carichi di famiglia, delle condizioni di disabilità e delle condizioni di salute, dell'età anagrafica, dell'anzianità di servizio e della residenza.

3. In esito al processo di trasferimento del personale, ai fini del relativo monitoraggio, gli enti subentranti e gli Osservatori regionali trasmettono, una relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, sulla base della modulistica definita dall'Osservatorio nazionale, rispettivamente all'Osservatorio regionale di riferimento e all'Osservatorio nazionale.

Art. 5

Criteria metodologici per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali e organizzative

1. I beni del demanio provinciale sono trasferiti al valore loro attribuito come indicato nell'ultimo bilancio approvato dall'ente che trasferirà il bene stesso o eventualmente attribuibile sulla base dei principi contabili nazionali in materia di valutazione degli immobili e tenuto conto della capitalizzazione degli investimenti effettuati su di essi. I beni del demanio culturale sono trasferiti con le procedure previste dalla legge.

2. I beni del patrimonio immobiliare sono trasferiti al loro costo storico desumibile dall'ultimo inventario dell'ente, attualizzato alla fine dell'esercizio antecedente il trasferimento e aumentato di eventuali capitalizzazioni intervenute nel corso degli anni sui medesimi immobili.

3. I beni mobili sono trasferiti al loro costo storico al netto del relativo fondo di ammortamento, come risultante dall'ultimo inventario dell'ente. Ai fini del trasferimento, si tiene conto del loro valore contabile.

4. Le partecipazioni aventi valore economico sono trasferite al valore del patrimonio netto, asseverato dal collegio sindacale della società.

5. Il trasferimento dei beni comporta il trasferimento di eventuali proventi da essi ricavati, e parimenti degli oneri finanziari di qualsivoglia natura, su di essi eventualmente gravanti.

6. Per quanto riguarda le società o altri enti partecipati che esercitano tutta o parte delle funzioni oggetto di riordino, le relative partecipazioni sono trasferite, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e statutarie. Le società o altri enti partecipati che risultano in fase di scioglimento o in liquidazione al momento del trasferimento della funzione o per i quali sussistano i presupposti per lo scioglimento o la messa in liquidazione non sono soggetti al subentro dell'ente cui la funzione è trasferita.

7. I trasferimenti di cui ai commi precedenti sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dalla lett. b) del comma 96 dell'art. 1 della legge.

8. La mappatura dei beni e delle partecipazioni in società di cui al presente articolo è fatta dall'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del presente decreto, con riferimento alla situazione esistente alla data della entrata in vigore del presente decreto.

Capo III

Funzioni amministrative di competenza statale

Art. 6

Attribuzione delle funzioni amministrative oggetto di riordino nelle materie di competenza statale

1. Le funzioni oggetto di riordino, nelle materie di competenza statale sono così individuate e attribuite:

- I. in materia di tutela delle minoranze, le funzioni relative alla delimitazione dell'ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni, di cui all'art. 3, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono attribuite, ove previste, alle città metropolitane ed alle Province come enti di area vasta;
- II. in materia di tutela delle minoranze, le funzioni relative alla possibilità di determinare, nelle Province in cui siano presenti i gruppi linguistici tutelati, nell'ambito delle disponibilità di bilancio delle stesse, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche, di cui all'art. 14 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono attribuite, ove previste, alle città metropolitane ed alle Province come enti di area vasta;
- III. in materia di tutela delle minoranze, le funzioni relative alla possibilità di istituire appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali, di cui all'art. 16 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 sono attribuite, ove previste, alle città metropolitane ed alle Province come enti di area vasta.

2. Sono contestualmente confermati in capo alle Province i beni e le risorse umane, finanziarie e organizzative connesse alle funzioni di cui al comma 1.

Capo IV

Decorrenza e disposizioni finali

Art. 7

Decorrenza dell'esercizio delle funzioni da parte dell'ente subentrante

1. Ai sensi del comma 89 dell'art. 1 della legge, le funzioni di cui all'art. 6 del presente decreto sono esercitate, per quanto riguarda le province, dal momento dell'entrata in vigore del presente decreto e, per quanto riguarda le città metropolitane dal 1° gennaio 2015.

2. L'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante delle funzioni trasferite dalle Regioni ai sensi del presente decreto sarà determinato dalle singole Regioni con l'atto attributivo delle funzioni oggetto del trasferimento.

Art. 8

Disposizione finale

1. Eventuali ulteriori DPCM integrativi o esplicativi del presente saranno adottati solo previa intesa acquisita nella Conferenza unificata.

Art. 9

Pubblicazione e diffusione

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diffuso anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Roma, 26 settembre 2014

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Renzi

Il Ministro dell'interno
Alfano

Il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie
Lanzetta

Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Legge 7 aprile 2014, n. 56

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. (14G00069)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.

3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97.

4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza; le unioni e le fusioni di comuni sono disciplinate dai commi da 104 a 141.

5. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e ferma restando la competenza regionale ai sensi del predetto articolo 117. I principi della presente legge valgono come principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree metropolitane da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai rispettivi statuti.

6. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana. Qualora la regione interessata, entro trenta giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte, con riguardo alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definire entro novanta giorni dalla data di espressione del parere. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e del Ministro dell'interno, udito il parere del presidente della regione, decide in via definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di province e di città metropolitane, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.

7. Sono organi della città metropolitana:

- a) il sindaco metropolitano;
- b) il consiglio metropolitano;
- c) la conferenza metropolitana.

8. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 9.

9. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

10. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché l'articolazione delle loro competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 8 e 9.

11. Oltre alle materie di cui al comma 10, lo statuto:

- a) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;
- b) disciplina i rapporti tra i comuni e le loro unioni facenti parte della città metropolitana e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- c) può prevedere, anche su proposta della regione e comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La mancata intesa può essere superata con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti;
- d) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

12. Le città metropolitane di cui al comma 5, primo periodo, salvo quanto previsto dal comma 18 per la città metropolitana di Reggio Calabria, e ai commi da 101 a 103 sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio delle province omonime.

13. **COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2014, N. 66, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 GIUGNO 2014, N. 89.**

14. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia e la giunta provinciale, in carica alla data di entrata

in vigore della presente legge, restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2014 per l'ordinaria amministrazione (...) e per gli atti urgenti e improrogabili; il presidente assume fino a tale data anche le funzioni del consiglio provinciale. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge la provincia sia commissariata, il commissariamento è prorogato fino al 31 dicembre 2014 (*secondo le modalità previste dal comma 82*). Alle funzioni della provincia si applicano le disposizioni di riordino di cui ai commi da 85 a 97. Restano a carico della provincia (*anche nel caso di cui al comma 82 del presente articolo*), gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi (*di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato 'testo unico'*). ((2))

15. Entro il (*12 ottobre 2014*) si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo, e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 (*la conferenza metropolitana*) approva lo statuto.

16. Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46. Ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia. Le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano.

17. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

18. La città metropolitana di Reggio Calabria è costituita, con le procedure di cui ai commi da 12 a 17, alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. I termini di cui ai commi da 12 a 17 sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data di costituzione della città metropolitana a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 30 settembre 2014 è sostituito dal centottantesimo giorno dalla predetta data di costituzione. I termini del 31 dicembre 2014 e del 1° gennaio 2015 sono sostituiti dal duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali. Il termine del 30 giugno 2015 è sostituito dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali.

19. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.

20. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:

- a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
- b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;
- c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.

21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

22. Lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale. È

inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. È altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione. In alternativa a quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole città metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, è condizione necessaria, affinché si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai sensi del comma 11, lettera c), e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo statuto della città metropolitana.

23. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 60, comma 1:
 - 1) all'alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;
 - 2) il numero 12) è sostituito dal seguente: «12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione»;
- b) all'articolo 63, comma 1, alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;
- c) l'articolo 65 è sostituito dal seguente: «Art. 65 (Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale).
 1. Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.
 2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.
 3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune».

24. L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18 è esercitato a titolo gratuito. Restano a carico della città metropolitana gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi (*di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico*)).

25. Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano.

26. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere (*e comunque non superiore al numero dei consiglieri da eleggere*), sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

27. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale di cui al comma 29 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 26 è inammissibile.

28. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 27.

29. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano e, in sede di prima applicazione, presso l'amministrazione provinciale dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

30. Il consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della città metropolitana. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 29.

31. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 29 in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

32. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi del comma 33.

33. Ai fini delle elezioni, i comuni della città metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:

- a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
- c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
- d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;
- e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;
- f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;
- g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;
- h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
- i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

34. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alla città metropolitana è determinato secondo le modalità, le operazioni e i limiti indicati nell'allegato A annesso alla presente legge.

35. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere metropolitano compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi del comma 34.

36. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

37. L'ufficio elettorale, costituito ai sensi del comma 29, terminate le operazioni di scrutinio:

- a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;
- b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;
- c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

38. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

39. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della città metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della città metropolitana.

40. Il sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.

41. Il sindaco metropolitano può altresì assegnare deleghe a consiglieri metropolitani, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

42. La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana.

43. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni della conferenza metropolitana, fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11.

44. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:

- a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;
- b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità

metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;

- c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
- d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;
- e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);
- f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

45. Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo Stato e alle regioni nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione.

46. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

47. Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali.

48. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento.

49. In considerazione della necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, nonché dell'interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, subentra in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano (***«e le partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Monza e Brianza»***) nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale denominata Expo 2015. (***«Entro il 30 giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari per il trasferimento delle partecipazioni azionarie di cui al primo periodo alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale.»***) Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. (***«Alla data del 31 dicembre 2016 le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Milano sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla città metropolitana e le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Monza e della Brianza sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla nuova provincia di Monza e di Brianza.»***).

((49-bis. Il subentro della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle partecipazioni detenute dalla provincia di Milano e dalla Provincia di Monza e Brianza avviene a titolo gratuito, ferma restando l'appostazione contabile del relativo valore. Con perizia resa da uno o più esperti nominati dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti all'apposito Albo dei periti, viene operata la valutazione e l'accertamento del valore delle partecipazioni riferito al momento del subentro della Regione nelle partecipazioni e, successivamente, al momento del trasferimento alla città metropolitana. Gli oneri delle attività di valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico della Regione Lombardia e della città metropolitana. Il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del subentro nelle partecipazioni della Regione Lombardia, come sopra accertato, è quanto dovuto rispettivamente alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza. L'eventuale differenza tra il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del trasferimento, rispettivamente, alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza e quello accertato al momento del subentro da parte della Regione Lombardia costituisce il saldo, positivo o negativo, del trasferimento delle medesime partecipazioni a favore della città metropolitana e della nuova Provincia, che sarà oggetto di regolazione tra le parti. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

49-ter. Contestualmente al subentro da parte della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle società partecipate dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza di cui al primo periodo del comma 49, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di dette società decadono e si provvede alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. Per la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi. Analogamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate nominati ai sensi del primo periodo del comma 49-bis decadono contestualmente al successivo trasferimento delle relative partecipazioni in favore della città metropolitana e della nuova Provincia previsto dal terzo periodo del comma 49, provvedendosi alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi)).

50. Alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

51. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge.

52. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

53. Le norme di cui ai commi da 51 a 100 non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Valle d'Aosta.

54. Sono organi delle province di cui ai commi da 51 a 53 esclusivamente:

- a) il presidente della provincia;
- b) il consiglio provinciale;
- c) l'assemblea dei sindaci.

55. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

56. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.

57. Gli statuti delle province di cui al comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

58. Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.

59. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.

60. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

61. L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

((61-bis. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, dopo le parole: 'legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni,' sono inserite le seguenti: 'nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56,')).

62. Il presidente della provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto alle ore venti. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale.

63. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 33 e 34.

64. È eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui ai commi 33 e 34. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.

65. Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco.

66. Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

67. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle

province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.

68. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.

69. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.

70. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

71. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 è inammissibile.

72. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 71.

73. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

74. Il consiglio provinciale è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito **((a liste di candidati concorrenti))**, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61.

75. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 61 in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

76. Ciascun elettore esprime **((un voto))**, che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34. **((Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34))**.

((77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni, secondo quanto previsto dai commi 36, 37 e 38)).

78. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.

79. In sede di prima applicazione della presente legge, **((l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 è indetta e si svolge))**:

- a) entro il **((12 ottobre 2014))** per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014;

- b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro trenta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali.

80. Per le elezioni di cui al comma 79, sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti.

81. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), il consiglio provinciale eletto ai sensi dei commi da 67 a 78 svolge fino al 31 dicembre 2014 le funzioni relative ad atti preparatori e alle modifiche statutarie conseguenti alla presente legge; l'assemblea dei sindaci, su proposta del consiglio provinciale, approva le predette modifiche entro il 31 dicembre 2014. **((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114))**. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

((82. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in tutti i casi, qualora la provincia sia commissariata, il commissario a partire dal 1° luglio 2014, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78)).

83. Nel caso di cui al comma 79, lettera b), l'assemblea dei sindaci approva le modifiche statutarie conseguenti alla presente legge entro sei mesi dall'insediamento del consiglio provinciale. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro la predetta data si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

84. Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito. **((Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico))**.

85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione dell'edilizia scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

86. Le province di cui al comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

- a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;
- b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

88. La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale.

90. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principi fondamentali della materia e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

- a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui ai commi da 85 a 97, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;
- b) per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale,

mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.

92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale. (1)

93. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 91 ovvero di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 92, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 92 dispone comunque sulle funzioni amministrative delle province di competenza statale.

94. Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti dal trasferimento dell'esercizio delle funzioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 possono essere modificati gli obiettivi del patto di stabilità interno e le facoltà di assumere delle province e degli enti subentranti, fermo restando l'obiettivo complessivo. L'attuazione della presente disposizione non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

95. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:

- a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;
- b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla

funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;
- d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.

97. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, uno o più decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) salva la necessità di diversa attribuzione per esigenze di tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica e in particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, applicazione coordinata dei principi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- b) le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11, sono attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione.

98. Al commissario di cui all'articolo 141 del testo unico, e successive modificazioni, nonché ad eventuali sub-commissari si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nonché quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, in materia di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nei confronti degli stessi soggetti si applicano, altresì, le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

99. I prefetti, nella nomina dei sub-commissari a supporto dei commissari straordinari dell'ente provincia, sono tenuti ad avvalersi di dirigenti o funzionari del comune capoluogo, senza oneri aggiuntivi.

100. In applicazione di quanto previsto dal comma 99, gli eventuali sub-commissari nominati in base a criteri diversi decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.

101. Salvo quanto previsto dai commi 102 e 103, la città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge.

102. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, e 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall'articolo 24, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

103. Lo statuto della città metropolitana di Roma capitale, con le modalità previste al comma 11, disciplina i rapporti tra la città metropolitana, il comune di Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

104. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e i commi da 1 a 13 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono abrogati.

105. All'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il terzo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune»;
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione»;
- c) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: «5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni».

106. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-ter dell'articolo 32 del testo unico, come modificati dal comma 105, lo statuto dell'unione di comuni deve altresì rispettare i principi di organizzazione e di funzionamento e le soglie demografiche minime eventualmente disposti con legge regionale e assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti.

107. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 28-bis è sostituito dal seguente: «28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni»;
- b) il comma 31 è sostituito dal seguente: «31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in

3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite».

108. Tutte le cariche nell'unione sono esercitate a titolo gratuito.

109. Per il primo mandato amministrativo, agli amministratori del nuovo comune nato dalla fusione di più comuni cui hanno preso parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e agli amministratori delle unioni di comuni comprendenti comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, inconfiribilità e incompatibilità previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

110. Le seguenti attività possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalità:

- a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;
- b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;
- c) le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori;
- d) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione stessa.

111. Il presidente dell'unione di comuni, ove previsto dallo statuto, svolge le funzioni attribuite al sindaco dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della polizia municipale.

112. Qualora i comuni appartenenti all'unione conferiscano all'unione la funzione della protezione civile, all'unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992.

113. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, e di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni in cui l'unione esercita le funzioni stesse.

114. In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione.

115. Le disposizioni normative previste per i piccoli comuni si applicano alle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

116. In caso di fusione di uno o più comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del testo unico, il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano ai comuni oggetto della fusione.

117. L'articolo 15, comma 2, del testo unico è sostituito dal seguente: «2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi».

118. Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni.

((118-bis. L'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente: 'Art. 20. - (Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali). - 1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro. - 2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. - 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi. - 4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno sono disciplinati le modalità e i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3. - 5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo'')).

119. I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o più dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.

120. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

121. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente

esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.

122. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

123. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni e autonomie locali del 1° aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.

124. Salva diversa disposizione della legge regionale:

- a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;
- b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;
- c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.

125. Il comune risultante da fusione:

- a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno;
- b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del testo unico, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;
- c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

126. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del testo unico, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma delle popolazioni dei comuni estinti.

127. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.

128. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono, stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali.

Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali.

129. Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti.

130. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico, il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto è integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione.

((130-bis. Non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.))

131. Le regioni, nella definizione del patto di stabilità verticale, possono individuare idonee misure volte a incentivare le unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima regione.

132. I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune.

133. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall'istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede l'omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e società pubbliche di gestione, salve diverse disposizioni specifiche di maggior favore.

134. Per l'anno 2014, è data priorità nell'accesso alle risorse di cui all'articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ai progetti presentati dai comuni istituiti per fusione nonché a quelli presentati dalle unioni di comuni.

135. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due; b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

b) le lettere c) e d) sono abrogate.

136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in

materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico.

137. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

138. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati.

139. All'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 abitanti».

140. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia, secondo le modalità e i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: riordino delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, urbanistica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.

141. Dall'attuazione del comma 140 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

142. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, le parole: «e provinciali» sono soppresse.

143. Il comma 115 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è abrogato. ((Gli eventuali incarichi commissariali successivi all'entrata in vigore della presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito)).

144. Le regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.

145. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi della medesima legge. Le disposizioni di cui ai commi da 104 a 141 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

146. Con riferimento alle città metropolitane e alle province trasformate ai sensi della presente legge, fino a una revisione del patto di stabilità che tenga conto delle funzioni a esse attribuite, i nuovi enti sono tenuti a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente ovvero alle quali subentrano.

147. Fermi restando gli interventi di riduzione organizzativa e gli obiettivi complessivi di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il livello provinciale e delle città metropolitane non costituisce ambito territoriale obbligatorio o di necessaria corrispondenza per l'organizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni. Conseguentemente le pubbliche amministrazioni riorganizzano la propria rete periferica individuando ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non obbligatoriamente corrispondenti al livello provinciale o della città metropolitana. La riorganizzazione avviene secondo piani adottati dalle pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; i piani sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno per il coordinamento della logistica sul territorio, al

Commissario per la revisione della spesa e alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I piani indicano i risparmi attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio. Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali non presentino i predetti piani nel termine indicato, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un commissario per la redazione del piano.

148. Le disposizioni della presente legge non modificano l'assetto territoriale degli ordini, dei collegi professionali e dei relativi organismi nazionali previsto dalle rispettive leggi istitutive, nonché delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

149. Al fine di procedere all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché per accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma di cui alla presente legge, il Ministro per gli affari regionali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività contenenti modalità operative e altre indicazioni finalizzate ad assicurare, anche attraverso la nomina di commissari, il rispetto dei termini previsti per gli adempimenti di cui alla presente legge e la verifica dei risultati ottenuti. Su proposta del Ministro per gli affari regionali, con accordo sancito nella Conferenza unificata, sono stabilite le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma.

150. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le Province e le Città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto del contributo di cui al periodo precedente.

150-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, tra le Province, città metropolitane e gli altri enti territoriali interessati, stabilisce altresì le modalità di recupero delle somme di cui al comma 150-bis.

151. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Alfano, Ministro dell'interno

Lanzetta, Ministro per gli affari regionali

Boschi, Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Disegno di legge costituzionale n. 1429-B

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI)

e dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento (BOSCHI)

(V. Stampato n. 1429)

approvato, in sede di prima deliberazione, dal Senato della Repubblica l'8 agosto 2014

(V. Stampato Camera n. 2613)

approvato, con modificazioni, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati il 10 marzo 2015

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'11 marzo 2015

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

CAPO I

MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 1.

(Funzioni delle Camere)

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 55. – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.

La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.

Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. **Concorre, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, nonché,** nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e **ne valuta l'impatto.** Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I

MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 1.

(Funzioni delle Camere)

1. *Identico:*

«Art. 55. – *Identico.*

Identico.

Identico.

Identico.

Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. **Concorre all'esercizio della** funzione legislativa nei casi e secondo le modalità **stabiliti** dalla Costituzione, **nonché all'esercizio delle** funzioni di raccordo tra **lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l'Unione europea.** Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. **Concorre alla valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle** pubbliche amministrazioni, **alla** verifica **dell'attuazione**

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».

Art. 2.

(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

delle leggi dello Stato **nonché all'espressione dei** pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.

Identico».

Art. 2.

(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica)

1. *Identico:*

«Art. 57. – *Identico.*

Identico.

Identico.

Identico.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali **dai** quali sono stati eletti.

Identico».

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio».

Art. 3.

(*Modifica all'articolo 59 della Costituzione*)

1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati».

Art. 4.

(*Durata della Camera dei deputati*)

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

Art. 5.

(*Modifica all'articolo 63 della Costituzione*)

1. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

(*Modifica all'articolo 59 della Costituzione*)

Identico

Art. 4.

(*Durata della Camera dei deputati*)

Identico

Art. 5.

(*Modifica all'articolo 63 della Costituzione*)

Identico

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 64 della Costituzione)

1. All'articolo 64 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari»;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni».

Art. 7.

(Titoli di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica)

1. All'articolo 66 della Costituzione **sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) **le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati»;**

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Senato della Repubblica giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti. Delle cause ostative alla prosecuzione del

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 64 della Costituzione)

1. *Identico:*

a) *identica:*

«I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. **Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni**»;

b) *identica;*

c) *identica.*

Art. 7.

(Titoli di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica)

1. All'articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Senato della Repubblica **prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore**».

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

mandato dei senatori è data comunicazione al Senato della Repubblica da parte del suo Presidente».

Art. 8.

(Vincolo di mandato)

1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 67. – I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato».

Art. 9.

(Indennità parlamentare)

1. All'articolo 69 della Costituzione, le parole: «del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

Art. 10.

(Procedimento legislativo)

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche, di *referendum* popolare, per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), per la legge di cui all'articolo 122, primo comma, e negli altri casi previsti dalla Costituzione.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 8.

(Vincolo di mandato)

Identico

Art. 9.

(Indennità parlamentare)

Identico

Art. 10.

(Procedimento legislativo)

1. *Identico:*

«Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, **e soltanto** per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali **concernenti la** tutela delle minoranze linguistiche, **i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme**

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma, 117, commi secondo, lettera *u*), quarto, quinto e nono, 118, quarto comma, 119, terzo, quarto, limitatamente agli indicatori di riferimento, quinto e sesto comma, 120, secondo comma, e 132, secondo comma, nonché per la legge di cui all'articolo 81, sesto comma, e per la legge che stabilisce le forme e i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'apparte-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.

Identico.

Identico.

L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle **modificazioni proposte dal Senato della Repubblica **a maggioranza assoluta dei suoi componenti**, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.**

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

nenza dell'Italia all'Unione europea la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. **Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano nelle medesime materie e solo qualora il Senato della Repubblica abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.**

Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati».

Art. 11.

(Iniziativa legislativa)

1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica»;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.

I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

Identico».

Art. 11.

(Iniziativa legislativa)

Identico

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

b) al secondo comma, la parola: «cinqantamila» è sostituita dalla seguente: «centocinqantamila» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di *referendum* popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione».

Art. 12.
(*Modifica dell'articolo 72
della Costituzione*)

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 72. – Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 12.
(*Modifica dell'articolo 72
della Costituzione*)

1. *Identico:*

«Art. 72. – *Identico.*

Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati **e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa**, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.

Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70, **terzo comma**.

Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di ratifica dei trattati internazionali e le leggi per la cui approvazione è prescritta una maggioranza speciale, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge, indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo, sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta. **Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modi-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. **I regolamenti determinano** le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

Identico.

Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70.

Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di **autorizzazione alla ratifica** dei trattati internazionali e le leggi **di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma**, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, **entro cinque giorni dalla richiesta**, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla **pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati** entro il termine di **settanta** giorni dalla **deliberazione**. In tali casi, i termini di

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

fiche, articolo per articolo e con votazione finale. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà».

Art. 13.

(*Modifiche agli articoli 73 e 134 della Costituzione*)

1. All'articolo 73 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale su ricorso motivato presentato da almeno un terzo dei componenti di una Camera, **recante l'indicazione degli specifici profili di incostituzionalità.** La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata».

2. All'articolo 134 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. **Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge».**

Art. 13.

(*Modifiche agli articoli 73 e 134 della Costituzione*)

1. *Identico:*

«*Identico.*

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno **un quarto** dei componenti **della Camera dei deputati o almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata.** La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata».

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

«La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 73, secondo comma».

Art. 14.

(*Modifica dell'articolo 74 della Costituzione*)

1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 74. – Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione, **anche limitata a specifiche disposizioni**.

Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.

Se la legge **o le specifiche disposizioni della legge** sono nuovamente approvate, questa deve essere promulgata».

Art. 15.

(*Modifica dell'articolo 75 della Costituzione*)

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 75. – È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 14.

(*Modifica dell'articolo 74 della Costituzione*)

1. *Identico*:

«Art. 74. – Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Identico.

Se la legge è nuovamente **approvata**, questa deve essere promulgata».

Art. 15.

(*Modifica dell'articolo 75 della Costituzione*)

Identico

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti gli elettori.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*».

Art. 16.

(Disposizioni in materia di decretazione d'urgenza)

1. All'articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «disposta con legge»;

b) al secondo comma, le parole: «alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce»;

c) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «Le Camere possono» sono sostituite dalle seguenti: «La legge può» e le parole: «con legge» sono soppresse;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 16.

(Disposizioni in materia di decretazione d'urgenza)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) al secondo comma, le parole: «alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati, **anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati**, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce»;

c) al terzo comma:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell'articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione»;

2) al secondo periodo, le parole: «Le Camere possono» sono sostituite dalle seguenti: «La legge può» e le parole: «con la legge» sono soppresse;

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.

I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

L'esame, a norma dell'articolo 70, dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati e le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del testo.

Nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto».

Art. 17.

(Deliberazione dello stato di guerra)

1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 78. – La Camera dei deputati delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

d) *identica*:

«Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma, **con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni**; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.

Identico.

L'esame, a norma dell'articolo 70, **terzo e quarto comma**, dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del **disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.**

Identico».

Art. 17.

(Deliberazione dello stato di guerra)

1. *Identico*:

«Art. 78. – La Camera dei deputati delibera **a maggioranza assoluta** lo stato di

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 18.

(Leggi di amnistia e indulto)

1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati,».

Art. 19.

(Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali)

1. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati autorizza» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere».

Art. 20.

(Inchieste parlamentari)

1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 82. – La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.

A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

guerra e conferisce al Governo i poteri necessari».

Art. 18.

(Leggi di amnistia e indulto)

Identico

Art. 19.

(Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali)

Identico

Art. 20.

(Inchieste parlamentari)

Identico

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria».

CAPO II
MODIFICHE AL TITOLO II
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE

Art. 21.

(Modifiche all'articolo 83 della Costituzione in materia di delegati regionali e di quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 83 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il secondo comma è abrogato;
- b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dopo l'ottavo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».

Art. 22.

(Disposizioni in tema di elezione del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 85 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo comma, le parole: «e i delegati regionali,» sono soppresse e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune»;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

CAPO II
MODIFICHE AL TITOLO II
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE

Art. 21.

(Modifiche all'articolo 83 della Costituzione in materia di delegati regionali e di quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica)

1. *Identico:*

- a) *identica;*
- b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «**Dal** quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. **Dal settimo** scrutinio è sufficiente la maggioranza **dei tre quinti dei votanti**».

Art. 22.

(Disposizioni in tema di elezione del Presidente della Repubblica)

Identico

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

b) al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova».

Art. 23.

*(Esercizio delle funzioni
del Presidente della Repubblica)*

1. All'articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «del Senato» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;

b) al secondo comma, le parole: «il Presidente della Camera dei deputati indice» sono sostituite dalle seguenti: «il Presidente del Senato indice», le parole: «le Camere sono sciolte» sono sostituite dalle seguenti: «la Camera dei deputati è sciolta» e la parola: «loro» è sostituita dalla seguente: «sua».

Art. 24.

(Scioglimento della Camera dei deputati)

1. All'articolo 88 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 23.

*(Esercizio delle funzioni
del Presidente della Repubblica)*

Identico

Art. 24.

(Scioglimento della Camera dei deputati)

Identico

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

CAPO III
MODIFICHE AL TITOLO III
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE

Art. 25.

(Fiducia al Governo)

1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;

b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia» sono sostituite dalle seguenti: «La fiducia è accordata o revocata»;

c) al terzo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «innanzi alla Camera dei deputati»;

d) al quarto comma, le parole: «di una o d'entrambe le Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;

e) al quinto comma, dopo la parola: «Camera» sono inserite le seguenti: «dei deputati».

Art. 26.

(Modifica all'articolo 96 della Costituzione)

1. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: «del Senato della Repubblica o» sono soppresse.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

CAPO III
MODIFICHE AL TITOLO III
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE

Art. 25.

(Fiducia al Governo)

Identico

Art. 26.

(Modifica all'articolo 96 della Costituzione)

Identico

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 27.

(Soppressione del CNEL)

1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.

CAPO IV
MODIFICHE AL TITOLO V
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE

Art. 28.

(Abolizione delle Province)

1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «dalle Province,» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 27.

(Modifica all'articolo 97 della Costituzione)

1. Il secondo comma dell'articolo 97 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione».

Art. 28.

(Soppressione del CNEL)

Identico

CAPO IV
MODIFICHE AL TITOLO V
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE

Art. 29.

(Abolizione delle Province)

Identico

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 29.

(Modifica all'articolo 116 della Costituzione)

1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *l*), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n*), *s*) e *u*), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata».

Art. 30.

(Modifica dell'articolo 117 della Costituzione)

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 117. – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condi-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 30.

(Modifica all'articolo 116 della Costituzione)

1. *Identico:*

«Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *l*), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n*), *o*), **limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale**, *s*) e *u*), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata».

Art. 31.

(Modifica dell'articolo 117 della Costituzione)

1. *Identico:*

«Art. 117. – *Identico.*

Identico:

a) *identica;*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

zione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro;

n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e **promozione** della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;

f) *identica*;

g) *identica*;

h) *identica*;

i) *identica*;

l) *identica*;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, **per le politiche sociali** e per la sicurezza alimentare;

n) *identica*;

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa;

p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;

t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;

u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;

v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;

z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza **in Parlamento** delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; **tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale;**

p) *identica;*

q) *identica;*

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, **dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche** dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) *identica;*

t) *identica;*

u) *identica;*

v) *identica;*

z) *identica.*

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ambito regionale dei servizi alle imprese; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, **di istruzione e formazione professionale**, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie **e funzioni** di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dei servizi alle imprese **e della formazione professionale**; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

Identico.

Identico.

La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle fun-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».

Art. 31.

(Modifiche all'articolo 118 della Costituzione)

1. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «Province,» è soppressa;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori»;

c) al secondo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse;

d) al terzo comma, le parole: «nella materia della tutela dei beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici»;

e) al quarto comma, la parola: «, Province» è soppressa.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

zioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.

Identico.

Identico.

Identico».

Art. 32.

(Modifiche all'articolo 118 della Costituzione)

Identico

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 32.
(*Modifica dell'articolo 119
della Costituzione*)

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 119. – I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di partecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni, sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 33.
(*Modifica dell'articolo 119
della Costituzione*)

1. *Identico:*

«Art. 119. – *Identico.*

Identico.

Identico.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni. **Con legge dello Stato sono definiti** indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza **nell'esercizio delle medesime funzioni.**

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti».

Art. 33.

(*Modifica all'articolo 120 della Costituzione*)

1. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Il Governo» sono inserite le seguenti: «, acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente».

Art. 34.

(*Limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali*)

1. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le se-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico».

Art. 34.

(*Modifica all'articolo 120 della Costituzione*)

Identico

Art. 35.

(*Limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali ed equilibrio tra i sessi nella rappresentanza*)

1. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le se-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

guenti parole: «e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione».

Art. 35.

(Soppressione della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto è adottato previo parere del Senato della Repubblica».

CAPO V

MODIFICHE AL TITOLO VI
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE

Art. 36.

(Elezioni dei giudici della Corte costituzionale)

1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica»;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

guenti parole: «e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. **La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza**».

Art. 36.

(Soppressione della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

Identico

CAPO V

MODIFICA AL TITOLO VI
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE

Art. 37.

(Giudici aggregati della Corte costituzionale)

1. All'articolo 135, settimo comma, della Costituzione, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

b) al settimo comma, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».

CAPO VI

FINALI

Art. 37.

(Disposizioni consequenziali e di coordinamento)

1. All'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

2. L'articolo 58 della Costituzione è abrogato.

3. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. – L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.

Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».

4. All'articolo 62 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

5. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano» sono sostituite dalle seguenti: «Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara».

6. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti:

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

CAPO VI DISPOSIZIONI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38.

(Disposizioni consequenziali e di coordinamento)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

«della Camera dei deputati» e la parola: «rispettivi» è sostituita dalla seguente: «suoi»;

b) al quarto comma, le parole: «Le Camere ogni anno approvano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati ogni anno approva»;

c) al sesto comma, le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati,».

7. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;

b) all'ottavo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, previa l'autorizzazione di entrambe le Camere»;

c) al nono comma, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati».

8. La rubrica del titolo V della parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni».

9. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: «, delle Province» sono soppresse.

10. All'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».

11. All'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».

12. All'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, le parole: «della Provincia o delle Province interessate e» sono sop-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, **dopo** le parole: «, delle Province» **sono inserite le seguenti: «autonome di Trento e di Bolzano».**

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

presse e le parole: «Province e Comuni,» sono sostituite dalle seguenti: «i Comuni,».

13. All'articolo 133 della Costituzione, il primo comma è abrogato.

Art. 38.

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, per l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e della Provincia autonoma di Trento, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

13. *Identico.*

14. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati».

15. Alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. – 1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera dei deputati, anche se il procedimento riguardi altresì soggetti che non sono membri della medesima Camera dei deputati»;

b) le parole: «Camera competente ai sensi dell'articolo 5» e «Camera competente», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Camera dei deputati».

Art. 39.

(Disposizioni transitorie)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista.

2. Quando, in base all'ultimo censimento generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento precedente, il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al comma 1.

3. Nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sciolte entrambe le Camere, non si procede alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica.

4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'ar-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato della Repubblica ha luogo, in base alle disposizioni del presente articolo, entro dieci giorni dalla data della prima riunione della Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Qualora alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al periodo precedente si svolgano anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento.

5. I senatori eletti sono proclamati dal Presidente della Giunta regionale o provinciale.

6. La legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 4.

7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato della Repubblica.

8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, conseguenti alla medesima legge costituzionale.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. Fino all'adeguamento del regolamento della Camera dei deputati a quanto previsto dall'articolo 72, settimo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 12 della presente legge costituzionale, in ogni caso il differimento del

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

9. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 36 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

10. Le leggi delle regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 30 della presente legge costituzionale.

11. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adeguamento dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

termine previsto dal medesimo articolo non può essere inferiore a dieci giorni.

Soppresso

10. In sede di prima applicazione, nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, su ricorso motivato presentato entro dieci giorni da tale data da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, le leggi promulgate nella medesima legislatura che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte al giudizio di legittimità della Corte costituzionale. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni.

11. Le leggi delle regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 31 della presente legge costituzionale.

12. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adeguamento dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome. **Fino alla revisione dei predetti statuti speciali, resta al-**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

12. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste esercita le funzioni provinciali già attribuite alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Art. 39.

(Disposizioni finali)

1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) è soppresso. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del CNEL, per la liquidazione del suo patrimonio e per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti, nonché per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All'atto dell'insediamento del commissario straordinario decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.

2. Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei Consigli regionali.

3. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, all'in-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tresi ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione.

13. *Identico.*

Art. 40.

(Disposizioni finali)

1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) è soppresso. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del CNEL, **per le attività relative al patrimonio, compreso quello immobiliare, nonché** per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti e per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All'atto dell'insediamento del commissario straordinario decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

tegrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal fine è istituito il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, formato dal personale di ruolo delle due Camere, che adottano uno statuto unico del personale dipendente, nel quale sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite le procedure per le modificazioni successive da approvare in conformità ai principi di autonomia, imparzialità e accesso esclusivo e diretto con apposito concorso. Le Camere definiscono altresì di comune accordo le norme che regolano i contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti. Restano validi a ogni effetto i rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi.

4. Per gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale. Il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione.

5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, primo comma, della Costituzione, i senatori di cui al medesimo articolo 59, secondo comma, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

6. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in base all'ultimo censimento. In sede di prima applicazione ogni consigliere può votare per due liste di candidati, formate ciascuna da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori.

Art. 40.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli articoli 27, 34, 38, comma 7, e 39, commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediata applicazione.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

6. *Identico.*

Art. **41.**

(Entrata in vigore)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli articoli **28, 35, 39, commi 3, 7 e 10, e 40**, commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediata applicazione.

Legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22

Regione: **Toscana**

Legge 3 marzo 2015, n. 22

Proponente: **Giunta Regionale D.G.R. 19 gennaio 2015, n. 1 divenuta Proposta di legge del Consiglio regionale 21 gennaio 2015, n. 402**

Titolo: **Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014**

Stato dell'iter: **in vigore**

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto il titolo V della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 20 febbraio 2015;

Considerato quanto segue:

1. È necessario, ai sensi della l. 56/2014, dettare norme per la Città metropolitana di Firenze e per l'esercizio associato delle funzioni dei comuni, finalizzate al riordino delle funzioni esercitate dalle province;

2. Il riordino è finalizzato alla riorganizzazione delle funzioni regionali e locali, al miglioramento delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni erogano in favore dei cittadini e delle imprese, alla promozione della semplificazione dei processi decisionali, organizzativi e gestionali, in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e con l'obiettivo di perseguire l'efficienza e il miglioramento della produttività nella pubblica amministrazione;

3. È opportuno valorizzare la città metropolitana, al fine di rafforzarne il ruolo di ente di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei comuni che la compongono;

4. È opportuno assicurare alle comunità locali la partecipazione alla formazione dei programmi di intervento relativi alle funzioni oggetto di trasferimento alla Regione;
5. È necessario individuare puntualmente le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione e quelle oggetto di trasferimento ai comuni;
6. È necessario che il fondamentale passaggio del processo di riordino, rappresentato dal trasferimento del personale alla Regione e dal contestuale trasferimento di funzioni, si realizzi con l'approvazione di apposite leggi regionali finalizzate a recepire il contenuto di specifici accordi e alla determinazione della spesa per il personale trasferito;
7. È opportuno che la Regione metta anche a disposizione, per la copertura della spesa per il personale trasferito, le risorse, ancora disponibili in bilancio, concernenti i trasferimenti alle province e alla città metropolitana per le spese di personale e di funzionamento delle funzioni a esse già conferite;
8. È necessario provvedere alle necessarie modifiche della l.r. 68/2011 allo scopo di adeguarla alla l. 56/2014 e alla sua attuazione al fine di valorizzare le unioni e le fusioni tra comuni, in particolare ridefinendo gli ambiti di dimensione territoriale adeguata rendendoli conformi alle zone distretto, stabilendo la concessione di contributi differenziati per le fusioni in ragione della popolazione, e disponendo nel senso di una maggiore integrazione fra i comuni per l'accesso ai contributi per le unioni;
9. Si prevede, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come modificato dalla l. 56/2014, che lo statuto dell'unione di comuni sia approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le modifiche successive siano approvate dal consiglio dell'unione. In particolare viene disciplinato, nell'ambito della competenza legislativa regionale, il procedimento di approvazione delle modifiche statutarie che, si stabilisce, debbano essere approvate preventivamente dai singoli consigli comunali, a maggioranza assoluta dei componenti;
10. La Giunta regionale, l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Toscana e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto, in data 4 febbraio 2015, un protocollo d'intesa;
11. Attesa l'urgenza di provvedere a tutti gli adempimenti successivi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto e finalità

1. La presente legge dispone, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), sul riordino di funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze. Detta altresì norme per la città metropolitana e per l'esercizio associato delle funzioni dei comuni, funzionali al riordino.
2. Il riordino è finalizzato alla riorganizzazione delle funzioni regionali e locali, al miglioramento delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni erogano in favore dei cittadini e delle imprese, alla promozione della semplificazione dei processi decisionali, organizzativi e gestionali, in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e con l'obiettivo di perseguire l'efficienza e il miglioramento della produttività nella pubblica amministrazione. A tal fine, la riorganizzazione delle funzioni tiene conto del nuovo

ordinamento delle province, dei processi aggregativi dei comuni e dell'istituzione della Città metropolitana di Firenze, nonché delle funzioni fondamentali degli enti locali e delle modalità di esercizio previste dalla legislazione statale.

3. Agli enti che subentrano nelle funzioni oggetto del riordino sono trasferiti i beni e le risorse umane, strumentali e finanziarie corrispondenti a quelli utilizzati dagli enti locali, province e città metropolitana, che svolgevano le funzioni prima del trasferimento, secondo le disposizioni della presente legge.
4. A seguito del trasferimento delle funzioni, la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta proposte di legge e modifiche di piani e programmi per adeguare la legislazione e la programmazione di settore. Provvede altresì alla disciplina unitaria dei procedimenti amministrativi.
5. Le funzioni che non sono oggetto di riordino sono esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze ai sensi della legislazione vigente.
6. Sono esclusi dal riordino i corpi di polizia provinciale, in conformità a quanto previsto dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata, repertorio atti n. 106/CU dell'11 settembre 2014 (Accordo tra il Governo e le Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, concernente l'individuazione delle funzioni di cui al comma 89 (dello stesso articolo) oggetto del riordino e delle relative competenze). La polizia provinciale esercita i compiti di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 aprile 2006, n.12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale), anche nell'ambito delle funzioni oggetto di riordino ai sensi della presente legge.
7. Al riordino delle funzioni in materia di mercato del lavoro si provvede con successiva legge, in coerenza con le disposizioni sull'istituzione dell'Agenzia regionale del lavoro previste dalla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

Art. 2

Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione

1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione, nei termini previsti dalla presente legge, le seguenti funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze prima dell'entrata in vigore della presente legge secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato A:
 - a) le funzioni in materia di agricoltura;
 - b) le funzioni in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne;
 - c) le funzioni in materia di orientamento e formazione professionale, compresa la formazione e qualificazione professionale degli operatori turistici;
 - d) le seguenti funzioni in materia di ambiente:
 - 1) le funzioni già esercitate dalle province prima dell'entrata in vigore della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010) e dalla medesima legge attribuite alla competenza della Regione, e per il cui effettivo trasferimento si rinviava alla presente legge;

- 2) le funzioni in materia di difesa del suolo, ivi comprese quelle relative alla difesa della costa e degli abitati costieri e alla gestione del demanio idrico, compreso l'introito dei relativi proventi;
 - 3) le funzioni in materia di tutela della qualità dell'aria;
 - 4) le funzioni in materia di inquinamento acustico;
 - 5) le funzioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
 - 6) le funzioni di autorità competente concernenti l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e l'autorizzazione unica ambientale (AUA);
- e) le funzioni in materia di energia, comprese le funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione;
- f) le funzioni in materia di osservatorio sociale già esercitate dalle province prima dell'entrata in vigore della legge regionale 30 luglio 2014, n. 45 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"), e dalla medesima legge attribuite alla competenza della Regione;
- g) le funzioni in materia di strade regionali, limitatamente alla progettazione e costruzione delle opere relative alle strade regionali, programmate dalla Regione e indicate nelle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità "PRIIM". Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale).
2. Sono altresì oggetto di trasferimento alla Regione le funzioni di autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui all'allegato A 2 ed all'allegato B 2 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale e strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione d'incidenza) relative a progetti per i quali la competenza autorizzatoria sia attribuita alla Regione ai sensi del comma 1.
3. A seguito del trasferimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, sono attribuiti alla Regione le connesse funzioni di autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e l'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto diversamente disposto da specifiche disposizioni in materia di competenza esclusiva dello Stato.
4. Restano ferme, in materia di strade regionali, le funzioni, diverse da quelle indicate al comma 1, lettera g), attribuite alle province, relative alla manutenzione e alle altre funzioni di cui all'articolo 23 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).
5. Resta fermo l'esercizio delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale (TPL), come esercitate dalla Regione mediante ufficio unico ai sensi degli articoli 83 e seguenti della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011).

6. Le funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, sono trasferite alla Regione dalla data stabilita dall'articolo 9, comma 1.

Art. 3

Partecipazione delle comunità locali all'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione

1. La Regione, a seguito del trasferimento, esercita le funzioni di cui all'articolo 2, garantendo la partecipazione delle comunità locali alla formazione dei programmi di intervento.
2. Fino alla riforma della legislazione di settore ai sensi dell'articolo 1, comma 4, la Giunta regionale individua, con propria deliberazione, le modalità di partecipazione dei sindaci dei comuni appartenenti alla zona distretto di cui all'articolo 64, comma 1, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), o agli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), anche in forma aggregata di area territoriale sub provinciale, provinciale o interprovinciale. Per la città metropolitana si applica l'articolo 5.

Art. 4

Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 5, sono oggetto di trasferimento ai comuni le seguenti funzioni, esercitate dalle province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate nell'allegato B:
 - a) le funzioni in materia di turismo, ad esclusione della formazione professionale degli operatori turistici e della raccolta dei dati statistici;
 - b) le funzioni in materia di sport;
 - c) la tenuta degli albi regionali del terzo settore;
 - d) le funzioni in materia di forestazione.
2. Le funzioni sono trasferite ai comuni dalla data in cui decorre il trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 13, comma 8, lettera c).

Art. 5

Città metropolitana di Firenze

1. La Regione Toscana provvede alla riforma della legislazione e degli atti della programmazione al fine di rafforzare il ruolo della Città metropolitana di Firenze quale ente di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei comuni che la compongono. La Regione e la Città metropolitana di Firenze stipulano intese per l'attuazione del programma regionale di sviluppo, al fine di determinare le principali azioni e i progetti di interesse della città metropolitana per il sostegno allo sviluppo economico e la dotazione infrastrutturale strategica del territorio. Le intese costituiscono il quadro delle iniziative programmatiche e degli interventi regionali volti al rafforzamento della competitività del territorio metropolitano. Le intese possono altresì intervenire per l'attuazione del piano strategico adottato dalla città metropolitana, per la parte del piano che è concertata con la Regione. Eventuali intese tra la Regione e i singoli comuni metropolitani devono essere comunque conformi al piano strategico, per la parte del piano concertata con la Regione.
2. È istituita la Conferenza Regione – Città metropolitana, il cui funzionamento è disciplinato da protocollo d'intesa sottoscritto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco della Città metropolitana di Firenze. In sede di

- Conferenza sono sancite le intese di cui ai commi 1 e 7, e sono resi i pareri di cui al comma 3, lettera a), e comma 6, dopo opportuna informativa.
3. In materia di governo del territorio, ferme restando le competenze della città metropolitana stabilite dalla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), e in particolare dell'articolo 91, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) la proposta di piano di indirizzo territoriale (PIT) e le eventuali proposte di variante a detto piano sono adottate dalla Regione previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Firenze, che si esprime entro trenta giorni dalla comunicazione sui profili che riguardano il territorio della città metropolitana stessa. Decorso inutilmente il termine, la Regione procede all'adozione della proposta;
 - b) la città metropolitana può approvare, in luogo dei comuni o di parte di essi, il piano strutturale, a seguito di convenzione di cui all'articolo 20 della l.r. 68/2011 con i comuni interessati o per espressa previsione statutaria attributiva di detto potere, fermo restando che il piano territoriale della città metropolitana è lo strumento di pianificazione territoriale al quale si conformano le politiche della stessa città metropolitana, nonché i piani e i programmi di settore e gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale;
 - c) ove previsto dallo statuto, la città metropolitana può approvare direttive ai comuni per i piani operativi di loro competenza.
 4. Per la redazione dei piani strutturali dei comuni ai sensi del comma 3, lettera b), la città metropolitana accede ai finanziamenti regionali di cui all'articolo 23, comma 15, della l.r. 65/2014 .
 5. In materia di mobilità, la città metropolitana può, se lo statuto lo prevede, esercitare le funzioni di competenza dei comuni, diverse da quelle dell'articolo 2, comma 5.
 6. In materia di formazione professionale, gli atti di indirizzo e di programmazione strategica regionale sono adottati previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Firenze, che si esprime entro trenta giorni dalla comunicazione sugli indirizzi che attengono alle azioni e agli interventi da svolgersi nel territorio della città medesima. Decorso inutilmente il termine, la Regione adotta l'atto di propria competenza.
 7. In materia di sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione, la Regione e la Città metropolitana di Firenze collaborano, previa intesa, per la costruzione e lo sviluppo delle reti infrastrutturali e di una piattaforma unica informatica dei dati e dei servizi online.
 8. Nel territorio della città metropolitana le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, sono attribuite alla città medesima, che le esercita a ogni effetto in continuità con l'esercizio già di competenza della Provincia di Firenze.
 9. I comuni possono affidare alla città metropolitana, mediante convenzione di cui all'articolo 20 della l.r. 68/2011 , l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità e di edilizia scolastica.
 10. L'esercizio da parte della città metropolitana delle funzioni comunali di cui ai commi 3, lettera b), 5 e 9 costituisce assolvimento dell'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali per i comuni a ciò tenuti, per la parte delle funzioni fondamentali medesime ivi indicate.

CAPO II

Disposizioni per il trasferimento delle funzioni alla Regione

Art. 6

Disposizioni generali

1. Le disposizioni del presente capo si applicano al trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentiti i presidenti delle province e il sindaco della città metropolitana, stabilisce, con propria deliberazione, le attività che devono essere compiute dalla Regione e dagli enti locali interessati, anche in modo congiunto mediante la costituzione di appositi gruppi tecnici, nonché ogni altro adempimento necessario per il trasferimento, a norma degli articoli 7 e 10, del personale, dei beni e dei rapporti alla Regione e i tempi entro i quali dette attività devono essere concluse. Ai fini della puntuale individuazione delle suddette attività, la deliberazione può specificare i procedimenti e i compiti che rientrano nelle funzioni da trasferire.
3. La deliberazione della Giunta regionale stabilisce altresì le modalità con le quali sono stipulati gli accordi di cui agli articoli 7 e 10, nonché il termine previsto per la loro stipulazione. La deliberazione è comunicata al Consiglio regionale.
4. Le attività di ricognizione delle opere di cui all'articolo 10, commi 7 e 9, si svolgono nei termini previsti per la stipulazione degli accordi sul personale di cui all'articolo 7.

Art. 7

Accordi per il trasferimento del personale

1. Ai fini del trasferimento del personale, si provvede alla stipulazione di accordi tra Regione e province o città metropolitana previsti dal presente capo, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative preceduta da informative durante il processo di definizione degli accordi. Gli accordi sono trasmessi dal Presidente della Giunta regionale al Ministero dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali).
2. Ai fini del trasferimento, si considera il personale dipendente a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica dirigenziale e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, nonché il personale a tempo determinato il cui rapporto di lavoro è in corso al momento del trasferimento. Si considera altresì il personale con altre tipologie di contratti di lavoro o con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in via esclusiva, e in corso, per lo svolgimento di attività relative all'esercizio in via esclusiva della funzione trasferita.
3. La Giunta regionale adotta un piano di riorganizzazione della funzione oggetto di trasferimento. Il numero delle unità di personale da trasferire, con le rispettive qualifiche e profili professionali, necessario per l'esercizio della funzione trasferita, comprese le unità necessarie all'esercizio dei compiti di cui all'articolo 2, comma 2, è individuato a seguito di accordi tra le amministrazioni interessate, con riferimento al personale che svolgeva, in via esclusiva o prevalente, la funzione alla data di entrata in vigore della l. 56/2014. Gli accordi individuano altresì il personale di cui al comma 5.
4. Gli accordi tengono conto:
 - a) delle variazioni nel frattempo intervenute;

- b) dell'esclusione dal trasferimento del personale addetto allo svolgimento delle funzioni di cui all'allegato dell'accordo della Conferenza unificata rep. atti n. 106/CU dell'11 settembre 2014;
 - c) dei processi di riorganizzazione dell'ente cedente derivanti dall'applicazione delle disposizioni del capo I del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Detti processi di riorganizzazione possono essere attivati dall'ente cedente anche sulla base di accordi preliminari, volti a dare attuazione al piano di riorganizzazione adottato dalla Giunta regionale;
 - d) in conformità con gli orientamenti definiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dei processi di mobilità in corso tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, commi 421 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015).
5. L'individuazione nominativa del personale afferente la funzione interessata al trasferimento è effettuata secondo le seguenti priorità, fino al raggiungimento delle unità di cui al comma 3:
- a) il personale che risulta aver esercitato la funzione alla data dell'entrata in vigore della l. 56/2014 ;
 - b) il personale che risulta aver esercitato la funzione nell'anno 2014;
 - c) il personale che risulta aver esercitato la funzione nell'anno 2013 in via prevalente;
 - d) il restante personale che risulta aver esercitato la funzione nell'anno 2013.
6. Gli accordi di cui al comma 1, oltre al personale che esercita la funzione trasferita, individuano nominativamente il personale svolgente compiti di supporto tecnico, contabile, legale, giuridico o amministrativo, da trasferire alla Regione.
7. Con gli accordi di cui al comma 1, è quantificato il costo annuo lordo di ciascuna unità di personale, a tempo indeterminato, individuata negli accordi medesimi. Per costo annuo lordo si intende la retribuzione annua lorda, comprensiva del salario accessorio, degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori, dell'imposta regionale per le attività produttive (IRAP) e degli oneri per il nucleo familiare. È altresì quantificato il costo lordo di ciascuna unità con altre tipologie di contratti di lavoro o con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2.

Art. 8

Trasferimento del personale con costituzione della relativa dotazione organica e organizzazione degli uffici regionali

1. Dopo l'entrata in vigore della legge di cui all'articolo 9, comma 3, si provvede al trasferimento del personale con corrispondenti atti dell'ente di provenienza e della Regione. Detti provvedimenti hanno efficacia a decorrere dalla data di cui all'articolo 9, comma 1.
2. Il personale a tempo indeterminato trasferito confluisce in una apposita dotazione organica provvisoria fino al termine dei relativi processi di riorganizzazione di cui all'articolo 7, comma 3.
3. Per effetto del trasferimento sono costituiti in ogni provincia e nella Città metropolitana di Firenze uffici territoriali della Regione.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro la data di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 1, provvede, in via transitoria, all'organizzazione degli uffici territoriali della Regione. La deliberazione individua, anche tra il personale trasferito, i dipendenti tenuti alla

ricognizione dei beni e dei rapporti che devono essere trasferiti. Gli uffici della provincia e della città metropolitana sono tenuti ad assicurare l'accesso agli atti e ogni collaborazione richiesta.

5. Gli uffici regionali competenti provvedono agli adempimenti necessari per l'inquadramento del personale trasferito a tempo indeterminato nei ruoli della Regione, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014 . La Regione subentra negli altri contratti di lavoro.

6. Il personale trasferito continua a operare nella sede dell'ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio, fino alla definizione dei rapporti tra l'ente e la Regione in merito al trasferimento dei beni e delle risorse strumentali; gli oneri di gestione restano a carico dell'ente di provenienza fino alla data di subentro stabilita dall'articolo 10, comma 15. Gli uffici regionali e gli uffici dell'ente di provenienza competenti possono sottoscrivere intese transitorie per l'ottimizzazione dell'uso delle risorse strumentali.

7. Disposizioni organizzative della Regione possono prevedere il trasferimento di personale di cui al comma 6, presso gli uffici regionali con sede in Firenze, per quanto necessario allo svolgimento di compiti di programmazione, gestione e controllo che interessano l'intero territorio regionale e di supporto generale di cui all'articolo 7, comma 6, ovvero prevedere l'assegnazione di personale presso diverso ufficio territoriale, per quanto necessario ad assicurare il buon funzionamento di ogni ufficio territoriale. A tal fine, fino all'applicazione del contratto decentrato di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014 , l'eventuale assegnazione di personale presso altre sedi della Regione avverrà secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata dell'ente o a fronte di una disponibilità al cambio di sede di assegnazione, sulla base delle esigenze di servizio e delle condizioni personali previste dal d.p.c.m. 26 settembre 2014.

8. Ai sensi dell'articolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014 , il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata.

9. I processi di trasferimento del personale ai sensi del presente articolo si svolgono in osservanza delle disposizioni di legge e contrattuali che stabiliscono le forme di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali sulle determinazioni organizzative degli enti interessati.

10. Entro sessanta giorni dal trasferimento del personale, la Regione può procedere ad ulteriore riorganizzazione dell'ente con applicazione delle disposizioni del capo I del d.l. 101/2013 convertito dalla l. 125/2013 .

Art. 9

Decorrenza del trasferimento delle funzioni e del personale e effetti finanziari

1. Il trasferimento del personale e delle funzioni decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 3.

2. A decorrere dalla data di trasferimento del personale e della funzione, spettano alla Regione le entrate extratributarie e i proventi connessi allo svolgimento della funzione medesima, ad eccezione delle entrate relative ai beni patrimoniali di cui all'articolo 10, comma 15. L'accordo di cui all'articolo 7, comma 1, individua le fonti delle entrate extratributarie e dei proventi e ne quantifica il relativo gettito. Le somme incassate dall'ente cedente, a valere su tali fonti di entrata dopo la data del trasferimento della funzione, sono riversate alla Regione entro trenta giorni. Le somme incassate nell'esercizio finanziario nel quale avviene il trasferimento della

funzione sono ripartite in base al rateo di competenza. Spettano alle province le riscossioni sui residui attivi iscritti nel proprio bilancio, in base agli accordi di cui all'articolo 10, comma 1.

3. Entro quindici giorni dalla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 7 e dalla ricognizione delle opere di cui all'articolo 10, commi 7 e 9, la Giunta regionale approva una proposta di legge, con la quale si provvede al recepimento del contenuto degli accordi, alla previsione di entrata di cui al comma 2 e alla determinazione della spesa per il personale trasferito. Per la copertura di detta spesa sono integralmente utilizzate le risorse regionali che risultano, alla data della legge, ancora disponibili sul bilancio regionale, attinenti ai trasferimenti alle province e alla città metropolitana per le spese di personale e di funzionamento del complesso delle funzioni ad esse già conferite.

4. La Giunta regionale provvede ove occorra, con propria deliberazione, a disciplinare i procedimenti in sostituzione delle disposizioni adottate dall'ente locale per lo svolgimento della funzione trasferita.

5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014, i compensi di produttività, la retribuzione di posizione e di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

6. A far data dal trasferimento del personale ai sensi del comma 1, l'ammontare delle risorse regionali corrispondenti a quelle erogate dalle amministrazioni provinciali nel 2014 per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1° aprile 1999 (Contratto collettivo nazionale di lavoro "CCNL" relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) e 23 dicembre 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale dell'area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) incrementa le risorse della Regione Toscana già destinate alle medesime finalità.

7. Le risorse di cui al comma 6 vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale provinciale trasferito, costituiti nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e della dirigenza della Regione Toscana.

8. Le amministrazioni cedenti riducono del medesimo importo complessivo le risorse di cui al comma 6 di rispettiva competenza, presenti nei relativi fondi.

9. La spesa relativa al trattamento economico complessivo del personale trasferito, di cui all'articolo 7, comma 7, non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione Toscana dell'applicazione dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007"). La somma corrispondente di ciascuna delle province interessate non può essere conteggiata dalle stesse ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 557, della l. 296/2006.

10. Con il trasferimento del personale trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 1, comma 96, lettera d), della l. 56/2014.

Art. 10

Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi

1. La Regione e la provincia interessata o la città metropolitana definiscono mediante accordi, stipulati ai sensi del comma 13, in relazione alla funzione trasferita, i beni, le risorse

strumentali e i rapporti attivi e passivi in corso da trasferire, secondo le regole stabilite dal presente articolo.

2. Sono esclusi dalla successione e dal relativo trasferimento, i residui attivi e passivi generati prima della data di trasferimento della funzione e i debiti e i crediti per prestazioni oggetto di obbligazioni scadute prima del trasferimento medesimo. È altresì esclusa la successione nei rapporti passivi derivanti da fatti e comportamenti illeciti, anche di natura omissiva, posti in essere nell'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento.

3. Sono esclusi dalla successione i procedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni. Le province e la città metropolitana concludono tali procedimenti, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.

4. Sono altresì esclusi dalla successione la realizzazione di opere e interventi per i quali alla data di trasferimento della funzione è già stato avviato il procedimento per l'individuazione del soggetto affidatario. Le province e la città metropolitana concludono tali opere e interventi, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.

5. Restano altresì nella titolarità delle province e della città metropolitana i progetti e le attività, in corso all'entrata in vigore della presente legge, anche relativi a funzioni diverse da quelle fondamentali, per i quali sono stati concessi finanziamenti a seguito di partecipazione a bandi pubblici o per i quali detti enti sono stati individuati come soggetti attuatori dallo Stato o dalla Regione. In particolare, i progetti e le attività connessi all'attuazione di programmi comunitari sono conclusi dalle province e dalla città metropolitana nei termini previsti dalla disciplina comunitaria, ivi comprese le attività volte alla conclusione dei progetti finanziati con i fondi del programma operativo Italia-Francia "Marittimo" anni 2007 – 2013. È fatto salvo quanto stabilito dai commi 7, 8, 9 e 10, per le opere ivi indicate.

6. Per la conclusione delle attività di cui ai commi 3, 4 e 5, restano nella disponibilità dei medesimi enti le risorse finanziarie già assegnate dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione europea. Gli enti locali interessati si avvalgono a titolo gratuito del personale trasferito alla Regione o degli uffici territoriali, secondo le modalità stabilite negli accordi di cui all'articolo 7. Detti accordi individuano, sulla base della ricognizione delle attività che devono essere svolte e in relazione al loro contenuto:

a) le attività istruttorie o di supporto da compiere in favore degli uffici degli enti locali competenti all'adozione di provvedimenti finali, e che restano imputate a ogni effetto agli enti locali medesimi;

b) i provvedimenti, gli atti e le attività che devono essere posti in essere dal personale trasferito o dall'ufficio territoriale, che operano a tal fine funzionalmente anche come ufficio dell'ente locale, operando sul relativo bilancio. Detti provvedimenti, atti e attività sono adottati e svolti sulla base della disciplina locale eventualmente vigente e i rapporti a qualsiasi titolo instaurati sono direttamente e soggettivamente imputati all'ente locale. Gli oneri finanziari, compresi quelli derivanti da contenzioso a qualsiasi titolo insorgente, sono esclusivamente a carico dell'ente locale.

7. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano alle opere di interesse strategico di cui alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private), e ai procedimenti connessi alla loro realizzazione, limitatamente alle opere individuate nell'ambito della legge di cui all'articolo 9, comma 3. Per tali opere e procedimenti la successione della Regione nella titolarità della realizzazione dell'opera e del procedimento e nei connessi

rapporti attivi e passivi decorre dalla data di trasferimento della funzione o dagli adempimenti specificati nella l.r. 35/2011. Il responsabile unico del procedimento (RUP), se trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 9, continua ad esercitare le sue funzioni, salvo successiva variazione. Diversamente, si applicano le disposizioni vigenti che disciplinano i casi di cessazione del RUP. La ricognizione dello stato di avanzamento delle opere di cui al presente comma è effettuata congiuntamente dalla Regione, dalle province e dalla città metropolitana, e con specifico accordo possono essere individuate le modalità del trasferimento.

8. Nei casi in cui opera, in deroga, la successione nei confronti della Regione ai sensi del comma 7, restano fermi:

a) l'obbligo dell'ente locale di restituire alla Regione le somme dalla Regione medesima concesse e non ancora spese, per somme non spese intendendo quelle non ancora liquidate;

b) l'obbligo dell'ente locale di trasferire alla Regione le proprie risorse derivanti da eventuale cofinanziamento dell'opera e quelle incassate da altri soggetti cofinanziatori, e non ancora spese;

c) l'obbligo dell'ente locale di corrispondere alla Regione le risorse per far fronte ai debiti per spese accessorie, scaduti ai sensi del comma 2 e non ancora pagati.

9. Nelle more dell'approvazione della legge di cui all'articolo 9, comma 3, la Giunta regionale può, con propria deliberazione, comunicata al Consiglio regionale, individuare le opere di interesse strategico di cui alla l.r. 35/2011 già commissariate, per cui il trasferimento alla competenza regionale opera a partire dalla data di approvazione della stessa deliberazione. Per tali opere, la Giunta regionale può prevedere che il commissario continui a operare in nome e per conto della Regione, fatta salva la facoltà del Presidente della Giunta regionale di rideterminare il contenuto e la durata dell'incarico commissariale secondo quanto previsto dalla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione). La Regione succede nella titolarità della realizzazione dell'opera, nei connessi procedimenti e nei relativi rapporti attivi e passivi. Sono fatti salvi tutti gli atti posti in essere dal commissario in nome e per conto dell'ente originariamente sostituito. Alle suddette opere si applica quanto disposto dal comma 8.

10. Per le opere per le quali le province e la città metropolitana sono state individuate come soggetti attuatori o enti avvalsi in attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di stabilità 2013"), dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e che ricadono nelle funzioni oggetto di trasferimento alla Regione, l'eventuale modifica del soggetto attuatore o dell'ente avvalso può essere sempre disposta ai sensi della medesima disciplina statale. Con la legge di cui all'articolo 9, comma 3, sono individuate le opere e i procedimenti connessi alla loro realizzazione per i quali, a seguito dell'eventuale modifica del soggetto attuatore o ente avvalso, si applica la medesima disciplina della successione prevista dal comma 7, nonché le disposizioni di cui al comma 8.

11. Salvi i casi di cui al comma 6, le risorse incassate dalla provincia o dalla città metropolitana e non spese che, per effetto del trasferimento della funzione, spettano alla Regione, sono trasferite alla Regione medesima. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità di attuazione del presente comma.

12. Se una funzione oggetto di trasferimento risulta essere affidata dalla provincia o dalla città metropolitana ad altri enti locali, la deliberazione di cui all'articolo 6, comma 2, individua il soggetto che conclude i procedimenti e gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5, anche in difformità dai rapporti instaurati.

13. Gli accordi di cui al comma 1, sono stipulati entro un anno dalla data di trasferimento della funzione e del personale di cui all'articolo 9, comma 1. Per l'individuazione dei beni mobili e immobili e delle risorse strumentali da trasferire si osservano i criteri di cui all'articolo 5 del d.p.c.m. 26 settembre 2014 e le norme statali in materia. Il trasferimento dei beni comporta anche il subentro nei rapporti attivi e passivi ad essi inerenti, incluse le rate di mutuo in scadenza dalla data del trasferimento. La legge di cui al comma 16 che recepisce l'accordo relativo al trasferimento dei beni immobili indica l'atto che costituisce titolo per le trascrizioni.

14. Per le società e gli altri enti partecipati si fa riferimento ai soli soggetti che esercitano in via esclusiva attività inerenti la funzione trasferita e nei quali la provincia o la città metropolitana detengono la maggioranza assoluta delle quote. Non sono comunque soggetti a subentro, a norma del d.p.c.m. 26 settembre 2014, le società e gli altri enti partecipati che risultano in fase di scioglimento o di liquidazione, ovvero per i quali sussistono i presupposti per lo scioglimento o la messa in liquidazione.

15. Il trasferimento della funzione è titolo per la revoca di finanziamenti concessi dalla Regione, per i quali non sussistono le condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

16. Entro quindici giorni dalla stipulazione degli accordi di cui al comma 13, la Giunta regionale approva una proposta di legge, con la quale si provvede al recepimento degli accordi e alla determinazione della spesa per la successione nei beni mobili e immobili e nei rapporti. Il trasferimento dei beni mobili e immobili e la successione nei rapporti attivi e passivi, compresi quelli derivanti dal subentro di cui al comma 14, decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima.

17. Per quanto non diversamente regolato dalla presente legge, a seguito del trasferimento delle funzioni deriva la successione nei diritti e nelle eventuali relative controversie.

Art. 11

Disposizioni per specifiche funzioni e procedimenti

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche al trasferimento del personale, delle risorse e dei rapporti di cui all'articolo 28, comma 4, della l.r. 61/2014. Le disposizioni di cui all'articolo 10 si applicano per quanto non previsto dalla stessa l.r. 61/2014.

2. Al fine di assicurare la migliore collaborazione tra la Regione e gli enti locali e la continuità amministrativa in vista del trasferimento delle funzioni, nelle funzioni oggetto di trasferimento la Regione e gli enti locali interessati possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 68/2011, in particolare per l'esercizio associato di funzioni che richiedono il tempestivo adeguamento alla programmazione comunitaria. Non è richiesto il parere della commissione consiliare competente. In dette convenzioni ciascun ente sostiene le spese relative al personale che risulta alle proprie dipendenze.

3. La Giunta regionale predispone e sottopone agli enti locali, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, proposte di esercizio associato delle funzioni di formazione professionale attinenti la programmazione attuativa e la gestione del programma operativo regionale (POR) del fondo sociale europeo (FSE) 2014 – 2020.

4. Per l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 24 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), il personale di cui si avvale la Regione per lo

svolgimento delle attività tecniche e istruttorie, compresa l'attività di VIA, volte all'adozione dei provvedimenti di competenza regionale, è definito in specifica convenzione da stipularsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12

Trasferimento di funzioni delle unioni di comuni

1. Le funzioni in materia di agricoltura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esercitate dalle unioni di comuni, sono trasferite alla Regione, nei termini stabiliti per il trasferimento delle medesime funzioni dalle province e dalla città metropolitana, e con le modalità di cui all'articolo 95 della l.r. 68/2011, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. Ai fini del trasferimento del personale, si considera prioritariamente il personale risultante dall'ultima comunicazione effettuata dall'unione di comuni a norma dell'articolo 40 della l.r. 68/2011. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 8, comma 4, provvede alla destinazione agli uffici territoriali della Regione del personale trasferito; gli uffici possono essere articolati sul territorio provinciale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, e articolo 9, commi da 5 a 10.
3. Per il trasferimento dei beni e dei rapporti attivi e passivi si applicano le medesime disposizioni previste dall'articolo 10 per le province e la città metropolitana.
4. La Regione procede alla rideterminazione dei trasferimenti alle unioni di comuni secondo quanto previsto dagli articoli 94 e 95 della l.r. 68/2011, riducendo detti trasferimenti della parte corrispondente alla spesa di personale trasferito o, in caso di mancato trasferimento, della quota indicata nelle citate disposizioni.

CAPO III

Disposizioni per il trasferimento delle funzioni ai comuni

Art. 13

Disposizioni generali

1. Il presente capo disciplina il trasferimento delle funzioni ai comuni.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio provinciale, previo parere dell'assemblea dei sindaci, stabilisce, con propria deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, le attività che devono essere compiute dalla provincia e dai comuni per il trasferimento del personale, dei beni e dei rapporti e i tempi entro i quali dette attività devono esse concluse.
3. Al trasferimento si provvede mediante accordi, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tra provincia e comuni. Gli accordi sono stipulati con le modalità stabilite nella deliberazione di cui al comma 2, e sono recepiti con decreto del presidente della provincia. I decreti sono trasmessi al Ministero dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui al d.p.c.m. 26 settembre 2014. I decreti sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e costituiscono, quanto agli immobili oggetto di trasferimento, titolo per le trascrizioni.
4. Le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e d), sono trasferite ai comuni, che le esercitano obbligatoriamente in forma associata, negli ambiti di dimensione adeguata di cui all'allegato A della l.r. 68/2011. Le funzioni di forestazione, di cui all'articolo 4, lettera d), si intendono trasferite ai soli comuni nel cui territorio dette funzioni non sono esercitate dalle unioni di comuni di cui all'articolo 12.

5. Fermo restando quanto stabilito al comma 4, le funzioni di cui all'articolo 3, lettera f), della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) sono esercitate dai comuni sulla base degli indirizzi e secondo le modalità di coordinamento definite dalla normativa regionale di settore, come modificata ai sensi dell'articolo 1, comma 4.

6. Le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), sono trasferite al comune capoluogo di provincia, e sono da esso esercitate su tutto il territorio della provincia medesima.

7. I comuni capoluoghi di provincia e i comuni obbligati possono, mediante convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 68/2011, affidare alla provincia l'esercizio della funzione.

8. Nei casi previsti dai commi 4 e 6, si applicano, in quanto compatibili, e intendendo in luogo della Regione, a seconda dei casi, i comuni capoluoghi o i comuni della conferenza di ambito di dimensione territoriale adeguata o dell'unione:

a) le disposizioni dell'articolo 7, ad eccezione del comma 3, primo periodo;

b) i principi di cui all'articolo 8, commi 5, 8 e 9.. Gli accordi di cui al comma 3 disciplinano gli ulteriori aspetti del trasferimento e dell'organizzazione degli uffici;

c) i principi di cui all'articolo 9. La data di decorrenza del trasferimento è stabilita dalla legge di cui all'articolo 9, comma 3;

d) i principi di cui all'articolo 10, ad eccezione dei commi 5, 6, 8 e 17.

9. Nel caso previsto dal comma 6, l'accordo prevede comunque il trasferimento di personale ai comuni.

Art. 14

Obbligo di esercizio associato

1. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e d), la funzione è esercitata mediante convenzione tra tutti i comuni dell'ambito di dimensione territoriale adeguata ovvero mediante unione di comuni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 2 bis, della l.r. 68/2011.

2. Per le funzioni di forestazione, nel caso in cui l'esercizio associato deve essere svolto ai sensi dell'articolo 18, comma 2 bis, lettera b), n. 2), della l.r. 68/2011, l'individuazione delle modalità di esercizio associato, nella conferenza dei sindaci dell'ambito di dimensione territoriale adeguata di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011, spetta ai soli sindaci dei comuni cui la funzione è trasferita, e la convenzione di esercizio associato individua l'organo comune.

CAPO IV

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)

Art. 15

Modifiche all'articolo 17 della l.r. 68/2011

1. Il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 68/2011 è abrogato.

Art. 16

Modifiche all'articolo 18 della l.r. 68/2011

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“1. L'esercizio associato di funzioni di enti locali, quando riguarda, tra l'altro, le materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, si svolge mediante convenzione tra

enti locali e mediante unione di comuni, ai sensi della presente legge e secondo la disciplina del presente titolo. ”.

2. Il comma 2 bis dell’articolo 18 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“2 bis. Salva diversa espressa disposizione di legge regionale:

a) quando una legge statale prevede l’obbligo da parte dei comuni di esercizio associato di altre funzioni, detto obbligo è assolto negli ambiti e con le modalità previsti dalla presente legge;

b) se una legge regionale stabilisce che l’esercizio associato di funzioni comunali si svolge tra tutti i comuni di un ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), si applicano le seguenti disposizioni:

1) l’esercizio associato è svolto mediante unione di comuni, nel caso in cui il territorio dell’ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto coincida con quello dell’unione;

2) negli altri casi l’esercizio associato è svolto mediante convenzione di cui all’articolo 20. La conferenza dei sindaci dell’ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto stabilisce le modalità di esercizio associato, tra quelle di cui agli articoli 21 e 22, individua l’ente responsabile dell’esercizio associato, è l’organo comune di cui all’articolo 20, comma 1, lettera c), delibera gli eventuali atti di programmazione locale previsti dalla legge regionale, attinenti all’esercizio associato. La conferenza è composta da tutti i sindaci dell’ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto e ad essa si applicano le norme di funzionamento di cui all’articolo 34 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). Alla conferenza dei sindaci partecipano anche i presidenti delle unioni di comuni dell’ambito.”.

Art 17

Abrogazione dell’articolo 23 della l.r. 68/2011

1. L’articolo 23 della l.r. 68/2011 è abrogato.

Art. 18

Modifiche all’articolo 24 della l.r. 68/2011

1. Il comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“2. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei comuni. L’unione è costituita mediante sottoscrizione, da parte dei sindaci dei comuni associati, dell’atto costitutivo e lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione nell’albo pretorio del comune associato che per ultimo ha provveduto a detto adempimento. La pubblicazione dello statuto sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana è effettuata a cura dell’unione e riporta la data in cui lo statuto è entrato in vigore. ”.

2. Il comma 3 dell’articolo 24 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“3. Le modifiche statutarie, salvo quanto previsto all’articolo 25, comma 4, per le modifiche ricognitive, sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio dell’unione, previa deliberazioni conformi dei consigli comunali. La proposta di modifica è adottata dalla giunta dell’unione all’unanimità dei componenti ed è trasmessa ai comuni; il comune si esprime, con deliberazione del consiglio approvata, a maggioranza assoluta dei componenti, sul testo della proposta di modifica. La deliberazione del consiglio comunale adottata con modifiche del testo o subordinata a condizioni non è valida per il procedimento di modifica

statutaria. Le modifiche statutarie possono essere deliberate solo dal consiglio dell'unione a maggioranza assoluta dei componenti quando riguardano adeguamenti di mero recepimento di disposizione di legge. Le modifiche statutarie entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro pubblicazione nell'albo pretorio dell'unione di comuni. La pubblicazione dello statuto, a seguito delle modifiche statutarie, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana è effettuata a cura dell'unione e riporta la data in cui le modifiche statutarie sono entrate in vigore. Sono comunque in vigore gli statuti delle unioni pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana alla data di entrata in vigore del presente comma. ”.

3. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente: “Fatte salve le unioni già costituite all'entrata in vigore del presente comma, l'unione può essere costituita esclusivamente tra comuni del medesimo ambito di cui all'allegato A, deve essere costituita da almeno tre comuni e deve raggiungere il limite demografico minimo di 10.000 abitanti. ”.

Art. 19

Modifiche all'articolo 25 della l.r. 68/2011

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 25 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente periodo: “Lo statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e riporta gli estremi della deliberazione della giunta dell'unione. ”.

2. Al comma 5 dell'articolo 25 della l.r. 68/2011 le parole: “a disciplina ordinaria ” sono soppresse.

3. Il comma 7 dell'articolo 25 della l.r. 68/2011 è abrogato.

Art. 20

Modifiche all'articolo 27 della l.r. 68/2011

1. Al comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 68/2011 , le parole: “al limite di cui all'articolo 32, comma 5, del TUEL “ sono sostituite dalle seguenti: “al numero di consiglieri previsti per un comune con popolazione pari a quella complessiva dell'unione ”.

2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 27 della l.r. 68/2011 , è aggiunto il seguente periodo: “I consiglieri di maggioranza e i consiglieri di minoranza eleggono i rappresentanti rispettivamente tra gli stessi consiglieri di maggioranza e gli stessi consiglieri di minoranza. ”.

Art. 21

Modifiche all'articolo 45 della l.r.68/2011

1. Al comma 4 dell'articolo 45 della l.r. 68/2011 , le parole: “a disciplina ordinaria ” sono soppresse.

Art. 22

Modifiche all'articolo 50 della l.r. 68/2011

1. I commi 7 e 9 dell'articolo 50 della l.r. 68/2011 sono abrogati.

Art. 23

Modifiche all'articolo 54 della l.r. 68/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 54 della l.r. 68/2011 le parole: “compreso in una stessa provincia o città metropolitana ” sono soppresse, e le parole ”alla popolazione residente dei comuni alla data del 31 dicembre 2009 ” sono sostituite dalle seguenti: “come risultante dai dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) relativi al censimento della popolazione 2011 ”.

2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 54 della l.r. 68/2011 sono aggiunte le parole: “, coerenti, salvo le eccezioni ivi previste, con gli ambiti della zona distretto ”.

3. Il comma 4 dell'articolo 54 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“4. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione ad aggiornare l'allegato A, a seguito delle modifiche apportate agli ambiti delle zone distretto ai sensi dell'articolo 64, comma 1, della l.r. 40/2005 , a condizione che la modifica non comporti l'uscita dall'ambito di dimensione territoriale adeguata di comuni facenti parte di unioni di comuni già costituite in coerenza con l'ambito medesimo. La Giunta regionale provvede altresì a detto aggiornamento se lo richiede un comune non facente parte di unione di comuni e se la richiesta è finalizzata a inserire il comune nell'ambito corrispondente alla zona distretto di cui fa parte. ”.

4. I commi 5, 6 e 7 dell'articolo 54 della l.r. 68/2011 sono abrogati.

Art. 24

Modifiche all'articolo 55 della l.r. 68/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 55 della l.r. 68/2011 , dopo le parole: “fino a 3.000 abitanti se hanno fatto parte di comunità montane, ” sono inserite le seguenti: “come risultanti dai dati ufficiali ISTAT relativi al censimento della popolazione 2011, ”.

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 55 della l.r. 68/2011 le parole: “a disciplina ordinaria ” sono soppresse.

3. Le lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 55 della l.r. 68/2011 , sono abrogate.

4. Il comma 2 dell'articolo 55 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“2. Fermo restando l'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali ai sensi della legislazione statale vigente, se è costituita un'unione di comuni cui partecipano comuni obbligati, tutti i comuni dell'unione sono tenuti almeno all'esercizio, mediante l'unione medesima, di due funzioni fondamentali. ”.

5. Il comma 3 dell'articolo 55 della l.r. 68/2011 è abrogato.

6. Il comma 4 dell'articolo 55 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“4. Se l'unione svolge per tutti i comuni obbligati all'esercizio associato un numero di funzioni fondamentali superiore a quelle svolte per i comuni non obbligati, l'approvazione degli atti fondamentali dell'ente e delle norme per l'organizzazione degli uffici è soggetta a maggioranze, stabilite dallo statuto, che comportino il voto favorevole anche dei sindaci, partecipanti alla votazione, che rappresentino la maggioranza della popolazione dei comuni obbligati. ”.

7. I commi 5 e 6 dell'articolo 55 della l.r. 68/2011 sono abrogati.

Art. 25

Sostituzione dell'articolo 56 della l.r. 68/2011

1. L'articolo 56 della l.r. 68/2011 è sostituito con il seguente:

“Art. 56 - Disposizioni speciali di settore

1. L'adempimento all'obbligo dell'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni in materia di servizi sociali è assolto negli ambiti e con le modalità previsti dalla legislazione di settore.

2. L'adempimento all'obbligo dell'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni in materia di urbanistica è assolto negli ambiti previsti dalla presente legge e con le modalità stabilite dalla legislazione regionale di settore.

3. L'adempimento all'obbligo dell'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni in materia di rifiuti è assolto negli ambiti e con le modalità stabilite dalla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007).

4. L'adempimento dell'obbligo di esercizio associato relativo al trasporto pubblico in ambito comunale è assolto anche nel caso in cui il comune abbia stipulato la convenzione di cui all'articolo 85 della l.r. 65/2010 . ”.

Art. 26

Abrogazione del capo V del titolo III della l.r. 68/2011

1. Il capo V del titolo III della l.r. 68/2011 è abrogato.

Art. 27

Modifiche all'articolo 62 della l.r. 68/2011

1. Al comma 4 dell'articolo 62 della l.r. 68/2011 , le parole: “dell'elezione degli organi del comune ” sono sostituite con le seguenti: “di istituzione del nuovo comune ”.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 62 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Ferma restando l'applicazione anche nei confronti del comune derivante da fusione delle disposizioni delle leggi regionali di settore che disciplinano modalità e termini di esercizio associato di funzioni per la generalità dei comuni, il comune derivante da fusione, che non supera la popolazione di cui all'articolo 55, comma 1, è soggetto alle disposizioni dell'articolo 14, comma 28, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010 , a decorrere dal secondo mandato elettorale, con esclusione dell'obbligo di esercizio associato della funzione fondamentale di cui allo stesso articolo 28, comma 27, lettera a). A partire dalla data in cui il Consiglio Regionale delibera, ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), lo svolgimento del referendum per la fusione di comuni la cui popolazione complessiva risulti superiore ai limiti di cui all'articolo 55, comma 1, ai comuni stessi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 28, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010 , fino alla data in cui il Consiglio regionale assume le decisioni finali in ordine alla legge di fusione, ai sensi dell'articolo 67, comma 3, della l.r. 62/2007 . ”.

Art. 28

Modifiche all'articolo 64 della l.r. 68/2011

1. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 64 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:

“1 quater. A decorrere dalle fusioni e dalle incorporazioni per le quali il referendum si è svolto dopo il 30 giugno 2015, e fermo restando quanto stabilito dal comma 2, i contributi di cui al comma 1:

a) sono incrementati del 30 per cento se il comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione ha una popolazione superiore a 10.000 abitanti, ovvero la fusione o l'incorporazione è avvenuta coinvolgendo almeno quattro comuni e, in entrambi i casi almeno uno dei comuni originari era obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali;

b) sono incrementati del 60 per cento se il comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione ha una popolazione superiore a 15.000 abitanti, ovvero la fusione o l'incorporazione è avvenuta coinvolgendo almeno quattro comuni, e in entrambi i casi almeno uno dei comuni originari era obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali;

c) in alternativa a quanto previsto dalle lettere a) e b), sono raddoppiati se la fusione o l'incorporazione è avvenuta coinvolgendo tutti i comuni di un ambito di dimensione adeguata di cui all'allegato A. ”.

2. Dopo il comma 1 quater dell'articolo 64 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:

“1 quinquies. A decorrere dalle fusioni e dalle incorporazioni per le quali il referendum si è svolto dopo il 30 giugno 2016 e, fermo restando quanto stabilito al comma 2, i contributi di cui al comma 1 sono ridotti della metà, se il comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione non supera la popolazione che comporta l'esonero dall'esercizio associato di funzioni fondamentali. ”.

Art. 29

Modifiche all'articolo 67 della l.r. 68/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 67 della l.r. 68/2011 , le parole: “a disciplina ordinaria ” sono soppresse.

Art. 30

Modifiche all'articolo 82 della l.r. 68/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 82 della l.r. 68/2011 , le parole: “comma 28 ” sono sostituite dalle seguenti: “comma 27 ”.

Art. 31

Modifiche all'articolo 83 della l.r. 68/2011

1. Dopo la lettera c) del comma 4 bis dell'articolo 83 della l.r. 68/2011 , è aggiunta la seguente: “c bis) sulla base di leggi regionali che hanno istituito comuni per fusione o incorporazione. ”.

2. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 83 della l.r. 68/2011 , è inserito il seguente:

“4 ter. La popolazione di cui all'allegato B, per i comuni il cui territorio è classificato in parte montano, è aggiornata dal 2016 e ogni dieci anni con deliberazione della Giunta regionale. La Giunta regionale stabilisce le modalità e i termini di acquisizione dei dati. ”.

Art. 32

Sostituzione dell'articolo 90 della l.r. 68/2011

1. L'articolo 90 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 90 - Contributi alle unioni di comuni

1. Le unioni di comuni accedono ai contributi del presente articolo a condizione che:

a) rispettino i requisiti di cui all'articolo 24, comma 4;

b) esercitino per tutti i comuni dell'unione almeno quattro funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, lettere a), b), d), e), g), h), i) e l-bis), del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010 e, per le unioni il cui territorio coincide con l'ambito di dimensione territoriale adeguata, esercitino almeno una funzione di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).

2. L'esercizio delle funzioni delle unioni di comuni è accertato sulla base dello statuto dell'unione. A tal fine, sono considerate:

a) le sole funzioni che sono attribuite all'unione direttamente dallo statuto; non sono considerate quelle affidate all'unione mediante convenzione, quantunque richiamate dallo statuto;

b) le sole funzioni per le quali lo statuto o i provvedimenti di attuazione da questo richiamati prevedono l'effettivo esercizio entro la data di avvio del procedimento di concessione del contributo di cui al comma 5.

3. I contributi non possono comunque essere concessi se l'unione è in fase di scioglimento, anche per effetto di legge, ovvero se, al momento della concessione, è stato adottato o sussistono le condizioni perché sia adottato il decreto di revoca di cui all'articolo 91 o se l'unione non ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge. Al fine di evitare gli effetti della revoca nei confronti dei comuni, l'unione, previa deliberazione della giunta, può rinunciare ai contributi, motivando sulla intenzione dei comuni di procedere allo scioglimento ancorché non sia stato ancora avviato formalmente il relativo procedimento.

4. I contributi sono ridotti del 50 per cento se, al momento della concessione, l'unione si trova nella situazione di cui all'articolo 44.

5. Il 10 per cento delle risorse regionali disponibili è ripartito in misura uguale per ogni unione che ha titolo alla concessione del contributo.

6. Il 10 per cento delle risorse regionali disponibili è ripartito in misura uguale per ogni nuova unione costituita dal 1° gennaio 2015 e comprendente tutti i comuni di un ambito di cui all'allegato A. Detta disposizione si applica anche alle unioni di comuni già costituite e non corrispondenti agli ambiti dell'allegato A. Il contributo è concesso per un solo anno e ad ogni unione può essere concesso un contributo non superiore a 50.000,00 euro. Se le risorse non sono sufficienti a garantire il contributo massimo concedibile, questo è ridotto proporzionalmente. Le risorse non assegnate sono poste ad incremento di quelle di cui al comma 7.

7. Il 30 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito nella misura stabilita dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti criteri:

a) numero dei comuni partecipanti all'unione;

b) numero dei comuni partecipanti all'unione potenzialmente beneficiari del contributo per i piccoli comuni con maggior disagio di cui all'articolo 82;

c) popolazione residente in territorio montano dei comuni partecipanti all'unione; si considera, per i comuni con territorio totalmente classificato montano, la popolazione residente risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre, e, per i comuni con territorio classificato parzialmente montano, la popolazione risultante dall'allegato B, compresa quella dei territori classificati montani ai fini regionali;

d) popolazione residente in territorio non montano nei comuni partecipanti all'unione, come risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre;

e) estensione del territorio montano dei comuni partecipanti all'unione, compreso il territorio classificato montano ai fini regionali, come risultante dall'allegato B;

f) estensione del territorio non montano dei comuni partecipanti all'unione.

8. Il 10 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito per l'attivazione nel territorio dell'unione dei servizi di prossimità di cui all'articolo 92, per i quali lo statuto dell'unione preveda la competenza dell'unione medesima ad individuare gli interventi, da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni.

9. Il 40 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito sulla base di indicatori di efficienza dell'unione stabiliti dalla Giunta regionale. Tra gli indicatori, sono comunque presi in considerazione la spesa del personale in relazione alle spese correnti e l'efficienza della spesa.

10. Le unioni di comuni costituite da soli comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti accedono esclusivamente ai contributi di cui ai commi 5 e 6.

11. Le risorse non assegnate per effetto della decurtazione prevista dall'articolo 44 sono attribuite agli altri enti beneficiari.

12. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi del presente articolo da concedere alle singole unioni, nonché gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi. La deliberazione stabilisce, altresì, fermo restando l'esercizio diretto delle funzioni fondamentali da parte dell'unione negli ambiti di cui all'allegato A, i criteri per l'accertamento della condizione di cui al comma 1, lettera b), in relazione alla specificità delle discipline di settore sulle funzioni fondamentali richiamate dall'articolo 56, e i casi in cui il requisito dello svolgimento della funzione fondamentale per tutti i comuni si considera assolto nelle situazioni eccezionali in cui l'unione è composta anche da comuni che rientrano in una diversa zona distretto e la funzione è svolta per tutti gli altri comuni dell'allegato A. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, può modificare le percentuali di cui ai commi da 5 a 9.

13. Le leggi regionali di settore dispongono sulla promozione e l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni non fondamentali ed individuano le funzioni, le attività e i servizi che rientrano nell'esercizio associato.

14. Le risorse statali trasferite alla Regione per il sostegno all'associazionismo, sono concesse alle unioni di comuni in proporzione ai contributi complessivamente attribuiti ai sensi dei commi 5, 7 e 9.

15. I contributi di cui ai commi 5, 6, 7 e 9, non hanno destinazione vincolata e sono utilizzati nell'ambito delle scelte di bilancio dell'unione. ”.

Art. 33

Modifiche all'articolo 91 della l.r. 68/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 91 della l.r. 68/2011 le parole: “lettera c), ” sono soppresse.

2. Il comma 9 dell'articolo 91 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“9. Se è stato adottato il decreto di revoca ai sensi del comma 6, l'unione di comuni può essere riammessa ai contributi se, prima della scadenza del termine di avvio del procedimento di concessione dei contributi, si verifica uno dei seguenti casi:

a) sussistono nuovamente le condizioni di cui al l'articolo 90, comma 1, lettera b), non considerando le funzioni per le quali è stato adottato il decreto di revoca dei contributi;

b) l'unione di comuni ha richiesto una nuova verifica di effettività di una o più funzioni il cui mancato esercizio ha determinato l'adozione del decreto di revoca dei contributi e l'esito della verifica ha accertato l'effettivo esercizio associato. ”.

3. Dopo il comma 9 dell'articolo 91 della l.r. 68/2011 , è inserito il seguente:

“9 bis. Il contributo è altresì revocato se, alla data di avvio del procedimento per la concessione del contributo successivo, è stato avviato il procedimento di scioglimento dell'unione di comuni. La revoca del contributo è effettuata verso i comuni facenti parte l'unione di comuni

secondo i criteri stabiliti dallo statuto per l'attribuzione da parte dei comuni delle risorse finanziarie per il funzionamento, e in assenza in proporzione alla popolazione, come risultante dai dati ufficiali ISTAT relativi al censimento della popolazione 2011. ”.

4. Il comma 11 dell'articolo 91 della l.r. 68/2011 è abrogato.

Art. 34

Modifiche all'articolo 92 della l.r. 68/2011

1. Il comma 7 dell'articolo 92 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“7. L'unione è tenuta a presentare una relazione sulle iniziative intraprese e sui risultati raggiunti, sulla base di uno schema approvato dalla struttura regionale competente. Dopo il primo contributo, i successivi sono concedibili solo se l'unione ha trasmesso la relazione dalla quale risulta che le risorse concesse l'anno precedente sono state impegnate almeno per il 75 per cento, con esclusione delle spese per il personale dipendente degli enti attuatori.”.

Art. 35

Modifiche all'articolo 99 della l.r. 68/2011

1. Il comma 2 dell'articolo 99 della l.r. 68/2011 è abrogato.

Art. 36

Modifiche all'articolo 111 della l.r. 68/2011

1. La rubrica dell'articolo 111 della l.r. 68/2011 è sostituita dalla seguente: “Decorrenze, efficacia di disposizioni abrogate, altre disposizioni speciali e transitorie ”.

2. Dopo il comma 7 ter dell'articolo 111 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:

“7 quater. Nell'anno 2015 il numero di funzioni fondamentali di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), necessario per l'accesso ai contributi dell'articolo medesimo, è fissato in almeno due, e non si considera l'esercizio di almeno una funzione di cui all'articolo 4, comma 1, della l.r. 22/2015 ; nell'anno 2016 il numero di funzioni fondamentali è fissato in almeno tre. ”.

3. Dopo il comma 7 quater dell'articolo 111 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:

“7 quinquies. Per consentire il progressivo adeguamento dell'esercizio associato negli ambiti di cui all'allegato A, fino alla data del 31 dicembre 2016, il comune obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali può continuare a esercitarle mediante la convenzione che risulta stipulata alla data di entrata in vigore del presente comma, anche in aggregazione con comuni non ricompresi nell'ambito di appartenenza del comune medesimo, purché l'aggregazione raggiunga le dimensioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 55. Se il comune, ai fini dell'adeguamento di un determinato esercizio associato all'ambito di appartenenza, stipula un nuovo atto associativo con i comuni di detto ambito, la cessazione dal precedente esercizio associato si determina di diritto dopo sei mesi dalla stipula del nuovo atto associativo e l'efficacia di quest'ultimo decorre dalla stessa data, ferma restando la decorrenza più breve prevista dall'atto associativo precedente per il recesso; salvo diverso accordo con i comuni partecipanti alla convenzione cessata, il comune resta obbligato per le obbligazioni assunte e per le spese deliberate prima della cessazione. Le disposizioni derogatorie del presente comma non si applicano nei casi di cui all'articolo 56, per i quali resta ferma l'osservanza degli ambiti e delle forme associative previsti dalle norme ivi richiamate. ”.

4. Dopo il comma 7 quinquies dell'articolo 111 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:

“7 sexies. Quando l'ambito di dimensione territoriale adeguata di cui all'allegato A, è modificato ai sensi dell'articolo 54, comma 4, il comune procede all'adeguamento dell'esercizio

associato entro sei mesi dalla modifica dell'ambito. Si applicano le disposizioni del comma 7 quinquies, secondo periodo. ”.

Art. 37

Sostituzione degli allegati della l.r. 68/2011

1. L'allegato A alla l.r. 68/2011 è sostituito dall'allegato C alla presente legge.
2. L'allegato B alla l.r. 68/2011 è sostituito dall'allegato D alla presente legge.

CAPO V

Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 65/2014

Art. 38

Modifiche all'articolo 31 della l.r. 32/2002

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è inserito il seguente:

“5 bis. In materia di formazione professionale, gli atti di indirizzo e di programmazione strategica regionale sono adottati previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Firenze, la quale si esprime entro trenta giorni dalla comunicazione sugli indirizzi che attengono le azioni e gli interventi da svolgersi nel territorio della città medesima. Decorso inutilmente il termine, la Regione adotta l'atto di propria competenza. ”.

Art. 39

Modifiche all'articolo 25 della l.r. 67/2003

1. Il comma 5 dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), è sostituito dal seguente:

“5. Alle opere idrauliche ed idrogeologiche certificate di estrema urgenza si applica l'articolo 12 quinquies, comma 7, della l.r. 91/1998 . ”.

Art. 40

Modifiche all'articolo 40 della l.r. 41/2005

1. Il comma 4 octies dell'articolo 40 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è abrogato.

Art. 41

Modifiche all'articolo 25 della l.r. 65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), dopo le parole: “lettera b ” sono aggiunte le seguenti: “e articolo 91, comma 7, lettera b) ”.

Art. 42

Inserimento dell'articolo 88 bis nella l.r. 65/2014

1. Dopo l'articolo 88 della l.r. 65/2014 , è inserito il seguente:

“Art. 88 bis - Disposizioni particolari per l'approvazione del piano di indirizzo territoriale

1. La proposta del PIT e le eventuali proposte di variante a detto piano sono adottate dalla Regione previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Firenze, che si esprime entro trenta giorni dalla comunicazione sui profili che riguardano il territorio della città medesima. Decorso inutilmente il termine, la Regione procede all'adozione della proposta. ”.

Art. 43

Inserimento dell'articolo 91 bis nella l.r. 65/2014

1. Dopo l'articolo 91 della l.r. 65/2014 , è inserito il seguente:

“Art. 91 bis - Piani strutturali approvati dalla città metropolitana in luogo dei comuni. Direttive ai comuni per i piani operativi

1. La città metropolitana può approvare, in luogo dei comuni o di parte di essi, il piano strutturale, a seguito di convenzione di cui all'articolo 20 della l.r. 68/2011 con i comuni interessati o per espressa previsione statutaria attributiva di detto potere, fermo restando che il piano territoriale della città metropolitana è lo strumento di pianificazione territoriale al quale si conformano le politiche della stessa città metropolitana, nonché i piani e i programmi di settore e gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale. Per la redazione dei piani strutturali dei comuni la città metropolitana accede ai finanziamenti regionali di cui all'articolo 23, comma 15.

2. Ove previsto dallo statuto, la città metropolitana può approvare direttive ai comuni per i piani operativi di loro competenza di cui all'articolo 95. ”.

CAPO VI

Norme transitorie e finali

Art. 44

Norma transitoria

1. Fino alla data di effettivo trasferimento delle funzioni, prevista dalla presente legge, le province e la città metropolitana continuano ad esercitare le funzioni di competenza a norma dell'articolo 1, comma 89, della l. 56/2014 .

2. Fino all'esercizio in forma associata delle funzioni di cui all'articolo 13, comma 4, le funzioni medesime continuano ad essere svolte dalle province.

Art. 45

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Allegato A – Leggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi dell'articolo 2.

Allegato B – Leggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento ai comuni e alla città metropolitana ai sensi degli articoli 4 e 5.

Allegato C – Sostituzione dell'Allegato A della l.r. 68/2011 .

Allegato D – Sostituzione dell'Allegato B della 68/2011.

Legge della Regione Umbria 2 aprile 2015, n.10

Regione: Umbria

Legge 2 aprile 2015, n. 10

Proponente: **Giunta Regionale D.G.R. n. 140 del 09/02/2015**

Titolo: Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative.

Stato dell'iter: **in vigore**

Publicazione: Bollettino Ufficiale n. 19, S.o. n. 1 del 08/04/2015

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell' articolo 118 della Costituzione , della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e delle altre disposizioni statali in materia, provvede al riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di comuni e comunali, al fine di adeguare il sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. La presente legge detta, altresì, norme in materia di riordino istituzionale regionale, di ambiti territoriali e di società partecipate dalle province nonché di soppressione delle unioni speciali di comuni.

3. La Regione favorisce e promuove la gestione associata delle funzioni comunali, sia proprie che conferite, comprese quelle relative all'information and communication technology (ICT) e alla raccolta ed elaborazione di dati e assistenza tecnico-amministrativa. La Regione incentiva in particolare le unioni e le fusioni di comuni per l'esercizio delle funzioni ai sensi della presente legge.

4. La Regione favorisce e promuove l'esercizio da parte delle province quali enti territoriali di area vasta di cui alla l. 56/2014 , di seguito denominate nuove province, delle funzioni di centrale di committenza, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, indicate dall' articolo 1, comma 88 della medesima l. 56/2014 , nonché di ulteriori funzioni per lo svolgimento delle quali i comuni intendono avvalersi, mediante intese o convenzioni con le nuove province.

Art. 2

(Funzioni della Regione)

1. Fermo quanto previsto ai commi 2 e 3, le funzioni di cui all'Allegato A, paragrafo I della presente legge, già conferite alle province ai sensi della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 1 marzo 1998, n. 112) e delle altre norme regionali di settore, sono riallocate nella Regione.

2. Le funzioni regionali relative alle politiche attive del lavoro e alla formazione professionale sono riallocate nella Regione ed esercitate dalla medesima secondo le leggi statali e regionali di settore.

3. La riallocazione delle funzioni di cui al comma 2 , nonché del personale che le esercita, deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle riforme di settore di cui all'Accordo tra lo Stato e le Regioni sancito in Conferenza unificata in data 11 settembre 2014 ai sensi dell' articolo 1, comma 91 della l. 56/2014 .

4. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dalla Regione anche in base alla dislocazione territoriale dei servizi.

Art. 3

(Funzioni conferite ai comuni e alle loro forme associative)

1. Le funzioni in materia di turismo di cui all' articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo) e le funzioni in materia di politiche sociali, nel rispetto della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali), indicate nell'Allegato C della presente legge, sono esercitate dai comuni con le forme associative previste dalla normativa vigente.

2. Sono inoltre conferite ai comuni e alle loro forme associative le funzioni di cui all'Allegato A, paragrafo II della presente legge, già conferite alle province.

Art. 4

(Funzioni delle nuove province)

1. Le nuove province esercitano le funzioni di cui alla l. 56/2014 .

2. Sono riallocate nelle nuove province le funzioni di cui all'Allegato A, paragrafo III della presente legge.

Art. 5

(Società partecipate)

1. La Regione favorisce il riordino delle partecipazioni societarie delle province. Le nuove province nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e in particolare dall' articolo 1 , commi 611 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)), effettuano la ricognizione degli enti e agenzie, nonché delle società partecipate di propria competenza e approvano il Piano di ricognizione.

2. Il Piano di ricognizione di cui al comma 1 individua gli enti e le agenzie, nonché le società partecipate che svolgono servizi di rilevanza economica e quelle che hanno ad oggetto le funzioni fondamentali di cui all' articolo 1, comma 85 della l. 56/2014 .

3. Il Piano prevede il programma di dismissione delle partecipazioni in società che hanno ad oggetto servizi e o funzioni non ricomprese nelle funzioni di cui all' articolo 1, comma 85 della l. 56/2014 , nonché le modalità e i tempi per l'attuazione del programma di dismissione stesso. Il Piano è corredato da una relazione tecnica.

4. Per il personale delle società partecipate dalle province si applicano le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 614 della l. 190/2014 .

Art. 6

(Criteri generali per l'individuazione delle risorse)

1. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto dell' articolo 1, comma 96 della l. 56/2014 , del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali), delle disposizioni statali attuative, nonché delle relazioni sindacali previste dalla normativa vigente, stabilisce, sulla base di un

protocollo di intesa tra Regione, Province ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore da stipularsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri, l'entità e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali connesse al riordino delle funzioni di cui agli articoli 2, 3 e 4.

2. I trasferimenti della proprietà dei beni mobili e immobili connessi all'esercizio delle funzioni provinciali sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 1, comma 96, lettera b) della l. 56/2014 .

Art. 7

(Ambito territoriale ottimale e unioni e fusioni di comuni)

1. Ai sensi dell' articolo 14, comma 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , il limite demografico minimo per l'insieme dei comuni che sono tenuti all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali di cui allo stesso articolo 14 , è fissato in tremila abitanti, ovvero in mille abitanti per i comuni già appartenuti a comunità montane, fermo restando che in tal caso le unioni e le convenzioni devono essere formate da almeno tre comuni già appartenuti a comunità montane.

2. Il limite demografico minimo per l'insieme dei comuni che, ai sensi dell' articolo 12, comma 1 , sono tenuti all'esercizio delle funzioni di cui all'Allegato B della presente legge, mediante le unioni di comuni o le altre forme associative previste dalla normativa vigente, è fissato in tremila abitanti.

3. La Regione con propria legge stabilisce misure di premialità per incentivare, favorire e promuovere le gestioni associate delle funzioni e dei servizi. I contributi regionali e statali sono destinati ad incentivare, in particolare, unioni e fusioni di comuni con il seguente ordine e gradualità:

a) fusioni di comuni;

b) unioni di comuni, con popolazione superiore a trentamila abitanti, con riferimento alla popolazione residente come calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, aventi come finalità l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 ;

c) unioni di comuni, con una popolazione complessiva compresa tra i cinquemila e trentamila abitanti, con riferimento alla popolazione residente come calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, aventi come finalità l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 .

4. Gli incentivi regionali di cui al comma 3 si articolano in tre categorie:

a) finanziamenti per le spese di esercizio e/o in conto capitale;

b) supporto formativo e tecnico-operativo per fornire assistenza qualificata e formazione per amministratori e dipendenti degli enti locali;

c) premialità nella partecipazione a bandi o avvisi regionali riservata ai comuni confluiti nella fusione o costituenti le unioni di cui al comma 3 .

TITOLO II MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 8

(Ulteriori modificazioni alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette), le parole: " le unioni speciali di comuni di cui alla normativa regionale " sono sostituite dalle seguenti: " , le unioni di comuni territorialmente interessate " .

2. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 9/1995 , le parole: "delle unioni speciali di comuni di cui alla normativa regionale " sono sostituite dalle seguenti: " le unioni di comuni territorialmente interessate " .

3. Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 9/1995 , le parole: " le unioni speciali di comuni competenti " sono sostituite dalle seguenti: "le unioni di comuni territorialmente interessate " .

4. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 9/1995 la parola: " speciale " ove ricorre è soppressa.

5. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 9/1995 , la parola: " speciale " è soppressa.

Art. 9

(Ulteriori modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18)

1. L' articolo 3 del Titolo I della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), è abrogato.

2. Il Titolo III - Esercizio Associato di funzioni e cooperazione comunale -, Capo I - Unione speciale di comuni - e gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della l.r. 18/2011 , sono abrogati.

3. Il Capo II - Esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali - e gli articoli 16 e 17 della l.r. 18/2011 , sono abrogati.

4. Al Titolo IV della l.r. 18/2011 , il Capo IV - Ulteriori modificazioni alla legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei, freschi e conservati) e alla legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) e gli articoli 58 e 59, sono abrogati.

5. Gli articoli 72 e 74 del Titolo V della l.r. 18/2011 , sono abrogati.

Art. 10

(Modificazioni alla legge regionale 17 maggio 2013, n. 11)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati), dopo le parole: "Lo Statuto " , sono inserite le seguenti: " , nel rispetto dell' articolo 3-bis, comma 1-bis del decretollegge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 " .

2. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 11/2013 , è sostituita dalla seguente: "a) stabilire in nove il numero di componenti il Consiglio direttivo compreso il Presidente; " .

3. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 11/2013 dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: " d bis) prevedere nel Consiglio direttivo una rappresentanza di comuni per ciascuna provincia quale ente di area vasta di cui alla l. 56/2014 non inferiore a un terzo dei componenti del Consiglio direttivo stesso."

4. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 11/2013 , è sostituito dal seguente:

" 2. Le funzioni in materia di politiche sociali, nel rispetto della l.r. 26/2009 , e le funzioni in materia di turismo di cui all' articolo 6 della l.r. 13/2013 sono esercitate dai comuni con le forme associative previste dalla normativa vigente."

5. I commi 2 e 3 dell' articolo 16 della l.r. 11/2013 , sono abrogati.

6. La lettera a) del comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 11/2013 , è sostituita dalla seguente: " a) esercizio delle funzioni in materia di politiche sociali e turismo in forma associata da parte dei comuni, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera d bis); " .

7. Alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 11/2013 le parole: " e all'Unione speciale di comuni " sono sostituite dalle parole: " o ai comuni " .

8. Il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente: " 1. Gli A.T.I. approvano una ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi, in particolare delle risorse umane, finanziarie e strumentali a qualunque titolo a disposizione degli stessi per lo svolgimento delle funzioni in materia di politiche sociali e turismo, ai fini del trasferimento o della assegnazione delle risorse stesse ai comuni in forma associata."

9. I commi 2 e 3 dell' articolo 17 della l.r. 11/2013 , sono abrogati.

10. I commi 1, 2 e 3 dell' articolo 18 della l.r. 11/2013 , sono abrogati.

11. Il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013 , è sostituito dal seguente:

" 4. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell'AURI di cui all'articolo 3, comma 1, il Presidente del CAL di cui alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) convoca l'Assemblea dell'AURI ai fini dell'insediamento dell'Assemblea stessa che deve avvenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell'AURI."

12. Dopo il comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013 , è inserito il seguente:

" 5-bis. Ciascun A.T.I. provvede, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell'AURI di cui all'articolo 3, comma 1, ad effettuare la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e, in particolare, delle risorse umane, strumentali e finanziarie a qualunque titolo a disposizione dell'A.T.I. stesso per lo svolgimento delle funzioni in materia di servizio idrico integrato e servizio di gestione integrata dei rifiuti."

13. Il comma 6 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013 , è sostituito dal seguente:

" 6. L'Assemblea dell'AURI, entro sessanta giorni dalla data di insediamento dell'Assemblea stessa, elegge il Consiglio direttivo e approva lo Statuto , il regolamento di organizzazione e la ricognizione di cui al comma 5-bis."

14. Il comma 8 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013 , è abrogato.

15. Al comma 9 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013 le parole: " di tutti gli organi di cui all'articolo 4 " , sono sostituite dalle parole: "del Consiglio direttivo di cui all'articolo 6 " .

16. Alla lettera b) del comma 10 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013 le parole: " 1, lettera e) " sono sostituite dalle parole: " 5-bis " .

17. Al comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 11/2013 , le parole: " 31 dicembre 2015 " sono sostituite con le seguenti: " 31 dicembre 2016 ".

18. Il comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 11/2013 , è sostituito dal seguente:

" 1. In materia di politiche sociali e turismo, dal momento dell'esercizio delle funzioni da parte dei comuni in forma associata, le leggi regionali, i regolamenti e gli atti amministrativi generali che fanno riferimento agli Ambiti Territoriali Integrati (A.T.I.) si intendono riferiti ai comuni in forma associata."

Art. 11

(Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9)

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 (Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.)), è sostituita dalla seguente:

" c) il Presidente della Provincia di Perugia o un suo delegato; "

2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 9/1998 , è sostituita dalla seguente:

" d) il Presidente della Provincia di Terni o un suo delegato; "

3. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 9/1998 , la parola: " provinciali " è sostituita dalla seguente: " territoriali ".

4. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 9/1998 , la parola: " provinciali " è sostituita dalla seguente: " territoriali ".

5. Alla rubrica dell' articolo 10 della l.r. 9/1998 , la parola: " provinciali " è sostituita dalla seguente: " territoriali ".

6. Il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 9/1998 , è sostituito dal seguente:

" 1. I Dipartimenti coprono ambiti territoriali sovra-comunali il cui livello, sopra o sotto-provinciale, viene definito dal regolamento di organizzazione dell'Agenzia. "

7. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 9/1998 , è sostituito dal seguente:

" 2. Ciascun Dipartimento, nell'ambito territoriale di competenza, assicura l'espletamento dei compiti indicati all'articolo 2, sulla base delle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 7, comma 3, lett. c) e provvede in particolare alle attività operative di controllo e vigilanza sul territorio."

8. Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 9/1998 , la parola: " provinciali " è sostituita dalla seguente: " territoriali ".

9. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 9/1998 , la parola: " provinciali " è sostituita dalla seguente: " territoriali ";".

10. Al comma 9 dell'articolo 17 della l.r. 9/1998 , la parola: " provinciali " è sostituita dalla seguente: " territoriali ".

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI, CLAUSOLA E FINANZIARIE

Art. 12

(Norma transitoria e finale)

1. Le funzioni di cui all'Allegato B della presente legge sono esercitate dai comuni mediante le unioni di comuni o le altre forme associative previste dalla normativa vigente.

2. Le unioni dei comuni e le altre forme associative di comuni individuate nella presente legge, nell'esercizio delle funzioni in materia di bonifica e di idraulica, di cui all'allegato B della presente legge, nei territori dove non operano i consorzi di bonifica, si avvalgono di norma dell'Agenzia forestale regionale.

3. I comuni costituiscono, se non già esistenti, le unioni di comuni o le altre forme associative di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2015. Entro lo stesso termine i comuni costituiscono, se non già esistenti, le forme associative di cui all' articolo 3, comma 1 .

4. Qualora i comuni non provvedono agli adempimenti di cui al comma 2 , nel termine ivi previsto, la Regione esercita il potere sostitutivo ai sensi dell' articolo 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione) e i comuni inadempienti sono esclusi dalla partecipazione al patto di stabilità verticale.

5. La Giunta regionale, ai fini dell'effettivo trasferimento delle funzioni di cui all'Allegato B della presente legge, definisce i criteri, le modalità e le risorse per il finanziamento delle predette funzioni associate dei comuni indicate nell'Allegato B anche tenuto conto di quanto previsto all' articolo 7, comma 3 .

6. Il personale delle disciolte comunità montane, che svolge le funzioni di cui all'Allegato B della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale delle unioni di comuni o delle altre forme associative di cui al comma 1 nella posizione giuridica ed economica posseduta alla data del trasferimento stesso. Il contingente di tale personale è stabilito dalla Giunta regionale fermo restando l'invarianza della spesa complessiva.

7. Nelle more di quanto previsto ai commi 1, 3 e 4 il personale di cui al comma 6 svolge le proprie attività alle dipendenze delle disciolte Comunità montane presso le attuali sedi di lavoro. Tale personale può, altresì, essere utilizzato dalla Regione, dalle nuove province e dai comuni mediante apposite convenzioni.

8. La Giunta regionale provvede, entro trenta giorni dal trasferimento delle funzioni di cui all' articolo 2 , a rideterminare la dotazione organica del proprio personale, atteso quanto trasferito ai sensi del medesimo articolo 2 , perseguendo i criteri di funzionalità e razionalizzazione, nonché di ottimizzazione delle risorse finanziarie e di bilancio. A tal fine sono applicabili le disposizioni dell' articolo 2 , commi 11, lettera a) e 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 .

9. Ai fini del dimensionamento del personale da trasferire, la Giunta regionale adotta un piano di riassetto organizzativo tenendo conto dell'assegnazione alle funzioni del personale medesimo alla data di entrata in vigore della l. 56/2014 .

10. Le funzioni oggetto di riordino di cui all' articolo 2 continuano ad essere esercitate dalle nuove province fino alla data di effettivo avvio di esercizio da parte della Regione che comunque deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2015.

11. Le funzioni oggetto di riordino di cui all' articolo 3, comma 2 continuano ad essere esercitate dalle province fino alla data di effettivo avvio di esercizio da parte dei comuni e delle loro forme associative che comunque deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2015.

12. Le forme di partecipazione nelle materie riallocate nella Regione ai sensi della presente legge avvengono nel rispetto dei livelli di organizzazione e delle articolazioni provinciali delle rappresentanze sociali.

13. Le comunità montane, ancorché disciolte, continuano ad esercitare le funzioni di cui all'Allegato B della presente legge già attribuite fino alla data di effettivo avvio di esercizio delle funzioni medesime da parte delle unioni di comuni e delle altre forme associative previste dalla normativa vigente, che comunque deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla costituzione delle medesime unioni di comuni e delle altre forme associative previste dalla normativa vigente, salvo quanto previsto dall'articolo 63, comma 3 della l.r. 18/2011 con riferimento all'Agenzia forestale regionale.

14. L'Osservatorio regionale istituito ai sensi del punto 13, lettera b) dell'Accordo tra lo Stato e le Regioni sancito in Conferenza unificata in data 11 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 91 della l. 56/2014, continua a svolgere la propria attività fino alla completa attuazione degli adempimenti di cui alla presente legge.

15. In relazione alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 426, della l. 190/2014, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 38 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e interventi finalizzati al reclutamento), così come modificata con la legge regionale 4 aprile 2014, n. 5, possono essere applicate fino al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti ivi previsti, delle risorse per le assunzioni anche per gli anni 2017 e 2018.

16. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvede al riordino della normativa regionale nelle materie di cui agli allegati della presente legge.

Art. 13

(Disposizioni in materia di comunità montane e consorzi di bonifica)

1. In relazione a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), la Comunità montana Alta Umbria succede in tutti i rapporti pendenti in materia di trattamento giuridico ed economico del personale dipendente della Comunità montana Associazione dei comuni del Trasimeno-Medio Tevere.

2. Al comma 1-ter dell'articolo 15 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica), come inserito dall'articolo 7 della l.r. 8/2015, dopo la parola: "omnicomprensivo," sono inserite le seguenti: "fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate relative ad impegni istituzionali al di fuori del territorio del consorzio".

Art. 14

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale entro il 31 marzo 2016 e successivamente con cadenza annuale e comunque fino al completamento del riordino delle funzioni di cui agli allegati A, B e C, trasmette all'Assemblea legislativa una relazione dettagliata sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 15

(Norma finanziaria)

1. La presente legge non introduce nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale. L'esercizio delle funzioni oggetto di riordino é assicurato, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente nel bilancio regionale, dalle risorse finanziarie già autorizzate con precedenti leggi, nelle unità previsionali di base (UPB) e capitoli di spesa di seguito elencati:

a) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato A, previste all' articolo 2 :

1) UPB 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali" - capitolo 717 voci 1021/1022/1023 (l.r. 02.03.1999, n. 3);

2) UPB 05.1.010 denominata "Attività ed interventi in materia di smaltimento dei rifiuti" - capitoli 853 e 5111 (l.r. 21.10.1997, n. 30);

3) UPB 05.1.017 denominata "Funzioni conferite alle Province in materia di risorse idriche e gestione del bacino del lago Trasimeno" - capitolo 5009 (l.r. 11.05.2007, n. 12);

4) UPB 07.1.013 denominata "Finanziamenti nel settore della programmazione faunistica" - capitolo 4195 voce 6290 (l.r. 22.10.2008, n. 15) e capitolo 4190 voce 6260 (l.r. 17.05.1994, n. 14);

5) UPB 03.1.004 denominata "Attività in materia di costruzioni in zone sismiche" - capitolo 849 (l.r. 21.01.2015, n. 1 ex l.r. 27.01.2010, n. 5);

b) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato A, previste all' articolo 4 :

1) UPB 05.1.017 denominata "Funzioni conferite alle Province in materia di risorse idriche e gestione del bacino del Lago Trasimeno" - capitoli 5011 e 5012 (l.r. 02.05.1980, n. 39);

2) UPB 06.1.002 denominata "Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico" - capitolo 3126 (l.r. 18.11.1998, n. 37);

c) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato B, previste all' articolo 12 :

1) UPB 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali" per la quota parte già destinata alle Comunità montane del capitolo 718 voci 1021 e 1022 (l.r. 23.12.2011, n. 18) e dei capitoli 810 e 820 (l.r. 23.07.2007, n. 24);

d) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato C, lettera a , previste all' articolo 3, comma 1 in materia di turismo:

1) UPB 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali" - capitolo 716 voci 1021 e 1022 (l.r. 23.07.2007, n. 24);

e) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato C, lettera b , previste all' articolo 3, comma 1 in materia di politiche sociali:

1) UPB 13.1.005 denominata "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali" - quota parte capitolo 2884 e quota parte capitolo 2888;

2) UPB 13.1.014 denominata "Interventi socio-assistenziali" - quota parte capitolo 2899.

2. Al finanziamento delle funzioni di cui all' articolo 2 , in particolare Allegato A, paragrafo I, lettere i) e j) possono concorrere, altresì, finanziamenti dell'Unione europea secondo le modalità indicate dalle specifiche normative vigenti.

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all' articolo 7, comma 3 , agli interventi finanziari per il riordino territoriale di cui agli articoli 29 e 33 della l.r. 24.09.2003, n. 18 si fa fronte con gli stanziamenti previsti nella UPB 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali" - capitoli 721 e 726 (l.r. 24.09.2003, n. 18 e l.r. 23.12.2011, n. 18).

4. A decorrere dalla data di trasferimento di ciascuna funzione spettano alla Regione le entrate tributarie, extratributarie e i proventi connessi allo svolgimento della funzione medesima.

Art. 16
(Norma di rinvio)

1. La Giunta regionale con proprio atto definisce, ai sensi dell' articolo 1, comma 424 della l. 190/2014 , la destinazione delle risorse finanziarie alla ricollocazione nei propri ruoli del personale provinciale destinatario dei processi di mobilità tenuto conto della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 2 aprile 2015

Marini

ALLEGATI: ALLEGATO A -

- 1) Funzioni oggetto di riordino riservate alla regione ai sensi dell' art. 2
- 2) Funzioni oggetto di riordino conferite ai comuni e alle loro forme associative ai sensi dell' art. 3, comma 2
- 3) Funzioni oggetto di riordino conferite alle nuove province di cui alla l. 56/2014 ai sensi dell' art. 4

1) FUNZIONI DELLA REGIONE AI SENSI DELL' [ART. 2](#)

a) AMBIENTE

- **Rifiuti:** Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, rinnovo, vigilanza e controlli; Rinnovo autorizzazioni; Autorizzazione impianti di ricerca e sperimentazione (artt. 5 e 24 [l.r. 11/2009](#)); Riscossione ecotassa smaltimento rifiuti ([art. 7 l.r. 30/97](#))

- Valutazioni ambientali:

- i. Rilascio, rinnovo, riesame Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA [L.R. 11/2009](#))
- ii. Rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA ex [Dpr 59/2013](#))
- iii. Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

- **Risorse idriche:** Funzioni amministrative in materia di difesa idraulica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche di cui all'art. 68 comma 1 lettera a, b, c, d, e, f, g, h, l, m [l.r. 3/99](#) , alla [l.r. 12/2007](#) e alla [l.r. 1/2015](#) fatto salvo quanto previsto all'articolo 124, comma 1, lettera g) limitatamente ai pozzi domestici

b) ENERGIA

- **Funzioni amministrative concernenti la realizzazione e la modifica di impianti per la produzione di energia:** Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e l'esercizio degli impianti stessi, di cui all' [articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#) così come modificato dalla [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#) e di cui all' [articolo 8 del d.lgs. 8 febbraio 2007, n. 20](#)

- **Elettrodotti:** Autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione fino a 150 kV

c) GOVERNO DEL TERRITORIO

- **Controllo piani regolatori:** Verifica di compatibilità sui PRG parte strutturale e relative varianti adottate dai Comuni

- **Funzioni inerenti l'attività di vigilanza e controllo su opere e su costruzioni, in zona sismica** al fine di assicurare il rispetto della normativa tecnica vigente - [Titolo VI, Capo VII l.r. 1/2015](#) e artt. 250 e 269 della medesima [l.r. 1/2015](#)

- **Funzioni amministrative in materia paesaggistica di cui ai commi 1 e 5 dell' [art. 111 della l.r. 1/2015](#)** per i comuni che non sono in possesso dei requisiti previsti dall' [articolo 146 del D.lgs. 42/2004](#) - Funzioni amministrative in materia paesaggistica di cui al [comma 1, lett. a\) dell'art. 110 della l.r. 1/2015](#)

- **Funzioni concernenti il controllo sull'attività edilizia** in materia di abusivismo di cui all'articolo 6, comma 2, let. b) punto 9) e agli articoli 148, 150, 151 e 152 della [l.r. 1/2015](#)

d) ATTIVITÀ PRODUTTIVE

- **Industria, Commercio, Artigianato** - Funzioni amministrative già delegate ai sensi della [L.R. 23 marzo 1995 n. 12](#) e successive modifiche e integrazioni, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo ([art. 9, LR 3/1999](#))

- **Cave e Miniere:** Vigilanza ([art. 14 l.r. 2/2000](#)) - Funzioni amministrative inerenti l'accertamento dei giacimenti di cava [L.R. 2/2000 art. 5bis](#) - Funzioni amministrative di polizia mineraria in materia di coltivazione di cave, comprensiva dei profili sanzionatori - Funzioni di polizia mineraria delle miniere: a) funzioni di polizia mineraria che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti; b) funzioni di

polizia mineraria relative alle risorse geotermiche; c) concessione e la erogazione degli ausili di cui all'articolo 20, comma 2, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo ([art. 21, comma 2 LR 3/1999](#))

e) CACCIA

- Funzioni amministrative in materia di gestione faunistica e della caccia, in particolare quelle relative:

- i. all'adozione dei piani faunistico - venatori provinciali pluriennali e dei programmi annuali di intervento inerenti la gestione faunistico – venatoria
- ii. all'istituzione e alla gestione degli ambiti territoriali di interesse faunistico e venatorio
- iii. alla gestione degli ambiti territoriali di caccia, alla costituzione e nomina dei Comitati di gestione, al controllo degli interventi tecnici dei Comitati
- iv. all'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria
- v. alle autorizzazioni e concessioni connesse alle attività faunistico – venatorie
- vi. ripopolamenti
- vii. piani finalizzati alla riduzione e controllo delle specie di fauna selvatica nell'intero territorio regionale
- viii. procedure di indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica

f) PESCA

- Funzioni amministrative relative a:

- i. elaborazione e approvazione dei programmi annuali degli interventi in materia ittico faunistica, articolati per bacini idrografici
- ii. all'istituzione degli ambiti di protezione, di frega, di tutela temporanea e di pesca regolamentata e ai relativi adempimenti
- iii. al rilascio delle licenze di pesca
- iv. all'istituzione dei campi di gara per la pesca agonistica
- v. al rilascio delle concessioni per l'esercizio della pesca sportiva nei laghetti e specchi d'acqua artificiali
- vi. ripopolamenti
- vii. funzioni di cui all' [art. 4 della l.r. 15/2008](#)

g) TURISMO

- Funzioni ex [art. 4 L.R. 12-7-2013 n. 13](#)

h) VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE (EX [D.LGS. 42/2004](#))

i) POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

j) FORMAZIONE PROFESSIONALE

k) DIRITTO ALLO STUDIO

- funzioni di cui alla [l.r. 16-12-2002 n. 28 art. 5 comma 1](#) , lettere g), h)

2) FUNZIONI CONFERITE AI COMUNI E ALLE LORO FORME ASSOCIATIVE AI SENSI DELL' [ART. 3, COMMA 2](#)

a) SPORT

- Diffusione della cultura della pratica sportiva e delle attività motorie; Concessione dei contributi per la promozione sportiva e motorio - ricreativa e per le manifestazioni sportive: a) per il finanziamento d'iniziative, progetti, studi e ricerche, finalizzati alla promozione dello sport per tutti; b) per l'organizzazione nel territorio regionale di manifestazioni sportive; c) per l'organizzazione nel territorio regionale di manifestazioni sportive di rilevante interesse promozionale e turistico; d) per lo sviluppo delle attività sportive in favore delle persone disabili ([l.r. 3/99](#))

b) CULTURA

- Promozione delle attività culturali di cui all' [art. 102 l.r. 3/99](#)

c) DIRITTO ALLO STUDIO

- funzioni di cui alla [l.r. 16-12-2002 n. 28](#) , [art. 5 comma 1](#) , lettere a), b), c), d), e), f)

3) FUNZIONI CONFERITE ALLE NUOVE PROVINCE DI CUI ALLA [L. 56/2014](#) AI SENSI DELL' [ART. 4](#)

a) AMBIENTE:

- **RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO:** Funzioni amministrative in materia di concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi di cui all' [art. 68 comma 1 lettera i\) l.r. 3/99](#) b)

b) **FUNZIONI AMMINISTRATIVE LAGO TRASIMENO DI CUI ALLA [L.R. 39/1980](#)** ad esclusione della gestione e regolazione delle opere idrauliche ad esclusione della gestione e regolazione delle opere idrauliche

c) TRASPORTI

- Funzioni ex [art. 76 L.R. 2-3-1999 n. 3](#)

d) VIABILITÀ REGIONALE

- Gestione della rete stradale (interventi di nuova costruzione e ordinaria e straordinaria manutenzione) sulla base della programmazione regionale e delle disposizioni per la sicurezza stradale ([LR 8/2014](#))

- Attività di gestione amministrativa connessa con le infrastrutture stradali e autorizzazioni di cui al [d.lgs. 285/1992](#) e s.m.i. (Nuovo codice della strada) (ordinanze di limitazione del traffico, autorizzazioni per trasporti eccezionali, autorizzazioni e nulla osta per competizioni e manifestazioni lungo strade regionali, provinciali e comunali)

- Classificazione amministrativa delle strade di competenza ai sensi della normativa vigente

e) **CONTROLLO E VIGILANZA IMPIANTI TERMICI (EX [DPR 74/2013](#))**

ALLEGATO B

I. FUNZIONI IN MATERIA DI BOSCHI E TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO PER SCOPI IDROGEOLOGICI ([legge regionale 19 novembre 2001, n. 28](#))

- a) autorizzazioni per la realizzazione di interventi fatto salvo quanto disposto dall' [art. 127 della l.r. 1/2015](#) ;
- b) tabellazione delle strade e piste sulle quali è vietata la circolazione nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici e nei boschi;
- c) individuazione delle aree nelle quali è consentita la circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare;
- d) esame dei ricorsi avverso le sanzioni;
- e) rilascio delle autorizzazioni all'abbattimento e spostamento di alberi sottoposti a tutela e raccolta ed estirpazione delle specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela in aree diverse da quelle indicate all' [articolo 3, comma 3, della l.r. 28/2001](#) , come modificata dalla presente legge;
- f) autorizzazioni all'impianto di talune specie arboree, secondo quanto indicato all' [articolo 15 della l.r. 28/2001](#) ;
- g) autorizzazioni in deroga alle prescrizioni in materia di incendi boschivi, ai sensi dell' [articolo 24, comma 2 della l.r. 28/2001](#) ;
- h) tenuta dell'elenco delle ditte boschive e degli operatori forestali;
- i) funzioni amministrative concernenti l'imposizione, l'esclusione e l'esenzione sui terreni del vincolo idrogeologico;
- j) rilascio di certificati di provenienza per il materiale forestale di moltiplicazione.

II. FUNZIONI IN MATERIA AGRICOLA

- a) riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto ai sensi dell' [articolo 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454](#) e successive modificazioni e integrazioni e di imprenditore agricolo professionale ai sensi dell' [articolo 1 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99](#) come modificato e integrato dal [d.lgs. 27 maggio 2005, n. 101](#) , ai fini dell'applicazione delle norme nazionali, regionali, provinciali, comunali, vigenti;
- b) attestazione all'Ufficio del Registro del mantenimento benefici fiscali a favore del coltivatore diretto ai sensi della [legge 6 agosto 1954, n. 604](#) e dell'imprenditore agricolo professionale ai sensi della [legge 21 febbraio 1977, n. 36](#) ;
- c) controllo in ordine al compendio unico sul rispetto dei termini e delle condizioni previste dall' [articolo 7 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99](#) e successive modificazioni e integrazioni;
- d) gestione degli impianti irrigui già in carico all'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA) ai sensi dell' [articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35](#) , compresa l'emissione di ruoli per il pagamento dell'acqua da parte dell'utenza ai sensi della [legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30](#) ;
- e) attività istruttoria relativa ad interventi mirati alla ripresa delle attività produttive a seguito di calamità naturali ai sensi del [d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102](#) e successive modifiche e integrazioni;
- f) attività connesse al servizio a favore Utenti Motori Agricoli con esclusione delle funzioni previste dall'articolo 3, comma 3, dall'articolo 8 del D.M. 14 dicembre 2001, n. 454, delle funzioni previste dall' [articolo 2, comma 2](#) , dall' [articolo 7, comma 2](#) e dall' [articolo 8 del Regolamento regionale 9 gennaio 2003, n. 1](#) e delle funzioni previste dal D.M. 26 febbraio 2002;

- g) attività istruttoria relativa alle rilevazioni statistiche (campionarie e periodiche) in agricoltura;
- h) parere relativo alla estinzione anticipata, alla restrizione ipotecaria ed accollo operazioni creditizie agrarie agevolate ai sensi dell' [articolo 47 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385](#) ;
- i) verifica della idoneità tecnico-produttiva dei vigneti, ai fini della rivendicazione della produzione di vini a D.O./I.G. ai sensi del [d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61](#) ;
- j) accertamenti sugli impianti viticoli connessi alla estirpazione, reimpianto e nuovi impianti ai sensi del Regolamento C.E. n. 1234 del 22 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni;
- k) autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, disciplinati dagli articoli 25 e 26 del [d.p.r. 23 aprile 2001, n. 290](#) ;
- l) controllo delle aziende che praticano metodi di produzione biologica previsto dalla [legge regionale 28 agosto 1995, n. 39](#) ;
- m) individuazione degli elementi per la definitiva assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate ai sensi della [legge 4 agosto 1978, n. 440](#) e della [legge regionale 29 maggio 1980, n. 59](#) ;
- n) vertenze su patti e contratti agrari ai sensi degli articoli 16, 17, 31, 46 e 50 della [legge 3 maggio 1982, n. 203](#) ;
- o) funzioni in materia di agriturismo.

FUNZIONI IN MATERIA DI FUNGHI E TARTUFI

- a) autorizzazioni alla raccolta di funghi a particolari categorie di raccoglitori ai sensi dell' [articolo 4, comma 1, della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12](#) e ai non residenti in Umbria, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge;
- b) irrogazione delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni non comprese nel [Titolo II della l.r. 12/2000](#) ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della medesima legge;
- c) attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate ai sensi dell' [articolo 9, comma 1, della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6](#) ;
- d) approvazione della delimitazione del comprensorio consorziato di cui all' [articolo 4, comma 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752](#) , ai sensi dell' [articolo 11, comma 1, della l.r. 6/1994](#) ;
- e) limitazione o temporanea sospensione della raccolta, ai sensi dell' [articolo 12, comma 9, della l.r. 6/1994](#) ;
- f) rilascio tesserini di autorizzazione alla raccolta ai sensi degli articoli 13 e 14, della [l.r. n. 6/1994](#) ;
- g) istituzione di appositi albi, nei quali sono iscritte le tartufaie controllate e coltivate ai sensi dell' [articolo 18, comma 1, della l.r. 6/1994](#) ;
- h) mappatura delle zone particolarmente vocate alla diffusione della tartuficoltura ai sensi dell' [articolo 19, comma 1, della l.r. 6/1994](#) ;
- i) funzioni amministrative in materia di sanzioni ai sensi dell' [articolo 20, comma 1, della l.r. 6/1994](#) ;
- j) funzioni amministrative inerenti l'applicazione della [legge regionale 28 maggio 1980, n. 57](#) e successive modificazioni e integrazioni, compresa la decisione dei ricorsi amministrativi e di rappresentanza in giudizio ai sensi dell' [articolo 22, comma 5, della l.r. 6/1994](#) ;
- k) iniziative di tutela, di valorizzazione ed incremento del patrimonio tartuficolo, ai sensi dell' [articolo 15 della l.r. 6/1994](#) .

IV. FUNZIONI IN MATERIA DI BONIFICA NEI TERRITORI OVE NON OPERANO I CONSORZI DI BONIFICA ([L.R. 30/2004](#) E S.M. E I.)

- a) la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, le opere di raccolta, le opere di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di acqua ad uso irriguo;
- b) le opere di sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua di bonifica e irrigui, comprese le opere idrauliche sulle quali sono stati eseguiti interventi ai sensi del [r.d. 215/1933](#) ;
- c) le opere di difesa idrogeologica;
- d) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
- e) le opere per la sistemazione idraulico-agrafia e di bonifica idraulica;
- f) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;
- g) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino, nonché quelle di protezione dalle calamità naturali, in conformità al [decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102](#) ;
- h) le opere di completamento, adeguamento funzionale e normativo, ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo;
- i) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;
- j) gli interventi e le opere di riordino fondiario.

ALLEGATO C -

FUNZIONI ESERCITATE IN FORMA ASSOCIATA DAI COMUNI, CON LE FORME DI CUI ALL' [ARTICOLO 30, COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267](#)

a) FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO DI CUI ALL' [ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2013, N. 13](#) (TESTO UNICO IN MATERIA DI TURISMO)

b) FUNZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI (DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI)

Legge della Regione Liguria 10 aprile 2015, n.15

Regione: **Liguria**

Legge 10 aprile 2015, n. 15

Proponente: **Giunta Regionale disegno di legge n. 167/2014, divenuto Disegno di legge del Consiglio regionale 8 gennaio 2015, n. 388**

Titolo: **Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).**

Stato dell'iter: **in vigore**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI DI RIORDINO

Articolo 1

(Oggetto)

1. Nel rispetto di quanto previsto agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione ed in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali) e dell'Accordo sancito in Conferenza Unificata in data 11 settembre 2014 previsti all'articolo 1, commi 91 e 92, della stessa legge, nonché delle altre disposizioni statali in materia, la presente legge disciplina il riordino delle funzioni conferite alle province dalla Regione sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
2. Sono escluse, ai sensi dell'accordo di cui all'articolo 1, comma 91, della l. 56/2014 e successive modificazioni e integrazioni, dall'ambito di applicazione della presente legge le funzioni di polizia provinciale, le funzioni relative ai centri per l'impiego e le funzioni relative alle politiche attive del lavoro che continuano a essere svolte dalle province e dalla Città metropolitana sino all'emanazione di disposizioni nazionali in materia.
3. Le funzioni che non sono oggetto di riordino sono esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Genova ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 2

(Principi)

1. La Regione nel processo di riordino individua l'ambito territoriale ottimale di esercizio di ciascuna funzione tenendo conto delle esigenze unitarie e promuove e valorizza il ruolo della Città metropolitana e dei comuni quali enti di presidio del territorio favorendo forme di esercizio associato delle funzioni da parte degli enti locali.
2. La Regione assicura la continuità amministrativa, la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure e la riduzione dei costi per l'Amministrazione e garantisce la razionale allocazione delle funzioni privilegiando l'attribuzione dell'intera funzione ad un unico soggetto.

Articolo 3

(Città metropolitana di Genova)

1. La Regione Liguria valorizza e rafforza, in sede di riforma della legislazione e degli atti della programmazione, il ruolo della Città metropolitana di Genova quale ente di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei comuni che la compongono.
2. Regione e Città metropolitana di Genova possono concordare, anche tramite intese, le principali azioni e progetti di interesse della Città metropolitana per il sostegno allo sviluppo economico e la dotazione infrastrutturale strategica del territorio. Le intese costituiscono il quadro delle iniziative programmatiche e degli interventi regionali volti al rafforzamento della competitività del territorio metropolitano.
3. In materia di formazione professionale, gli atti di indirizzo e di programmazione strategica regionale sono adottati previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Genova, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, sugli indirizzi che attengono le azioni e gli interventi da svolgersi nel territorio della Città medesima. Decorso inutilmente il termine, la Regione procede all'adozione dell'atto di propria competenza.
4. In materia di difesa del suolo, i piani di bacino e la programmazione degli interventi sono adottati previa acquisizione del parere della Città metropolitana che si esprime entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dei contenuti dei piani e dei programmi che hanno ad oggetto vincoli, azioni ed interventi da svolgersi sul territorio della Città metropolitana. Decorso inutilmente il termine, la Regione procede all'adozione degli atti di propria competenza.
5. La Stazione unica appaltante regionale (SUAR), soggetto aggregatore della domanda ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015) e successive modificazioni e integrazioni, stipula intese con la Stazione unica appaltante (SUA) della Città metropolitana al fine di definire le forme di collaborazione e sinergia per costituire il sistema regionale degli appalti.
6. In materia di sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione, la Regione e la Città metropolitana collaborano, previa intesa, per la costruzione e lo sviluppo delle reti infrastrutturali, dei dati e dei servizi online.
7. Nel territorio della Città metropolitana le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, sono attribuite alla Città medesima, che le esercita ad ogni effetto in continuità con l'esercizio già di competenza della Provincia di Genova.

Articolo 4

(Funzioni delle province)

1. Le province esercitano le funzioni fondamentali indicate nella l. 56/2014 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto che:
 - a) per quanto concerne la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, l'attuale ripartizione delle competenze in sede regionale risulta conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni e al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita

in Europa) e successive modificazioni e integrazioni e le funzioni attribuite sono quelle proprie dell'Ente di area vasta;

- b) per quanto concerne la tutela del paesaggio, la materia è già stata oggetto di riordino tramite la legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo Unico della normativa regionale in materia di paesaggio);
 - c) per quanto concerne le funzioni in materia di trasporti, la materia è già stata oggetto di riordino tramite la legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) e successive modificazioni e integrazioni e sono confermate le funzioni di autorizzazione all'attività di noleggio autobus con conducente di cui all'articolo 31 della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea) e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) per quanto concerne le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti le stesse sono state disciplinate dalla legge regionale 24 febbraio 2014, n.1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti) e successive modificazioni e integrazioni e il ruolo delle province appare coerente con la funzione fondamentale di fornire ai comuni assistenza tecnica amministrativa, mentre alla Città metropolitana sono attribuite le funzioni dell'ente preposto alla strutturazione dei sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e di organizzazione dei servizi di interesse generale di ambito metropolitano;
 - e) per quanto concerne la viabilità, sono altresì confermate alle province le funzioni relative all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3 (Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette) e successive modificazioni e integrazioni, nonché le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con veicoli a motore e di gare atletiche, ciclistiche e di gare con animali o con veicoli a trazione animale di cui all'articolo 12, comma 2, lettere c) e c bis), della l.r. 3/1999 e successive modificazioni e integrazioni e le funzioni di autorizzazione alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità di cui all'articolo 12, comma 4, della medesima legge regionale.
2. Il costo del personale destinato dalle province o dalla Città metropolitana a costituire l'Ufficio d'Ambito del servizio idrico integrato è a carico della tariffa nei limiti di quanto previsto dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEG). All'Ufficio d'Ambito devono essere assicurate forme di autonomia funzionale coerenti con il compito di verifica delle modalità di gestione del servizio e dei relativi costi.
 3. Il costo del personale destinato a segreteria dell'Ambito territoriale ottimale (ATO) del servizio integrato dei rifiuti è ripartito fra le aree omogenee di cui all'articolo 14 della l.r. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, in relazione al numero di abitanti.
 4. Le province nell'esercizio della funzione di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali acquisiscono il ruolo di articolazioni funzionali della SUAR soggetto aggregatore ai sensi della l.r. 41/2014 e successive modificazioni e integrazioni, costituendo la SUA di riferimento per i comuni appartenenti ai relativi territori.
 5. I costi del personale di cui al comma 4 sono conteggiati nelle spese tecniche degli interventi appaltati per conto dei comuni.

6. La Giunta regionale emana gli indirizzi per l'applicazione in modo omogeneo da parte delle province degli oneri istruttori relativi alle seguenti funzioni tramite i quali assicurare il costo del personale:
- a) controllo delle costruzioni in zone sismiche;
 - b) controllo del conglomerato cementizio armato.

Articolo 5

(Attribuzione di funzioni alla Regione)

1. Sono attribuite alla Regione le seguenti funzioni già esercitate dalle province e dalla Città metropolitana:
 - a) difesa del suolo;
 - b) turismo;
 - c) formazione professionale;
 - d) caccia e pesca.
2. Le funzioni in materia di cultura, sport e spettacolo sono attribuite alla Regione per quanto concerne le funzioni che richiedono una gestione unitaria a livello regionale e ai comuni per quanto concerne i servizi di interesse locale.
3. La formazione professionale è esercitata dalla Regione avvalendosi di Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro (ARSEL) che assume le funzioni di organismo intermedio secondo le procedure europee in essere.
4. Le funzioni relative all'applicazione delle sanzioni amministrative nelle materie di cui al comma 1 sono disciplinate dalle rispettive leggi di riordino. Fino all'emanazione delle disposizioni nazionali in materia di polizia provinciale, restano comunque alle province le funzioni di accertamento e contestazione delle violazioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni, già svolte con il personale della polizia provinciale.

Articolo 6

(Esercizio delle funzioni da parte dei comuni)

1. I comuni esercitano le funzioni ad essi attribuite di norma in forma associata e tramite convenzioni con le province e con la Città metropolitana per l'utilizzo del relativo personale i cui costi sono posti a carico degli enti richiedenti.

Articolo 7

(Accordi)

1. Il trasferimento di risorse umane, beni, risorse finanziarie, strumentali, organizzative e dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino è effettuato tramite accordi tra gli enti interessati ai sensi degli articoli 8 e 10, tenendo conto dei criteri

definiti in sede di Osservatorio regionale e sentite, con riferimento al trasferimento del personale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Gli accordi sono trasmessi dal Presidente della Giunta regionale all'Osservatorio nazionale e al Ministero dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014.
3. Gli accordi sono stipulati mediante sottoscrizione dei legali rappresentanti degli enti interessati previa approvazione della Giunta regionale e del competente organo dell'Ente sottoscrittore.

Articolo 8

(Trasferimento delle funzioni, del personale e delle risorse finanziarie)

1. Il trasferimento del personale, delle funzioni e delle risorse finanziarie decorre dal 1° luglio 2015.
2. In data 1° luglio 2015 il personale delle province e della Città metropolitana con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato, nonché il personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in corso e fino alla scadenza prevista, che svolge le attività relative all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, è trasferito alla Regione o agli enti strumentali della Regione ai quali sono conferite le funzioni medesime sulla base delle esigenze per lo svolgimento dei servizi e delle attività e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
3. È escluso dal trasferimento di cui al comma 2 il personale della Città metropolitana e delle province per il quale è previsto il collocamento a riposo entro il 31 dicembre 2016, anche in virtù dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché il personale per il quale, pur avendone i requisiti, le province e la Città metropolitana non abbiano avviato le procedure per il collocamento a riposo anche in virtù dell'articolo 2, comma 3, del d.l. 101/2013 convertito dalla l. 125/2013.
4. A decorrere dalla data di trasferimento del personale e della funzione spettano alla Regione le entrate extratributarie e i proventi connessi allo svolgimento delle funzioni, ivi comprese le risorse assegnate dallo Stato in conto capitale o interessi secondo quanto stabilito dall'articolo 2 dell'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 24 settembre 2014, individuate mediante gli accordi stipulati e tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 10, comma 5.
5. Il personale da trasferire è individuato sulla base dei criteri definiti in sede nazionale e, di norma, fra quello che svolge le funzioni trasferite da almeno tre anni. In sede di Osservatorio regionale possono essere definiti criteri integrativi, nel rispetto delle forme di partecipazione previste con le organizzazioni sindacali.
6. Il personale trasferito continua a operare nella sede dell'ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio, fino alla definizione dei rapporti tra l'ente e la Regione sul trasferimento dei beni e delle risorse strumentali.
7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede all'organizzazione degli uffici territoriali della Regione. Gli uffici della Provincia e della Città metropolitana sono tenuti ad assicurare l'accesso agli atti e ogni collaborazione richiesta.
8. La Regione e i comuni possono avvalersi del personale delle province tramite convenzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore.

Articolo 9

(Personale proveniente dalle province e dalla Città metropolitana)

1. Al personale delle province e della Città metropolitana trasferito alla Regione ai sensi della presente legge si applicano il trattamento economico e giuridico stabilito dalla l. 56/2014 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A tal fine le corrispondenti risorse trasferite vanno a costituire specifici fondi separati, destinati esclusivamente al personale trasferito, per il finanziamento delle voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché della progressione economica orizzontale.
3. La dotazione organica della Giunta regionale è conseguentemente rideterminata a far data dal trasferimento del predetto personale tenendo conto della consistenza numerica e dell'inquadramento giuridico del personale trasferito.
4. Fermo restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'Ente, le spese per il personale ricollocato non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 10

(Beni, risorse strumentali e organizzative, apporti attivi e passivi e procedimenti in corso)

1. I beni, le risorse strumentali e organizzative e i rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni da trasferire sono individuati nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7 da stipularsi entro il 31 dicembre 2015.
2. Le province e la Città metropolitana effettuano la ricognizione dei rapporti attivi e passivi, dei procedimenti e delle attività in corso, del contenzioso, dei mutui, delle opere, degli interventi e degli altri dati rilevanti ai fini del trasferimento delle funzioni secondo le modalità e i criteri definiti in sede di Osservatorio regionale.
3. La definizione dei procedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni rimane di competenza delle province e della Città metropolitana. Le province e la Città metropolitana concludono tali procedimenti, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.
4. La realizzazione di opere e interventi per i quali alla data di trasferimento della funzione è già stato avviato il procedimento per l'individuazione del soggetto affidatario rimane di competenza delle province e della Città metropolitana. Le province e la Città metropolitana concludono tali opere e interventi, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.
5. Restano nella titolarità delle province e della Città metropolitana i progetti e le attività per le quali sono stati assegnati finanziamenti in qualità di Organismo Intermedio del Programma comunitario PO CRO FSE 2007-2013. Le province e la Città metropolitana concludono i progetti e le procedure nei termini previsti dalla disciplina comunitaria.
6. Per la conclusione delle procedure e delle attività di cui ai commi 3, 4 e 5 restano nella disponibilità delle province e della Città metropolitana le relative risorse finanziarie e le

province e la Città metropolitana si avvalgono a titolo gratuito del personale trasferito alla Regione, secondo le modalità stabilite negli accordi di cui all'articolo 7.

7. Possono essere inclusi negli accordi di cui al comma 1 le società e gli altri enti partecipati che esercitano in via esclusiva attività inerenti le funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, e nei quali la Provincia o la Città metropolitana detengono la maggioranza assoluta delle quote. Non sono comunque soggetti a subentro, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014, le società e gli altri enti partecipati che risultano in fase di scioglimento o di liquidazione, ovvero per i quali sussistono i presupposti per lo scioglimento o la messa in liquidazione.

TITOLO II

PRIME DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO LEGISLATIVO

IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO

CAPO I

COMPETENZE

Articolo 11

(Finalità)

1. Con le disposizioni di cui al presente Titolo, la Regione disciplina la riorganizzazione delle competenze in materia di difesa del suolo, al fine di mantenere un'efficace gestione del territorio alla luce del nuovo quadro istituzionale.
2. L'attribuzione delle nuove funzioni è finalizzata alla razionalizzazione delle competenze in applicazione dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza funzionale, assumendo, come riferimento, il bacino idrografico.
3. Alla realizzazione delle suddette finalità concorrono i consorzi di bonifica, nonché i comuni in forma singola o associata secondo le rispettive competenze.
4. La Regione e gli enti locali esercitano le competenze ad essi assegnate nel rispetto delle attribuzioni riservate alle Autorità di bacino di cui al d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 12

(Competenze della Regione)

1. Ai sensi dell'articolo 5 la Regione esercita le funzioni in materia di difesa del suolo.
2. In tutti gli articoli inerenti i compiti di cui al comma 1, la parola "Provincia" è sostituita con la parola "Regione", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13. Le funzioni relative alla pianificazione di bacino sono esercitate nei termini previsti dal Capo II del presente Titolo.
3. Ai fini dello svolgimento delle nuove attribuzioni la Regione si avvale di uffici territoriali, organizzati secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Articolo 13

(Competenze dei Comuni)

1. Sono di competenza dei Comuni, in forma singola o associata, nel rispetto della programmazione regionale degli interventi in materia di difesa del suolo:
 - a) gli interventi di manutenzione lungo i corsi d'acqua per la parte compresa nel territorio comunale, e per i quali possono riscontrarsi condizioni di rischio per la pubblica incolumità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);
 - b) la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione di opere di difesa del suolo che non rientrino nelle competenze della Regione ai sensi della presente legge e dell'articolo 92 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni e integrazioni, come modificata dalla presente legge, e di concessionari e quelle relative alle aree e ai manufatti di loro proprietà, ivi comprese le opere di pronto intervento;
 - c) la realizzazione ed il collaudo delle opere di bonifica montana previste dalla legge forestale regionale.
2. Qualora i corsi d'acqua interessino il territorio di più comuni le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai Comuni, di norma, in forma associata.
3. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Comuni possono avvalersi del supporto tecnico amministrativo delle province e della Città metropolitana, previa convenzione secondo modalità definite nei relativi statuti.

Articolo 14

(Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18

(Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 92 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

“d) la progettazione e la realizzazione delle opere idrauliche di terza categoria e delle opere di consolidamento versanti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 (Modificazioni e aggiunte al decreto legge luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679 recante provvedimenti per opere pubbliche a favore di varie province del Regno);”.
2. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 101 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“I canoni sono introitati dalla Regione e destinati, almeno per il 55 per cento, al finanziamento degli interventi inerenti la difesa del suolo, con priorità per gli interventi di manutenzione ordinaria, in attuazione dei programmi triennali di cui all'articolo 42 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modificazioni e integrazioni”.

Articolo 15

Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
 - a) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 91 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) l'articolo 99 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni;
 - c) il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Sono, altresì, abrogate le disposizioni incompatibili o in contrasto con quelle previste dal presente Capo.

CAPO II

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

Articolo 16

(Principi generali)

1. La Regione, nelle more dell'attuazione del Titolo II, Parte terza, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni:
 - a) partecipa ai lavori dell'Autorità di bacino nazionale del Fiume Po e collabora alla formazione ed aggiornamento del Piano per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po ed alle connesse attività per il territorio di competenza, secondo la normativa di riferimento e il disposto del Piano stesso;
 - b) partecipa ai lavori dell'Autorità di bacino interregionale del Fiume Magra e collabora alle attività di competenza secondo la normativa di riferimento e l'organizzazione definita di intesa con la Regione Toscana;
 - c) disciplina l'assetto dell'Autorità di bacino regionale e svolge le attività di competenza per il suo funzionamento.

Articolo 17

(Autorità di bacino regionale)

1. La Regione individua l'assetto e l'organizzazione dell'Autorità di bacino regionale, già operativa ai sensi della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 58 (Modifiche all'assetto dell'Autorità di bacino di rilievo regionale) e successive modificazioni e integrazioni, secondo il disposto del presente Capo.
2. Per tutti i bacini idrografici di rilievo regionale è istituita un'unica Autorità di bacino, denominata Autorità di bacino regionale, che opera considerando gli ambiti, di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, come ecosistemi unitari.
3. Sono organi dell'Autorità di bacino regionale:

- a) il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria;
- b) la Giunta regionale;
- c) il Comitato tecnico di bacino.

Articolo 18

(Competenze del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria)

1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria approva i piani di bacino, anche a stralcio, di cui all'articolo 25, nonché le varianti ai piani vigenti rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 26, comma 3.

Articolo 19

(Competenze della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale in qualità di organo dell'Autorità di bacino:
 - a) adotta i piani di bacino anche a stralcio, di cui all'articolo 25, nonché le varianti ai piani vigenti rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 26, comma 3;
 - b) approva le varianti ai piani vigenti rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 26, comma 5;
 - c) definisce criteri, indirizzi, metodi, tempi e modalità per l'elaborazione e l'adozione dei piani di bacino;
 - d) nomina i componenti del Comitato tecnico di bacino;
 - e) individua le strutture regionali ai sensi dell'articolo 24, comma 2;
 - f) individua e specifica le tipologie di intervento oggetto del parere di compatibilità di cui all'articolo 21, comma 1, lettera d);
 - g) individua eventuali procedure semplificate di adozione e approvazione per specifiche tipologie di varianti ai piani di bacino;
 - h) definisce criteri ed indirizzi anche procedurali ai fini dell'applicazione del presente Capo.

Articolo 20

(Comitato tecnico di bacino)

1. Il Comitato tecnico di bacino, di seguito denominato Comitato, organo di consulenza dell'Autorità di bacino, svolge funzioni di supporto tecnico-scientifico e amministrativo avvalendosi degli uffici tecnici regionali competenti in materia, individuati a tale scopo.
2. Il Comitato è composto da:
 - a) il direttore generale del Dipartimento competente in materia di ambiente e difesa del suolo, che lo presiede in qualità di Segretario generale;
 - b) sei dirigenti regionali scelti tra quelli competenti in materie attinenti la pianificazione di bacino;
 - c) quattro esperti di elevato livello tecnico-scientifico nelle materie di competenza del Comitato, nominati dalla Giunta regionale, con particolare riferimento all'ingegneria idraulica, all'idrologia, alla geologia, all'idrogeologia, alle scienze naturali ed alla

riqualificazione ambientale e del territorio.

3. Il Comitato decade il quarantacinquesimo giorno successivo all'insediamento della nuova Giunta regionale a seguito del rinnovo del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria.

Articolo 21

(Compiti del Comitato)

1. Il Comitato:
 - a) fornisce il supporto tecnico-scientifico agli organi dell'Autorità di bacino;
 - b) supporta la Giunta regionale nella definizione di criteri, indirizzi e metodi per l'elaborazione e l'aggiornamento dei piani di bacino;
 - c) esprime i pareri sui piani di bacino e relative modifiche, ai sensi degli articoli 25 e 26;
 - d) esprime i pareri di compatibilità, rispetto ai piani di bacino, anche stralcio, ed ai criteri ed indirizzi dell'Autorità di bacino, dei progetti di sistemazione idraulica e geologica, la cui realizzazione comporta aggiornamento ai piani medesimi;
 - e) si esprime su altri argomenti che il Presidente ritenga di dover sottoporre all'esame del Comitato.
2. Il Comitato, su richiesta del proprio Segretario generale, può fornire un supporto tecnico-scientifico nell'esercizio delle funzioni di competenza regionale connesse all'attuazione della pianificazione di bacino sul territorio ligure ricadente al di fuori dei bacini regionali.

Articolo 22

(Funzionamento del Comitato)

1. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di metà più uno dei membri in carica.
3. Il Comitato delibera a maggioranza; le astensioni equivalgono a voto negativo e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Il parere, qualora sia adottato con il dissenso espresso e argomentato di uno o più degli esperti, deve essere congruamente motivato in relazione alle ragioni addotte dal dissenziente.
5. Svolge le funzioni di segretario del Comitato un funzionario regionale ed i relatori sono scelti tra i funzionari regionali assegnatari della pratica sottoposta all'esame del Comitato.
6. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i dipendenti che abbiano partecipato all'istruttoria della pratica, i direttori generali e i dirigenti delle strutture regionali interessate, nonché esperti in relazione alla specificità degli argomenti trattati. Il Presidente può, altresì, invitare i rappresentanti degli enti locali interessati.
7. Agli esperti di cui all'articolo 20 si applica la legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 (Nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione)) e successive modificazioni e integrazioni ed è corrisposto il compenso previsto nella tabella C della stessa legge.

Articolo 23

(Funzioni del Segretario generale)

1. Il Segretario generale dell'Autorità di bacino regionale:
 - a) presiede il Comitato;
 - b) garantisce il coordinamento delle attività dell'Autorità di bacino;
 - c) è il referente tecnico-amministrativo dell'Autorità di bacino anche nei rapporti con i soggetti pubblici;
 - d) assume atti dell'Autorità di bacino regionale non di competenza della Giunta regionale.

Articolo 24

(Funzionamento dell'Autorità di bacino)

1. Le funzioni tecnico-amministrative a supporto delle attività degli organi dell'Autorità di bacino sono assicurate dalle strutture della Regione competenti in materia, con riferimento:
 - a) all'elaborazione delle proposte di piano di bacino o delle relative varianti, con coordinamento delle istanze provenienti dai comuni interessati;
 - b) alla gestione dei piani di bacino vigenti.
2. La Giunta regionale può stabilire ulteriori modalità operative ed indirizzi procedurali per il funzionamento dell'Autorità, anche al fine di assicurare il coordinamento e l'omogeneità di gestione a livello regionale.

Articolo 25

(Formazione del piano di bacino)

1. Il piano di bacino, anche stralcio, è elaborato sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale e nei termini fissati dalla medesima.
2. Il Comitato esprime parere vincolante sulla proposta di piano presentata dagli uffici regionali.
3. La Giunta regionale, acquisito il parere vincolante del Comitato, adotta il piano nei trenta giorni successivi all'espressione del parere di cui al comma 2. Dalla data di adozione del piano si applicano le ordinarie misure di salvaguardia previste dalla vigente normativa fino alla sua approvazione e comunque per un periodo non superiore a tre anni.
4. Della avvenuta adozione del piano è data notizia mediante avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e lo stesso è pubblicato sul sito web della Regione. Il piano è inoltre depositato presso la Regione e trasmesso alla Città metropolitana e ai comuni competenti per territorio. È, altresì, pubblicato all'Albo pretorio dei comuni interessati per un periodo di trenta giorni consecutivi.
5. I comuni, nonché i soggetti pubblici e privati che abbiano interesse, possono presentare le proprie osservazioni sul piano entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4.
6. La Città metropolitana esprime il parere di cui all'articolo 3, comma 4, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta.

7. Gli uffici regionali valutano le osservazioni pervenute e il parere della Città metropolitana e procedono, se del caso, alla revisione del piano adottato, al fine di sottoporlo all'esame del Comitato entro sessanta giorni dalla conclusione della fase delle osservazioni.
8. Il Comitato valuta la compatibilità della versione definitiva del piano con i criteri e gli indirizzi dell'Autorità di bacino, con facoltà di richiedere, ove ritenuto necessario, integrazioni o ulteriori elaborazioni, e esprime parere vincolante entro ulteriori trenta giorni.
9. Il Consiglio regionale approva il piano nei successivi centottanta giorni.
10. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria della delibera di approvazione del medesimo.
11. Un esemplare del piano, con i relativi allegati grafici, è depositato, a permanente e libera visione del pubblico, presso la Regione ed i comuni interessati. È, altresì, pubblicato nel sito web della Regione.

Articolo 26

(Varianti al piano di bacino anche stralcio)

1. Gli organi dell'Autorità di bacino, anche su iniziativa degli uffici regionali, possono proporre modifiche, integrazioni od aggiornamenti dei piani di bacino o loro stralci, sulla base di nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche, di studi o indagini di maggior dettaglio, nonché di sopravvenute situazioni di pericolosità o di rischio.
2. Istanze di modifiche od integrazioni ai piani vigenti possono, altresì, essere proposte alla Regione dai comuni interessati sulla base di adeguata documentazione tecnica.
3. Il piano di bacino è oggetto di una variante sostanziale nel caso in cui emerga l'esigenza di riformulare le strategie e le scelte fondamentali del piano stesso, o nel caso di modifiche od integrazioni che incidono significativamente sulle sue previsioni. La formazione e l'approvazione di tali varianti seguono la procedura di cui all'articolo 25.
4. Le varianti che consistano nel recepimento di criteri e di indirizzi approvati dall'Autorità di bacino ai sensi dell'articolo 19, ovvero previste da normative regionali o nazionali, sono approvate con le modalità di cui al comma 5, garantendo, in ogni caso, l'attivazione di adeguate forme di pubblicità partecipativa nei termini indicati nel medesimo comma.
5. Le modifiche od integrazioni che non ricadano nelle fattispecie di cui al comma 3 sono approvate dalla Giunta regionale, acquisito il parere vincolante del Comitato in relazione ai criteri ed indirizzi dell'Autorità di bacino. Qualora le modifiche od integrazioni interessino ampie porzioni di territorio o territori non precedentemente vincolati, l'approvazione è preceduta da adeguate forme di pubblicità, che consentano a chiunque di esprimere osservazioni entro il termine massimo di trenta giorni.
6. L'indizione della fase di pubblicità di cui al comma 5 avviene con atto degli uffici regionali, nel quale sono stabilite le modalità ed i termini della divulgazione e della presentazione delle osservazioni, nonché un adeguato regime transitorio, che fissi adeguate misure di salvaguardia o di attenzione fino all'entrata in vigore definitiva della variante.
7. Ulteriori fattispecie di semplificazione delle procedure possono essere individuate dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 1.
8. Le varianti entrano in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria della delibera di approvazione delle medesime.

9. Un esemplare delle varianti, con i relativi allegati grafici, è depositato, a permanente e libera visione del pubblico, presso la Regione e i comuni interessati. Sono, altresì, pubblicate sul sito web della Regione.

Articolo 27

(Norme finali e transitorie)

1. La Regione promuove la revisione dei piani di bacino vigenti al fine di una completa rispondenza degli elaborati ai criteri dell'Autorità di bacino e di pervenire alla redazione di una unica normativa di attuazione regionale valida per tutti i piani di bacino.
2. Nelle more della costituzione del Comitato tecnico di bacino di cui al presente Capo, continua ad operare il Comitato costituito ai sensi della previgente l.r. 58/2009 con l'esclusione dei componenti provinciali.
3. Restano in vigore i criteri, gli indirizzi e le modalità operative già approvati ai sensi della l.r. 58/2009 e successive modificazioni e integrazioni.
4. I procedimenti di pianificazione di bacino in corso alla data del trasferimento delle funzioni sono acquisiti dagli uffici regionali che li concludono con le modalità e procedure di cui al presente Capo, fermi restando i pareri, gli atti e i provvedimenti già assunti ai sensi della normativa previgente.

Articolo 28

(Abrogazione di norme)

1. È abrogata la l.r. 58/2009 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili o in contrasto con quelle previste dal presente Capo.

TITOLO III

PRIME DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO LEGISLATIVO IN MATERIA DI TURISMO

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 OTTOBRE 2006, N. 28 (ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE)

Articolo 29

(Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale))

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
 - “2. Per i fini di cui al comma 1 la presente legge, in osservanza delle disposizioni contenute nel Titolo V della Costituzione e nel rispetto del principio di economicità, sussidiarietà,

differenziazione e adeguatezza, disciplina l'organizzazione turistica regionale, definendo, a tal fine, le funzioni esercitate dalla Regione, dalla Città metropolitana di Genova (di seguito denominata Città metropolitana), dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), dall'Agenzia di promozione turistica "In Liguria" di cui al Capo IV (di seguito denominata Agenzia).".

2. Il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“3. La presente legge valorizza e promuove la partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo e alla qualificazione del turismo ligure e la sussidiarietà dell'azione pubblica a sostegno dell'iniziativa imprenditoriale privata e del migliore utilizzo degli investimenti pubblici.”.

Articolo 30

(Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 28/2006)

1. L'articolo 2 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 2

(Competenze della Regione)

1. La Regione esercita le seguenti funzioni in materia di turismo:

- a) la programmazione turistica regionale di cui all'articolo 7;
- b) la promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria e complessiva della Liguria, anche mediante l'Agenzia;
- c) la cura dei rapporti con gli organi centrali dello Stato, con l'Unione Europea ed il coordinamento con le altre regioni italiane ed europee;
- d) la studio dei mercati, lo sviluppo di ricerche sull'innovazione e la qualificazione dell'offerta turistica, anche mediante l'Osservatorio turistico regionale, in collaborazione con il sistema delle camere di commercio mediante la stipula di appositi accordi;
- e) l'incentivazione, l'innovazione e l'internazionalizzazione dell'offerta turistica ligure, anche mediante l'assegnazione di finanziamenti alle imprese turistiche e/o alle loro aggregazioni;
- f) la determinazione, l'assegnazione, il monitoraggio e le verifiche delle risorse finanziarie da destinare alla promozione ed accoglienza turistica, effettuata dagli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) gestiti da enti pubblici;
- g) la compartecipazione ad iniziative turistiche di interesse regionale sulla base di criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale;
- h) la creazione, l'istituzione e la gestione di marchi di promozione e valorizzazione del patrimonio turistico regionale, nonché, mediante l'attività dell'Agenzia, di marchi sub regionali, del territorio e dei prodotti tipici, di iniziative e di eventi sul territorio, effettuate dalla Città metropolitana, dai comuni e da altri soggetti;

- i) lo sviluppo del sistema informatico-informativo turistico regionale con particolare riguardo al portale turistico regionale, la cui gestione è affidata all’Agenzia che rappresenta il punto comune di accesso dei servizi offerti e delle attività svolte dai soggetti operanti nella regione Liguria nel settore turistico;
- l) l'accertamento dei requisiti per l'esercizio delle professioni turistiche e della professione di guida alpina;
- m) le procedure per l'apertura e l'esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo, nonché delle associazioni senza scopo di lucro per l'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici;
- n) il riconoscimento delle associazioni Pro loco ai sensi della normativa regionale;
- o) la classificazione e il controllo delle strutture ricettive;
- p) la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici sulle strutture ricettive e sul movimento turistico, anche mediante specifico sistema informatico regionale;
- q) le funzioni e le attività che si rendano necessarie per esigenze di carattere unitario o straordinario ai sensi della normativa vigente.”.

Articolo 31

(Abrogazione dell’articolo 3 della l.r. 28/2006)

1. L’articolo 3 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 32

(Abrogazione dell’articolo 4 della l.r. 28/2006)

1. L’articolo 4 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 33

(Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 28/2006)

1. L’articolo 5 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 5

(Competenze della Città metropolitana, dei comuni e degli enti Parco regionali liguri)

1. La Città metropolitana, i comuni e gli enti Parco regionali liguri valorizzano le risorse turistiche del proprio territorio in armonia con la programmazione turistica regionale. A tal fine:
 - a) promuovono i prodotti tipici e le qualità del proprio territorio;
 - b) realizzano, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, iniziative e manifestazioni di valenza turistica;
 - c) possono gestire, anche in compartecipazione, gli IAT ubicati nel proprio ambito territoriale di competenza.

2. Gli enti Parco collaborano allo sviluppo turistico dei territori di competenza, svolgendo un ruolo di coordinamento a servizio dei comuni ubicati nell'ambito dei propri territori, con lo scopo di concorrere alla promozione di ambiti territoriali omogenei.”.

Articolo 34

(Modifica della rubrica del Capo III della l.r. 28/2006)

1. La rubrica del Capo III della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: “UFFICI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA”.

Articolo 35

(Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 28/2006)

1. L'articolo 16 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 16

(Uffici di informazione e accoglienza turistica, rete IAT regionale, aree d'interesse turistico e comuni turistici)

1. Con deliberazione della Giunta regionale i soggetti pubblici e privati che lo richiedono, possono essere autorizzati all'utilizzo della denominazione IAT per i propri uffici di informazione ed accoglienza turistica e del logo approvato con deliberazione della Giunta regionale. A tal fine, nella richiesta, il soggetto gestore deve dare atto che lo IAT garantisce i seguenti requisiti minimi:
 - a) dotazione informatica ed utilizzo del web anche al fine di fornire informazioni all'utenza mediante ricerche on line;
 - b) informazione e distribuzione di materiale promozionale, anche in lingue straniere, sulle attrattive turistiche locali, sugli ambiti territoriali limitrofi e sull'intera Liguria;
 - c) informazione sull'organizzazione dei servizi, sull'offerta ricettiva e di ristorazione;
 - d) informazione dell'offerta di servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione anche personalizzati;
 - e) eventuali ulteriori servizi stabiliti da linee di indirizzo approvate dalla Giunta regionale.

Nel caso di richiesta fatta da soggetti privati la domanda deve pervenire tramite il Comune competente che esprime il proprio parere, in relazione all'opportunità turistica dell'iniziativa.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere, sulla base dei criteri e delle procedure definite dalla Giunta regionale, il riconoscimento, deliberato dalla Giunta regionale, di area d'interesse turistico regionale.
3. I requisiti minimi necessari per l'ottenimento del riconoscimento di cui al comma 2 sono:

- a) gestione della rete IAT dell'area di riferimento secondo uno specifico piano gestionale presentato nella richiesta di riconoscimento;
 - b) attività d'interfaccia con l'Agenzia, ai fini della promozione coordinata dell'area per cui si chiede il riconoscimento.
4. Tutti i comuni che fanno parte delle aree d'interesse turistico regionale, riconosciute ai sensi del comma 2, sono inseriti nell'elenco dei comuni turistici regionali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) e successive modificazioni e integrazioni.
 5. Le aggregazioni d'impresе turistiche operanti nelle aree d'interesse turistico regionale possono richiedere, ai sensi e secondo le modalità di cui al decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo. Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il riconoscimento di Distretto turistico.
 6. Lo IAT riconosciuto, ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, è inserito in un apposito elenco che costituisce la rete degli IAT regionali.
 7. Lo IAT può svolgere attività di prenotazione e vendita di servizi turistici e di prodotti tipici liguri nel rispetto delle normative commerciali in materia.
 8. La Giunta regionale, in base ai fondi stanziati a bilancio, può assegnare ai comuni e ad altri enti pubblici contributi per la gestione degli IAT di cui ai commi precedenti, in base a criteri stabiliti dalla stessa che diano priorità agli IAT delle aree d'interesse turistico riconosciute che svolgono un servizio a favore di un'area vasta comprendente più comuni, che si inseriscono nella strategia turistica coordinata indicata dalla programmazione regionale, che svolgono un ruolo di interfaccia tra l'Agenzia e il territorio di competenza e che forniscono anche altre funzioni di informativa al pubblico.”.

Articolo 36

(Abrogazione degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della l.r. 28/2006)

1. Gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Articolo 37

(Sostituzione dell'articolo 30 della l.r. 28/2006)

1. L'articolo 30 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 30

(Sanzioni amministrative)

1. La Regione esercita le funzioni di vigilanza in relazione alle attività di cui alla presente legge e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni

amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.

2. La Regione può affidare ai comuni l'esercizio della vigilanza.”.

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2014, N. 32 (TESTO UNICO IN MATERIA DI STRUTTURE RICETTIVE E NORME IN MATERIA DI IMPRESE TURISTICHE)

Articolo 38

(Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture ricettive e norme in materia di imprese turistiche))

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 32/2014, è aggiunta la seguente:
“b bis) per ente competente la Regione Liguria.”.

Articolo 39

(Inserimento dell'articolo 57 bis della l.r. 32/2014)

1. Dopo l'articolo 57 della l.r. 32/2014, è inserito il seguente:
“Articolo 57 bis
(Comunicazione dei dati turistici)
1. La Regione, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio turistico regionale, nonché per l'assolvimento degli obblighi ISTAT, organizza la rilevazione dei dati sui movimenti turistici mediante il sistema informatico regionale (Rimovcli).
2. I titolari delle strutture ricettive, ai fini di cui al comma 1, sono tenuti a fornire i dati sui movimenti turistici secondo le modalità definite con apposito atto della Giunta regionale.”.

Articolo 40

(Inserimento dell'articolo 66 bis della l.r. 32/2014)

1. Dopo l'articolo 66 della l.r. 32/2014, è inserito il seguente:
“Articolo 66 bis
(Sanzioni relative alle comunicazioni sui movimenti turistici)
1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15,00 ad euro 90,00 il titolare di una struttura ricettiva che omette la comunicazione dei dati giornalieri relativi al movimento turistico di cui all'articolo 57 bis.

2. La sanzione si riferisce ad ogni singola giornata per la quale è omessa la comunicazione dei dati giornalieri. Le modalità di verifica della comunicazione da parte dell'Ente competente sono stabilite con delibera della Giunta regionale.”.

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 APRILE 2014, N. 7 (ORGANIZZAZIONE E INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E SOGGIORNI TURISTICI)

Articolo 41

(Abrogazione degli articoli 5 e 20 della legge regionale 1 aprile 2014, n. 7 (Organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici))

1. Gli articoli 5 e 20 della l.r. 7/2014, sono abrogati.

CAPO IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1999, N. 44 (NORME PER L'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI TURISTICHE)

Articolo 42

(Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44 (Norme per l'esercizio delle professioni turistiche))

1. L'articolo 3 della l.r. 44/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 43

(Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 44/1999)

1. L'articolo 12 della l.r. 44/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 12

(Linee guida)

1. La Regione approva, con proprio provvedimento, le linee guida, la composizione ed il funzionamento delle commissioni esaminatrici per il conseguimento dell'idoneità alle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge.”.

CAPO V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 APRILE 1996, N. 17 (DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO)

Articolo 44

(Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1996, n. 17 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco))

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 17/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "alla Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione" e le parole: "comunica alla Regione l'avvenuto riconoscimento ai fini dell'inserimento dell'Albo di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "provvede all'inserimento nell'Albo di cui al comma 1 con proprio atto".
2. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 17/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "La Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione".

Articolo 45

(Modifiche dell'articolo 3 della l.r. 17/1996)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 17/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "La Giunta regionale su proposta della Provincia competente, sentito il parere del Comitato regionale dell'UNPLI delibera la" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, su richiesta della Pro Loco interessata procede alla".
2. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 17/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "alla Provincia competente che ne dà informazione alla Regione" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione".

Articolo 46

(Modifiche dell'articolo 4 della l.r. 17/1996)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 17/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "ed in particolare con le APT" sono soppresse.
2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 17/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dell'articolo 10, commi 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 3 (Riordino dell'organizzazione turistica regionale e ristrutturazione degli Enti), anche mediante apposite convenzioni che disciplinano la collaborazione con la APT competente per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale) e successive modificazioni e integrazioni."

Articolo 47

(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 17/1996)

1. L'articolo 5 della l.r. 17/1996 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Articolo 5

(Contributi alle Pro Loco)

1. Le Pro Loco iscritte all'Albo regionale beneficiano di contributi secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.”.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 48

(Norme transitorie e finali)

1. I sistemi turistici locali (STL) già previsti dagli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, mantengono, compatibilmente con la propria organizzazione e natura giuridica, l'autonoma funzione nell'ambito del turismo ligure e completano gli atti dovuti in relazione ai fondi pubblici di cui hanno goduto ai sensi della medesima legge presentando le rendicontazioni nei tempi stabiliti negli atti di assegnazione.
2. Gli IAT in attività devono presentare la richiesta di cui all'articolo 16, comma 1, della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Titolo. Sino a tale termine possono continuare ad utilizzare il logo e la denominazione IAT.
3. I comuni che intendono assorbire personale a tempo indeterminato delle province e della Città metropolitana già in servizio in modo continuativo presso gli IAT, ricevono un contributo corrispondente a nove mensilità del trattamento economico spettante al suddetto personale.
4. Il personale di cui al comma 3 continua a svolgere, per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente Titolo, le funzioni inerenti la rilevazione dei dati sui movimenti turistici, di cui all'articolo 57 bis della l.r. 32/2014 mediante l'utilizzo del sistema informatico regionale (Rimovcli).
5. Ai comuni di cui al comma 3 sono trasferiti i beni mobili strumentali necessari per la gestione degli IAT.
6. La Regione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Titolo approva il provvedimento di cui all'articolo 12 della l.r. 44/1999, come modificato dalla presente legge.

Articolo 49

(Norma finale)

1. In tutto il testo della l.r. 44/1999 e successive modificazioni e integrazioni e della l.r. 7/2014 i riferimenti alle province, dove non specificamente indicato nel testo del presente Titolo, si intendono sostituiti dal riferimento alla Regione.

TITOLO IV
PRIME DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO LEGISLATIVO IN MATERIA DI
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO

CAPO I
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2009, N.18 (SISTEMA
EDUCATIVO REGIONALE DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
ORIENTAMENTO)

Articolo 50

(Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento))

1. La lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:
“b bis) l’Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro – ARSEL Liguria (ARSEL), di cui alla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 43 (Istituzione dell’Agenzia regionale per i servizi educativi e del lavoro (ARSEL Liguria));”.

Articolo 51

(Modifiche dell'articolo 5 della l.r. 18/2009)

1. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e le Province” sono sostituite dalle seguenti: “, la Città metropolitana e le province”.
2. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserita la seguente:
“l bis) sostegno, con specifici interventi, anche attuati attraverso ARSEL, delle iniziative dei comuni, delle singole istituzioni scolastiche e degli organismi formativi, relative a interventi integrati di orientamento scolastico e professionale, nonché a interventi multidisciplinari di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute;”.

Articolo 52

(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 18/2009)

1. L'articolo 6 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Articolo 6
(Funzioni delle province)
1. Le province svolgono le seguenti funzioni:
a) provvedono, in attuazione del Piano regionale di cui all'articolo 57, relativamente al secondo ciclo, alla modifica del dimensionamento delle ISA,

alla istituzione, trasferimento e soppressione di scuole, nuovi corsi, indirizzi e sezioni di qualifica;

- b) approvano, previa concertazione con le ISA del secondo ciclo e secondo quanto previsto nel Piano regionale di cui all'articolo 56, i Piani provinciali di cui all'articolo 63;
- c) coordinano e promuovono, al fine di garantire ad ogni persona il diritto all'apprendimento, servizi di supporto organizzativo al servizio scolastico o formativo per alunni disabili o in situazione di svantaggio frequentanti il secondo ciclo di istruzione o la formazione professionale;
- d) collaborano con l'Osservatorio regionale di cui all'articolo 83, secondo le indicazioni regionali e attraverso gli strumenti dettati dalla normativa vigente, anche in collegamento con le azioni relative alle politiche del lavoro;
- e) collaborano con la Regione all'elaborazione delle opportunità di apprendimento degli adulti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 44, comma 2.”.

Articolo 53

(Modifica dell'articolo 16 della l.r. 18/2009)

1. Il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“2. ARSEL, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della l.r. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni, svolge le funzioni relative alle attività amministrative, gestionali e di supporto concernenti la formazione professionale, ad eccezione di quelle di competenza regionale, secondo le disposizioni impartite dalla Regione.”.

Articolo 54

(Modifica dell'articolo 25 della l.r. 18/2009)

1. Al comma 5 dell'articolo 25 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “attraverso la Provincia competente per territorio”, sono sostituite dalle seguenti: “anche attraverso ARSEL”.

Articolo 55

(Modifica dell'articolo 26 della l.r. 18/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “La Regione e le Province promuovono” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione promuove, anche attraverso ARSEL,”.

Articolo 56

(Modifica dell'articolo 30 della l.r. 18/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e le Province promuovono” sono sostituite dalla seguente: “promuove”.

2. Il comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 57

(Modifica dell'articolo 34 della l.r. 18/2009)

1. Al comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "d'intesa con le Province territorialmente competenti" sono soppresse.

Articolo 58

(Modifica dell'articolo 52 della l.r. 18/2009)

1. Al comma 2 dell'articolo 52 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "le Province" sono sostituite dalle seguenti: "anche attraverso ARSEL,".

Articolo 59

(Modifiche dell'articolo 53 della l.r. 18/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province garantiscono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione promuove, avvalendosi di ARSEL,".
2. Al comma 2 dell'articolo 53 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ", programmati e realizzati anche in stretta collaborazione con le Province," sono sostituite dalle seguenti: "programmati dalla Regione e realizzati da ARSEL, anche in collaborazione con".

Articolo 60

(Modifiche all'articolo 56 della l.r. 18/2009)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 56 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "per ogni provincia e per comparto produttivo" sono sostituite dalle seguenti: "per ogni comparto territoriale e produttivo".
2. Alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 56 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole "alle Province" sono aggiunte le seguenti: "e alla Città metropolitana relativi alle funzioni loro conferite".
3. La lettera m) del comma 2 dell'articolo 56 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

Articolo 61

(Modifiche dell'articolo 57 della l.r. 18/2009)

1. Nell'intero testo dell'articolo 57 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "le Province" sono sostituite dalle seguenti: "la Città metropolitana e le province" e le parole: "i Piani provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "il Piano metropolitano e i Piani provinciali".

Articolo 62

(Modifica dell'articolo 60 bis della l.r. 18/2009)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 60 bis della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “, anche per indirizzare l'operato di ARSEL nelle attività affidategli dalla presente legge e dalla l.r. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni”.

Articolo 63

(Modifiche all'articolo 61 della l.r. 18/2009)

1. Il comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“1. Al fine della predisposizione del Piano di cui all'articolo 56, la Città metropolitana, le province e i comuni, avvalendosi delle analisi svolte dall'Osservatorio sul Sistema educativo regionale di cui all'articolo 83 e dall'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all'articolo 18 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano alla identificazione delle necessità espresse dal territorio.”
2. Al comma 2 dell'articolo 61 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province e i Comuni” sono sostituite dalle seguenti: “La Città metropolitana, le province e i comuni”.

Articolo 64

(Abrogazione dell'articolo 62 della l.r. 18/2009)

1. L'articolo 62 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 65

(Modifica dell'articolo 63 della l.r. 18/2009)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 63 della l.r.18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“2 bis. La Città metropolitana adotta, con i contenuti e le modalità previste nei commi 1 e 2, il Piano di dimensionamento della rete scolastica metropolitana.”.

Articolo 66

(Modifica dell'articolo 69 della l.r. 18/2009)

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 69 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalle seguenti:
“b) i Consiglieri provinciali con delega all'istruzione;
b bis) un rappresentante della Città metropolitana, designato dal Consiglio metropolitano;”.

Articolo 67

(Modifica dell'articolo 76 della l.r. 18/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 76 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "alle Province competenti per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "ad ARSEL".

Articolo 68

(Modifica dell'articolo 79 della l.r. 18/2009)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 79 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
"2 bis. La Regione si avvale di ARSEL per la gestione del sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze."

Articolo 69

(Modifiche dell'articolo 84 della l.r. 18/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 84 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "in coerenza con il Repertorio delle Professioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. 276/2003" sono sostituite dalle seguenti: "in coerenza con il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del d.lgs. 13/2013".
2. Al comma 2 dell'articolo 84 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "ed è collegato al Repertorio delle figure professionali definito a livello nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "ed è collegato al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del d.lgs. 13/2013".

Articolo 70

(Modifica dell'articolo 85 della l.r. 18/2009)

1. Al comma 4 dell'articolo 85 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "con le Province," sono sostituite dalle seguenti: "con la Città metropolitana e le province,".

Articolo 71

(Modifica dell'articolo 86 della l.r. 18/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 86 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e Province" sono sostituite dalle seguenti: "e i compiti assegnati dalla presente legge ad ARSEL, Città metropolitana e province".

Articolo 72

(Modifiche dell'articolo 87 della l.r. 18/2009)

1. Al comma 2 dell'articolo 87 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "le Province" sono sostituite dalle seguenti: "ARSEL".
2. Al comma 3 dell'articolo 87 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "alle Province" sono sostituite dalle seguenti: "ad ARSEL".

3. Il comma 4 dell'articolo 87 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 73

(Modifiche dell'articolo 89 della l.r. 18/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 89 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano” sono sostituite dalle seguenti: “, anche attraverso ARSEL, esercita”.
2. Al comma 2 dell'articolo 89 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “da ARSEL”.
3. Al comma 3 dell'articolo 89 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province rilasciano” sono sostituite dalle seguenti: “ARSEL rilascia”.
4. Al comma 4 dell'articolo 89 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province verificano” sono sostituite dalle seguenti: “ARSEL verifica”.
5. Al comma 5 dell'articolo 89 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “all'amministrazione di competenza” sono sostituite dalle seguenti: “ ai soggetti competenti”.
6. Al comma 7 dell'articolo 89 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “delle amministrazioni competenti” sono sostituite dalle seguenti: “dei soggetti competenti.”.

Articolo 74

(Ulteriori modifiche alla l.r. 18/2009)

1. Al comma 7 dell'articolo 47, al comma 2 dell'articolo 50, al comma 1 dell'articolo 58 e alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 59 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e le province” sono sostituite dalle seguenti: “la Città metropolitana e le province”.
2. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 48 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “alle Province” sono sostituite dalle seguenti: “alla Città metropolitana e alle province”.

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 2006, N.15 (NORME E INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE)

Articolo 75

(Modifica dell'articolo 26 della legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme e interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione))

1. Al comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e con le Province” sono sostituite dalle seguenti: ”e con ARSEL”.

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2013, N. 43 (ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER I SERVIZI EDUCATIVI E DEL LAVORO (ARSEL LIGURIA))

Articolo 76

(Modifica del titolo della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 43 (Istituzione dell'Agazia Regionale per i Servizi educativi e del lavoro (ARSEL Liguria))

1. Nel titolo della l.r. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e del lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “e per il lavoro”.

Articolo 77

(Modifica dell'articolo 3 della l.r. 43/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “istruzione” sono inserite le seguenti: “formazione e orientamento,”.
2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:
“c) gestisce le attività e gli interventi regionali in materia di formazione e orientamento, ad eccezione di quelle svolte direttamente dalla Regione;”.
3. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.
4. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono inserite le seguenti:
“f bis) gestisce le attività istruttorie per il rilascio del visto regionale di ingresso a favore di cittadini stranieri che, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni e integrazioni debbano svolgere attività formative in unità produttive in Italia, secondo le modalità definite attraverso le linee guida di cui all'articolo 60 bis della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni;
f ter) gestisce, secondo le modalità definite attraverso le linee guida di cui all'articolo 60 bis della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, attività in materia di “media education”, rivolte ai giovani e riguardanti l'educazione alla comprensione e all'uso del mondo digitale ed in particolare finalizzate a:
 - 1) sviluppare una consapevolezza maggiore nell'utilizzo della rete e dei social network;
 - 2) migliorare le competenze di base per il consumo e la creazione di contenuti digitali;
 - 3) gestire specifiche iniziative regionali di formazione per la sicurezza on-line;”.

Articolo 78

(Modifica dell'articolo 12 della l.r. 43/2013)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

Articolo 79

(Modifiche dell'articolo 49 della l.r. 43/2013)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 49 della l.r. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
 - “7 bis. Fino all'approvazione della dotazione organica dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 12, al fine di consentire l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, ARSEL è organizzata in tre aree autonome, dipendenti dal Direttore Generale e rette da un Dirigente:
 - a) Area 1 Amministrazione e Finanza, comprendente le funzioni di staff;
 - b) Area 2 Gestione delle attività assegnate e ricadenti nelle linee di intervento del Programma Operativo Comunitario;
 - c) Area 3 Diritto allo studio, funzioni attinenti il lavoro e politiche di raccordo con la Regione.
 - 7 ter. Per le funzioni di cui all'Area 2, ARSEL è articolata in una struttura centrale, che svolge i compiti di staff e garantisce il coordinamento dei servizi e delle competenze funzionali, e in strutture sul territorio, rette da dirigenti.”.

CAPO IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1998, N. 27 (DISCIPLINA DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO E DELLA LORO INTEGRAZIONE CON LE POLITICHE FORMATIVE E DEL LAVORO)

Articolo 80

(Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro))

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “alle Province” sono sostituite dalle seguenti: “alla Città metropolitana e alle province”.
2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province” sono sostituite dalle seguenti: “La Città metropolitana e le province” e le parole: “svolte ai sensi della l.r. 52/1993 e della legge regionale 14 agosto 1995, n. 41 (Disposizioni in materia di promozione occupazionale) e loro successive integrazioni e modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: “svolte ai sensi delle leggi regionali 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni e integrazioni e 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni.”.

3. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“3. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nel rispetto del Piano regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro di cui all'articolo 56 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni e degli atti di coordinamento e di indirizzo della Regione.”.

Articolo 81

(Modifiche dell'articolo 6 della l.r. 27/1998)

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “o gli Assessori da loro delegati” sono sostituite dalle seguenti: “o loro delegati”.
2. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è inserita la seguente:
“e bis) un rappresentante della Città metropolitana;”.
3. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Agenzia Liguria Lavoro” sono sostituite dalla seguente: “ARSEL”.

Articolo 82

(Modifiche dell'articolo 8 della l.r. 27/1998)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “lettere d)” sono inserite le seguenti: “, e bis)”.
2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.
3. Al comma 7 dell'articolo 8 della l.r. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “della Giunta regionale” sono inserite le seguenti: “,della Città metropolitana”.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 83

(Norma finale)

1. In tutto il testo della l.r. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni e della l.r. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, i riferimenti alle province e ai Piani provinciali, dove non specificamente indicato nel testo del presente Titolo, si intendono sostituiti dal riferimento alla Città metropolitana e alle Province, nonché ai Piani provinciali e della Città metropolitana.

TITOLO V
PRIME DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO LEGISLATIVO IN MATERIA DI
PESCA NELLE ACQUE INTERNE

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 APRILE 2014, N. 8 (DISCIPLINA
DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E NORME PER LA TUTELA DELLA
RELATIVA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO)

Articolo 84

(Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 1 aprile 2014, n. 8 (Disciplina della
pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e
dell'ecosistema acquatico))

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 8/2014, è sostituito dal seguente: “La Giunta regionale stabilisce i criteri e le linee guida regionali per la corretta disciplina della pesca nelle acque interne.”.
2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 8/2014, è aggiunta la seguente:
“f bis) i criteri di riparto della sovrattassa sulle concessioni regionali di cui all'articolo 25 alle associazioni di pescasportiva, per lo svolgimento dei compiti di cui alla lettera d) ed anche in base alle attività di supporto effettivamente svolte in materia di sorveglianza, ripopolamento e tutela del territorio.”.
3. I commi 2 e 3 dell'articolo 2 della l.r. 8/2014, sono sostituiti dai seguenti:
 - “2. La Giunta regionale predispose ed approva la carta ittica regionale di cui all'articolo 6 e, se del caso, può procedere alla modifica delle disposizioni di cui all'allegato A.
 3. La Regione promuove, indirizza e concede contributi per le attività di sperimentazione e le iniziative di incremento del patrimonio ittico e può realizzare iniziative ed attività interprovinciali o interregionali.”.
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 8/2014, sono aggiunti i seguenti:
 - “3 bis. La Regione svolge le funzioni amministrative concernenti la disciplina della pesca, nonché la gestione delle acque interne.
 - 3 ter. La Regione promuove e attua interventi di riequilibrio degli habitat fluviali e di valorizzazione dei corsi d'acqua e realizza iniziative volte alla sperimentazione e all'incremento del settore ittiobiologico.
 - 3 quater. La Regione può promuovere interventi per la formazione dei pescatori.”.

Articolo 85

(Modifica dell'articolo 3 della l.r. 8/2014)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 8/2014, è abrogata.

Articolo 86

(Abrogazione degli articoli 4 e 5 della l.r. 8/2014)

1. Gli articoli 4 e 5 della l.r. 8/2014, sono abrogati.

Articolo 87

(Modifica dell'articolo 6 della l.r. 8/2014)

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 8/2014, è sostituito dal seguente:
"3. La carta ittica costituisce riferimento tecnico vincolante cui devono attenersi i programmi e i regolamenti di settore."

Articolo 88

(Modifiche dell'articolo 7 della l.r. 8/2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 8/2014, le parole: "Le province, sulla base della carta ittica, provvedono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, sulla base della carta ittica, provvede".
2. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 8/2014, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

Articolo 89

(Modifica dell'articolo 8 della l.r. 8/2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 8/2014, le parole: "Le province possono autorizzare" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione può autorizzare".
2. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 8/2014, le parole: "La provincia, sentita la Commissione tecnico-consultiva provinciale di cui all'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, sentita la Commissione tecnico-consultiva regionale di cui all'articolo 3".
3. Il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 8/2014, è sostituito dal seguente:
"4. I soggetti gestori forniscono annualmente alla Regione una relazione dettagliata sull'attività svolta comprensiva del dettaglio delle spese sostenute nel corso dell'esercizio."

Articolo 90

(Modifica dell'articolo 9 della l.r. 8/2014)

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 8/2014, le parole: "delle province" sono sostituite dalle seguenti: "degli enti locali".

Articolo 91

(Modifiche dell'articolo 10 della l.r. 8/2014)

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 8/2014, è sostituito dal seguente:

- “2. Le licenze di pesca di tipo A sono rilasciate dalla Regione secondo modelli stabiliti dalla stessa.”.
2. Al comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 8/2014, le parole: “organizzati dalle province” sono soppresse.
 3. Al comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 8/2014, le parole: “e la causale “licenza di pesca dilettantistica di tipo.....”” sono sostituite dalle seguenti: “, la causale “licenza di pesca dilettantistica di tipo.....”, nonché l’eventuale associazione pescasportiva di appartenenza.”.
 4. Al comma 7 dell’articolo 10 della l.r. 8/2014, le parole: “Le province tengono” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione tiene”.

Articolo 92

(Modifiche dell’articolo 11 della l.r. 8/2014)

1. Al comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 8/2014, le parole: “alla Provincia competente per territorio” sono sostituite dalle seguenti: “ alla Regione”.
2. Il comma 5 dell’articolo 11 della l.r. 8/2014, è sostituito dal seguente:
“5. In caso di smarrimento della licenza di tipo A la Regione, a domanda, provvede a rilasciare duplicato della stessa.”.

Articolo 93

(Modifiche dell’articolo 14 della l.r. 8/2014)

1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 8/2014, le parole: “dalla Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione” e le parole: “la Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione”.
2. Al comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 8/2014, le parole: “alla Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione”.

Articolo 94

(Modifiche dell’articolo 15 della l.r. 8/2014)

1. Al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 8/2014, le parole: “Le province, sentite le Commissioni tecnico-consultive provinciali di cui all’articolo 5” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione, sentita la Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 3”.
2. Il comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 8/2014, è abrogato.

Articolo 95

(Modifiche dell’articolo 16 della l.r. 8/2014)

1. Al comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 8/2014, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.
2. Al comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 8/2014, le parole: “Le province possono avvalersi della collaborazione delle associazioni dei pescasportivi rappresentate nelle singole Commissioni tecnico-consultive provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione

può avvalersi della collaborazione delle associazioni pescasportive maggiormente rappresentative a livello nazionale e organizzate a livello locale oppure rappresentate nella Commissione tecnico-consultiva regionale di cui all'articolo 3".

3. Al comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 8/2014, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

Articolo 96

(Modifica dell'articolo 17 della l.r. 8/2014)

1. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 17 della l.r. 8/2014, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

Articolo 97

(Modifiche dell'articolo 18 della l.r. 8/2014)

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 8/2014, è sostituito dal seguente:
"1. La Regione assicura la tutela dell'idrofauna e dell'ecosistema del corso d'acqua mantenendo, ove possibile, elementi di integrità dell'alveo. La Regione emana disposizioni idonee a individuare i periodi e le località in cui avvengono la frega e la riproduzione dei pesci e le migrazioni delle popolazioni ittiche.".
2. Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 8/2014, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
3. Alla lettera b) del comma 5 della l.r. 8/2014, le parole: "della Provincia" sono sostituite dalle seguenti "della carta ittica".
4. Al comma 6 dell'articolo 18 della l.r. 8/2014, le parole: "delle province" sono sostituite dalle seguenti: "della Regione".
5. Al comma 7 dell'articolo 18 della l.r. 8/2014, le parole: "Le province" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione" e la parola "possono" è sostituita dalla seguente: "può".

Articolo 98

(Modifica dell'articolo 19 della l.r. 8/2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 8/2014, le parole: "Le province, al fine di garantire la tutela della fauna ittica ed un prelievo piscatorio sostenibile, valutano tempi e modalità di un'eventuale sospensione dell'attività di pesca, acquisito il parere della Commissione tecnico-consultiva provinciale di cui all'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, al fine di garantire la tutela della fauna ittica ed un prelievo piscatorio sostenibile, valuta tempi e modalità di un'eventuale sospensione dell'attività di pesca, acquisito il parere della Commissione tecnico-consultiva regionale di cui all'articolo 3".

Articolo 99

(Modifica dell'articolo 20 della l.r. 8/2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 8/2014, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

Articolo 100

(Modifiche dell'articolo 22 della l.r. 8/2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 8/2014, le parole: “Le province” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione” e la parola: “individuano” è sostituita dalla seguente: “individua”.
2. Al comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 8/2014, le parole: “provvedimenti provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “provvedimenti regionali”.
3. Al comma 5 dell'articolo 22 della l.r. 8/2014, le parole: “Le province possono” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione può”.
4. Al comma 8 dell'articolo 22 della l.r. 8/2014, le parole: “Le province possono” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione può”.

Articolo 101

(Modifiche dell'articolo 23 della l.r. 8/2014)

1. Al comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 8/2014, le parole: “dalle province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione” e le parole: “Provincia competente” sono sostituite dalla seguente: “Regione”.
2. Al comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 8/2014, le parole: “le province disciplinano” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione disciplina”.
3. Al comma 5 dell'articolo 23 della l.r. 8/2014, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

Articolo 102

(Sostituzione dell'articolo 25 della l.r. 8/2014)

1. L'articolo 25 della l.r. 8/2014, è sostituito dal seguente:
“Articolo 25
(Riparto della tassa e sovrattassa sulle concessioni regionali per l'esercizio della pesca)
 1. I proventi delle tasse e sovrattasse sulle concessioni di cui all'articolo 12 sono obbligatoriamente utilizzati per i compiti di istituto finalizzati all'attuazione della presente legge.
 2. La Giunta regionale stabilisce linee guida per il riparto delle sovrattasse sulle concessioni di cui all'articolo 12 per le finalità stabilite dalla presente legge.”.

Articolo 103

(Modifica dell'articolo 26 della l.r. 8/2014)

1. Il comma 6 dell'articolo 26 della l.r. 8/2014, è sostituito dal seguente:
“6. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.

TITOLO VI

PRIME DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO LEGISLATIVO IN MATERIA DI CACCIA

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 1994, N. 29 (NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO)

Articolo 104

(Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))

1. Il secondo capoverso del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "La Regione mantiene o adegua le popolazioni di tutte le specie di mammiferi ed uccelli viventi allo stato selvatico nel suo territorio ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche del territorio ligure e sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili."

Articolo 105

(Modifiche dell'articolo 2 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e di coordinamento dei piani faunistico-venatori delle Province" sono sostituite dalle seguenti: "e di pianificazione,".
2. I commi 4 e 5 dell'articolo 2 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:
 - "4. La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di caccia, protezione e controllo della fauna selvatica nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.
 5. La Regione, in attuazione delle direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, istituisce lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), con speciale riguardo a quella acquatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione in conformità alle esigenze ecologiche degli "habitat" interni a tali zone o ad esse limitrofi."

Articolo 106

(Modifica dell'articolo 3 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 7 dell'articolo 3 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "provinciale" è sostituita dalle seguenti: "di cui all'articolo 6".

Articolo 107

(Modifica dell'articolo 4 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "provinciale" è sostituita dalle seguenti: "di cui all'articolo 6".

Articolo 108

(Abrogazione dell'articolo 5 della l.r. 29/1994)

1. L'articolo 5 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato

Articolo 109

(Modifiche dell'articolo 6 della l.r. 29/1994)

1. La rubrica dell'articolo 6 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: "(Piano faunistico-venatorio)".
2. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Entro due anni dal ricevimento degli indirizzi di cui all'articolo 5, le Province predispongono piani faunistico-venatori articolati" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione predispose il piano faunistico-venatorio articolato" e alla fine del comma sono aggiunte le parole: ", anche tenuto conto del documento orientativo dell'ISPRA".
3. I commi 2 e 3 dell'articolo 6 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:
 - "2. L'approvazione del piano faunistico-venatorio di cui al comma 1 è subordinata al preventivo espletamento delle procedure di cui alla Parte II del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni.
 3. Il piano faunistico-venatorio di cui al comma 1 è approvato dalla Regione, sentita la Commissione faunistico-venatoria regionale di cui all'articolo 51. Il piano faunistico-venatorio deve prevedere, oltre a quanto disposto dall'articolo 10, comma 8, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) della l. 157/1992:
 - a) la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale in cui è ammessa la caccia;
 - b) la delimitazione della zona delle Alpi;
 - c) il numero massimo autorizzabile di appostamenti fissi con o senza l'uso dei richiami vivi;
 - d) l'individuazione delle zone di cui all'articolo 2, comma 5."
4. Al comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: "piano" sono inserite le seguenti: "faunistico-venatorio".
5. Il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
6. Il comma 6 dell'articolo 6 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
 - "6. Il piano faunistico-venatorio ha durata quinquennale e resta comunque in vigore fino all'approvazione del nuovo piano faunistico-venatorio."

Articolo 110

(Modifiche dell'articolo 7 della l.r. 29/1994)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
 - “1. Il piano faunistico-venatorio di cui all'articolo 6 contiene la perimetrazione delle zone in esso indicate, degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini.

La Regione, per la notifica della deliberazione che determina i perimetri delle zone di cui all'articolo 10, comma 8, lettere a), b) e c) della l. 157/1992, ai proprietari o ai conduttori dei fondi ricadenti in tali zone, segue le procedure di cui all'articolo 10, commi 13, 14, 15 e 16, della l. 157/1992. In alternativa alla notifica prevista dall'articolo 10, comma 13, della l. 157/1992 la Regione può dare notizia della deliberazione di perimetrazione ai proprietari o conduttori dei fondi perimetrali mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati, nonché comunicazione alle organizzazioni professionali agricole regionali maggiormente rappresentative a livello nazionale.”.
2. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le province possono” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione può”.
3. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le province” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione” e la parola “possono” è sostituita dalla seguente: “può”.
4. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “della Provincia competente” sono sostituite dalle seguenti: “della Regione”.
5. Il comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
 - “7. La Regione, dopo la definitiva perimetrazione, pubblica e cura la diffusione della cartografia del piano faunistico-venatorio.”.

Articolo 111

(Modifiche dell'articolo 8 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Giunta provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “Giunta regionale” e la parola: “provinciale” è soppressa.
2. Al comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “alle Province” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione”.

Articolo 112

(Modifiche dell'articolo 9 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province, su parere dell'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, predispongono e approvano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione, su parere dell'ISPRA, può adottare”.

2. Al primo capoverso del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "esercitate dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "coordinate dalla Regione" e al secondo capoverso le parole: "della Provincia competente, sentito l'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica" sono sostituite dalle seguenti: "della Regione sentito l'ISPRA".

Articolo 113

(Modifiche dell'articolo 11 della l.r. 29/1994)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 11 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:
 - “1. La Regione, avvalendosi della collaborazione delle associazioni ambientaliste, nonché degli organismi direttivi degli ambiti territoriali omogenei e dei comprensori alpini e delle associazioni di promozione dell'arrampicata sportiva, individua, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pareti di roccia che risultano sede di nidificazione degli uccelli inclusi nell'allegato II della Convenzione di Berna.
 2. La Giunta regionale con apposita deliberazione provvede ad individuare i periodi in cui risulta necessario vietare l'attività di arrampicata ai fini della nidificazione, provvedendo altresì, con medesimo atto, ad individuare le modalità di informazione e di segnalazione più opportune, nonché le modalità di verifica periodica circa la sussistenza effettiva delle sedi di nidificazione.”.

Articolo 114

(Abrogazione dell'articolo 12 della l.r. 29/1994)

1. L'articolo 12 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 115

(Modifiche dell'articolo 13 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province che possono" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione che può".
2. Al comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "La Provincia, su richiesta dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, su richiesta dell'ISPRA".
3. Al comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "La Provincia, previo parere e con le prescrizioni dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione previo parere e con le prescrizioni dell'ISPRA".

Articolo 116

(Modifiche dell'articolo 14 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "provinciale" è soppressa.

2. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province che possono" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione, che può".
3. Al comma 6 dell'articolo 14 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

Articolo 117

(Modifiche dell'articolo 15 della l.r. 29/1994)

1. Nel primo capoverso del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione" e nel secondo capoverso la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
2. Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".
3. Al comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia competente" è sostituita dalla seguente: "Regione".
4. Al comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province svolgono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione svolge".

Articolo 118

(Modifiche dell'articolo 16 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province acquisito il parere del Comitato faunistico-venatorio provinciale, regolamentano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, acquisito il parere della Commissione faunistico-venatoria regionale, disciplina".
2. Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".
3. Il comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"5. Le zone a carattere transitorio possono essere autorizzate dalla Regione anche se non previste dal piano faunistico-venatorio e non possono avere durata superiore a trenta giorni."
4. Al comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "La Provincia sentito il Comitato faunistico-venatorio provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, sentita la Commissione faunistico-venatoria regionale".
5. Al comma 7 dell'articolo 16 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "le Province possono" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione può".
6. Al comma 8 dell'articolo 16 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "le Province possono" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione può" e le parole: "dalle Province stesse" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione stessa".

Articolo 119

(Modifiche dell'articolo 18 della l.r. 29/1994)

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "provinciale" è sostituita dalla seguente: "regionale".
2. Il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"3. Entro il 30 novembre i cacciatori comunicano alla Regione la forma di caccia prescelta in via esclusiva, di cui all'articolo 12, comma 4, della l. 157/1992, che viene riportata nel tesserino venatorio."

Articolo 120

(Modifiche dell'articolo 19 della l.r. 29/1994)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
2. Il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"2. La Regione provvede alla delimitazione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini contestualmente all'approvazione del Piano faunistico-venatorio."
3. Al comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ", anche interprovinciali. Gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini comprendenti territori di più Province sono istituiti con provvedimento concordato fra le Amministrazioni provinciali competenti" sono soppresse.
4. Al comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Amministrazione provinciale" sono sostituite dalla seguente: "Regione" e la parola: "interessata" è soppressa.

Articolo 121

(Modifiche dell'articolo 20 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "ai piani faunistici venatori provinciali e agli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria" sono sostituite dalle seguenti: "al piano faunistico venatorio regionale".
2. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
3. Al comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "provinciale" è sostituita dalla seguente: "regionale".
4. Al comma 7 dell'articolo 20 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
5. Al comma 7 bis dell'articolo 20 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dell' Amministrazione provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "della Giunta regionale".

6. Al comma 7 ter dell'articolo 20 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione" e la parola: "possono" è sostituita dalla seguente: "può".

Articolo 122

(Modifiche dell'articolo 22 della l.r. 29/1994)

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalla Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Giunta regionale".
2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:
"f bis) si occupano delle attività operative connesse all'applicazione dell'articolo 30, comma 5.".
3. Al comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
4. Alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "del tabellamento" sono sostituite dalle seguenti: "della tabellazione".
5. Ai commi 4 e 6 dell'articolo 22 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
6. Al comma 5 dell'articolo 22 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province possono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione può".
7. Al comma 7 dell'articolo 22 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province esercitano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione esercita".

Articolo 123

(Modifica dell'articolo 23 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 24/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "provinciale" è sostituita dalla seguente: "regionale".

Articolo 124

(Modifiche dell'articolo 24 della l.r. 29/1994)

1. Nella rubrica dell'articolo 24 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "provinciale" è soppressa.
2. Al comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

Articolo 125

(Modifiche dell'articolo 25 della l.r. 29/1994)

1. Il comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“1. Allo scopo di omogeneizzare nel territorio regionale la pressione venatoria, la Giunta regionale, tenuto conto degli indici di densità venatorie minime stabiliti ogni cinque anni dal Ministero competente e sulla base della superficie agro-silvo-pastorale regionale e del numero dei cacciatori residenti sul territorio della regione, stabilisce gli indici ai quali fare riferimento per la propria programmazione.”.
2. Ai commi 2 e 5 dell'articolo 25 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.
3. Al comma 11 dell'articolo 25 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”.
4. Al comma 13 dell'articolo 25 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “della stessa provincia” sono sostituite dalle seguenti: “dello stesso territorio provinciale”.

Articolo 126

(Modifiche dell'articolo 26 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 6 dell'articolo 26 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e alle Province” sono soppresse.
2. Al comma 9 dell'articolo 26 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

Articolo 127

(Modifiche dell'articolo 27 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Provincia o” sono soppresse.
2. Al comma 3 dell'articolo 27 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “A tal fine la Regione e le Province per quanto di competenza possono stipulare convenzioni rispettivamente con altre Regioni o Province.” sono sostituite dalle seguenti: “A tal fine la Regione può stipulare convenzioni con altre Regioni.”.

Articolo 128

(Modifiche dell'articolo 29 della l.r. 29/1994)

1. Il comma 4 dell'articolo 29 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“4. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla Regione, ha validità di cinque anni e deve essere corredata con planimetria a scala 1:25.000 e mappale catastale indicanti l'ubicazione dell'appostamento; essa è altresì subordinata al consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato e

alla conformità alla normativa urbanistico-edilizia vigente. Dopo il rilascio della suddetta autorizzazione, prima della realizzazione degli appostamenti fissi, dovranno essere acquisiti i pertinenti titoli edilizi comunali, nonché le altre eventuali autorizzazioni necessarie ove si intervenga su aree assoggettate a vincoli.”.

2. Al comma 11 dell’articolo 29 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.
3. Al comma 12 dell’articolo 29 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “le Province autorizzano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione autorizza”.

Articolo 129

(Modifiche dell’articolo 30 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 1 dell’articolo 30 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.
2. Al comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Istituto Nazionale della Fauna Selvatica” sono sostituite dalla seguente: “ISPRA”.
3. Al comma 4 dell’articolo 30 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “siano titolari le Province” sono sostituite dalle seguenti: “sia titolare la Regione”.
4. Al comma 5 dell’articolo 30 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione” e le parole: “individuati dalle Province” sono soppresse.
5. Al comma 7 dell’articolo 30 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

Articolo 130

(Modifiche dell’articolo 31 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ogni Amministrazione provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “ la Regione”.
2. Il comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“2. Chi intende esercitare la caccia con i falconiformi deve inoltrare domanda di autorizzazione alla Regione.”.
3. Al comma 4 dell’articolo 31 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

Articolo 131

(Modifiche dell’articolo 32 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Istituto Nazionale della Fauna Selvatica” sono sostituite dalla seguente: “ISPRA” e le parole: “comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “comma 5”.
2. Al comma 4 dell’articolo 32 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Istituto Nazionale della Fauna Selvatica” sono sostituite dalla seguente: “ISPRA”.

Articolo 132

(Modifiche dell'articolo 33 della l.r. 29/1994)

1. Il comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"1. La Regione, previo parere dell'ISPRA, emana specifico regolamento per disciplinare l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale."
2. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 33 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

Articolo 133

(Modifiche dell'articolo 34 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "seguenti specie" sono sostituite dalle seguenti: "specie di cui all'articolo 18, comma 1, della l. 157/1992".
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "pittima reale (*Limosa limosa*)" sono soppresse e alla fine della stessa lettera sono aggiunte le parole: "gazza (*Pica pica*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); cornacchia nera (*Corvus corone*); porciglione (*Rallus aquaticus*); frullino (*Lymnocyptes minimus*); combattente (*Philomachus pugnax*)".
3. Il comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.
4. Al comma 7 dell'articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Istituto Nazionale della Fauna Selvatica" sono sostituite dalla seguente: "ISPRA"
5. Al comma 10 dell'articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".
6. Al comma 11 dell'articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province hanno" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione ha".

Articolo 134

(Modifiche dell'articolo 35 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione", la parola: "garantiscono" è sostituita dalla seguente: "garantisce", le parole: "Provincia interessata" sono sostituite dalla seguente: "Regione" e l'ultimo periodo del comma è sostituito dal seguente: "Le modalità della caccia ai diversi ungulati sono definite da specifici regolamenti regionali."
2. Al comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Istituto nazionale per la fauna selvatica" sono sostituite dalla seguente: "ISPRA" e le parole: "dalle Province" sono soppresse.
3. Il comma 2 bis dell'articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

- “2 bis. La Regione, nel rispetto della normativa vigente e previo parere dell'ISPRA, regola la caccia di selezione agli ungulati in periodi diversi da quelli previsti dalla l. 157/1992, ai sensi dell'articolo 11 quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 sulla base di piani annuali di abbattimento in forma selettiva degli ungulati distinti per sesso e classi di età e indicanti i periodi di prelievo.”.
4. Il comma 2 ter dell'articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
 5. Il comma 3 dell'articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“3. La Regione, sentito il parere della Commissione faunistico venatoria regionale, provvede ad individuare e delimitare nel territorio di competenza zone denominate “a rischio agricolo” possibilmente continue e di rilevante ampiezza, nelle quali la presenza di cinghiali allo stato selvatico è sempre considerata incompatibile con la produttività ed il tipo di attività agricole prevalentemente esercitate.”.
 6. Al comma 4 dell'articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “delle Province che provvedono” sono sostituite dalle seguenti: “della Regione che provvede”.
 7. Al comma 4 bis dell'articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “le Province” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione” e la parola: “possono” è sostituita dalla seguente: “può”.
 8. Al comma 8 dell'articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”.
 9. Al comma 9 dell'articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “da parte delle Province” sono soppresse.
 10. Al comma 10 bis dell'articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione”.
 11. Al comma 11 dell'articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “a mezzo lettera raccomandata alla Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione”.
 12. Al comma 12 dell'articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dipendenti dalle Province” sono soppresse.
 13. Al comma 13 dell'articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province accertano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione accerta”.
 14. Il comma 14 dell'articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
 15. Al comma 15 dell'articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”.
 16. Al comma 16 dell'articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione” e le parole: “Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie la ricerca viene compiuta con l'autorizzazione della Provincia competente o del titolare dell'azienda venatoria.” sono sostituite dalle seguenti:

“Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie la ricerca del capo ferito viene compiuta con l’autorizzazione della Regione o del titolare dell’azienda venatoria.”.

Articolo 135

(Modifiche dell’articolo 36 della l.r. 29/1994).

1. Al comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province indipendentemente dalle” sono sostituite dalle seguenti: La Regione, in deroga alle” e la parola: ”possono” è sostituita dalla seguente: “può”.
2. Al comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione”, la parola: “provvedono” è sostituita dalla seguente: “provvede”, le parole: “Istituto nazionale per la fauna selvatica” sono sostituite dalla seguente: “ISPRA”, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione” e le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”.
3. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “provinciale” è soppressa.
4. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “, sotto la responsabilità diretta della Provincia” e la parola: “provinciale” sono soppresse.
5. Nell’ultimo capoverso del comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ Le Province mantengono” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione mantiene”.
6. Ai commi 4 e 5 dell’articolo 36 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione” e al comma 4 le parole: “ Istituto Nazionale della Fauna Selvatica” sono sostituite dalla seguente: “ISPRA”.

Articolo 136

(Modifiche dell’articolo 37 della l.r. 29/1994)

1. Ai commi 1 e 3 dell’articolo 37 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

Articolo 137

(Modifiche dell’articolo 38 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 2 dell’articolo 38 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.
2. Nel primo capoverso del comma 10 dell’articolo 38 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Provincia territorialmente competente” sono sostituite dalla seguente: “Regione”.
3. Nell’ultimo capoverso del comma 10 dell’articolo 38 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

Articolo 138

(Modifiche dell'articolo 40 della l.r. 29/1994)

1. Il comma 2 dell'articolo 40 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"2. La Regione nomina la Commissione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici. La Commissione dura in carica cinque anni."
2. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 40 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "provinciale" è sostituita dalla seguente: "regionale" e le parole: "designato dalla Provincia" sono soppresse.
3. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 40 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalla Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "della Regione".
4. L'ultimo capoverso del comma 3 dell'articolo 40 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"La Commissione opera a titolo gratuito."
5. Al comma 7 dell'articolo 40 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione" e le parole: "ove risiede il candidato" sono soppresse.
6. Al comma 8 dell'articolo 40 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province organizzano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione organizza" e le parole: "per tutte le Province" sono soppresse.
7. Al comma 11 dell'articolo 40 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

Articolo 139

(Modifiche dell'articolo 42 della l.r. 29/1994)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "alle province" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione" e le parole: ", sulla base dei seguenti parametri: il 30 per cento in rapporto al numero dei cacciatori residenti nel territorio di ciascuna Provincia ed il 70 per cento in rapporto al territorio agro-silvo-pastorale" sono soppresse.
2. Al comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le province rimettono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione rimette" e le parole: "delle somme loro assegnate" sono sostituite dalle seguenti: "della somma assegnata".
3. Al comma 3 dell'articolo 42 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le province destinano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione destina" e le parole: "delle somme loro assegnate" sono sostituite dalle seguenti: "della somma assegnata".
4. Al comma 4 dell'articolo 42 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le province impiegano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione impegna" e le parole: "delle somme loro assegnate" sono sostituite dalle seguenti: "della somma assegnata".

Articolo 140

(Modifiche dell'articolo 43 della l.r. 29/1994).

1. Al comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province destinano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione destina", le parole: "delle somme loro assegnate" sono sostituite dalle seguenti: "della somma assegnata" e dopo le parole: "articolo 42" sono inserite le seguenti: " comma 1, lettera c),".
2. Al comma 2 dell'articolo 43 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province provvedono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione provvede".
3. Al comma 3 dell'articolo 43 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province" è sostituita dalle seguenti: "dalla Regione".

Articolo 141

(Modifiche dell'articolo 45 della l.r. 29/1994).

1. Ai commi 1, 2, 3, 5 e 7 dell'articolo 45 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Istituto nazionale per la fauna selvatica" sono sostituite dalla seguente: "ISPRA".
2. Nel primo capoverso del comma 3 dell'articolo 45 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "le Province a svolgere" sono soppresse e nel secondo capoverso le parole: "Per la gestione degli impianti di cattura autorizzati le Province si avvalgono anche tramite convenzioni, di personale" sono sostituite dalle seguenti: "La gestione degli impianti di cattura autorizzati può essere affidata anche tramite convenzioni, a personale".
3. Al comma 5 dell'articolo 45 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
4. Al comma 6 dell'articolo 45 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province possono stipulare accordi con altre Province" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione può stipulare accordi con altre Regioni".
5. Al comma 7 dell'articolo 45 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione" e la parola: "disciplinano" è sostituita dalla seguente: "disciplina".

Articolo 142

(Modifiche dell'articolo 47 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 4 dell'articolo 47 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "per l'attuazione" sono sostituite dalle seguenti: "nello svolgimento".
2. Il comma 5 dell'articolo 47 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 143

(Modifiche dell'articolo 48 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 2 dell'articolo 48 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalla seguente: "dalla Regione" e la parole: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
2. Al comma 7 dell'articolo 48 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
3. Al comma 10 dell'articolo 48 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province coordinano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione coordina".

Articolo 144

(Modifiche dell'articolo 49 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 2 dell'articolo 49 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, prima delle parole: "All'accertamento" sono inserite le seguenti: "In attesa del riordino complessivo della materia e delle disposizioni nazionali in materia di polizia provinciale,".
2. Al comma 3 dell'articolo 49 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, prima delle parole: "I proventi" sono inserite le seguenti: "In attesa del riordino complessivo della materia e delle disposizioni nazionali in materia di polizia provinciale,".

Articolo 145

(Modifiche dell'articolo 51 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Istituto nazionale per la fauna selvatica" sono sostituite dalla seguente: "ISPRA".
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.
3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:
"c) il responsabile della struttura regionale competente in materia di caccia ed il responsabile della struttura competente in materia veterinaria o loro delegati;"

Articolo 146

(Abrogazione dell'articolo 52 della l.r. 29/1994)

1. L'articolo 52 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

TITOLO VII
PRIME DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO LEGISLATIVO IN MATERIA DI
CULTURA E SPETTACOLO

CAPO I
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2006, N. 33 (TESTO
UNICO IN MATERIA DI CULTURA)

Articolo 147
(Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33
(Testo unico in materia di cultura))

1. Alla rubrica del Capo II della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “, Provinciali” è soppressa.
2. L’articolo 3 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
3. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e previo parere del Comitato tecnico di cui all’articolo 9” sono soppresse.
4. L’articolo 9 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
5. Le lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate.
6. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.
7. Gli articoli 12 e 14 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.
8. Al comma 4 dell’articolo 24 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e le Province” sono soppresse.
9. Al comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e le Province” sono soppresse.

CAPO II
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2006, N. 34
(DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE DELLO
SPETTACOLO DAL VIVO)

Articolo 148
(Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi
regionali di promozione dello spettacolo dal vivo))

1. L’articolo 3 della l.r. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
2. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “tra le Province” sono soppresse.

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2006, N. 10 (DISCIPLINA DELLA DIFFUSIONE DELL'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO, ISTITUZIONE DELLA FILM COMMISSION REGIONALE E ISTITUZIONE DELLA MEDIATECA REGIONALE)

Articolo 149

(Modifiche della legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale))

1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 10/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.
2. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 10/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “, delle Province” sono soppresse.
3. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 10/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “, dalle Province” sono soppresse.

TITOLO VIII

PRIME DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO LEGISLATIVO IN MATERIA DI SPORT

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 OTTOBRE 2009, N. 40 (TESTO UNICO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SPORT)

Articolo 150

(Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport))

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ivi compresi convegni, corsi, seminari e pubblicazioni in materia di sport,” sono soppresse.
2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

“e) all'adozione di interventi atti a favorire la collaborazione con la scuola e i suoi organi, con le associazioni di volontariato sportivo e ricreativo e con le associazioni di promozione sociale aventi finalità sportive, iscritte nel registro regionale del Terzo Settore di cui all'articolo 13, comma 1, della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore) e con ogni altro organismo e istituzionale affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina associata, o riconosciuto da enti di Promozione Sportiva, che svolge attività nei settori disciplinati dalla presente legge;”.

Articolo 151

(Modifica dell'articolo 6 della l.r. 40/2009)

1. L'articolo 6 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 6

(Ulteriori funzioni della Regione)

1. Sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal Programma regionale di cui all'articolo 7, la Regione svolge altresì le funzioni amministrative relative alla concessione di contributi per:
 - a) la realizzazione, il completamento, la manutenzione straordinaria, la messa in sicurezza e il superamento delle barriere architettoniche degli impianti sportivi finalizzati allo sport di cittadinanza, come individuati dal Programma regionale di cui all'articolo 7;
 - b) la gestione di impianti sportivi pubblici da parte di soggetti privati;
 - c) l'utilizzo di impianti sportivi scolastici da parte di soggetti privati in orario extrascolastico;
 - d) la realizzazione e il sostegno di manifestazioni ed altre iniziative attinenti il mondo dello sport di interesse sub-regionale che si svolgono sul proprio territorio, nonché iniziative aventi la finalità di tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale delle società sportive e le discipline della tradizione locale;
 - e) l'attività e la dotazione di attrezzature per i centri di avviamento allo sport e per i centri sportivi scolastici compreso l'acquisto delle attrezzature necessarie, nonché l'organizzazione di progetti inerenti i settori giovanili;
 - f) la promozione sportiva per diversamente abili;
 - g) la promozione dell'attività motoria per la terza età.
2. Ai fini della programmazione degli interventi cui al comma 1, lettera a), i comuni effettuano la ricognizione ed il censimento degli spazi destinati allo sport di cittadinanza e lo comunicano alla Regione al fine dell'inserimento dei dati relativi in apposita sezione del censimento di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b).”.

Articolo 152

(Modifica dell'articolo 7 della l.r. 40/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “di durata triennale” sono sostituite dalle seguenti: “di durata quinquennale”.
2. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “ivi compresa la sezione relativa agli spazi destinati allo sport di cittadinanza, censiti dai comuni ai sensi dell'articolo 6, comma 2”.

3. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:
“h) l'individuazione delle caratteristiche delle manifestazioni sportive previste dall'articolo 22, dei progetti di sport di cittadinanza di cui all'articolo 3 e delle manifestazioni ed altre iniziative attinenti il mondo dello sport di interesse sub-regionale di cui all'articolo 6;”.
4. Dopo la lettera l) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:
“l bis) la definizione degli spazi quali luoghi per lo sport di cittadinanza, ove sia possibile praticare un'attività sportiva in piena sicurezza.”.
5. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“3. Il Programma stabilisce, inoltre, l'importo massimo concedibile per i contributi previsti dagli articoli 11 e 26 e l'importo massimo di spesa ammissibile a contributo per i contributi di cui all'articolo 12, nonché le modalità per il riconoscimento di qualità previsto agli articoli 29 e 30.”.

Articolo 153

(Modifica dell'articolo 8 della l.r. 40/2009)

1. Le lettere b) e d) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate.

Articolo 154

(Modifica dell'articolo 10 della l.r. 40/2009)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “alle province” sono soppresse.
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e di Propaganda” sono soppresse.

Articolo 155

(Modifica dell'articolo 15 della l.r. 40/2009)

1. Nella rubrica dell'articolo 15 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e dei contributi straordinari per eventi naturali” sono soppresse.

Articolo 156

(Modifica dell'articolo 22 della l.r. 40/2009)

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

Articolo 157

(Modifica dell'articolo 27 della l.r. 40/2009)

1. Prima del comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“01. Le domande volte alla concessione dei contributi di cui all'articolo 6 sono presentate alla Regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo.”.

Articolo 158

(Modifica dell'articolo 30 della l.r. 40/2009)

1. Al comma 5 dell'articolo 30 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province, in accordo con” sono soppresse.
2. Al comma 6 dell'articolo 30 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e le province” sono soppresse.

Articolo 159

(Abrogazione dell'articolo 56 della l.r. 40/2009)

1. L'articolo 56 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 160

(Abrogazione dell'articolo 59 della l.r. 40/2009)

1. L'articolo 59 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 161

(Norma transitoria)

1. Il programma regionale di cui all'articolo 7 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni è adeguato alle disposizioni di cui alla presente legge alla prima scadenza dello stesso.
2. In fase di prima applicazione della presente legge le istanze di contributo di cui all'articolo 6 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono presentate alla Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Programma regionale di cui all'articolo 7 della medesima legge, come adeguato ai sensi del comma 1.

TITOLO IX
PRIME DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO LEGISLATIVO IN MATERIA DI
TEMPO LIBERO

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 2001, N. 22 (NORME PER
LA VALORIZZAZIONE DEL TEMPO LIBERO E DELL'EDUCAZIONE
PERMANENTE DEGLI ADULTI)

Articolo 162

(Abrogazione dell'articolo 4 della legge regionale 24 luglio 2001, n. 22 (Norme per la
valorizzazione del tempo libero e dell'educazione permanente degli adulti))

1. L'articolo 4 della l.r. 22/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 163

(Modifiche dell'articolo 5 della l.r. 22/2001)

1. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 5 della l.r. 22/2001 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "triennale" è sostituita dalla seguente: "quinquennale".

Articolo 164

(Abrogazione dell'articolo 6 della l.r. 22/2001)

1. L'articolo 6 della l.r. 22/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 165

(Modifica dell'articolo 12 della l.r. 22/2001)

1. L'articolo 12 della l.r. 22/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 12

(Procedure)

1. Sulla base dei criteri definiti dal Programma quinquennale di cui all'articolo 5, la Giunta regionale definisce le modalità di presentazione delle domande di contributo regionale e quelle di erogazione dei contributi medesimi.”.

Articolo 166

(Modifica dell'articolo 13 della l.r. 22/2001)

1. Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 22/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

- “2. I beneficiari dei contributi trasmettono alla Regione una relazione finale sull'utilizzazione dei contributi medesimi, corredata da idonei documenti di spesa nei termini stabiliti dalla Giunta regionale.”.

Articolo 167

(Abrogazione dell'articolo 14 della l.r. 22/2001)

1. L'articolo 14 della l.r. 22/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 168

(Abrogazione dell'articolo 15 della l.r. 22/2001)

1. L'articolo 15 della l.r. 22/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 169

(Abrogazione dell'articolo 16 della l.r. 22/2001)

1. L'articolo 16 della l.r. 22/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

TITOLO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 170

(Norme transitorie)

1. Nell'ambito delle leggi di riordino di cui all'articolo 171, comma 2, è riconosciuto il ruolo della Città metropolitana quale ente di cura dello sviluppo strategico del territorio e di promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione mediante strumenti che ne garantiscano la partecipazione alla pianificazione e gestione delle materie e alle procedure oggetto di riforma.
2. In via transitoria ed eccezionale, nelle more del riordino delle funzioni e delle attività di controllo delle concessioni e delle derivazioni in materia di demanio idrico, i proventi derivanti dai canoni demaniali sono destinati fino al 55 per cento per l'anno 2015 e per il 75 per cento per gli anni 2016 e 2017 alla copertura delle spese di personale.
3. Sono esentati dal pagamento del canone demaniale di cui alla l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, gli attraversamenti di suolo demaniale effettuati con infrastrutture stradali di proprietà delle province, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Nelle materie oggetto di riordino, fino all'emanazione dei provvedimenti regionali rimangono in vigore i regolamenti e i provvedimenti emanati dalle province e dalla Città metropolitana.
5. Nei bandi per l'erogazione delle risorse di cui al “Fondo per la promozione delle associazioni comunali” istituito dall'articolo 21 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione

Liguria (legge finanziaria 2015)), la Giunta regionale prevede la priorità ed una maggiorazione dei contributi concedibili per le unioni che, per favorire il loro funzionamento, prevedano direttamente o tramite i comuni che ne fanno parte, l'assunzione di personale che in base agli accordi di cui all'articolo 7 sia inserito negli elenchi di quello che dovrebbe essere acquisito dalla Regione ai sensi della presente legge.

6. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni amministrative in materia di protezione della fauna selvatica e di caccia, precedentemente esercitate dalle province e dalla Città metropolitana, nelle more dell'effettivo avvio da parte della Regione di tali attività, sono prorogati fino alla data del 1° marzo 2016 gli atti di programmazione compresa la zonizzazione per la caccia al cinghiale, le autorizzazioni, le nomine di Commissioni, nonché gli incarichi conferiti di cui agli articoli 16, commi 5 e 7, 29, comma 4, 35, 36 e 46 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni. Tale proroga non si applica a quei provvedimenti che, incidendo direttamente sull'attività di prelievo selettivo, devono essere aggiornati annualmente in ragione della dinamica delle popolazioni selvatiche, nonché a quei provvedimenti riguardanti la formazione delle squadre di caccia al cinghiale che debbono essere aggiornati in funzione delle variazioni dei componenti delle stesse.
7. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni amministrative in materia di tutela della fauna ittica, dell'ecosistema acquatico e della pesca, precedentemente esercitate dalle province e dalla Città metropolitana, nelle more dell'effettivo avvio da parte della Regione di tali attività, sono prorogati fino al 31 dicembre 2015 gli atti di programmazione, le autorizzazioni, le nomine di Commissioni, di cui agli articoli 5, comma 1, 7, comma 1, 8, commi 1 e 2, 15, 16, 22, comma 1 e 25, comma 2, della l.r. 8/2014.
8. Fino alla data del 30 giugno 2015 le province e la Città metropolitana mantengono la potestà regolamentare in materia di caccia.

Articolo 171

(Norme finali)

1. Le disposizioni di cui ai Titoli II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX entrano in vigore dal 1° luglio 2015.
2. Entro il 31 dicembre 2015 la Regione emana le ulteriori disposizioni di riordino e riforma della normativa di settore relativa alle funzioni trasferite.
3. Alla fine del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 7 (Disposizioni di adeguamento a normative statali e di modifica di norme di carattere finanziario ed organizzativo), sono aggiunte le parole: "Rimane in vigore la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006) nel testo previgente."
4. Al comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 7/2015, le parole: "di cui all'articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 5, commi 5 e 6".
5. La Giunta regionale può dettare disposizioni per la definizione dei processi di trasferimento, nonché disposizioni di attuazione della presente legge.

Articolo 172

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, oltre che con gli stanziamenti iscritti all'U.P.B. 18.101 "Risorse Umane", mediante le seguenti variazioni al bilancio per gli anni finanziari 2015-2017, come segue:

Anno 2015

stato di previsione dell'entrata

- Aumento di euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00), in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all'U.P.B. 3.1.4 "Altri proventi di parte corrente".

stato di previsione della spesa

- Iscrizione di euro 1.575.000,00 (unmilioneacinquecentosettantacinquemila/00), in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 4.211 "Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche";
- Iscrizione di euro 1.925.000,00 (unmilionenovecentoventicinquemila/00), in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 18.101 "Risorse umane";
- Prelevamento di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente";
- Prelevamento di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale";
- Iscrizione di euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 17.101 "Interventi promozionali per il turismo";
- Iscrizione di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 18.102 "Spesa di funzionamento";
- Iscrizione di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 4.211 "Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche";
- Riduzione delle autorizzazioni di spesa sugli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa, alle U.U.P.P.B.B. sotto indicate, come segue:
 - euro 345.000,00 (trecentoquarantacinquemila/00) - U.P.B. 4.119 "Interventi faunistico venatori e per l'incremento del patrimonio ittico";
 - euro 950.000,00 (novecentocinquantamila/00) - U.P.B. 17.101 "Interventi promozionali per il turismo".

Anno 2016

Stato di previsione dell'entrata

- Aumento di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00), in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all'U.P.B. 3.1.4 "Altri proventi di parte corrente".

Stato di previsione della spesa

- Iscrizione di euro 1.750.000,00 (unmilionesettecentocinquantamila/00), in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 4.211 “Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche”;
- Iscrizione di euro 5.250.000,00 (cinquemilioniduecentocinquantamila/00), in termini di competenza e di cassa all’U.P.B. 18.101 “Risorse umane”;
- Riduzione delle autorizzazioni di spesa sugli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa, alle U.U.PP.BB. sotto indicate , come segue:
 - euro 690.000,00 (seicentonovantamila/00) - U.P.B. 4.119 “Interventi faunistico venatori e per l’incremento del patrimonio ittico”;
 - euro 675.000,00 (seicentosestantacinquemila/00) – U.P.B. 4.211“Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche”;
 - euro 1.900.000,00 (unmilionenovecentomila/00) – U.P.B. 17.101 “Interventi promozionali per il turismo”.

Le eventuali economie rinvenienti dalle procedure di riaccertamento straordinario di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni sono destinate all’U.P.B. 4.211 per interventi in materia di difesa del suolo.

Anno 2017

Stato di previsione dell’entrata

- Aumento di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00), in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all’U.P.B. 3.1.4 “Altri proventi di parte corrente”.

Stato di previsione della spesa

- Iscrizione di euro 1.750.000,00 (unmilionesettecentocinquantamila/00), in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 4.211 “Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche”;
- Iscrizione di euro 5.250.000,00 (cinquemilioniduecentocinquantamila/00), in termini di competenza e di cassa all’U.P.B. 18.101 “Risorse umane”;
- Riduzione degli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa, alle U.U.PP.BB. sotto indicate, come segue:
 - euro 690.000,00 (seicentonovantamila/00) - U.P.B. 4.119 “Interventi faunistico venatori e per l’incremento del patrimonio ittico”;
 - euro 675.000,00 (seicentosestantacinquemila/00) – U.P.B. 4.211“Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche”;
 - euro 1.900.000,00 (unmilionenovecentomila/00) – U.P.B. 17.101 “Interventi promozionali per il turismo”.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Articolo 173

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 10 aprile 2015

IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)

Legge della Regione Marche 3 aprile 2015, n. 13

Regione: **Marche**

Legge 3 aprile 2015, n. 13

Proponente: **Giunta Regionale D.G.R. n. 40 del 02/02/2015, divenuta proposta di legge del Consiglio regionale n. 470 del 04/02/2015**

Titolo: **Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province**

Stato dell'iter: **in vigore**

Art. 1

(Oggetto)

1. Con questa legge la Regione detta disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province, in attuazione dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e dell'accordo sancito ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della stessa legge statale nella Conferenza unificata dell'11 settembre 2014.

Art. 2

(Funzioni trasferite)

1. Sono oggetto di riordino le funzioni non fondamentali individuate nelle norme di cui all'allegato A.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono trasferite alla Regione.
3. Nel caso di affidamento o di delega di funzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2015), la Giunta regionale applica le disposizioni contenute nel medesimo comma, sulla base degli indirizzi dettati dall'Assemblea legislativa regionale.

Art. 3

(Modalità di trasferimento delle funzioni)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, della legge 56/2014, la Giunta regionale adotta una o più deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie all'effettivo trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, volte in particolare a disciplinare i procedimenti pendenti e l'individuazione e il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse alle funzioni oggetto di conferimento.
2. Le deliberazioni indicate al comma 1 possono prevedere la costituzione di strutture organizzative di decentramento amministrativo dislocate nel territorio.
3. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate previo parere della Provincia interessata, nonché sentiti il Consiglio delle autonomie locali (CAL) e il Consiglio regionale dell'economia del lavoro (CREL).
4. Le Province cessano di esercitare le funzioni di cui all'allegato A dalla data, stabilita con le deliberazioni di cui al comma 1, di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della Regione da realizzarsi entro il 31 dicembre 2015.

Art. 4

(Modalità di trasferimento del personale)

- 1.** Il personale a tempo indeterminato trasferito alla Regione è inserito in un'apposita dotazione organica provvisoria fino alla data di adozione da parte della Giunta regionale degli atti di riorganizzazione di cui al comma 4. Da tale data e comunque non oltre il termine indicato al comma 4 medesimo, il personale trasferito è inserito nella dotazione organica della Giunta regionale.
- 2.** I provvedimenti di trasferimento del personale sono adottati nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali che stabiliscono le forme di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali sulle determinazioni organizzative degli enti interessati.
- 3.** Dalla data del trasferimento del personale, l'ammontare delle risorse regionali corrispondenti a quelle erogate dalle Province nel 2014 per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività nonché per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, anche della separata area della dirigenza, incrementa le risorse della Regione già destinate alle medesime finalità. Tali risorse vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, costituiti nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e della dirigenza della Regione. Le Province riducono del medesimo importo le corrispondenti risorse dei relativi fondi.
- 4.** Entro novanta giorni dal trasferimento del personale dalle Province, la Regione procede, ove necessario, alla riorganizzazione dei propri uffici, con applicazione al personale regionale in servizio prima del trasferimento medesimo delle disposizioni del Capo I del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

- 1.** Per l'anno 2015, a decorrere dalla data di cui all'articolo 3 si provvede nei limiti delle risorse allocate nel bilancio di previsione 2015 connesse alle funzioni trasferite alla Regione.
- 2.** Per le annualità successive all'anno 2015 le somme occorrenti all'esercizio delle funzioni da parte della Regione di cui all'allegato A sono determinate annualmente con le rispettive leggi regionali di stabilità, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
- 3.** La Giunta regionale è autorizzata, ai fini della gestione, ad apportare le conseguenti variazioni al Programma operativo annuale (POA).

Art. 6

(Norme transitorie e finali)

- 1.** Le deliberazioni di cui all'articolo 3, comma 1, sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.
- 2.** Ai fini del trasferimento, le Province trasmettono alla Regione gli elenchi del personale dipendente, distinto per categoria giuridica ed economica e per settore di appartenenza, nonché il costo annuo lordo di ciascuna unità di personale. Al medesimo fine si considera il personale dipendente a tempo indeterminato e il personale a tempo determinato adibito in via esclusiva o comunque prevalente allo svolgimento della funzione trasferita alla data di entrata in vigore della legge 56/2014, nonché quello adibito in sua sostituzione allo svolgimento della medesima funzione trasferita, il cui rapporto di lavoro è in corso al momento del trasferimento. I costi

sono individuati dalle Province e sono determinati tenendo conto della retribuzione annua lorda, comprensiva del salario accessorio, gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori, IRAP, oneri per il nucleo familiare.

3. A decorrere dalla data di cui all'articolo 3, comma 4, cessano i trasferimenti erogati dalla Regione alle Province con riferimento alle risorse connesse alle funzioni di cui all'allegato A.

4. La spesa relativa al trattamento economico complessivo del personale trasferito non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione dell'applicazione dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007). La somma corrispondente di ciascuna delle Province non può essere conteggiata dalle stesse ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006.

5. Le deliberazioni di cui all'articolo 3 di questa legge dettano anche le disposizioni necessarie a dare completa attuazione alla legge regionale 16 febbraio 2015, n. 4 (Nuove norme in materia di servizio farmaceutico), secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 5, della medesima l.r. 4/2015. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 3, e nell'articolo 4 di questa legge, nonché nei commi 2, 3 e 4 di questo articolo.

6. I procedimenti di cui all'articolo 19 delle Norme di attuazione del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI) pendenti innanzi alle Province alla data di entrata in vigore di questa legge, sono conclusi dalle Province stesse.

7. Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale adotta una o più proposte di legge per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 56/2014.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa:

- a. apposite proposte di legge ai fini del coordinamento formale delle discipline di settore relative alle funzioni riallocate alla Regione di cui all'Allegato A;
- b. eventuali proposte di atto necessario a dare attuazione alle disposizioni statali nelle materie mercato del lavoro e polizia provinciale escluse dal riordino previsto da questa legge.

9. La polizia provinciale esercita le funzioni e i compiti di polizia locale di cui all'articolo 11 della l.r. 17 febbraio 2014, n. 1 (Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale) all'interno dei rispettivi enti sino all'emanazione di eventuali disposizioni statali in materia di polizia provinciale. In particolare, la polizia provinciale continua ad esercitare i compiti di vigilanza anche nell'ambito delle funzioni oggetto di riordino ai sensi di questa legge.

10. Con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, ogni riferimento alle Province contenuto nella normativa regionale vigente relativamente all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, si intende fatto alla Regione.

11. Le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell'articolo 7 continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.

12. Restano affidate alle Commissioni provinciali per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea le funzioni svolte ai sensi della legge regionale 6 aprile 1998, n. 10 (Norme in materia di trasporto di persone mediante il servizio di taxi ed il servizio di noleggio di veicoli con conducente).

Art. 7

(Modifiche e abrogazioni)

- 1.** Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 16 (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale), le parole: “, anche sulla base delle proposte degli enti delegati,” sono soppresse.
- 2.** Al comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 16/1990 le parole: “ed è trasmesso alla giunta regionale” sono soppresse.
- 3.** Alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 8 della l.r. 16/1990 la parola: “provinciale” è sostituita dalla parola: “regionale”.
- 4.** Al comma 8 dell'articolo 8 della l.r. 16/1990 le parole: “regolamento dell'ente delegato. Il regolamento” sono sostituite dalle parole: “deliberazione della giunta regionale. La deliberazione”.
- 5.** Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 giugno 1992, n. 21 (Nuove norme per la promozione di attività di educazione permanente), le parole: “Le Province autorizzano e finanziano annualmente” sono sostituite dalle parole: “La Regione può finanziare”.
- 6.** Al comma 1 bis dell'articolo 2 della l.r. 21/1992 le parole: “La Regione emana i criteri relativi all'autorizzazione e” sono sostituite dalle parole: “La Giunta regionale delibera i criteri e le modalità relativi”.
- 7.** Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), è sostituito dal seguente: “1. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale per l'approvazione il Piano faunistico regionale, che ha durata quinquennale. La proposta di piano regionale è articolata in ambiti provinciali ai sensi dell'articolo 5 ed è adottata previo parere del Consiglio delle autonomie locali.”.
- 8.** Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 7/1995 le parole: “da parte delle Province” sono soppresse.
- 9.** La rubrica dell'articolo 5 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente: “(Ambiti provinciali)”.
- 10.** All'alinea del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 7/1995, le parole “I piani faunistico-venatori provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “Gli ambiti provinciali che compongono il piano faunistico-venatorio regionale adottato dalla Giunta regionale”.
- 11.** Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 7/1995 la parola: “provinciale” è sostituita con la parola: “regionale”.
- 12.** L'articolo 7 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente: “Art. 7 (Commissione tecnico-consultiva regionale)
 - 1.** È istituita presso la struttura organizzativa regionale competente la Commissione tecnico consultiva regionale per la gestione faunistica, con il compito di formulare proposte e pareri nella materia oggetto della presente legge. La commissione esprime in particolare parere sul piano di cui all'articolo 5.
 - 2.** La Commissione è presieduta dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente o suo delegato ed è composta da:
 - a)** sette rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della legge 157/1992, nominati in proporzione agli iscritti di ciascuna associazione;
 - b)** un rappresentante dell'ente nazionale per la cinofilia italiana;

- c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;
 - d) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale;
 - e) un rappresentante per ciascuna delle comunità montane comprese nel territorio;
 - f) i presidenti designati dalle organizzazioni di gestione degli ambiti territoriali di caccia.
3. Le associazioni di cui al comma 2, lettere a), c) e d) sono quelle maggiormente rappresentative a livello regionale.
4. La Commissione dura in carica quanto la legislatura regionale. Le modalità di nomina e funzionamento della stessa sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.”.
- 13.** Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 7 bis della l.r. 7/1995 le parole: “dalle Province,” sono soppresse.
- 14.** Al comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 7/1995 le parole: “dei piani faunistico-venatori regionale e provinciale,” sono sostituite dalle parole: “del piano faunistico-venatorio regionale”.
- 15.** Al comma 2 dell’articolo 10 bis della l.r. 7/1995 la parola “Provincia” è sostituita dalla parola: “Regione”.
- 16.** Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 7/1995 le parole: “delle amministrazioni provinciali,” sono soppresse.
- 17.** La lettera b) del comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente: “b) pubblicazione per estratto nel BUR;”
- 18.** Al comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 7/1995 le parole: “della Provincia e” e le parole: “sia della Provincia che” sono soppresse.
- 19.** Al comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 7/1995 le parole: “Provincia di residenza” sono sostituite dalla parola: “Regione”.
- 20.** Al comma 01 dell’articolo 17 della l.r. 7/1995 le parole: “e delle Province” sono soppresse.
- 21.** Al comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 7/1995 le parole: “Il presidente della provincia” sono sostituite dalle parole: “La Giunta regionale”.
- 22.** Al comma 5 dell’articolo 19 della l.r. 7/1995 la parola: “provinciale” è soppressa.
- 23.** Al comma 8 dell’articolo 19 della l.r. 7/1995 le parole: “e li comunica alla Regione” sono soppresse.
- 24.** Al comma 9 dell’articolo 19 della l.r. 7/1995 le parole: “alla Provincia e” e le parole: “provinciale o” sono soppresse.
- 25.** Al comma 6 dell’articolo 21 della l.r. 7/1995 le parole: “e alla provincia,” sono soppresse.
- 26.** Al comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 7/1995 le parole: “sentiti l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e la provincia interessata” sono sostituite dalle parole: “sentito l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale” .
- 27.** Al comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 7/1995 le parole: “le province” sono sostituite dalle parole: “gli ATC”.
- 28.** Al comma 5 dell’articolo 22 della l.r. 7/1995 le parole: “le province” sono sostituite dalle parole: “gli ATC” e sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale”.

- 29.** Al comma 4 dell'articolo 27 della l.r. 7/1995 le parole: "provincia di residenza" sono sostituite dalla parola: "Regione".
- 30.** Al comma 1 dell'articolo 27 bis della l.r. 7/1995 le parole: "delle Province" sono soppresse.
- 31.** Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 27 bis della l.r. 7/1995 le parole: "e delle Province" sono soppresse.
- 32.** Al comma 6 dell'articolo 27 bis della l.r. 7/1995 le parole: "dalla Provincia e conformi agli indirizzi della Regione" sono sostituite dalle parole: "dalla Giunta regionale".
- 33.** Al comma 8 ter dell'articolo 29 della l.r. 7/1995 la parola: "Provincia" è sostituita dalla parola: "Regione".
- 34.** Alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 7/1995 le parole: "alla provincia competente" sono sostituite dalle parole: "alla struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia".
- 35.** La lettera a) del comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente: "a) 37 per cento alla Regione per i compiti di cui alla presente legge, compreso il rimborso ai Comuni per il rilascio dei tesserini di cui all'articolo 29;"
- 36 .** Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995 le parole "50 per cento alle Province e" sono sostituite dalle parole: "45 per cento".
- 37.** Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 18 gennaio 1996, n. 2 (Delega alle province delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall'Unione Europea), è sostituito dal seguente: "1. La Giunta regionale disciplina le funzioni amministrative relative alle attività formative."
- 38.** Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche), le parole: ", alle Comunità montane e alle Province" sono sostituite dalle parole: "e alle Unioni montane".
- 39.** Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 45/1998 le parole: "tra le Province" sono soppresse.
- 40.** Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 45/1998 le parole: ", le Province ed i Comuni" sono sostituite dalle parole: "e gli enti locali".
- 41.** Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 45/1998 le parole: "dal Presidente della Provincia" sono sostituite dalle parole: "dalla Giunta regionale".
- 42.** Ai commi 1 e 3 dell'articolo 22 della l.r. 45/1998 sono soppresse rispettivamente le parole: ", le Province" e le parole: ", delle Province".
- 43.** Al comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 45/1998 le parole: "le Province, i Comuni e le Comunità montane" sono sostituite dalle parole: "gli enti destinatari delle risorse di cui alla presente legge assegnate dalla Regione".
- 44.** Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo), le parole: " il Comitato istituzionale è composto dalla Giunta regionale integrata con i Presidenti delle Amministrazioni provinciali ovvero con Assessori da questi delegati competenti in materia di difesa del suolo" sono sostituite dalle parole: "la Giunta regionale svolge le funzioni di Comitato istituzionale".
- 45.** Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 13/1999 le parole: "e le Province" sono soppresse.

46. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), le parole: "le Comunità montane e le Province interessate," sono soppresse.

47. L'articolo 4 della legge regionale 3 giugno 2003, n. 11 (Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne), è sostituito dal seguente: "Art. 4 (Commissione tecnico-consultiva regionale)

1. È istituita presso la struttura organizzativa regionale competente la Commissione tecnico consultiva regionale per la gestione delle acque interne, con il compito di formulare proposte e pareri nella materia oggetto della presente legge e in particolare sul calendario annuale di pesca, sui programmi di ripopolamento ittico e sulla classificazione delle acque.

2. La Commissione dura in carica quanto la legislatura regionale. In essa sono rappresentate le associazioni piscatorie di cui all'articolo 5 in proporzione al numero degli associati, nonché le associazioni naturalistiche riconosciute a livello statale e operanti nel territorio regionale. Della Commissione fa parte un ittiologo.

3. La composizione e le modalità di nomina e funzionamento della Commissione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale."

48. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 11/2003 le parole: ", sentite le Province," sono soppresse.

49. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 11/2003 le parole: "all'azienda sanitaria locale competente per territorio, che ne riferisce alla Provincia" sono sostituite dalle parole: "alla struttura competente dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR)".

50. Al comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 11/2003 le parole: "la Provincia, su proposta dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio," sono sostituite dalle parole: "l'ASUR".

51. Al comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 11/2003 le parole: "le Province e" sono soppresse ed è soppresso altresì il secondo periodo.

52. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 11/2003 le parole: "alla Provincia competente per territorio" sono sostituite dalle parole: "alla Regione".

53. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), le parole: "le Province approvano" sono sostituite dalle parole: "la Giunta regionale approva".

54. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), le parole: "alla Provincia e" sono soppresse.

55. Al comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 9/2006 le parole: "e alla Provincia" sono soppresse.

56. Al comma 4 dell'articolo 53 della l.r. 9/2006 le parole: ", le Province" sono soppresse.

57. Al comma 2 dell'articolo 54 della l.r. 9/2006 le parole: "e alle Province" sono soppresse.

58. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 8 (Disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dell'articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"), le parole: "sentite le Province," sono sostituite dalla parola: "sentito".

- 59.** Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Sanzioni in materia di trasporto pubblico locale), le parole: "alle Province" sono sostituite dalle parole: "alla Regione".
- 60.** Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali), le parole: " , previa verifica di conformità da parte della Regione" sono soppresse.
- 61.** Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 4/2010 le parole: "alla Provincia" sono sostituite dalle parole: "alla Regione".
- 62.** Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 4/2010 le parole: "in collegamento con le Province," sono soppresse.
- 63.** Al comma 2 bis dell'articolo 23 della l.r. 4/2010 le parole: "e dalle Province" sono soppresse.
- 64.** Il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile") è sostituito dal seguente: "5. L'Autorità di bacino regionale può emanare disposizioni atte a razionalizzare quanto previsto dall'articolo 19 delle Norme di Attuazione del PAI regionale, in particolare a riguardo dei termini per l'aggiornamento delle aree di rischio."
- 65.** Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2012, n. 31 (Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua), le parole: " , in qualità di Autorità idraulica ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e della legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo)," sono soppresse.
- 66.** Ai commi 6 e 7 dell'articolo 2 della l.r. 31/2012, le parole: "in qualità di Autorità idraulica" sono soppresse.
- 67.** Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 22 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale), le parole: "competente per territorio congiuntamente alla Regione" sono soppresse.
- 68.** Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 6/2013 le parole: " , le Province" sono soppresse .
- 69.** Sono abrogati:
- a) l'articolo 6; l'articolo 7, comma 1, lettera h); l'articolo 8, commi 9 e 10, della l.r. 16/1990;
 - b) l'articolo 2, commi 3 e 6; l'articolo 3, commi 3, 5 e 6; l'articolo 6; l'articolo 7 bis, comma 4, lettera b); l'articolo 11, comma 2, lettera b); l'articolo 18, comma 2, lettera a); l'articolo 37, comma 2, lettera a); l'articolo 41, comma 3, lettera b); l'articolo 42, comma 3, lettera b), della l.r. 7/1995;
 - c) l'articolo 1, comma 2; l'articolo 2; l'articolo 3; l'articolo 4, commi 1 bis, 1 ter e 2; l'articolo 5; l'articolo 6; l'articolo 7; l'articolo 8; l'articolo 9; l'articolo 10 della l.r. 2/1996;
 - d) la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 43 (Valorizzazione del patrimonio storico culturale della Regione Iniziativa III millennio);

- e) l'articolo 8, comma 3; l'articolo 9, comma 2, lettere b), c), d), e), f) e h); l'articolo 15, comma 2; l'articolo 20 bis della l.r. 45/1998;
- f) gli articoli 72 e 73 della l.r. 10/1999;
- g) l'articolo 6, comma 2, lettera d); l'articolo 16, comma 2; l'articolo 20 della l.r. 13/1999;
- h) l'articolo 22, comma 5, della legge regionale 22 ottobre 2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato);
- i) l'articolo 12, comma 3; l'articolo 13 della l.r. 32/2001;
- l) l'articolo 7, comma 3; l'articolo 8; l'articolo 23, comma 2; l'articolo 31 della l.r. 11/2003;
- m) l'articolo 7, comma 3, della l.r. 36/2005;
- n) l'articolo 4; l'articolo 6, comma 2, lettera d); l'articolo 7, comma 2, lettera a), numero 4); l'articolo 8, commi 2 e 3, della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo);
- o) l'articolo 8, comma 2, lettera a), numero 2); l'articolo 8, comma 2, lettera c), della l.r. 4/2010;
- p) l'articolo 3, comma 1; l'articolo 4, comma 3, lettera g), della legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero);
- q) l'articolo 6, comma 3 bis, della l.r. 6/2013.

70. Sono abrogate altresì le norme contenute nei regolamenti regionali in contrasto con le disposizioni di questa legge.

Art. 8

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A	
Materia	Normativa di riferimento
Turismo, informazione e accoglienza turistica	<p>- l.r. 10/1999 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa): art. 30;</p> <p>- l.r. 9/2006 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo): art. 5; art. 7, comma 1; art. 13, comma 1; art. 20, comma 3; art. 42, commi 2 e 3; art. 44, comma 2; art. 47, comma 5; art. 49, comma 1; art. 50, commi 1 e 2; art. 52, comma 2; art. 53, comma 1; art. 55; art. 65; art. 75, comma 10.</p>
Beni e attività culturali	- l.r. 4/2010 (Norme in materia di beni e attività culturali): art. 5, comma 2.
Trasporto pubblico locale e viabilità	<p>- l.r. 45/1998 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche): art. 8; art. 14, comma 1; art. 15;</p> <p>- l.r. 10/1999 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa): art. 58, comma 1, lettere a), b) e c) con esclusione delle strade provinciali;</p> <p>- l.r. 12/2009 (Sanzioni in materia di trasporto pubblico locale): art. 6, comma 1; art. 7, comma 1; art. 8;</p> <p>- l.r. 22/2001 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato): art. 3 bis, comma 1; art. 5, comma 1; art. 16, comma 1; art. 22, comma 1;</p> <p>- l.r. 6/2013 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale): art. 6, commi 1 e 2.</p>
Protezione civile	- l.r. 32/2001 (Sistema regionale di protezione civile): art. 12, commi 1 e 4.
Difesa del suolo	<p>- l.r. 10/1999 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa): art. 52;</p> <p>- l.r. 13/1999 (Disciplina regionale della difesa del suolo): art. 15; art. 16, comma 1;</p> <p>- l.r. 31/12 (Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua): art. 2, commi 1, 6 e 7;</p> <p>- l.r. 6/2005 (Legge forestale regionale): art. 5, comma 5; art. 10, comma 2; art. 12, commi 1, 3, 4 e 5; art. 13, comma 4; art. 15 quater; art. 15 quinquies.</p>

Allegato A	
Materia	Normativa di riferimento
Caccia	<p>- l.r. 7/1995 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria): art. 2, commi 2, 4 e 7; artt. 3, 4, 5; art. 8, commi 4, 5 e 6; art. 9; art. 10, commi 1 e 3; art. 11, commi 3, 4 e 6; art. 12; art. 13, commi 1, 2, 4 e 8; art. 14, commi 1, 3 e 6; art. 16, comma 4; art. 18, comma 6; art. 19; art. 21, commi 1, 2 e 3; art. 23, commi 2, 3 e 5; art. 24, commi 1, e 6; art. 25, commi 2, 2 bis, e 4; art. 26, commi 2 e 3; art. 26 bis, comma 1; art. 27 bis, comma 6; art. 28, commi 1, 3 e 8; art. 31, commi 1, 5 e 13; art. 32, commi 2, 4, 5 e 6; art. 33, commi 1 e 5; art. 34 commi 2, 3 bis e 6; art. 36, comma 5; art. 37, commi 1 e 7; art. 38, comma 1; art. 39, comma 1, lett. uu); art. 40, comma 6;</p> <p>- l.r. 10/1999 : art. 44;</p> <p>- l.r. 24/1998 (Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale): art. 7, comma 2, lettera h).</p>
Pesca nelle acque interne	<p>- l.r. 24/1998: art. 13, comma 1 e 2, lettera a), b) e c);</p> <p>- l.r. 11/2003 (Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne): art. 3, comma 1; art. 6, comma 1; art. 9, comma 1; art. 10; art. 11; art. 13; art. 14, comma 1; art. 15; art. 16, comma 4; art. 17, comma 1; art. 19; art. 20, comma 2; art. 21, commi 3 e 4; art. 23, comma 1; art. 25, comma 3; art. 26, comma 2; art. 27, commi 1, 2 e 4; art. 29, commi 4 e 6; art. 30, commi 6 e 7.</p>
Formazione professionale	<p>- l.r. 16/1990 (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale): art. 5, comma 1;</p> <p>- l.r. 2/1996 (Delega alle province delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall'Unione Europea); art. 1.</p>
Servizi sociali	<p>- l.r. 31/2009 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione. Legge finanziaria 2010): art. 29;</p> <p>- l.r. 9/2003 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti): art. 12, comma 5;</p> <p>- l.r. 13/2009 (Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati): art. 14, comma 5.</p>
Artigianato	<p>- l.r. 17/2007 (Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista): art. 2, comma 2.</p>

Allegato A	
Materia	Normativa di riferimento
Agricoltura	<ul style="list-style-type: none"> - l.r. 24/1998 (Disciplina organica delle funzioni amministrative in materia agroalimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale):articolo 7, commi 2, lettere b), d), e), f), g), h), l), m), n), o), 3 e 4; - l.r. 17/2001 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati) : art.1; - l.r. 5/2013 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno) art.3; - l.r. 13/2013 (Riordino degli interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell’Aso, del Tenna e del Tronto): art. 3.
Edilizia pubblica	<ul style="list-style-type: none"> - l.r. 10/1999 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa): art. 39, commi 1 e 2; - l.r. 36/2005 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative): art . 3.

Bibliografia nel testo

AA. VV., Servizio studi Senato della Repubblica, *La riforma del Senato e del Titolo V nell'A.S. n. 1429 d'iniziativa del Governo - Note di sintesi*,
<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/760034/index.html>

AA.VV., “Osservatori regionali previsti dall’accordo tra governo e regioni, sancito in conferenza unificata l’11 settembre 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 91, della legge n. 56/2014”, in
www.regioni.it/download/news/394666/

AA.VV., *L’applicazione della Legge 56/2014 Regione per Regione*, Monitoraggio a cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni, Settore affari istituzionali, agg.to al 10 aprile,
www.regioni.it

AA.VV., Disegno di legge costituzionale C. 1543, *Relazione*,
www.camera.it/dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0009060.pdf

AA.VV., Servizio studi del Senato della Repubblica, *Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1212-A "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni"*. Edizione provvisoria, n. 121, marzo 2014, www.senato.it

AA.VV., Servizio studi del Senato della Repubblica, *Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1582 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"*. Edizione provvisoria, n. 159, agosto 2014, www.senato.it

AA.VV., Camera dei Deputati XVII Legislatura, *Stabilità 2015*, A.C. 2679-bis-B, Sintesi delle modifiche apportate al senato in <http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/ID0014D.Pdf>

AA.VV., *Personale province, finalmente le linee guida per orientarsi*, in
<http://www.lagazzettadeglientilocali.it/pf/articolo/32968/Personale-province-finalmente-le-linee-guida-per-orientarsi>

CGIL Emilia Romagna, *La posizione della CGIL Emilia Romagna sul progetto di legge regionale di riordino istituzionale*, 2 aprile 2015, www.er.cgil.it
Ciuffoletti Z., *Il nodo del federalismo*, in *Le Regioni*, 6, 2001, pp. 1197-1202.

Collecchio M., *Il lungo e incerto processo di riordino delle province* - Relazione presentata al Convegno Nazionale di Legautonomie di Firenze del 13 febbraio 2015 “Le risorse degli enti locali, la nuova local tax e il riordino delle funzioni”, www.legautonomie.it

Di Folco M., *Il riordino delle province nelle proposte regionali di attuazione della l. n. 56/2014*, Testo provvisorio dell’intervento svolto al seminario “Il riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane: riflessioni a partire dalle proposte di legge delle regioni”, *Accademia per le autonomie*, Roma, 11 febbraio 2015, www.accademiaautonomia.it/

Documento della Conferenza delle Regioni del 2 aprile, *Legge Delrio sulle Province: la posizione delle Regioni*, www.regioni.it/newsletter/n-2696/del-02-04-2015/legge-delrio-sulle-province-la-posizione-delle-regioni-13735/

Falcon G., *Funzioni amministrative ed enti locali nei nuovi artt. 118 e 117 della Costituzione*, in *Le Regioni*, 2002, p. 388 e ss.

Mangiameli S., *La Provincia: dall'Assemblea costituente alla riforma del titolo V*, 2009, in www.astrid-online.it

Manganaro F., *La riforma delle Province* in *Giustizia amministrativa - Riv. trimestrale .dir. pubbl.*, 2014

Perniciaro G., *Le previsioni in materia di trasferimento di risorse e personale nell'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56: una disamina dei disegni di legge regionali*, Testo provvisorio dell'intervento svolto al seminario "Il riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane: riflessioni a partire dalle proposte di legge delle regioni", Accademia per le autonomie, Roma, 11 febbraio 2015, www.accademiaautonomia.it/

Pitruzzella G., *Crisi economica e decisioni di governo*, in *Quaderni costituzionali*, 1, 2014, pp. 29-50.

Rapicavoli C., *Il riordino delle province e la schizofrenia normativa*, 12 gennaio 2015, <http://www.leggioggi.it/2015/01/12/riordino-delle-province-schizofrenia-normativa/>

Romeo E., Nota di sintesi della sentenza n. 220 del 2013, "Annotazioni sulla giurisprudenza costituzionale di interesse regionale", a cura dell'Area Assistenza Commissioni del Consiglio regionale della Calabria, reperibile ai link:

http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/annotazioni/annotaz_119.pdf (singola sentenza);
<http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/documentazione/Annotazioni%20su%20giurisprudenza%20costituzionale%20di%20interesse%20regionale%20gennaio%20marzo%202015.pdf?p=13.14.19> (raccolta trimestrale).

Romeo E., Nota di sintesi della sentenza n. 50 del 2015 in "Annotazioni sulla giurisprudenza costituzionale di interesse regionale", a cura dell'Area Assistenza Commissioni del Consiglio regionale della Calabria, ai seguenti link:

http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/annotazioni/annotaz_166.pdf (singola sentenza);
<http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/documentazione/Annotazioni%20su%20giurisprudenza%20costituzionale%20di%20interesse%20regionale%20gennaio%20marzo%202015.pdf?p=13.14.19> (raccolta trimestrale).

Roscitano I., Romeo E., Sgrò M.I., Tramontana A., "La riforma della Pubblica Amministrazione", a cura dell'Area Assistenza Commissioni del Consiglio regionale della Calabria, reperibile al seguente link:

<http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/documentazione/la%20riforma%20della%20pubblica%20amministrazione%2018%20dicembre%202014%20versione%20definitiva.pdf?p=18.52.26>

Salerno G.M., *La sentenza n. 50 del 2015: argomentazioni efficientistiche o neo-centralismo repubblicano di impronta statalistica?*, su www.federalismi.it, n.7/2015, p. 11.

Sterpa A., Grandi F., Fabrizzi F., De Donno M., *Corte costituzionale, sentenza n. 50 del 2015: scheda di lettura*, su www.federalismi.it, n.7/2015, p. 12.

Webgrafia

www.astrid-online.it

<http://www.regione.lombardia.it/>

<http://www.leggioggi.it/2015/01/12/riordino-delle-province-schizofrenia-normativa/>

http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/annotazionig/annotaz_119.pdf

<http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/documentazione/Annotazioni%20su%20giurisprudenza%20%20costituzionale%20di%20interesse%20regionale%20gennaio%20marzo%202015.pdf?p=13.14.19>

www.camera.it/dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0009060.pdf

www.senato.it

<http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/documentazione/la%20riforma%20della%20pubblica%20amministrazione%2018%20dicembre%202014%20versione%20definitiva.pdf?p=18.52.26>

www.legautonomie.it

<http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/ID0014D.Pdf>

www.regioni.it/newsletter/n-2696/del-02-04-2015/legge-delrio-sulle-province-la-posizione-delle-regioni-13735/

<http://www.lagazzettadeglientilocali.it/pf/articolo/32968/Personale-province-finalmente-le-linee-guida-per-orientarsi>

http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/annotazionig/annotaz_166.pdf

<http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/documentazione/Annotazioni%20su%20giurisprudenza%20%20costituzionale%20di%20interesse%20regionale%20gennaio%20marzo%202015.pdf?p=13.14.19>

www.federalismi.it

<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/760034/index.html>

www.regioni.it/download/news/394666/

www.er.cgil.it

<http://www.regione.lombardia.it/>

www.regioni.it

www.accademiaautonomia.it/

http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi/textr01_progetto.asp?numero=0058/15

<http://www.consiglioregionale.calabria.it/pl10/26.pdf>

http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/pdl/2015/pdl402_burt.pdf

http://atticrl.regione.lazio.it/proposteLegge_dettaglio.aspx?id=233#.VUCjMCHtmko

<http://www.regioni.it/download/news/394674/>

http://www.consiglio.marche.gov.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1882

https://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2015-04-10;15

http://www.consiglio.regione.lombardia.it/banchedati/elencogeneraleatti?p_auth=47Q3bSUF&p_p_id=motoricercaatti_WAR_motoricercaatti&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-

[3&p_p_col_count=1&motoricercaatti_WAR_motoricercaatti_method:actDetail=&motoricercaatti_WAR_motoricercaatti_actId=workspace%3A%2F%2FspacesStore%2F7aaa0045-9b79-412c-90af-bb0296f82e28&motoricercaatti_WAR_motoricercaatti_spagview=%2Fsearch.do](http://www.consiglio.regione.lombardia.it/banchedati/elencogeneraleatti?p_auth=47Q3bSUF&p_p_id=motoricercaatti_WAR_motoricercaatti&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&motoricercaatti_WAR_motoricercaatti_method:actDetail=&motoricercaatti_WAR_motoricercaatti_actId=workspace%3A%2F%2FspacesStore%2F7aaa0045-9b79-412c-90af-bb0296f82e28&motoricercaatti_WAR_motoricercaatti_spagview=%2Fsearch.do)

<http://www.cr.piemonte.it/dvplint/jsp/dossierSelezionato.jsp?PDL=100086>

<http://www2.consiglio.puglia.it/Giss9/9PubbGiss.nsf/0/3022CFD8A0812438C1257DC6003E01F9?OpenDocument>

<http://www.consiglio.veneto.it/crvportal/pageContainer.jsp?n=37&p=37&c=11&t=0&e=151&key=1581362>

www.regioni.it/download/news/394684/

http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=atti&file=580.pdf

http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=80810&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI